



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della R. Prefettura

e della Amministrazione Provinciale di Salerno

---

Anno XII - 1925




SALERNO

Premiato Stabilimento Tipografico del Commercio

Ditta Cav. Antonio Volpe & Figli

1932 Anno X.











# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA


PROVINCIA DI SALERNO



Anno XII - 1925

Compilatore

*Cav. Dr. Ruggi d'Aragona*



\*\*\* SALERNO \*\*\*  
Prem. Stab. Tip. del Commercio  
\* Cav. Antonio Volpe e Figli \*  
\* Tel. inter. 2-91 — 3-44 \*  
\*\*\* 1925 \*\*\*

## ABBREVIAZIONI

---

A. — *Agricoltura*

All. — *Allegato*

C. — *Circolare*

Cop. — *Copertina*

D. — *Decreto*

E. N. — *Economia nazionale*

F. — *Finanze*

Fas. — *Fascicolo*

G. — *Giustizia*

Gu. — *Guerra*

I. — *Interno*

L. — *Legge*

L. P. — *Lavori Pubblici*

M. — *Ministero*

O. — *Ordinanza*

P. — *Prefetto o Prefettizio*

Pag. — *Pagina o pagine*

P. T. — *Poste e Telegrafi*

Q. — *Questore o Questura*

R. — *Regio o Reale*

Reg. — *Regolamento*

S. — *Salerno*

T. — *Tesoro*

T. U. — *Testo Unico*

V. — *Vedi*



# INDICE

## alfabetico-analitico

### **Acquedotti.**

Vigilanza igienica sugli acquedotti — C. P. S. 21 giugno 1925 n. 15373 **pag. 157.**

### **Affrancazioni.**

Conversione in legge del R. D. L. 15 lug. 1923 n. 1717 per la riforma delle vigenti disposizioni sull'affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni attive — L. 11 giugno 1925 n. 998, **pag. 169.**

### **Alberghi.**

Pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo — R. D. L. 8 genn. 1925 n. 65 **pag. 49.**

Approvazione del Regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi — R. D. 24 mag. 1925 n. 1102 **pag. 175.**

### **Alloggi militari,**

Somministrazione degli alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio. R. D. L. 4 mag. 1925 n. 775 **pag. 147.**

### **Anagrafe commerciale.**

Impianto e funzionamento — C. P. S. 31 mar. 1925 n. 7730 **pag. 84.**

### **Amministrazioni comunali e provinciali.**

*Legge com. e prov.* — Modificazioni alla legge com. e provin. R. D. L. 11 sett. 1925 n. 1756 **pag. 217.**

*Anagrafe* — Iscrizione anagrafica dei marescialli del R. Esercito e gradi corrispondenti — C. P. S. 24 giug. 1925 n. 291, **pag. 143.**

*Approvvigionamento idrico* — Associazione per le acque pubbliche d'Italia. Questionario inviato ai Comuni circa l'approvvigionamento idrico. C. P. S. 25 apr. 1925 n. 9999, **pag. 142.**

*Bilanci* — Bilancio previsione 1925. C. P. S. 21 genn. 1925 n. 1509 **pag. 38.** — Comunale 1926 C. P. S. 12 nov. 1925 n. 34691 **pag. 269.**



*Consigli provinciali* — Costituzione dei Consigli provinciali e delle Giunte Prov. Amm. L 18 giug. 1925 n. 1094 **pag. 145.**

*Concorsi e contributi* — Fissazione del contributo dovuto dai comuni a favore del patronato scolastico — R. D. L. 11 genn. 1925, **pag. 108** — R. D. L. 8 agosto 1924 n. 1485 relativo alla proroga per l'anno 1924 del concorso governativo a favore dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e delle Sardegna—C. P. S. 25 mag. 1925 n. 14288, **pag. 125** —Provvedimenti economici a favore dei maestri elementari, contributo dei Comuni per la maggiore spesa. R. D. L. 31 mar. 1925 n. 360, **pag. 121** — Pagamento rateale dei contributi suppletivi per le scuole elementari stabiliti dai R.R. DD. 31 dic. 1923 n. 2996, 31 mar. 1925 n. 360. C. P. S. 28 agos. 1925, n. 25161, **pag. 207.**

*Folli* — Trasporto. C. Q. S. 19 dicembre 1924 n. 3854. **Cop. 1-2 pag. 2.**

*Giunta Prov. Amm.* — Testo unico delle leggi sulla G. P. A. in sede giurisdizionale R. D. 26 giu. 1924 n. 1058 **pag. 97.** — Costituzione dei Consigli prov. e della G. P. A. L. 18 giug. 1925 n. 1094 **pag. 145.**

*Liberalità* — Esonero dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti. R. D. L. 9 apr. 1925 **pag. 108.** — C. P. S. 18 mag. 1925 n. 13150 **pag. 122.**

*Mutui e prestiti* — Mutui da garentirsi con la sovrimposta fondiaria — C. P. S. 21 feb. 1925 n. 3650 **pag. 62.**

*Regolamenti municipali* di carattere economico. Omologazione. C. P. S. 9 genn. 1925 n. 31329 **pag. 5.**

*Regolamenti organici*, revisione. C. P. S. 26 mar. 1925 n. 500 **Cop. 5-6 pag. 3.** — Revisione degli organici del personale dipendente dagli enti locali, modificazioni al R. D. 27 mag. 1923 n. 1177 — R. D. L. 10 apr. 1925 n. 533 **pag. 109.** C. P. S. 3 giu. 1925 n. 14503 **pag. 123.** R. D. L. 11 sett. 1925 n. 1758 **pag. 253.**

*Rimborsi e recuperi* — Norme per il recupero delle somme da rimborsarsi da Comuni e da Province ad altri enti per spese poste dalla legge a carico di gruppi di essi. D. L. 15 lug. 1925 n. 1328 **pag. 202** — C. P. S. 19 sett. 1925 n. 28945 **pag. 204.**

*Segretari comunali* — V. voce Segretario comunale.

*Strade e piazze pubbliche* — Elenchi delle strade in costruzione o in progetto. C. P. S. 1° apr. 1925 n. 8497 **pag. 83.** — Circolazione su strade e aree pubbliche, regolamenti comunali. C. P. S. 21 apr. 1925 n. 11143 **pag. 114.** C. M. L. P. 17 novembre 1925 n. 10613

pag. 226. Intitolazione di vie, piazze, circoli, associazioni, ecc. C. P. S. 22 nov. 1925 n. 3864 pag. 265.

*Titoli* — Investimento di titoli di Stato. C. P. S. 12 marzo 1925 n. 4635 pag. 52.

**Armi** (v. Porto d'Armi).

**Arrolamento nel R. Esercito** — *Commissioni mobili.*

*Locali* — C. P. S. 2 sett. 1925 n. 2920 pag. 210.

Istituzione di una eventuale ferma abbreviata non inferiore a 6 mesi per i militari che si trovano in determinate condizioni di famiglia R. D. L. 15 ott. 1925 n. 1806 pag. 254.

Servizio di leva presso gli uffici comunali. C. P. S. 11 dicembre 1925 n. 4174. Cop. 23-24 pag. 3.

**Assunzione di funzioni.**

Assunzione di funzioni del Prefetto Comm. D'Arienzo — C. P. S. 14 genn. 1925 pag. 1.

**Autoveicoli.**

Revisione generale delle patenti di abilitazione a condurre automobili—C. P. S. 10 lug. 1925 n. 18972 pag. 164 e C. P. S. 3 sett. 1925 n. 26094 pag. 205. C. P. S. 20 nov. 1925 n. 36444 Cop. 21-22 pag. 3.

Circolazione autoveicoli — C. P. S. 11 lug. 1925 n. 18535. pag. 165.

**Aziende Agrarie.**

Applicazione del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3214. Agenti e sottoagenti rurali alla dipendenza di Amm. pubbliche o soggette a tutela o vigilanza dello Stato. C. P. S. 5 agosto 1925 n. 23688. pag. 188.

**Benzina**

Impianti di distillatori automatici di benzina. C. P. S. 24 dicembre 1924 n. 31122. Cop. 1-2 pag. 2.

**Bestiame.**

Registri macellazioni -- Diritto fisso macellazione bovini -- C. P. S. 2 dic. 1924 n. 29967 pag. 17.

Importazione degli ovini — C. P. S. 26 febb. 1925 n. 1689. pag. 66.

Monticazione di bestiame — C. P. S. 17 giug. 1925 n. 16502 pag. 141. — (v. Sanità e Igiene pubblica).



**Bilanci comunali** (vedi Amm. Com. e Prov.).**Boschi e demanio forestale.**

Costituzione del nuovo Comitato forestale—C. P. S. 13 nov. 1924 n. 3831 **cop. 1-2 pag. 3.**

Applicazione della legge forestale 30 dic. 1923 n. 3257 — C. P. S. 5 mar. 1925 n. 1928 — **Cop. 5-6 pag. 2.**

Vendita di tagli di boschi — C. P. S. 23 febb. 1925 n. 3141 **pag. 63.**

Provvedimenti in materia forestale — C. P. S. 22 apr. 1925 n. 9969 **cop. 11-12 pag. 2.**

Tagli di boschi cedui castagnali di anni 6 — C. P. S. 8 ott. 1925 n. 27826 — **pag. 220.**

**Caccia,**

Caccia alla palombella — D. P. S. 20 genn. 1925 n. 1418 **pag. 40.** — C. P. S. 2 ott. 1925 n. 30515 **pag. 224.**

**Calendario, feste e solennità civili.**

Calendario delle adunanze della G. P. A. per l'anno 1925—**Cop. 1-2 pag. 4.**

Dichiarazione di solennità civile nel giorno 12 ott. anniversario della scoperta dell'America — R. D. L. 26 lug. 1925 num. 1342 — **pag. 203.**

**Cambiali.**

Interpretazione del R. D. 26 marzo 1924 n. 372 circa protesti cambiari ad opera dei segretari comunali — C. P. S. 14 febb. 1925 n. 312 **cop. 3-4 pag. 2.**

**Casse di previdenza impiegati enti locali.**

Casse di previdenza. Elenchi posti impiegati e salariati—R. D. L. 25 sett. 1924 **pag. 4.**

Cassa di previdenza salariati enti locali. (C. P. S. 21 marzo 1925 n. 5558 **pag. 53.**

**Cauzioni.**

Corso medio dei titoli di Stato e garentiti dallo Stato del 2.° semestre 1924 per le cauzioni da prestarsi nel 1.° semestre 1925 — C. M. F. 26 mar. 1925 n. 1249 **pag. 83.**

**Cimiteri** (vedi Sanità).**Combattenti e caduti in guerra.**

Ultimo termine per la presentazione delle domande per la concessione della polizza gratuita di assicurazione — C. P. S. 7 febb. 1925 n. 2502 **pag. 44.**



Medaglia commemorativa della guerra nazionale 1915-18. Ricompensa ai caduti. C. P. S. 25 mag. 1925 n. 1760 **pag. 136.**

Ricompense, medaglie e croci di guerra — C. P. S. 8 sett. 1925 n. 2870 **pag. 208.**

**Comitato forestale** (v. Boschi e demanio forestale).

**Commissioni imposte dirette.**

Rinvio al 1926 della rinnovazione parziale delle Commissioni di 1.<sup>a</sup> e di 2.<sup>a</sup> istanza per le imposte dirette. R. D. L. 29 lug. 1925 n. 1312 **pag. 182.**—C. P. S. 18 agos. 1925 n. 25795 **pag. 182.**

**Concorsi e sussidi** (V. Finanze enti locali e Amm. Com. e Prov.).

**Concorsi ed impieghi.**

Cop. 1-2 pag. 4, cop. 9-10 pag. 3-4; Cop. 11-12 pag. 4; Cop. 13-14 pag. 3; Cop. 15-16 pag. 4; Cop. 17-18 pag. 4; Cop. 19-20 pag. 4. Cop. 23-24 **pag. 4.**

**Consiglio provinciale.**

Consiglio provinciale di Salerno — Scioglimento — Relazione e R. D. 11 giu. 1925 **pag. 148.** (V. Amm. Comun. e Prov.).

**Consolato del mare.**

Intesa marinara per la ricostituzione del Consolato del mare. C. P. S. 15 febr. 1925 n. 500 **pag. 60.**

**Costo della vita.**

Indice del costo della vita (C. P. S. 18 Nov. 1925 n. 36018) **Cop. 23-24 pag. 2.**

**Dazi di consumo.**

Addizionale governativo e comunale al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra. *Istituzione* — R. D. L. 13 febr. 1925 n. 117 **pag. 25;** *applicazione* R. D. L. 13 febr. 1925 n. 117—C. P. S. 20 febr. 1925 n. 3976 **cop. 3-4 pag. 2;** C. M. F. 18 mar. 1925 n. 340 **pag. 86;** C. M. F. 26 febr. 1925 n. 2259, **pag. 90.**

Aumento fino ad un quarto delle aliquote daziarie normali od imposizione di altri dazi — C. P. S. 15 mag. 1925 n. 12669, **pag. III.**

Esami di abilitazione agente o commesso. Elenco dichiarati

idonei: sessione straordinaria 1925—**cop. 17-18 pag. 3.** Id. Sessione ordinaria 1925—**Cop. 23-24 pag. 4.**

Gestioni dazio di consumo—C. P. S. 24 luglio 1925 n. 25410 **pag. 187.**

Esenzioni: dei fiammiferi di qualsiasi specie e qualità — C. P. S. 12 mag. 1925 n. 12665 **pag. 112** — dei combustibili per uso dell'Amm. Militare—C. P. S. 17 ott. 1925 n. 32404 **pag. 232.**

Tariffe: sui saponi, frutta allo sciroppo, carte da giuoco, petrolio e benzina — C. P. S. 24 dic. 1924 n. 31616 **pag. 7** — sulla produzione interna della pasticceria fresca e dei gelati. C. P. S. 10 genn. 1925 n. 325 **pag. 9.**

Limiti di minuta vendita — Aumenti ed altri provv. R. D. L. 20 ott. 1925 n. 19-2220 **pag. 241.**

### **Distretti militari.**

Aggiornamento dei lavori dei distretti militari—C. P. S. 23 genn. 1925 n. 250 **pag. 41.**

### **Elezioni politiche e amministrative.**

Tabella dei termini e degli adempimenti per l'annuale revisione delle liste elettorali politiche e amm. **pag. 20.** Revisione delle liste elettorali politiche e amm. per il 1926. C. P. S. ott. 1925 n. 306 **pag. 260.** C. P. S. 18 nov. 1925, n. 314 **pag. 263.**

### **Emigrazione.**

Passaporti. Qualifiche professionali. C. Q. S. 13 mar. 1925 n. 750 **pag. 54.**

Canada ed Australia. Emigrazione clandestina. C. Q. S. 25 febb. 1925 n. 759 **pag. 53.**

Francia. Passaporti — C. Q. S. 16 lug. 1925 n. 2541 **cop. 13-14 pag. 2.**

Stati Uniti—Emigrazione —C. P. S. 7 febb. 1925 n. 457 **pag. 61** — C. Q. S. 9 apr. 1925 n. 1241. **Cop. 7-8 pag. 2.**

### **Enti ecclesiastici.**

Investimento di titoli di Stato—C. P. S. 12 mar. 1925 num. 4635 **pag. 52.**

### **Enti morali (v. Amm. Comun. e Prov. e Opere Pie).**

### **Esercizi.**

Denunce di esercizi — C. Q. S. 5 apr. 1925 n. 1152 **pag. 85.**

### **Esposizioni, fiere, mostre' gare.**



Rosario di Sante Fè. Esposizione internazionale d'igiene, arte e industria—C. P. S. 3 agos. 1925 n. 2534 pag. 188.

**Farine** (v. Pane).

**Fiere di beneficenza** (v. Lotterie).

**Finanze enti locali.**

*Provvedimenti generali.* — Provvedimenti finanziari per le Province, i Comuni e le Opere Pie—R. D. L. 4 genn. 1925 n. 2 pag. 2 — C. M. F. 24 genn. 1925 n. 230 pag. 30. La riforma del sistema tributario dei Comuni — Rag. Michele Massa pag. 234 — Provvedimenti per la finanza locale — R. D. L. 20 ott. 1925 n. 19-2220 pag. 241.

*Sovrimposte* di R. M. — R. D. L. 4 genn. 1925 n. 2 pag. 3 e C. M. F. 24 genn. 1923 n. 230 pag. 30—R. D. L. 20 ott. 1925 n. 19 pag. 241.

*Dazi* (vedi voce Dazio di Consumo).

*Contributo fisso macellazione bovini* (v. Bestiame).

*Tassa bestiame*—Determinazione del valore medio di ciascuna specie di bestiame ai fini dell'applicazione della tassa bestiame, a norma dell'art. 5 del R. D. 23 ott. 1922 n. 1885. C. P. S. 15 giug. 1925 n. 14869, pag. 140. R. D. L. 20 ott. 1925 n. 19 pag. 241.

*Tassa di famiglia e valore locativo* — R. D. L. 4 genn. 1925 n. 2 pag. 3 — Tassa di famiglia. Disposizione transitoria per il 1925. C. P. S. 25 apr. 1925 n. 11220 pag. 115. C. M. F. 24 genn. 1925 n. 230 pag. 30. R. D. L. 20 ott. 1925 n. 19 pag. 241.

*Tassa esercizio e rivendite* — R. D. L. 4 genn. 1925 n. 2 pag. 3 C. M. F. 24 genn. 1925 n. 230 pag. 30. R. D. L. 4 genn. 1925 n. 19 pag. 241.

*Imposta sulle industrie, arti e professioni.* Addizionale provinciale — R. D. L. 4 genn. 1925 n. 2 pag. 2 — C. M. F. 24 genn. 1925 n. 250 pag. 30. R. D. L. 20 ott. 1925 n. 19 pag. 241.

*Tassa di soggiorno* — Devoluzione ai comuni del 4.º già dovuto allo Stato. R. D. L. 4 genn. 1925 n. 2 pag. 3 e C. M. F. 24 genn. 1925 n. 230 pag. 30.

**Folli** (v. Amm. Com. e Prov.).

**Giorni Festivi** (v. Calendario).

**Gazzetta Ufficiale del Regno.**

Prezzo di vendita — D. M, 11 dic. 1924 pag. 29.

**Giunta Prov. Amm.** (v. Amm. Com. e Prov.).

**Giuochi.**



Giuochi e certificati di iscrizione in applicazione art. 72 legge di Pubb. Sicurezza — C. P. S. 18 dic. 1924 n. 3842 **pag. 12.**

**Igiene pubblica** (vedi Sanità),

**Imposta complementare sul reddito.**

Propaganda — C. P. S. 7 apr. 1925 n. 8438 **pag. 73.** Presentazione delle denunce. C. P. S. 9 mag. 1925 n. 12036 **pag. 110** — Riassunto delle istruzioni del Ministero delle Finanze in merito all'applicazione dell'imposta complementare ai contribuenti iscritti in cat. D. Rag. Mario Curioni **pag. 116.**

**Imposte dirette** (v. Commissioni Imposte Dirette).

**Imposta fondiaria.**

Riordinamento imposta fondiaria. Verificazioni quinquennali. Tabella di ripartizione dei Comuni della Provincia di Salerno — D. M. F. 30 apr. 1925 **pag. 155.**

L'onere tributario che grava sulla terra. *A. Fontana* — **pag. 167.**

**Impiegati e salariati.**

Impiegati comunali. Revisione regolamenti organici (v. Amm. Com. e Prov.).

Estensione al personale sanitario alla dipendenza dei Comuni o Consorzi delle disposizioni dell'art. 8 del R. D. 7 ott. 1923 circa il computo delle campagne di guerra nelle pensioni. R. D. L. 10 maggio 1925 n. 918 **pag. 183.**

Costituzione di un istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione. R. D. L. n. 1605 del 23 luglio 1925 **pag. 249.**

Indennità agli agenti municipali e alle altre persone estranee alla amministrazione incaricati dell'accompagnamento d' indigenti rimpatrianti. D. M. I. 4 mag. 1925 — **pag. 184.**

**Infortuni.**

Patronato Nazionale medico legale per gl' infortunii agricoli, industriali e per le assicurazioni sociali. C. P. S. 1.º sett. 1925 n. 24516. **Cop. 17-18 pag. 2.** — Sua costituzione. C. P. S. 29 sett. 1925 n. 29647 **pag. 227.** C. P. S. 23 novembre 1925 n. 35234 **pag. 266.**

**Istituto naz. di credito per il lavoro italiano all'estero**  
C. P. S. 2 genn. 1925 n. 40 gab. **pag. 57.**

**Istituzioni pubbliche di beneficenza** (v. Opere Pie).

**Lavori dei minorenni.**

Rilascio in via eccezionale dei libretti di lavoro ai fanciulli in condizione di provata miseria sprovvisti del prescritto titolo di studio. C. Q. S. 14 mag. 1925 n. 1341 **pag. 131.**

**Legalizzazione di atti** (v. Stato civile).

**Legge com. e prov.** (v. Amm. Com. e Prov.).

**Leggi e decreti.**

Prezzo di abbonamento alla Raccolta Ufficiale per l'anno 1925. C. P. S. 5 marzo 1925 n. 4283 **pag. 64.**

**Malattie** (v. Sanità e Igiene Pubblica).

**Medaglie d'Oro.**

Casa delle medaglie d'Oro. C. P. S. 12 febb. 1925 n. 426 **pag. 61.** C. P. S. 27 lug. 1925 n. 2454 **pag. 187.**

**Militari esercito americano.**

Premi di smobilitazione. C. P. S. 3 marzo 1925 n. 815 **pag. 55.** C. Q. S. 6 apr. 1925 n. 845 **pag. 85.**

**Lotterie.**

Tombole, lotterie e fiere di beneficenza. C. P. S. 13 maggio 1925 n. 12427 **pag. 113**—C. P. S. 28 ott. 1925 n. 30343 **pag. 221.**

**Mutui** (v. Amm. Com. e Prov.).

**Notizie e comunicazioni diverse.**

Missione **Cop. 1-2 pag. 4.** Nel personale di Prefettura **Cop. 3-4 pag. 4.** Cop. 5-6 pag. 4. Cop. 7-8 pag. 4. Cop. 13-14 pag. 4. Cop. 15-16 pag. 4.

Manicomio Prov. di Napoli. Nuova denominazione. **Cop. 21-22 pag. 4.**

**Opere d'arte.**

Elenchi opere d'arte. C. P. S. 14 febb. 1925 n. 2919 **cop. 3-4 pag. 3.**

**Opere pie.**

Investimento di titoli di Stato — C. P. S. 12 mar. 1925 n. 4635 **pag. 52.** Esonero dalla tassa di registro e di successione e da quelle ipotecarie per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti. R. D. L. 9 apr. 1925 **pag. 108.** C. P. S. 18 mag. 1925 n. 13150 **pag. 122.** Revisione degli organici del personale dipendente dagli enti locali. Modificazioni al R. D. 27 mag. 1923 **pag. 109.** C. P. S. 3 giug. 1925 n. 14503 **pag. 123.** Pagamento delle spedalità Romane. C. P. S. 6 apr. 1925 n. 9977 **pag. 115.**



**Opere pubbliche.**

Disoccupazione operaia, Riparazioni di strade danneggiate da frane, alluvioni e nubifragi. C. P. S. 3 mar. 1925 num. 3526 pag. 69.

Istituzione dei Provveditori alle Opere pubbliche del Mezzogiorno e delle Isole. R. D. L. 7 luglio 1925 n. 1173 pag. 193.

Opere Pubbliche. Richieste del Provveditorato. Relazione. C. P. S. 6 ott. 1925 n. 29803 pag. 221.

Attraversamento delle ferrovie con opere pubbliche delle Provincie e Comuni. C. P. S. 26 ott. 1925 n. 29373 pag. 222.

Norme per l'erogazione dei sussidi in capitale diretti ad agevolare l'esecuzione di opere igieniche e di provvista di acqua potabile. D. M. F. e M. I. 30 giugno 1925 pag. 256.

**Orfani di guerra.**

Assistenza agli orfani di guerra. Vaglia postali di servizio. C. P. S. 9 sett. 1925 n. 40 pag. 43.

Sussidi dotali. C. P. S. 3 genn. 1925 n. 251 pag. 128.

**Pane e farine.**

Pane di tipo comune. C. P. S. 17 mar. 1925 n. 5444 pag. 53.

**Passaporti (v. Emigrazione).****Patronato scolastico (v. Amm. Com. e Prov.).****Pesci e Piscicoltura.**

Interpretazione dell'art. 30 della legge 24 mar. 1901 n. 303 nei riguardi del periodo di validità delle licenze di pesca in acque dolci. C. Q. S. 5 genn. 1925 n. 3949 pag. 59.

Concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura. C. P. S. 17 giug. 1925 n. 16503 pag. 139.

Servizio di ripopolamenti ittici. C. P. S. 11 ott. 1925 num. 31103 pag. 230.

**Popolazione, censimento, statistica.**

Statistica delle cause di morte. C. P. S. 14 giug. 1925 n. 13259 pag. 137.

**Porto d'armi.**

Tassa di concessione governativa sul porto d'armi. Cop. 11-12 pag. 3.

**Precettazioni e requisizioni militari.**

Aggiornamento dei documenti riguardanti la precettazione e requisizione dei quadrupedi, carreggi, bardature, natanti ed autoveicoli. C. P. S. 13 mar. 1925 n. 5383 pag. 51.



Rivista ai carreggi, finimenti e bardature da eseguire nel territorio del Regno entro l'anno finanziario 1925-1926. C. P. S. 6 agosto 1925 n. 24208 pag. 190.

Precettazione e requisizione quadrupedi ed autoveicoli. Tenuta registri schedarii relativi. C. P. S. 1° sett. 1925 n. 27425 pag. 210.

Mezzi automobilistici, quadrupedi, natanti. C. P. S. 31 agos. 1925 n. 25119 pag. 211.

### Prezzi e vendita di generi annonari.

Pubblicità dei prezzi. C. P. S. 5 mar. 1925 n. 5567 pag. 69—  
C. P. S. 29 mag. 1925 n. 14542 pag. 134.

Pubblicità dei prezzi e generi annonari. Prescrizioni legislative che restano ancora in vigore pag. 212.

**Prestiti** (v. Amm. Com. e Prov.).

### Privative industriali.

Innovazione all'emissione dei vaglia per tassa di privativa industriale. C. P. S. 11 lug. 1925 n. 31611 pag. 165.

Pubblicazioni della descrizione e dei disegni alligati ai brevetti industriali. C. P. S. 20 sett. 1925 n. 30335 pag. 224.

**Provveditori alle Opere Pubbliche** (v. Opere Pubbliche).

### Pubblicazioni.

Recensioni di pubblicazioni. Cop. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18.

### Pubblicità.

Cop. 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12.

**Regolamenti comunali** (v. Amm. Com. e Prov.).

### Sanità e igiene pubblica.

*Acquedotti* — Vigilanza igienica (v. Acquedotti).

*Adempimenti e servizi sanitari* — Adempimenti sanitari periodici. C. P. S. 15 genn. 1925 n. 1093 pag. 38. Notizie sanitarie. C. P. S. 5 febb. 1925 n. 1511 pag. 43. Sistemazione servizi sanitari. C. P. S. 6 apr. 1925 n. 20315 pag. 74. Bollettino mensile delle malattie infettive. C. P. S. 4 giug. 1925 n. 14774 pag. 133.

*Alimenti e merci* — Impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti di uso personale e domestico. C. P. S. 22 dic. 1924 n. 30970 pag. 13. Vendita di droghe adulterate innocue. C. P. S. 5 febb. 1925 n. 1790 pag. 70. Vigilanza sa-

nitaria sulle carni congelate. C. P. S. 5 febb. 1925 n. 1686 **pag. 72**. C. P. S. 6 giu. 1925 n. 13902 **pag. 128**. Controllo igienico del latte. C. P. S. 20 mag. 1925 n. 15254 **pag. 126**. Certificati di scorta per la caccia e prodotti di carne destinati negli Stati Uniti d'America. C. P. S. 4 lug. 1925 n. 19157 **pag. 162**. Esportazione di pollame. C. P. S. 22 lug. 1925 n. 25206 **pag. 187**. Indicazioni da apporre sui recipienti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali. C. P. S. 24 ottobre 1925 num. 32974. **Cop. 21-22 pag. 2**. Prelievo campioni derrate alimentari presso i magazzini militari. C. P. S. 6 dicembre 1923 n. 37290 **pag. 271**.

*Cimiteri* — Inchiesta sui cimiteri. C. P. S. 19 giu. 1925 num. 18131 **pag. 144**.

*Disinfettanti* — Cessioni a pagamento di disinfettanti. C. P. S. 11 sett. 1925 n. 2511 **cop. 3-4 pag. 3**. C. P. S. 3 apr. 1925 n. 7947 **cop. 7-8 pag. 2**.

*Emigranti* — Influenza sulla salute pubblica del Regno. C. P. S. 8 genn. 1925 n. 32952 **pag. 18**.

*Malattie infettive* — Diffusione di precetti igienici contro la tubercolosi: divieto di sputare. C. P. S. 4 genn. 1925 n. 31464 **pag. 12**. Poliometite anteriore acuta Denuncia. C. P. S. 24 dicem. 1924 n. 31634 **pag. 19**. Lotta contro la malaria. C. P. S. 16 mar. 1925 n. 5364 **pag. 79**. Profilassi anticarbonchiosa. C. P. S. 20 mag. 1925 n. 12795 **cop. 9-10 pag. 2**. Misure precauzionali contro la rabbia. C. P. S. 13 mag. 1925 n. 13433 **pag. 131**. Provvedimenti contro la diffusione del contagio aftoso O. P. S. 29 sett. 1925 n. 29659 **pag. 218**.

*Personale sanitario* — Concorsi per personale sanitario, medici, veterinari, levatrici condotte. C. P. S. 16 genn. 1925 num. 2832 **pag. 45**.

*Scuole* — Profilassi sanitaria nelle scuole. C. P. S. 11 genn. 1925 n. 30503 **pag. 36**.

*Vaccinazioni* — Vaccinazioni antivaiolose. C. P. S. 25 marzo 1925 n. 7117 **pag. 75**. Validità del vaccino Jenneriano. C. P. S. 18 giu. 1925 n. 14032 **pag. 138**.

*Tariffe medicinali*. C. P. S. 10 nov. 1925 n. 34745 **pag. 271**.

**Scuole e maestri elementari.**

Raffigurazione simbolica del milite ignoto ad uso delle scuole. C. P. S. 9 genn. 1925 n. 19 **pag. 57**. C. P. S. 23 agos. 1925 num. 2793 **pag. 207**.



Infanzia anormale. C. P. S. 6 mar. 1925 n. 3422 pag. 65.

Provvedimenti economici a favore dei maestri elementari.  
Contributi dei comuni. R. D. L. 31 mar. 1925 n. 360 pag. 121. v.  
*Sanità.*

**Segretario Comunale** (v. *Cambiali*).

Esami per il conseguimento della patente di segretario comunale. D. M. I. 8 ago. 1825 pag. 203. C. P. S. 4 sett. 1925 n. 26963 pag. 204. C. P. S. 30 sett. 1925 n. 29844 pag. 229.

**Spalato** (Municipio di).

Corrispondenza. C. P. S. 6 nov. 1925 n. 34700. Cop. 21-22 pag. 3.

**Spedalità** (v. *Opere Pie*).

**Stato civile.**

Legalizzazione di atti dello Stato Civile. *P. Esposito*—pag. 47.  
Certificati di morte relativi a militari. C. P. S. 16 agos. 1925 n. 2693 gab. pag. 186.

**Strade e piazze pubbliche** (v. *Amm. Comunali*).

**Tassa licenza esercizi e rivendite** (v. *Finanze locali*)

**Tassa di famiglia** (v. *Finanze locali*).

**Tassa di patente** (v. *Finanze locali*).

**Tassa o imposta reddito consumato** (v. *Finanze locali*)

**Tassa di soggiorno** (v. *Finanze locali*).

**Tassa per chi esercita una industria, un arte, una professione** (v. *Finanze locali*).

**Tassa sugli scambi.**

*Legname resinoso da opera* — Norme per la riscossione della tassa di scambio. D. M. F. 18 giug. 1925 n. 74273 pag. 150. Pagamento della tassa all'atto della produzione e della importazione. C. P. S. 9 lugl. 1925 n. 21524 pag. 164. D. M. 18 giu. 1925 num. 24273. C. P. S. 22 agos. 1925 n. 25712 cop. 15-16 pag. 2. Vini, mosti e uve da vino — liquidazione e riscossione dei canoni di abbonamento d'importo non superiori a lire 100. D. M. 12 ottob. 1925 n. 48101 pag. 258. C. P. S. 12 nov. 1925 n. 35247 pag. 263.

**Tassa valor locativo** (v. Finanze locali).

**Tasse-Ricorsi** (v. Finanze locali).

**Tiro a segno nazionale** C. P. S. 10 giugno 1925 n. 15667 pag. 135.

**Tombole** (v. Lotteria).

**Usi civici.**

Nomina del Commissario per gli usi civici. C. P. S. 13 febb. 1925 n. 4007 pag. 65.

Regolamento usi civici. C. P. S. 26 mar. 1925 n. 20014 pag. 84.

Il Riordinamento degli Usi civici del Regno pag. 191.

**Viaggi.**

Rilascio da parte dei Sindaci delle richieste di viaggio a tariffa militare. C. P. S. 23 genn. 1925 n. 213 pag. 42.

**Vini.**

Per la repressione delle frodi nel commercio dei vini. C. P. S. 20 giugno 1925 n. 248 pag. 160.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA - SALERNO

## ➤➤ SOMMARIO ◀◀

Assunzioni di funzioni da parte del Prefetto Comm. D' Arienzo.

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

1. Provvedimenti finanziari per le Province, i Comuni e le Opere Pie (R. D. L. 4 gennaio 1925 n. 2).
2. Cassa di Previdenza. Elenchi posti impiegati e salariati (R. D. L. 23 settembre 1924).

#### b) Circolari

3. Omologazione dei regolam. com. di carattere economico (C. P. S. 9 genn. 1925 n. 31329).
4. Dazio consumo sui saponi, frutti allo sciroppo, carte da giuoco, petrolio e benzina (C. P. S. 24 dicembre 1924 n. 31616).
5. Dazio consumo. Tassa sulla produzione interna della pasticceria fresca e dei gelati (C. P. S. 10 gennaio 1925 n. 325).
6. Giuochi e certificati di iscrizione in applicazione art. 72 legge di P. S. (C. P. S. 18 dicembre 1924 n. 3842).
7. Diffusione di precetto igienico contro la tubercolosi. Divieto di sputare (C. P. S. 4 gennaio 1925 n. 31464).
8. Impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti d'uso personale e domestico (C. P. S. 22 dicembre 1924 n. 30970).
9. Registri di macellazioni. Diritti fissi macellazione bovini (C. P. S. 2 dicembre 1924 n. 29967).
10. Emigranti. Influenza sulla salute pubblica del Regno (C. P. S. 8 gennaio 1925 n. 32952).
11. Poliometite anteriore acuta. Denuncia (C. P. S. 29 dic. 1924 n. 31634).
12. Impianti di distributori automatici di benzina (C. P. S. 29 dic. '24 n. 31122).
13. Trasporto folli (C. Q. S. 19 dic. 1924 n. 3854).
14. Costituzione del nuovo Comitato Forestale (C. P. S. 13 nov. 1924 n. 3831).

### PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

Tabella dei termini e degli adempimenti per l'annuale revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative, formulata dal Ministero dell' Interno.

### COPERTINA

Circolari N. 12, 13 e 14 a pagg. 2 e 3—Pubblicazioni—Concorsi—Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Amm. per l' anno 1925.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

12. **Impianti di distributori automatici di benzina.** (C. P. S. del 29 Dic, 1924 n. 31122 ai Sindaci).

E' a conoscenza del Ministero dell' Economia Nazionale che la Società Italiana Rivendita Automatica Benzina (S. I. R. A. B.) con sede in Roma, si propone di organizzare nelle principali città italiane la vendita di benzina a mezzo di distributori automatici, e che, in conformità a tale programma, ha già presentato a vari comuni concrete proposte per essere autorizzata a installare ed esercire impianti da adibirsi al servizio di cui sopra.

Pur riconoscendo che un tale servizio di distribuzione rappresenta una grande comodità per il consumatore e un'agevolazione per l'industria dei trasporti e non convenga quindi ostacolarlo, è tuttavia intendimento del Ministero predetto che qualsiasi iniziativa inerente all'approvvigionamento e alla distribuzione dei combustibili liquidi, si svolga secondo le direttive del Ministero stesso.

Invito pertanto la S.<sup>a</sup> V.<sup>a</sup> a voler inviare a questo ufficio, prima della loro definitiva approvazione, copia delle convenzioni che codesto Comune avesse eventualmente stipulato o fosse per stipulare, sia con la predetta Società, sia con altre, per autorizzarle ad impiantare apparecchi di distribuzione automatica di benzina.

Gradirò un cenno di ricevimento e di assicurazione al riguardo.

*Il Prefetto* -- BERTONE

13. **Trasporto folli,** (C. Q. S. 19 Dicembre 1924 num. 3854 ai Sindaci).

Per opportuna norma, comunico alla S. V. che il Sindaco di Picerno ha significato al Sindaco di questa città avere la Provincia di Potenza stipulato, di recente, un contratto col direttore del Manicomio Russo in Miano per l'internamento in quel Pio Istituto di tutti i folli a carico della detta Amministrazione. Ond'è, che, qualora un cittadino di quella provincia, residente in cotesta giurisdizione, avesse da internarsi in manicomio, dovrebbe essere condotto a Miano e non a Nocera Inferiore.

*pel Questore* -- GROSSI





14 gennaio 1925.

## R. Prefettura di Salerno

## GABINETTO

*Assumo oggi l'ufficio di Prefetto di questa Provincia e mi è grato rivolgere alle SS. LL. il mio deferente saluto.*

*E' mio fermo intendimento tutelare la pace pubblica, condizione indispensabile di civile progresso, curare l'osservanza rigorosa della legge, favorire, nei limiti dei miei poteri, ogni utile e buona iniziativa diretta all'incremento del pubblico bene ed alla prosperità della Provincia.*

*Le nobili tradizioni di questa terra ed i gentili sentimenti dei suoi abitanti mi assicurano che il mio compito, nell'adempimento del quale porto le più schiette intenzioni, sarà agevolato dal concorso leale e volenteroso dei buoni cittadini e dalla collaborazione efficace delle Autorità e delle magistrature elettive.*

*Con distinta considerazione.*

IL PREFETTO  
**D' ARIENZO**

*Ai Sigg. Rappresentanti dei Comuni, degli Istituti di Pubblica Beneficenza e delle Pubbliche Amministrazioni ed alle Autorità governative della provincia.*

Nel pubblicare la circolare di saluto del Prefetto Comm. Avv. Enrico D'Arienzo, che assume ora il governo della nostra importante Provincia, dopo di aver retto le Prefetture di Lecce e di Caltanissetta, porgiamo a Lui il nostro omaggio devoto.

LA DIREZIONE

## Parte I.

### a) Leggi e decreti

1. **Provvedimenti finanziari per le Province, i Comuni e le Opere Pie.**  
(R. D. L. 4 gennaio 1925 N. 2 pubblicato Gazz. Uff. 7 gennaio 1925 n. 4).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto i Regi Decreti 19 novembre 1921 N. 1724; (1) 23 ottobre 1922, N. 1388; (2) 18 novembre 1923, n. 538; (3) 30 dicembre 1923 nn. 3023 (4) e 3063; (5) 23 maggio 1924, n. 759; (6) 16 ottobre 1924 n. 1613; (7) 30 dicembre 1924 n. 2104.

Udito il Consiglio dei Ministri; sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. — L'addizionale provinciale alla imposta sulle industrie, di cui allo art. 7 del R. Decreto 18 novembre 1923 num. 2538, (3) può essere applicata anche nel caso che non sia istituita dal Comune la imposta stessa.

Nel predetto caso, le Province hanno facoltà di procedere direttamente alla valutazione dei redditi esenti dalla imposta di ricchezza mobile, giusta quanto è disposto dall'art. 5 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2538.

Art. 2. — Per provvedere a spese obbligatorie o ad altre esigenze inderogabili di bilancio, l'addizionale provinciale alla imposta sulle industrie può essere applicata in eccedenza all'ordinario limite stabilito dall'art. 7 del R. decreto 18 novembre 1923 n. 2538 fino a un secondo limite di L. 0,50 sui redditi di categoria B. e di L. 0,40 sui redditi di categoria C. L'applicazione della eccedenza è subordinata all'autorizzazione del Ministro delle Finanze.

Art. 3. — Fino a che non entreranno in applicazione le disposizioni del R. Decreto 16 ottobre 1924 n. 1613 relativamente al reddito minimo di ricchezza mobile, l'addizionale delle Pro-

(1)	B. A. anno 1922	pag. 6.
(2)	»	» 1922 » 249
(3)	»	» 1924 » 73
(4)	»	» 1924 » 98

(5)	B. A. anno 1924	» 52
(6)	»	» 1924 » 121
(7)	»	» 1924 » 241



vincie alla imposta comunale sull'industria potrà essere applicata ai redditi di categoria B e categ. C, anche se inferiori a lire 2000.

All'imposta sulle industrie e alla addizionale provinciale sono soggetti tutti i redditi di categoria B e C iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile pubblicati nell'anno in cui i predetti tributi sono applicati dal Comune e dalla Provincia, quand'anche tali ruoli si riferiscano ad anni precedenti.

Art. 4. — Qualora la provincia applichi l'addizionale alle imposte sulle industrie con ruoli propri, la notifica dell'accertamento ai contribuenti già iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, potrà essere fatta con avvisi pubblicati all'albo pretorio di ogni Comune ed affissi ai luoghi pubblici, con i quali si renda nota la istituzione dell'addizionale e l'aliquota relativa.

Art. 5. — A decorrere dal 1.º gennaio 1925 il quarto della tassa comunale di soggiorno attualmente dovuta allo Stato per contributo alla pubblica beneficenza è devoluto a favore degli istituti di beneficenza locali.

Art. 6. — L'autorizzazione ai Comuni di applicare in via transitoria, per l'anno 1925, la tassa di famiglia e quella sul valore locativo, nonchè la tassa di esercizio e rivendita, a norma degli articoli 1 e 2 del R. Decreto 23 maggio 1924 n. 759 (1) è delegata al Prefetto della Provincia, il quale ha pure facoltà di autorizzare l'applicazione della tassa di famiglia, e di quella sul valore locativo senza la limitazione ai tre quarti disposta dall'articolo 1 del R. Decreto predetto qualora ciò sia indispensabile per provvedere a spese obbligatorie.

I Comuni che abbiano ottenuto l'autorizzazione di mantenere in via transitoria la tassa di esercizio e rivendita, in luogo dell'imposta sull'industria, hanno facoltà di applicare per il 1925 la sovrainposta di ricchezza mobile nella misura stabilita dal Decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919 n. 186 (2) e dall'art. 2 del R. Decreto 18 novembre 1923 n. 2538, (3) limitatamente ai redditi di categoria B e C compresi nei ruoli pubblicati nel 1925, ma riferibili ad anni precedenti.

Art. 7. — Le disposizioni del R. Decreto 30 dicembre 1924 n. 2104 non sono applicabili quando il reddito di categoria D superi la somma di L. 25,000 e cessano, in ogni caso, di aver vigore col 31 dicembre 1930.

Art. 8. — Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto, che entra in vi-

(1) B. A. anno 1924 pag. 121

(2) » » 1919 » 53

(3) » » 1924 » 73

gore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—DE STEFANI—FEDERZONI

2. **Cassa di previdenza. Elenchi posti impiegati e salariati.** (R. D. L. 25 sett. 1924, Gazz. Uff. 18 ott. 1924, n. 245).

Art. 1. — Gli Enti locali, di cui all'art. 1 del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, all'art. 13 della legge 26 giugno 1913, n. 836, ed all'art. 1 della legge 11 giugno 1916, n. 720 (1), devono comunicare alla Prefettura entro il mese di ogni anno l'elenco dei posti di impiegato e di salariato, dei rispettivi titolari, e degli stipendi o salari stabiliti per l'anno in corso, anche in caso di vacanza del posto, colla indicazione per le variazioni in confronto agli anni precedenti, della precisa data della loro decorrenza.

Art. 2. — La Prefettura, in base alle notizie anzidette ed a quelle risultanti dagli atti di ufficio, compila gli elenchi generali dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza ed i relativi ruoli, trasmettendo i primi alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, ed i secondi alla sezione di Regia tesoreria per la riscossione entro il mese di maggio dell'anno cui si riferiscono. Per gli Enti che non abbiano inviate le notizie prescritte prima della compilazione degli elenchi generali, la Prefettura comprenderà in questi ultimi e nei relativi ruoli i contributi a tali Enti addebitati nell'anno precedente, salvi gli eventuali ricuperi o rimborsi da effettuarsi successivamente con elenchi suppletivi o con fogli di detrazione.

I contributi di cui all'art. 1 del R. D. L. 7 ottobre 1923, n. 2349, compresi negli elenchi generali devono essere versati dagli Enti alla Sezione di Regia tesoreria entro il mese di giugno.

---

(1) Le disposizioni sopracitate si riferiscono alla Cassa pensioni per i segretari e gli altri impiegati comunali; per l'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'educazione degli orfani dei maestri elementari, e per la Cassa pensione dei salariati comunali.



Art. 3. — Agli Enti, che non inviano alla Prefettura entro il mese di gennaio le notizie indicate all'art. 1, potrà essere inflitta una penalità, con decreto del Prefetto, in misura non superiore al 5 per cento dei contributi complessivamente dovuti.

A tale penalità sono applicabili le norme stabilite dal 2° e 3° comma dell'art. 2 del R. D. L. 15 settembre 1923, n. 2093.

Contro l'applicazione di tale penalità e di quella stabilita dal R. D. sopra citato, gli Enti hanno diritto di ricorrere al Ministero dell' Interno.

Art. 4. — L'art. 7 del R. D. 17 febbraio 1924, n. 182, non è applicabile per il pagamento dell'uno per cento accordato dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per il ricupero dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza per il settennio 1916-1923 (1).

Art. 5. — Il presente decreto per gli articoli 1, 2 e 3 avrà effetto dal 1 gennaio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

## b) Circolari

3. Omologazione dei regolamenti comunali di carattere economico. (C. P. S. 9 genn. 1925 n. 31329 ai Sindaci della Provincia).

Com'è noto alle SS. LL. il R. decreto 8 settembre 1878, n. 4498, attribuisce al Ministero dell'Ec. Naz. « l'esame dei regolamenti comunali di carattere economico » contemplati dai numeri 4 e 5 dell'art. 193 della legge com. e prov., riguardanti le private comunali di fitto banchi, del peso e della misura pubblica nonché la tassa di occupazione di spazi od aree pubbliche.

Per lunga consuetudine il Ministero ha provveduto all'esame ed omologazione di tali regolamenti.

Si era però dovuto constatare che mentre tale omologazione risultava di dubbia efficacia, in quanto quasi sempre interveniva

---

(1) Il citato articolo del R. D. 17 febbraio 1924 stabilisce che al personale dello Stato non sono concessi compensi speciali, salvo la concessione di assegni o indennità consentiti dal R. D. 11 novembre 1923 sulla burocrazia, per incarichi ad essi affidati.

quando i regolamenti, avuta l'approvazione della Giunta prov. amm., erano già divenuti esecutivi, d'altra parte gli uffici del Ministero venivano caricati di grave mole di lavoro.

D'intesa col Ministero dell'Interno il Ministero della E.N. ha ritenuto opportuno di interpellare sull'argomento il Consiglio di Stato col proposito di deferire ai signori Prefetti la facoltà di omologare i regolamenti in parola o di rinunciare completamente a tale atto, che trovava le sue ragioni più nella consuetudine che in una tassativa disposizione di legge.

Il predetto Consesso ha manifestato il parere che l'esame dei regolamenti di carattere economico non possa includere in sé stesso il concetto dell'omologazione, concetto che in ogni caso sarebbe in disarmonia col principio dell'esecutorietà dei regolamenti dopo l'approvazione della Giunta Prov. Amm.

Ciò stante, non rimarrebbe al Ministero su tali regolamenti che la facoltà, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 217 della legge com. e prov., di annullare in tutto o in parte i regol. com. in quanto siano contrarii alle leggi e ai regolamenti generali, facoltà che per la sua specifica natura non può essere delegata ai Prefetti.

Premessi questi chiarimenti, si rende noto ai Comuni che in conformità dell'autorevole parere del Consiglio di Stato, il Ministero non provvederà più, d'ora innanzi, all'omologazione dei reg. com. di carattere economico, i quali dovranno ritenersi definitivamente applicabili dopo l'approvazione della Giunta prov. amm. a meno che non intervenga un provvedimento di annullamento parziale o totale da parte del Ministero per illegittimità ai sensi dell'art. 217 della legge com. prov.

Resta, però, fermo l'obbligo di trasmettere al Ministero della Economia per il tramite della Prefettura copia dei regolamenti in oggetto già approvati della Giunta prov. amm., affinché possano esercitarsi dall'Autorità centrale le attribuzioni di esame e le facoltà di annullamento rispettivamente previste dal regio decreto 8 settembre 1878. n. 4498 e dall'art. 217 della legge comunale e provinciale.

*del Prefetto* — CONTI



4. **Dazio consumo sui saponi — Frutti allo scioppo — Carte da giuoco — Petrolio e benzina.** (C. P. S. 24 dicembre 1924 n. 31616 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti.

Fra le quistioni che più generalmente e con maggior frequenza si sono presentate nella pratica applicazione dei dazi sui generi contemplati dalla tariffa normativa, annessa all'alleg. A del R. D. L. 24 settembre 1923 n. 2030, anche in relazione alle disposizioni esplicative del relativo Reg. gen. 25 febbraio 1924, n. 540, emergono quelle riflettenti la tassazione dei saponi, delle conserve di frutti allo scioppo, delle carte da giuoco, del petrolio e della benzina.

Affinchè sia evitato il riprodursi continuo di siffatte questioni, e nello intento di ottenere un uniforme trattamento daziario nei riguardi dei detti generi, che figurano compresi in molte delle tariffe comunali, ri tiensi utile ed opportuno manifestare i seguenti apprezzamenti che, a giudizio del Ministero delle Finanze meglio rispondono alla retta interpretazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia

1) **Saponi**: L'art. 31 del succitato reg. gen. daziario, allo scopo di stabilire una più precisa demarcazione tra i saponi fini e quelli ordinari, agli effetti della differente loro tassazione prevista dalla tariffa massima annessa alla legge, determina nel 3.° comma alcune essenziali caratteristiche che debbono avere i saponi per essere considerati ordinari.

Ora occorre chiarire in proposito che la misura dei saponi, per accertare se ogni singolo pezzo sia, o non, superiore a duecento centimetri cubi, deve essere fatta *dagli spigoli vivi esterni*, conformemente a quanto viene praticato per l'imposta governativa sulla fabbricazione dei saponi, a sensi dell'art. 15 del decreto Ministeriale 16 novembre 1917 n. 10089, computando cioè il vuoto lasciato dalle impressioni a stampo per pieno.

Tale metodo è anche giustificato da una considerazione di ordine tecnico e cioè che il volume e la consistenza di un pezzo di sapone non possono ritenersi diminuiti per effetto del semplice

stampaggio delle facce, in quanto il relativo vuoto è prodotto dalla compressione della massa.

In conseguenza i saponi non profumati, in barre o pezzi di forma parallelepipedica, a spigoli vivi ed a facce piane, aventi un volume (misurato nel modo suindicato) superiore ai 200 centimetri cubi, dovranno essere compresi fra i saponi ordinari. E ciò anche quando essi portino impressioni a stampa su più facce, dappoichè la condizione della impressione sopra una sola faccia, non può che riferirsi, tenuto conto della struttura e della connessione logica delle varie parti della norma regolamentare in esame, se non ai pezzi o barre di sapone non profumati ed aventi la forma dianzi descritta, che risultino pari od inferiori al volume suindicato.

E' poi inteso che rimane in facoltà dei Comuni — ed anzi ciò è in massima consigliabile per meglio proporzionare il dazio alle diverse qualità e pregi dei generi tassati — di graduare le relative aliquote, istituendo, a seconda della entità e dei particolari caratteri del consumo locale, apposite sottovoci, sempre però nell'ambito rispettivo delle due voci principali stabilite dalla predetta Tariffa-tipo « Saponi ordinari e detersivi » e « Saponi fini e generi di profumeria » ed entro i limiti massimi da essa consentiti per ciascuna di queste due voci.

II) **Frutti conservati allo sciroppo:** — La succitata tariffa-tipo, annessa al R. Decreto-legge 24 settembre 1923 n. 2030, espressamente designa fra i generi tassabili nella Categoria II (Commestibili) le « marmellate e conserve di frutti », determinando le aliquote massime imponibili da parte dei Comuni in rapporto alla loro classe.

Analogamente al trattamento loro fatto nei riguardi dei diritti doganali, i frutti conservati allo sciroppo vanno compresi nella voce suindicata e non possono quindi essere assoggettati al dazio consumo sotto la generica voce « altri commestibili di qualità fine », come i dolci e le confetture, con aliquota sino al 10 % del valore.

Invero i frutti conservati allo sciroppo sono assimilabili alle



consERVE di frutti, in quanto trattasi di prodotti tutti sostanzialmente costituiti da identici elementi e che si differenziano soltanto per la forma di conservazione.

III) **Carte da giuoco:** — Nella determinazione del valore medio delle carte da giuoco deve essere escluso, oltre che il dazio, a sensi dell'art. 16 del nuovo regolamento generale daziario, l'importo della tassa di bollo che, com'è noto, ammonta a L. 3, per ogni mazzo di carte da giuoco comuni ed a L. 5, per quelle di lusso.

E' da rilevare infatti che l'accennata tassa risulta nel suo preciso ammontare dal bollo apposto su ciascun mazzo e come tale nettamente individuata e distinta dal prezzo della merce, a differenza di altre imposte e tasse, gravanti in genere sulla produzione e sul commercio, le quali vengono necessariamente a costituire un coefficiente inscindibile dei prezzi.

IV) **Petrolio e benzina:** — Sotto la voce « olii minerali » della ripetuta tariffa tipo annessa alla legge daziaria, devono evidentemente comprendersi il petrolio e la benzina, che sono appunto gli olii minerali più comuni ed importanti, epperò è da escludersi che detti prodotti possano essere assoggettati ad un dazio *ad valorem*, sia pure entro il limite del 5%<sup>o</sup>, come « altri combustibili non nominati », dal momento che la tariffa nomina espressamente fra i combustibili gli olii minerali.

Si porta quanto sopra a conoscenza di V. S. con invito a rivedere, ove occorra, la tariffa daziaria per uniformarla ai criteri suesposti.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

*Il Prefetto* — **Bertone**

5. **Dazio Consumo - Tassa sulla produzione interna della pasticceria fresca e dei gelati** (C. P. S. 10 gennaio 1925 n. 325 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Il Ministero delle Finanze ha testè ripresa in ponderato esame la dibattuta questione relativa alla tassa sulla produzione interna della pasticceria fresca e dei gelati, tenendo al riguardo nel debito conto le osservazioni ed i voti ripetutamente formulati dalla classe industriale interessata.

Come è noto, la tassa sulla produzione interna rendesi di regola applicabile a sensi degli art. 19 del R. D. L. 24 settembre 1923 n. 2030, e 14 del Reg. gen. daziario 25 febbraio 1924 n. 540 sui generi prodotti entro la cinta daziaria dei Comuni chiusi, in quanto gli stessi generi siano colpiti da dazio, allorchè vengano introdotti invece dal di fuori.

Tale tassa è basata su di un evidente criterio di perequazione, dappoichè è volta a stabilire una perfetta eguaglianza di trattamento fra i produttori esterni e quelli interni, assoggettando a pari tributo un determinato genere, tanto se importato nel recinto daziario, come se fabbricato nell'ambito del recinto medesimo, ed impedendo così che il dazio possa servire di strumento di protezione delle industrie locali.

Ora, anche a prescindere dalle gravi difficoltà di ordine pratico che si incontrano per un'equa e non vessatoria tassazione della produzione interna della pasticceria fresca e dei gelati, si è dovuto riconoscere che l'accennato intento non ha alcuna ragione di esplicarsi nei rapporti di questi prodotti, dato che essi a causa della loro facile deperibilità sono normalmente confezionati nell'interno di ciascun Comune, e non vengono importati da altri luoghi se non in casi eccezionali e comunque per quantitativi di entità trascurabile.

Dimodochè l'istituzione di un dazio sugli indicati prodotti alla loro entrata in cinta altro non potrebbe rappresentare che un artificioso espediente per conferire una parvenza legale alla imposizione dei prodotti medesimi fabbricati nell'interno del Comune; ciò che evidentemente contrasta con lo spirito informatore della speciale tassa, che trova soltanto giustificazione rispetto a quei generi suscettibili di essere importati dal di fuori e pei quali si verifichi conseguentemente quella concorrenza in confronto della loro produzione locale, che il legislatore ha appunto voluto si svolgesse a parità di condizioni.

In altri termini la tassa di cui trattasi si concepisce per la sua funzione livellatrice di mercato tra il genere che si importa



e quello similare prodotto entro cinta, ma non è ammissibile che possa costituire unicamente fine a se stessa.

Sono queste le considerazioni che hanno indotto il Ministero a ritenere che la tassazione della pasticceria fresca e dei gelati, prodotti nell'interno dei Comuni chiusi, non abbia reale fondamento nella legge e che non sia lecito, al solo scopo di darle una giustificazione meramente formale, istituire nelle tariffe un dazio di entrata sui detti generi, semplicemente figurativo, perchè di nessun rendimento, stante l'effettiva mancanza di importazione di tali generi.

Convorrà pertanto che i Comuni chiusi eliminano dalle proprie tariffe il dazio di entrata sui ripetuti generi, con che resterà automaticamente esclusa la tassabilità della loro produzione nell'interno della linea daziaria.

Al quale proposito è opportuno avvertire che, ove i generi in parola fossero contemplati in voci generiche di tariffa, comprensive anche di altri dolci, confetti e simili, dovranno i Comuni inserire sotto queste voci apposita declaratoria per l'esclusione dal relativo dazio dei generi di gelateria e di pasticceria fresca, intendendosi per pasticceria fresca quella che, per la sua stessa natura e per gli ingredienti impiegati nella sua confezione come creme, panna ecc., deve essere prontamente consumata, perchè soggetta a rapido deterioramento, così da non consentire normalmente che sia fabbricata altrove e poscia importata nel Comune di consumo.

Resta inoltre inteso che pei nuovi contratti di abbonamento in confronto degli industriali, che fabbrichino anche altri dolci, dovrà, nella fissazione dei rispettivi canoni, tenersi conto, come del resto è ovvio, della dichiarata intassabilità dei gelati e della pasticceria fresca.

Attendasi un pronto cenno di ricevuta della presente, con l'assicurazione di esatto adempimento.

*Per il Prefetto — Conti*

6. **Giuochi e certificati di iscrizione in applicazione art. 72 Legge P. S. S.ª** (C. P. S. 18 Dicembre 1924 n. 3842 ai Sindaci).

Per l'esatto adempimento, e con preghiera di assicurazione, trascrivo la seguente circolare del superiore Ministero in data 4 andante N. 4123—12000—7, concernente l'oggetto sopradistinto:

« Consta a questo Ministero che da gran tempo è invalsa presso molte Autorità locali di P. S. la prassi di rilasciare certificati di iscrizione in applicazione dell'art. 72 della legge sulla P. S., a persone che, in occasione di fiere, feste e mercati, intendono tenere in pubblico giuochi di carte ed altri simili.

Questo Ministero osserva che, a termini dell'art. 50 e 56 della legge di P. S., è deferita all'Autorità Circondariale di P. S. la facoltà di concedere licenza di tenere, in luoghi pubblici e aperti al pubblico, giuochi leciti, per cui è da ritenere che la prassi sopra accennata, e per la quale il permesso di tenere giuochi finisce per essere concesso dalle Autorità di P. S. locali, non sia corretta nè conforme ai criteri cui è informata la legge sulla P. S. mentre poi è da ritenere che l'art. 72 della legge stessa si riferisca a forme di attività, che non siano soggette a diversa e più rigorosa disciplina di polizia.

Si pregano, pertanto, le SS. LL. di dare le opportune istruzioni alle Autorità di P. S. locali e particolarmente ai Sindaci affinchè rifiutino la iscrizione nel registro di cui all'art. 72 sopracitato di coloro che intendono tenere giuochi di carte e simili in occasione di fiere, feste e mercati ».

*Il Prefetto — BERTONE*

7. **Diffusione di precetto igienico contro la tubercolosi, divieto di sputare.** (C. P. S. 4 gen. 1925 n. 31464 Div. 5.ª ai Sindaci).

La Federazione Nazionale Italiana per la lotta contro la tubercolosi ha fatto eseguire una targa metallica, con la quale si raccomanda una delle massime più importanti di igiene e di profilassi antitubercolare.

Il Ministero ritiene opportuno che a tale precetto igienico sia data la massima diffusione e perciò raccomandando alle SS. LL. l'acquisto di un adeguato numero di targhe stesse, in maniera che la buona norma possa essere continuamente ricordata alle masse, anche in applicazione dell'art. 161 del vigente Reg. Gen. Sanitario, e contribuire a correggere, così, una abitudine—oltre che incivile—tanto pericolosa per la pubblica salute.

Le richieste potranno essere rivolte direttamente alla Federazione nella sede di Roma, Via Vicenza 23, dove le targhe sono in vendita al prezzo di L. 5 ciascuna.

Sarà gradita una parola di assicurazione dell'adempimento.

*pel Prefetto — CONTI*



8. Impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti d'uso personale e domestico. (C. P. S. 22 Dic. 1924 n. 30970 ai Sindaci).

Nella Gazz. Uff. del 12 corr. n. 289 è stato pubblicato il R. Decreto 30 ottobre 1924 n. 1966 relativo all'impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti d'uso personale e domestico.

Tale decreto entrerà in vigore il 1.º gennaio 1925 e, data la sua importanza, nè trascrivo il contenuto.

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. per la vigilanza sulla completa esecuzione del decreto, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

Regio Decreto 30 ottobre 1924, n. 1938, pubbl. G. U. 12 dic. 1924 n. 289.

Art. 1.

Sono ritenuti nocivi tutti i coloranti artificiali organici eccetto i seguenti:

A) Giallo naftolo S. (Giallo acido — Citronina A) — Sale sodico o potassico dell'acido dinitronaftolsulfonico.

B) Crisoidina — Cloridrato di diaminoazobenzolo.

C) Sudan I. (Arancio G. — Arancio solubile nei grassi — Arancio insolubile, di anilina) — Anilino B naftolo).

D) Tartrazina (Giallo di idrazina — Giallo tartarico) — Sale sodico dell'acido 3. carbossi - 5. Pirazolone - 1. p. fenilsulfonico - 4. idrazon p. fenilsulfonico.

E) Arancio I. (Arancio S. — Arancio n. 1 — Arancio R. extra — Naftolarancio) — Sale sodico dell'acido p. sulfanilazo a naftolo.

F) Bordeaux B (Rosso solido B) — Sale sodico dell'acido naftilaminazo — 2. naftol — 3. 6. disulfonico.

G) Ponceau 2R. (Rossoxilidina — Ponceau xilidina) — Sale sodico dell'acido xilidinazo naftol — 3. 6. disulfonico.

H) Ponceau 3R. (Rosso cumudina — Ponceau cumudina) — Sale sodico dell'acido pseudocumidinazo 2. naftol — 3. 6. disulfonico.

I) Rosso scarlatto Vittoria (Ponceau 4R. — Scarlatto Vittoria 4R. extra) — Sale sodico dell'acido naftionazo — 2. naftol — 6. 8. disulfonico.

L) Ponceau 6R. — Sale sodico dell'acido naftionazo — 2. naftol — 3. 6. 8. trisulfonico.

M) Eritrosina (Pirosina — jodoeosina) — Sale sodico o potassico della retraiodofluoresina.

*N*) Eosina (Eosina solubile in acqua) — Sale sodico o potassico della tetravodofluoresina.

*O*) Flossina — Sale sodico o potassico della diclorotetra-bromofluorescina.

*P*) Bleu anilina (Bleu genziana—Bleu opale—Bleu solubile all'alcool)—Cloridrato o solfato od acetato della trifenilrosanilina.

*Q*) Bleu solubile all'acqua — Sale sodico od ammonico o di calcio dei derivati sulfonici della trifenilrosanilina o trifenil-p. rosanilina.

*R*) Verde luce (Verde acido S. O. F. — Verde luce S. — Verde luce giallastro) — Sale sodico o di calcio dell'acido dietil. di benzil. trifenilcarbinol. trisulfonico.

*S*) Verde malachite (Verde nuovo—Verde Vittoria—Verde diamante—Verde stabile—Verde benzoile) — Ossalato del tetrametil di. p. amidotrifenilmetano.

*T*) Violetto metile (Metil violetto — Violetto di Parigi)—Cloridrato di tetra. penta. ed esametil. p. rosanilina.

*U*) Carminio d'indaco—Indigotin. disulfonato sodico.

Sono inoltre ritenuti nocivi tutti i coloranti naturali organici eccetto i seguenti:

*A*) I coloranti della frutta e delle radici alimentari e le lacche di alluminio che si ottengono da detti coloranti.

*B*) Zafferano.

*C*) Curcuma.

*D*) Oriana (ananatto).

*E*) Alcannina (acunsina).

*F*) Cocciniglia e rosso di cocciniglia.

*G*) Legno sandalo.

*H*) Oricello e pasta di oricello.

*I*) Clorofilla.

*L*) Indaco (anche sintetico).

*M*) Succo di liquirizia.

*N*) Caramello.

*O*) Campeccio ed estratto di campeccio.



*P)* Sommacco ed estratto di sommacco.

*Q)* Nerofumo.

Sono infine ritenuti nocivi i coloranti sia organici, sia inorganici, i quali contengono arsenico, antimonio, bario, cromo, mercurio, piombo, rame, stagno, zinco, uranio e derivati del cianogeno.

#### Art. 2.

I colori ritenuti nocivi, ai sensi dell'articolo precedente, non possono essere impiegati nella preparazione delle sostanze alimentari e delle bevande, nella colorazione delle carte per involti di materie alimentari, e nella colorazione dei recipienti destinati alla conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, ai termini dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1.º agosto 1917, n. 636, e delle disposizioni contenute nel presente decreto.

#### Art. 3.

E' proibito colorare i giocattoli con i colori vietati per le sostanze alimentari e per le bevande.

Sono però permessi:

*a)* il cinabro ed il cromato di piombo, purchè adoperati come colori all'olio o applicati come vernice aderente ed insolubile;

*b)* l'ossido di piombo in combinazione insolubile nelle vernici;

*c)* i solfuri di antimonio e di cadmio incorporati nella massa del caoutchouc;

*d)* il solfato di bario;

*e)* l'ossido di stagno;

*f)* i composti insolubili di zinco e di stagno incorporati nella massa di caoutchouc o applicati con vernice aderente insolubile.

#### Art. 4.

Per la colorazione delle stoffe per mobili, per abiti e per tappezzerie, nonchè delle carte da parato, dei fiori, delle foglie

e dei frutti artificiali, delle candele, degli oggetti di cartoleria, dei paralumi e simili, sono proibiti i colori arsenicali.

Art. 5.

Nella preparazione dei dentifrici e di tutte le materie adoperate per ripulire e conservare i denti, ed in genere, per l'igiene della bocca, è vietato l'impiego dei coloranti proibiti per la colorazione delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 6.

Nella preparazione dei saponi non si possono usare i coloranti indicati nell'ultimo comma dell'art. 1.

Tale prescrizione non si applica ai saponi medicinali, quando alcuno dei prodotti suindicati entri nella loro composizione come medicamento attivo e la dose sia indicata sull'involucro.

Art. 7.

I cosmetici, le tinture e le altre materie adoperate per tingere la pelle e la barba debbono essere confezionati in recipienti portanti la indicazione della ditta fabbricante oppure di quella venditrice e, se contengono sostanze velenose, come ad esempio composto di piombo, argento, rame oppure parafenilendiamina, pirogallolo, amidofenolo, e simili, devono portare sull'etichetta l'esatta indicazione del contenuto, oltre ad una striscia gialla con le parole « *Può essere nocivo* » stampate in modo chiaro, con caratteri alti almeno 4 mm.

Il solfato di bario, il solfuro di cadmio, l'ossido di zinco, il solfuro di zinco, come pure il rame, lo stagno, lo zinco e le loro leghe possono adoperarsi in forma di polvere di cipria.

Art. 8.

Le proporzioni dei sali di rame consentite per il rinverdimento delle conserve alimentari si devono valutare in rame metallico.

Sono permesse le conserve che contengono sino ad un decigramma di rame metallico per ogni chilogramma di peso di alimento, separato per sgocciolamento dal liquido commestibile.



## Art. 9.

I coloranti che si possono usare per la colorazione dei generi alimentari e delle bevande, quando tale colorazione è permessa, devono essere venduti in involti portanti la indicazione della ditta fabbricante o di quella venditrice, nonchè il nome dei coloranti o dei componenti le loro miscele, che devono essere specificati secondo la denominazione usata nel presente elenco, ovvero col nome scientifico.

## Art. 10.

Senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale, chiunque vende o ritiene per vendere prodotti in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto, sarà punito a norma degli articoli 115 e 218 del testo unico delle leggi sanitarie 1.º agosto 1907, n. 636.

## Art. 11.

Sono abrogati il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 76, nonchè tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che entrerà in vigore col 1.º gennaio 1925. Fino a tale data si osserveranno le disposizioni dei Regi decreti 7 febbraio 1892, n. 55; 7 agosto 1892, n. 433; 29 gennaio 1893, n. 132, e 24 marzo 1895, n. 101. Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI

**9. Registri macellazioni. Diritti fissi macellazione bovini.** (C. P. S. 2 dicembre 1924 n. 29967 Sanità, ai Sindaci).

Con riferimento alla circolare N. 8202 del Bollettino Amm. di detto anno, prego la S. V. di favorire assicurazioni circa l'impianto ed il regolare funzionamento costì dei registri di macellazione, invitando il personale sanitario di codesto Comune incaricato della vigilanza sanitaria sulle carni macellate fresche a curare che detti registri contengano sempre le necessarie indicazioni relative alle categorie: « sopr'anni e sott'anni » dei bovini macellati. Tali indicazioni si rendono necessarie per potere all'occorrenza controllare il regolare funzionamento del servizio di riscossione dei dritti fissi sulle macellazioni prescritti dai R. D. 6 luglio 1912, n. 832 e 15 aprile 1920, n. 577 e ricordati con la circolare Prefettizia, N. 16607 del 14 luglio c. a. pubblicata a pag. 164 del Bollettino Amm. del corrente anno.

Attendo assicurazioni.

*Pel Prefetto* — **Conti**

10. **Emigranti. Influenza sulla salute pubblica del Regno** (C. P. S. 8-1-1925 n. 32952 Div. V. agli Ufficiali Sanitari della Provincia).

E' intendimento del Commissariato Generale della emigrazione di studiare « se e quali influenze hanno gli emigranti, che ritornano dall' estero, sulla salute pubblica del Regno » ed integrare dati statistici sanitari esistenti con osservazioni pratiche. Queste notizie possono essere date soltanto dai sanitari, che hanno il loro campo di lavoro in centri eminentemente emigratori.

Prego pertanto la S. V. perchè voglia cortesemente rispondere su i quesiti seguenti, corredandoli di tutte le osservazioni, che saranno ritenute utili, e di ogni pratica proposta di difesa sociale, che si reputa necessaria.

A. Se e quanto delle migliorate condizioni igieniche generali è dovuto:

- a) all'emigrazione;
- b) all'emigrante che ritorna;

1.° Si nota un miglioramento nelle condizioni igieniche generali del paese nell'ultimo ventennio?

2.° una maggiore pulizia: a) personale, b) delle case, c) generale.

3.° una diminuzione o scomparsa degli ectoparassiti?

4.° un miglior tenore di vita?

5.° una migliore e più completa alimentazione?

6.° una più larga conoscenza delle elementari norme igieniche?

B. Quanta e quale può essere stata su ciò l'influenza dell'emigrazione?

C. Condizioni sanitarie dell'emigrante che ritorna ed eventuale ripercussione sui nuclei familiari.

- |    |                  |                            |
|----|------------------|----------------------------|
| 1. | Sono in aumento: | la tubercolosi?            |
| 2. | »                | la sifilide?               |
| 3. | »                | il tracoma?                |
| 4. | »                | la malaria?                |
| 5. | »                | l'alcoolismo?              |
| 6. | »                | il tabaghismo?             |
| 7. | »                | le malattie professionali? |
| 8. | »                | le malattie esotiche?      |
| 9. | »                | la lebbra?                 |

Si è notato nell'ultimo ventennio il sorgere di malattie prima localmente sconosciute?

Quale è la causa di tale insorgenza?

D. Quanta e quale influenza si può logicamente attribuire al ritorno di emigranti malati sul variare della morbilità nei riguardi delle malattie soprascritte?



Sarei grato se la S. V. volesse farmi pervenire monografie, pubblicazioni, statistiche, fotografie, e in genere tutte le indicazioni che possano riguardare gli argomenti di cui sopra.

Nella pubblicazione di tale studio, che verrà fatta a cura del Commissariato Generale dell'emigrazione, sarà accennato al particolare contributo apportato dalla classe sanitaria italiana e dalla S. V.

*Il Medico Provinciale* **Fiore**

11. **Poliomielite anteriore acuta. Denuncia** (C. P. S. 29 dicembre 1924 n. 31634 div. V. ai Sindaci).

Il Ministero dell'Interno, secondo le informazioni assunte presso diversi clinici, fa presente che la manifestazione di casi di poliomielite anteriore acuta è, specie in alcune Provincie, più frequente di quanto si possa arguire dalle denunce che pervengono alla Direzione Generale della Sanità Pubblica.

Mi rivolgo pertanto alle SS. LL. perchè vogliano richiamare l'attenzione e la diligenza di tutti i medici esercenti.

Va ricordato innanzi tutto che per la malattia in parola si segue una svariata nomenclatura e che la poliomielite anteriore acuta è designata con sinomini dei quali sono di più frequente uso i seguenti:

Malattia di Heine Medin, Paralisi spinale infantile, Paralisi essenziale dei bambini, Paralisi infettiva ed epidemica acuta; e che pur con queste varie denominazioni deve intendersi un morbo ben individuato caratteristico dell'età giovanile e specialmente dell'infanzia, ma che talora può riscontrarsi anche in altre età. Di tale malattia poi è stata resa obbligatoria la denuncia con Decreto Ministeriale 15 Ottobre 1923 ed è perciò che, essendosi, come ho detto, chiarita la sinonimia, è tolta ogni possibilità di equivoco. Le SS. LL. pertanto, nel richiamare l'attenzione dei medici esercenti, vorranno vivamente raccomandare di non omettere la segnalazione dei casi accertati o sospetti che fossero per cadere sotto la loro osservazione.

Rimango in attesa di un cenno di assicurazione anche riguardo al prescritto impiego dei nuovi moduli N. 13 per Bollettino mensile delle malattie infettive, moduli a suo tempo distribuiti a tutti i Comuni.

*Il Prefetto* — BERTONE

## Parte II.

### **Tabella dei termini e degli adempimenti per l'annuale revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative. (1)**

*Testo unico della Legge Elettorale Politica, approvato con R. D. 13 dicembre 1923, n. 2694 -- Titolo II.*

*Testo unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148 — Titolo II — Cap. II.*

*1° ottobre.* — 1. Hanno inizio le operazioni per la revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative per l'anno successivo, (L. E. P. art. 8).

*31 ottobre* — 2. Scade il termine entro il quale il sindaco, a mezzo del segretario comunale, deve compilare l'elenco di coloro che hanno compiuto o compiono al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età (L. E. P. art. 8 — L. C. P. art. 31).

*1° novembre* — 3. Scade il termine per la trasmissione, da farsi dalla segreteria del Comune al Tribunale, di un estratto dell'elenco di cui al n. 2 per il rilascio dei certificati del casellario giudiziario (L. E. P. art. 9 — L. C. P. art. 31).

*1° dicembre* — 4. Il Sindaco con pubblico avviso invita tutti coloro che vi hanno diritto a domandare la iscrizione nelle liste elettorali (L. E. P. art. 10 — L. C. P. art. 31).

*15 dicembre* — 5. Scade il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nelle liste elettorali (L. E. P. art. 10 — L. C. P. art. 31).

6. Scade il termine assegnato al Presidente del Tribunale per la restituzione al Comune dell'estratto dell'elenco di cui al n. 2, corredato dai certificati penali (L. E. P. art. 9).

7. Scade il termine per la trasmissione, da farsi dalla Congregazione di Carità e dagli Istituti di pubblica beneficenza, alla segreteria del Comune di appartenenza, dell'elenco dei ricoverati

---

(1) La tabella è stata formulata dal Ministero dell'Interno (Direz. Gen. Amm. Civile).



negli Ospizi di Carità e di coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti e della Congregazione predetti (L. E. P. art. 9).

8. Scade il termine per la trasmissione, da farsi dagli uffici competenti alla segreteria del Comune di appartenenza, dell'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 17 della legge (L. E. P. art. 9).

9. Scade il termine entro il quale l'elettore può chiedere di essere trasferito nella lista di altra sezione (L. E. P. art. 30, comma 6° — L. C. P. art. 53, comma 7°).

16 dicembre — 10. La Commissione elettorale comunale inizia la formazione degli elenchi preparatori per la revisione delle liste (L. E. P. art. 16 — L. C. P. art. 34).

11. Decorre il termine entro il quale la Commissione elettorale comunale deve provvedere alla ripartizione del Comune in sezioni, determinare le circoscrizioni delle singole sezioni nonchè il luogo di riunione di ciascuna di esse e compilare le liste di sezione (L. E. P. art. 30 — L. C. P. art. 53).

31 gennaio — 12. Decorre il termine per la pubblicazione e il deposito nell'ufficio comunale degli elenchi formati dalla Commissione, la quale ne dà notizia con pubblico avviso per la presentazione degli eventuali reclami (L. E. P. art. 30 — L. C. P. art. 53).

13. Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale comunale deve provvedere alla ripartizione del Comune in sezioni, ecc. (L. E. P. art. 30, comma 1° — L. C. P. art. 53, comma 1°).

14. Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale comunale deve dare notizia al pubblico del deposito nella segreteria comunale degli atti relativi alla ripartizione del Comune in sezioni per la presentazione degli eventuali reclami (L. E. P. art. 30, comma 9°, L. C. P. art. 53, comma 10°).

1° febbraio — 15. Il Sindaco notifica al Prefetto l'affissione degli avvisi relativi alla pubblicazione degli elenchi preparatori (L. E. P. art. 20 — L. C. P. art. 37).

16. Il Sindaco notifica al Prefetto l'affissione degli avvisi relativi alla pubblicazione degli atti concernenti la ripartizione del

Comune in sezioni (L. E. P. art. 30, comma 10° — L. C. P. art. 53, comma 11°).

3 febbraio — 17. Scade il termine entro il quale devono essere notificate agli interessati le decisioni della Commissione comunale relative a proposte di cancellazione ovvero a rigetto di domande di iscrizione nelle liste o di cancellazione (L. E. P. art. 23 — L. C. P. art. 39).

15 febbraio — 18. Scade il termine della pubblicazione degli elenchi e della presentazione dei reclami (L. E. P. art. 20 e 24 — L. C. P. art. 37 e 40).

19. Decorre il termine per l'invio, da farsi dalla Commissione elettorale comunale alla Commissione elettorale provinciale, degli atti concernenti la formazione degli elenchi e relativi reclami (L. E. P. art. 20 — L. C. P. art. 37).

20. Scade il termine per la presentazione dei reclami contro la ripartizione del Comune in sezioni (L. E. P. art. 30, comma 9° — L. C. P. art. 53, comma 10°).

1° marzo — 21. Scade il termine per l'invio alla Commissione provinciale degli atti relativi alla formazione degli elenchi e di quelli relativi alla ripartizione del Comune in sezioni (L. E. P. art. 26 e 30, quart'ultimo comma — L. C. P. art. 42 e 53, penultimo comma).

4 marzo — 22. Scade il termine di tre giorni dall'arrivo, dentro il quale la Commissione provinciale deve inviare ricevuta degli atti di cui sopra alla segreteria del Comune (L. E. P. art. 26 — L. C. P. art. 42).

11 marzo — 23. Termine massimo dentro il quale la Commissione elettorale provinciale deve radunarsi per le operazioni di propria competenza (L. E. P. art. 26 — L. C. P. art. 42).

30 aprile — 24. Scade il termine per la definitiva approvazione da parte della Commissione elettorale provinciale degli elenchi e per la restituzione di essi alla segreteria del Comune insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve *entro cinque giorni* inviarne ricevuta al Presidente della Commissione elettorale provinciale (L. E. P. art. 28 — L. C. P. art. 44).

25. Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale



provinciale deve decidere sui reclami, approvare la lista degli elettori di ciascuna sezione ed autenticarla. Il Presidente deve vidimarla in ciascun foglio (L. E. P. art. 30, terz'ultimo comma — L. C. P. art. 53, ultimo comma).

26. Scade il termine per la trasmissione al Ministero dell'Interno, da farsi dalla Commissione provinciale, delle proposte riguardanti la nuova o mutata costituzione di sezioni intercomunali.

Del relativo decreto Reale la Commissione provinciale dovrà dare immediato avviso ai singoli Comuni.

Entro quindici giorni dall'avviso la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione e alla pubblicazione degli avvisi per gli eventuali reclami da presentarsi nei quindici giorni successivi. Decorso questo termine, la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale a quella provinciale (L. E. P. art. 30, comma terz'ultimo e seguenti).

5 maggio — 27. Scade il termine per l'invio, da farsi dal segretario comunale al Presidente della Commissione provinciale, della ricevuta degli elenchi e documenti di cui al n. 21 (L. E. P. art. 28, comma 1° — L. C. P. art. 44, comma 1°).

10 maggio — 28. Decorre il termine per il deposito nella segreteria del Comune degli elenchi definitivamente approvati. Il Sindaco ne dà avviso con pubblico manifesto (L. E. P. art. 28, comma 3° — L. C. P. art. 44, comma 3°).

20 maggio — 29. Scade il termine per la notificazione agli interessati, a cura del Sindaco, delle decisioni della Commissione provinciale (L. E. P. art. 28, comma 2° — L. C. P. art. 44, comma 2°).

30. Scade il termine entro il quale la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi approvati dalla Commissione provinciale, rettificare la lista permanente (L. E. P. art. 28, terz'ultimo comma — L. C. P. art. 44, terz'ultimo comma).

31. Decorre il termine per il deposito nella segreteria comunale della lista permanente rettificata (L. E. P. art. 28, terz'ultimo comma — L. C. P. art. 44, terz'ultimo comma).

25 maggio — 32. Scade il termine per la trasmissione al Reo procuratore presso il Tribunale del capoluogo della Provin-

cia di un verbale delle rettificazioni eseguite della lista permanente, firmato dalla Commissione comunale (L. E. P. art. 28, penultimo comma -- L. C. P. art. 44, penultimo comma).

*30 maggio* — 33. Scade il termine entro il quale deve essere notificato il ricorso prodotto alla Corte di Appello dagli interessati cui fu notificata la decisione della Commissione provinciale, avvertendo che tale termine è di dieci giorni dalla avvenuta notificazione della decisione che si impugna e perciò può scadere anche prima se la notificazione avvenne prima del 20 maggio, termine ultimo per tali notificazioni.

Fra i cinque giorni dalla notificazione del ricorso, questo deve essere depositato nella cancelleria della Corte (L. E. P. art. 32 — L. C. P. art. 46).

*31 maggio* — 34. Scade il termine del deposito nella segreteria comunale degli elenchi e della lista permanente rettificata (L. E. P. art. 28, comma 3° ed ultimo -- L. C. P. art. 44, comma 3° ed ultimo).

35. Scade il termine entro il quale i cittadini possono prendere cognizione degli elenchi della lista permanente rettificata, depositati nella segreteria comunale (L. E. P. art. 28, comma 3° ed ultimo — L. C. P. art. 44, comma 3° ed ultimo).

36. Hanno termine le operazioni per l'annuale revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative, le quali divengono definitive, salvo le variazioni per morte, interdizione o sentenza della Corte di Appello, al quale uopo la Commissione elettorale comunale è convocata dal Sindaco almeno ogni tre mesi (L. E. P. art. 31 — L. C. P. art. 45).

37. Decorso il termine di 15 giorni interi per i ricorsi alla Corte d'Appello da parte dei cittadini che non hanno presentato reclamo alla Commissione elettorale provinciale (L. E. P. art. 32 comma 3° — L. C. P. art. 46, comma 3°).

*15 giugno* — 38. Scade il termine per la notificazione del ricorso di sopra (L. E. P. art. 32, comma 3° -- L. C. P. art. 46, comma 3°).

Fra i cinque giorni dalla notificazione il ricorso, sotto pena di decadenza, dovrà essere depositato nella cancelleria della Corte di Appello (L. E. P. art. 33 — L. C. P. art. 48).



14. **Costituzione del nuovo Comitato Forestale.** (Circ. P. S. 13 novembre 1924 N. 3831 Gab. ai Sindaci).

Col R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267 è stata in parte modificata la composizione dei Comitati Forestali provinciali, istituiti con la legge 20 giugno 1877, n. 3917, e, sebbene sia rimasta immutata la disposizione della vecchia legge per quanto riflette la nomina dei rappresentanti dei Comuni, tuttavia occorre che i rispettivi Consigli provvedano alla rinnovazione dei delegati attualmente in carica, eleggendo ciascun Consiglio un rappresentante effettivo ed uno supplente, i quali dureranno in ufficio tre anni e potranno sempre essere rieletti.

A tale riguardo, però, mi occorre chiarire che gli attuali rappresentanti di Codesto Comune — qualora siano stati nominati dal Consiglio comunale *da meno di un anno*, resteranno in carica per un triennio, venendo essi considerati come nuovi eletti, pur senza la formalità di apposita deliberazione. — Se, viceversa, essi risultino *nominati da oltre un anno*, occorrerà che il Consiglio deliberi la rinnovazione, nulla ostando, beninteso, alla rielezione di essi. Avverto inoltre che i rappresentanti di codesto comune non possono contemporaneamente essere investiti della rappresentanza di altri Comuni della Provincia.

Poichè è intendimento del Ministero che il Comitato Forestale, ricostituito secondo le nuove norme di legge, sia in grado di funzionare al più presto, prego la S. V. di voler al riguardo promuovere con sollecitudine le determinazioni di competenza del Consiglio Comunale.

*Il Prefetto* — **Bertone**

---

## PUBBLICAZIONI

---

**Prof. Rag. Giuseppe Rossi** — *La partita doppia applicata alle aziende comunali* — Como, Tip. Ed. Ostinelli di Cesare Nani e C. - L. 10.

In 130 nitide pagine del volume n. 97 della simpatica Biblioteca pratica (Raccolta Ostinelli) l'autore dimostra l'assoluta necessità che l'uso della partita doppia venga introdotta in tutti

i Comuni, perchè con tale sistema si segue meglio lo svolgersi della vita economico-amministrativa del Comune e si porta in modo completo ed esatto alle risultanze finali. L' assunto è dimostrato con molteplici prospetti.

## CONCORSI

**Comune di Petina** — Concorso per titoli al posto di segretario comunale. Stipendio lire 7200 con annessa prima indennità temporanea di caroviveri. Termine presentazione istanza e documenti 10 febbraio 1925.

**Comune di Roccadaspide** — Concorso per titoli al posto di vice-segretario comunale. Stipendio lire 4000, con diritto a 3 aumenti quadriennali del decimo. Termine pres. doc. 20 febb. 1925.

## MISSIONE

Il Cav. Vincenzo Pintozzi, Segretario-capo del comune di Cava dei Tirreni, è stato incaricato di reggere, quale Commissario Prefettizio, la straordinaria amm. del Comune di Eboli.

Congratulazioni vivissime all' ottimo funzionario per l' importante missione affidatagli, certi che il Cav. Pintozzi saprà corrispondere alle aspettative in lui riposte dall' Illustre Capo della Provincia.

## R. PREFETTURA DI SALERNO

Calendario delle adunanze della Giunta Prov. Amm. per l' anno 1925.

MESI	TUTELA Indicazione dei giorni delle adu- nanze	CONTENZIOSO Indicazione dei giorni delle adu- nanze
Gennaio	9—16—23—30	31
Febbraio	6—13—20—27	28
Marzo	6—13—20—27	28
Aprile	3—17—24	25
Maggio	1—8—15—22—29	30
Giugno	5—12—19—26	27
Luglio	3—10—17—24—31	25
Agosto	7—14—21—28	29
Settembre	4—11—18—25	26
Ottobre	2—9—16—23—30	31
Novembre	6—13—20—27	28
Dicembre	4—11—18—29	19

Salerno, 2 Gennaio 1925.

p. Prefetto — Conti



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## —>> S O M M A R I O <<—

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

15. *Istituzione di un addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra.* (R. D. L. 13 febbraio 1925 n. 117).
16. *Prezzo di vendita della Gazzetta Ufficiale del Regno.* (D. M. 11 dic. 1924).

#### b) Circolari

17. *Provvedimenti per la finanza locale.* (C. M. F. 24 gennaio 1925 n. 230).
18. *Profilassi sanitaria delle scuole.* (C. P. S. 11 genn. 1925 n. 30503)
19. *Bilancio di previsione 1925.* (C. P. S. 21 genn. 1925 n. 1509).
20. *Adempimenti sanitari periodici.* (C. P. S. 15 genn. 1925 n. 1093).
21. *Caccia della palombella.* (D. P. S. 20 genn. 1925 n. 1418).
22. *Aggiornamento dei lavori dei Distretti Militari.* (C. P. S. 23 genn. 1925 n. 250).
23. *Rilascio da parte dei Sindaci delle richieste di viaggio a tariffa militare.* (C. P. S. 23 genn. 1925 n. 213).
24. *Assistenza agli orfani di guerra. Vaglia postali di servizio.* (C. P. S. 9 sett. 1925 n. 40).
25. *Notizie sanitarie.* (C. P. S. 5 febb. 1925 n. 1511).
26. *Ultimo termine per la presentazione delle domande per la concessione delle polizze gratuite di assicurazione istituita a favore dei combattenti.* (C. P. S. 7 febb. 1925 n. 2502).
27. *Concorsi per personale sanitario: medici, veterinari, levatrici.* (C. P. S. 16 genn. 1925 n. 2832).
28. *Dazio Consumo. Addizionale comun. sulle bevande alcooliche e vinose.* (C. P. S. 20 febb. 1925 n. 3975).
29. *Protesti cambiari ad opera di Segretari Comunali.* (C. P. S. 14 febb. 1925 n. 512).
30. *Cessione a pagamento di disinfettanti.* (C. P. S. 11 febb. 1925 n. 2511).

31. *Elenchi di opere d'arte.* (C. P. S. 14 febb. 1925 n. 2919).

## PARTE II.

**Commenti pratici di leggi o di regolamenti, giurisprudenza, dottrina, ecc.**  
*Legalizzazione di atti dello stato civile* — P. ESPOSITO.

### COPERTINA

Circolari N. 28, 29, 30 e 31. — Pubblicazioni — Avv. P. Santacroce.  
Studio legale di diritto pubblico.

---

28. **Dazio consumo. Addizionale Comunale sulle bevande alcoliche e vinose.** Applicazione R. D. L. 13 febb. 1925. (C. P. S. 20 febb. 1925 N. 3975 ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione di V. S. sugli articoli 6 e 7 del R. D. L. 13 febb. 1925 n. 117 (1) sulla istituzione di un addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra.

Col primo dei cennati articoli è data facoltà ai comuni di imporre a proprio vantaggio e di riscuotere contemporaneamente all'addizionale portato dall'articolo 1° del suindicato decreto, altro addizionale al dazio sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra sino ad un massimo corrispondente al terzo del detto addizionale governativo. Tale provvedimento i Comuni possono adottare per sopperire a spese di evidente necessità pubblica e ad altre esigenze inderogabili di bilancio da dimostrarsi con deliberazione del Consiglio Comunale, che va sottoposta all'approvazione della Giunta Prov. Amm.

Si avverte che ove i comuni intendano applicare il succennato addizionale dovranno, come prescrive l'articolo 7, limitare l'applicazione della tassa di licenza per gli esercizi di rivendita di bevande alcoliche e vinose alla misura di cui all'articolo 1° della Legge Testo Unico 6 gennaio 1918 N. 135 tabella all. C.

Prego segnare ricevuta.

*Il Prefetto* — **D' Arienzo**

29. **Interpretazione del R. D. 20 marzo 1924 n. 372, circa protesti cambiali ad opera di Segretari comunali.** (C. P. S. 14 febb. 1925 N. 312 Gab. ai Sindaci).

E' stato segnalato il caso di qualche Segretario comunale che, richiesto dall'ufficio postale di eseguire un protesto cambiale, si sarebbe rifiutato, adducendo doversi la norma del R. D. L. 20 marzo 1924, n. 372, (2) intendere potestativa e non obbligatoria, oltre che per le parti, anche per i Segretari comunali.

In proposito, il Ministero dell' Interno, d'accordo con quello della Giustizia, osserva che la detta norma, autorizzando le parti

---

(1) Vedi innanzi pag. 25.

(2) v. B. A. anno 1924 pag. 98.



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

15. Istituzione di un addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra. (R. D. L. 13 febbraio 1925 n. 117 pubb. G. U. 14 febb. 1925 n. 37.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito a favore dello Stato un addizionale al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra, comprese nella categoria I della tariffa massima dei dazi annessa al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, nelle seguenti misure:

	Unità	Comune di	
		1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe Lire	3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> classe Lire
Vino . . . . .	Ettolitr.	15	12
Vini fini in bottiglie . . . . .	Una	0,30	0,30
Alcool, acquavite e liquori in fusti fino a 25° dell'alcoolometro di Gay Lussac.	Ettolitr.	15	12
id. id. da 26° a 50° id. id. .	id.	30	24
id. id. da 51° a 75° id. id. .	id.	45	36
id. id. oltre 75° id. id. .	id.	60	48
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie.	Una	0,60	0,60
Birra . . . . .	Ettolitr.	9	6

## Art. 2.

L'addizionale stabilito dal precedente articolo, che si estende pure alla tassa di produzione interna, è applicato con le norme e coi privilegi previsti nel R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, nel relativo regolamento 25 febbraio 1924, n. 540, e nel presente decreto.

Per le convenzioni di abbonamento in corso alla data dell'applicazione del detto addizionale sarà variato proporzionalmente il canone, e la modificazione da apportarsi alle convenzioni stesse sarà fissata dall'intendente di finanza della Provincia.

## Art. 3.

L'addizionale governativo istituito dal presente decreto è riscosso a cura dei Comuni e degli appaltatori daziari; peraltro nei comuni di Roma, Napoli e Palermo tale riscossione resta affidata alle rispettive gestioni daziarie governative per tutto il tempo in cui esse saranno ancora mantenute.

La riscossione dell'addizionale è eseguita con la medesima bolletta con cui viene percepito il dazio comunale, facendosi separata menzione nella bolletta stessa.

In caso di mancato pagamento dell'addizionale si procede al recupero delle somme dovute con le norme indicate negli articoli 32 e 33 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

## Art. 4.

Salvo quanto è disposto nel terzo comma del presente articolo, il provento ricavato dall'addizionale governativo è versato alla sezione di Regia tesoreria provinciale in base a liquidazione mensile, compilata dai Comuni e dagli appaltatori, da rassegnarsi per l'approvazione entro i primi 5 giorni di ciascun mese all'intendente di finanza della Provincia.

Ai Comuni o agli appaltatori quando la riscossione del dazio consumo sia data in appalto, spetta l'uno e mezzo per cento del provento totale a titolo di rimborso di spese di gestione.



Il provento del detto addizionale governativo riscosso dalle aziende daziarie governative di Roma, Napoli e Palermo è integralmente versato alla sezione di Regia tesoreria provinciale nelle forme e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto Ministeriale 3 dicembre 1924 concernente le proroghe di tali gestioni. Nelle liquidazioni di conguaglio previste dall'art. 2 del citato decreto Ministeriale sarà conteggiata a carico dello Stato la spesa di gestione dell'addizionale medesimo in ragione dell'uno e mezzo per cento del relativo importo.

Art. 5.

Il versamento alla sezione di Regia tesoreria provinciale deve effettuarsi entro 5 giorni da quello dell'approvazione della liquidazione di cui al precedente articolo, che sarà notificata ai Comuni ed agli appaltatori dagli intendenti di finanza.

Sulle somme non versate alla prefissa scadenza è dovuto l'interesse calcolato in ragione del 5 per cento. Le somme stesse coi relativi interessi di mora sono recuperate con la procedura indicata nel precedente art. 3 ed, ove occorra, anche mediante esecuzione sulla cauzione degli appaltatori. All'uopo tale cauzione s'intende estesa a garanzia delle dette somme, salvo ancora la facoltà dell'intendente di finanza della Provincia di ordinare un congruo aumento della medesima ove la giudicasse insufficiente.

Per l'accennato caso di inadempienza l'intendente di finanza può altresì disporre l'invio di un sorvegliante presso l'azienda daziaria, tanto gestita direttamente come appaltata, o presso la tesoreria dei Comuni o Consorzi morosi, con l'incarico di concentrare ogni introlto daziario e di curarne il versamento nella sezione di tesoreria provinciale, fino a concorrenza del credito dello Stato.

Per l'esecuzione degli eventuali provvedimenti, come sopra loro affidati, gli intendenti di finanza si uniformeranno, in quanto applicabili, alle modalità previste dagli articoli 74, 75 e 85 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030 e dalle relative norme regolamentari.

## Art. 6.

Per sopperire a spese di evidente necessità od utilità pubblica e ad altre esigenze inderogabili di bilancio, è data facoltà ai Comuni di imporre a proprio vantaggio e di riscuotere contemporaneamente all'addizionale portato dall' articolo 1 del presente decreto, altro addizionale al dazio sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra sino ad un massimo corrispondente al terzo del detto addizionale governativo.

Tale facoltà si intende concessa senza pregiudizio di quelle già spettanti ai Comuni in base al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030, al relativo allegato A al R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2720, (1) e, per quanto riflette il comune di Roma, anche in base all'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2100.

Per l'imposizione di questo addizionale comunale sono applicabili le norme dell'art. 3 dell'allegato A al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030, e la sua riscossione avrà luogo nel modo indicato all'art. 3 del presente decreto.

Nel caso di azienda daziaria appaltata, l'appaltatore verserà direttamente alla cassa comunale il relativo provento, trattenendo a suo favore l'uno e mezzo per cento dello stesso provento, a titolo di rimborso di spesa di gestione, Detto versamento dovrà effettuarsi nei termini, con le norme e garanzie stabilite dall'allegato A al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030, e dai rispettivi contratti di appalto.

Per i comuni di Roma, Napoli e Palermo le Amministrazioni daziarie governative eseguiranno i versamenti dell'addizionale istituito dai Comuni medesimi a sensi del presente articolo nelle forme e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto Ministeriale 3 dicembre 1924 per i versamenti degli altri proventi daziarî di spettanza dei detti Comuni.

---

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 1.



## Art. 7.

I Comuni che non intendono valersi della facoltà di cui all'articolo precedente, potranno continuare ad applicare la tassa di licenza per gli esercizi di vendita di bevande alcooliche e vinose giusta le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto 23 ottobre 1923, n. 2538.

Quando invece sia dai Comuni applicata l'addizionale di cui al precedente art. 6 la tassa di licenza, anche per gli esercizi di vendita di bevande alcooliche e vinose, verrà applicata nella misura di cui all'art. 1 della legge testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, tabella allegato C.

## Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le disposizioni occorrenti per la esecuzione del presente decreto e ad introdurre in bilancio le conseguenti variazioni.

## Art. 9.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—FEDERZONI—DE STEFANI

16. **Prezzo di vendita della Gazzetta Ufficiale del Regno.** (Decreto ministeriale in data 11 dicembre 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1925, n. 16).

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 7 giugno 1923, n. 1252;

Ritenuto che per necessità di indole contabile ed amministrativa ed anche per agevolare la vendita e la diffusione della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è opportuno fissare un prezzo unico invariabile per la vendita dei fascicoli della Rivista medesima,

corrispondente, per altro, alla media dei prezzi variabili finora applicati in proporzione al numero delle pagine;

Ritenuto che per i supplementi sia ordinari che straordinari, appare più opportuno invece conservare il sistema del prezzo variabile, pur elevandone la misura in corrispondenza all'aumentato costo della carta e della stampa;

DETERMINA:

Il prezzo di vendita di ogni puntata anche se arretrata della *Gazzetta Ufficiale* (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,00 nel Regno, in lire 2,00 all'estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in centesimi 5 per pagina.

Restano invariati i vigenti prezzi di abbonamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal 1.º gennaio 1925.

*Il Ministro:* DE' STEFANI

## b) Circolari

17. **Provvedimenti per la finanza locale.** (C. M. F. del 24 gennaio 1925 n. 230 ai Prefetti).

Nella G. U. del giorno 7 gennaio corr., n. 4 è pubblicato il R. decreto-legge 4 corr. n. 2 (1) il quale contiene disposizioni a favore della finanza dei Comuni e delle Provincie, insieme con una norma interpretativa del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2104, riflettente l'imposta complementare.

Le disposizioni stesse si riannodano ai provvedimenti a favore della finanza locale emanati con precedenti decreti legislativi e segnatamente col R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2538, (2) e mirano ad integrare talune norme di tali decreti con qualche temperamento che, nella pratica applicazione, si è manifestato opportuno.

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 2.

(2) » » 1924 » 73.



Le norme del nuovo decreto sono di per sè stesse così chiare che ogni commento sembra superfluo e potrebbe quindi ritenersi sufficiente richiamare su di esse la speciale attenzione degli uffici cui è diretta la presente circolare, con preghiera ai signori Prefetti di informarne a loro volta le Amm. Prov. e Com.

Tuttavia si aggiunge qualche succinto chiarimento di ogni singolo articolo.

Art. 1. L'art. 1 il quale dispone che l'addizionale provinciale alla imposta sulle industrie può essere applicata anche nel caso che quest'ultima imposta non sia applicabile dai Comuni, mira a risolvere con interpretazione autentica il dubbio avanzato da taluni Enti circa la possibilità della applicazione dell'addizionale provinciale, quando i Comuni non avessero applicata l'imposta.

Già nelle istruzioni dettate per l'applicazione del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538 si era posto in rilievo il carattere autonomo della addizionale di cui si tratta, quale si poteva desumere dal concetto informatore delle norme della legge istitutiva della imposta comunale sulle industrie e della relativa addizionale. Ora questa autonomia è affermata testualmente da una disposizione legislativa, a toglier di mezzo ogni possibile dibattito intorno alla questione dell'autonoma applicazione dell'addizionale stessa.

In coerenza alla dichiarazione di autonomia di questa addizionale, l'articolo in esame dispone pure che quando i Comuni non abbiano applicata l'imposta sulle industrie, le Province possano procedere direttamente alla valutazione dei redditi esenti da imposta di ricchezza mobile al fine di assoggettarli alla addizionale. Relativamente a questa valutazione si richiamano le istruzioni normative dettate con la circolare 31 maggio 1924, n. 3545 per l'applicazione del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538 (pag. 11).

Art. 2. Con l'art. 2 del decreto in esame è consentito alle Province di applicare l'addizionale alla imposta sulle industrie in eccedenza alla misura normale stabilita in L. 1 sui redditi di cat. B e L. 0,80 sui redditi di cat. C, fino ad un secondo limite

di L. 0,50 sui redditi di cat. *B*, e di L. 0,40 sui redditi di cat. *C*, quando l'applicazione di questo aumento sia indispensabile per provvedere a spese obbligatorie o ad altre esigenze inderogabili di bilancio.

Per potere applicare però il secondo limite in eccedenza alla misura normale, occorre ottenere l'autorizzazione del Ministro delle finanze, il quale è giudice discrezionale delle ragioni di bilancio dedotte dalle Amm. prov. a giustificazione della domanda della autorizzazione.

Occorre appena aggiungere che, come per l'applicazione dell'addizionale, così anche per la eccedenza, le Amm. delle provincie devono adottare opportuna deliberazione nei modi consueti ed in base a tale deliberazione chiedere al Ministero delle finanze per il tramite del Prefetto della Provincia, l'autorizzazione della eccedenza, documentando le ragioni finanziarie che la rendono necessaria.

Per quando l'assetto della imposta sulle industrie, arti e professioni riveli di per sè stesso che base del tributo sono esclusivamente i redditi provenienti dall'esercizio di una industria, commercio, arte o professione, cioè quelli compresi nelle cat. *B* e *C-1* stabilite dal R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, (1) tuttavia, ad eliminare ogni eventuale dubbio al riguardo, si dichiara che l'imposta suddetta e la addizionale delle Provincie sono applicabili, per quanto riguarda la cat. *C*, solo ai redditi compresi nella cat. *C-1* e non pure a quelli delle cat. *C-2*, cioè ai redditi di lavoro costituiti da stipendi, pensioni ed assegni.

Art. 3. L'art. 3 del nuovo decreto deroga transitoriamente alle norme del R. decreto 18 novembre 1923 riguardanti la imposta sulle industrie, disponendo che l'addizionale delle Provincie su tale imposta possa applicarsi anche a redditi di cat. *B* e *C* inferiori a L. 2000 fino a che non entreranno in applicazione le disposizioni legislative riflettenti il reddito imponibile di ricchezza

---

(1) v. B.A anno 1924 pag. 241.



mobile stabilito appunto in L. 2000 dal R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613.

Poichè la limitazione ai redditi non inferiori a tale somma, stabilita dalle norme regolanti la imposta sulle industrie e l'addizionale, erano coordinate al nuovo reddito minimo imponibile di ricchezza mobile, si ritenne logico che la limitazione non anticipasse i suoi effetti, nei riguardi dell'addizionale, prima del tempo stabilito per la entrata in vigore del nuovo minimo imponibile di ricchezza mobile.

E poichè fino al 31 dicembre 1928 rimangono fermi i limiti di esenzione fissati dalla legge 24 agosto 1877 per la ricchezza mobile, ne consegue che fino alla stessa data potrà applicarsi l'addizionale provinciale anche sui redditi di categoria *B* e *C* inferiori a L. 2000, iscritti nei ruoli di R. M.

Il temperamento adottato per l'addizionale delle Provincie non si estende alla imposta comunale sulle industrie, perchè i Comuni già hanno facoltà di colpire con la tassa di patente i redditi inferiori a L. 2000 ed in misura non inferiore all'aliquota applicabile per l'imposta sulle industrie.

Col secondo comma dell'articolo di cui si discorre viene chiarito che alla imposta sulle industrie ed all'addizionale provinciale sono soggetti tutti i redditi di cat. *B* e *C* iscritti nei ruoli pubblicati nell'anno in cui ciascun Comune e la Provincia abbiano applicato la imposta sulle industrie e l'addizionale, quando anche i redditi stessi riflettano anni precedenti.

Pertanto l'imposta predetta che il Comune abbia deliberato di applicare per il 1925 colpirà tutti i redditi di ricchezza mobile iscritti nei ruoli pubblicati nel 1925, fatta eccezione per quelli inferiori a L. 2000 e così di seguito per gli anni successivi. Lo stesso dicasi per l'addizionale della Provincia, la quale addizionale però, come si disse, dovrà colpire transitoriamente fino al 31 dicembre 1928 anche i redditi inferiori a tale somma.

Art. 4. L'art. 4 contiene una disposizione speciale per ciò che riflette la notifica ai contribuenti della addizionale che la Provincia

abbia deliberato di applicare, quando il Comune non applichi l'imposta sulle industrie.

Poichè l'addizionale predetta colpisce in modo automatico i redditi già accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile e non suscettibili di discussione, era superfluo costringere l'Amm. Prov. al vasto lavoro di notifica individuale ai contribuenti nella Provincia, mentre ogni contribuente avendo già notizia del proprio reddito di ricchezza mobile, può senz'altro conoscere la misura del tributo che gli è addebitato in base alla aliquota fissata dalla Provincia.

Pertanto l'articolo in esame dispone che la notifica dell'accertamento dell'addizionale s'intenda effettuato ad ogni effetto con la pubblicazione di avvisi all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici con i quali si renda nota la istituzione dell'addizionale e la aliquota relativa.

Ben s'intende che, quando si tratta di addizionale applicata a redditi esenti da imposta di ricchezza mobile e quindi accertati direttamente dalla Provincia, occorre la notifica individuale dell'accertamento da effettuarsi a mezzo dei messi comunali.

Art. 5. Per effetto delle disposizioni vigenti relativamente alla imposta comunale di soggiorno, un quarto del provento della tassa stessa deve essere devoluto allo Stato quale contributo per la pubblica beneficenza.

Con l'articolo in esame viene ora disposto, in esaudimento dei voti espressi dalle Amm. locali, che, a partire dal 1° gennaio 1925, il quarto del provento della tassa di soggiorno sia devoluto, anzichè al fondo della pubblica beneficenza dello Stato, a favore degli Istituti di beneficenza locale.

Pertanto vien meno la ingerenza dei Prefetti e degli Uffici di registro per il versamento allo Stato dell'anzidetta quota, ma i Prefetti stessi dovranno vigilare perchè il quarto del provento della tassa sia versato agli Istituti di beneficenza locali, istituiti o da istituire, in quella proporzione che sarà ritenuta più equa di concerto tra l'Amm. comunale e la Prefettura.



Va da sè che gli amministratori degli Istituti di beneficenza dovranno, da parte loro, richiedere il versamento della quota ad essi dovuta per legge qualora il Comune a ciò non provveda e sollecitare, ove occorra, contro l'inadempimento dell'Amm. comunale, gli opportuni provvedimenti dell'autorità tutoria.

Art. 6. L'art. 6 del decreto detta una disposizione transitoria la quale tende allo scopo di agevolare la formazione dei bilanci comunali, delegando al Prefetto della Provincia non soltanto la facoltà di autorizzare la provvisoria proroga per l'anno 1925 della tassa di famiglia, di quella sul valore locativo e di quella di esercizio e rivendita, ma anche la facoltà di autorizzare la percezione della tassa di famiglia e quella sul valore locativo senza la riduzione ai tre quarti stabilita dall'articolo 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 759. (1)

L'autorizzazione è rimessa al Prefetto senza altro vincolo che quello di accertare se l'applicazione integrale della tassa di famiglia e quella sul valore locativo sia necessaria per provvedere a spese obbligatorie.

Cessa pertanto la necessità di chiedere per tutti gli accennati tributi l'autorizzazione ministeriale, come era disposto dall'accennato decreto 23 maggio 1924 ed i signori Prefetti provvederanno senz'altro essi stessi su tutte le domande in corso e su quelle che saranno in seguito presentate dai Comuni.

Coll'ultimo capoverso dell'articolo in esame viene risolta equamente la questione fin qui controversa circa la facoltà da parte degli Enti locali di percepire la sovrimposta di ricchezza mobile, ora abolita, sui redditi relativi agli anni in cui la sovrimposta stessa ha avuto vigore, ma compresi nei ruoli pel 1925.

Per i Comuni, come per le Provincie, che fino dal 1925 abbiano istituito la imposta sulle industrie e l'addizionale, la questione non può sorgere in quanto che, essendo applicabile la detta imposta e l'addizionale provinciale ai redditi di ricchezza

---

(1) B-A anno 1924 pag. 121.

mobile compresi nei ruoli dell'anno in cui tali tributi sono istituiti, quando anche detti redditi riflettano anni precedenti, gli Enti suindicati già vengono a beneficiarsi a carico dei redditi anteriori al 1925 di un provento pressocchè uguale a quello che avrebbero potuto ottenere con l'applicazione della sovrimposta.

Ma la questione sorge invece per i Comuni i quali abbiano avuto l'autorizzazione a mantenere transitoriamente per il 1925 la tassa di esercizio e rivendita. In questo caso dispone l'articolo in esame che i Comuni stessi, durante la proroga transitoria della tassa di esercizio, abbiano facoltà di applicare la sovrimposta di ricchezza mobile sui redditi di cat. *B* e *C* compresi nei ruoli pubblicati nel 1925 *ma riferibili ad anni precedenti*.

Si intende che « per anni precedenti » la legge allude agli anni in cui la sovrimposta di ricchezza mobile era applicabile, cioè agli anni dal 1919 al 1924 incluso e la aliquota della sovrimposta stessa è quella che poteva percepirsi per ciascuno di tali anni, con la diminuzione a metà per l'anno 1924.

I Comuni pertanto che si trovano nella ipotesi prevista dall'art. 6 del decreto in esame, devono deliberare nei modi soliti l'applicazione della sovrimposta di ricchezza mobile e gli Uffici distrettuali delle Imposte provvederanno alla iscrizione nei ruoli del 1925 della sovrimposta di che trattasi a carico dei redditi ad essa soggetti.

Con ciò è esaurito l'esame delle norme contenute nel decreto 4 gennaio 1924, n. 2 riguardanti la finanza locale: per quanto riflette l'ultimo articolo del decreto stesso relativo alla imposta complementare dello Stato sarà a parte provveduto con separate istruzioni.

*Il Ministro: A. DE' STEFANI*

18. **Profilassi sanitaria delle scuole.** (C. P. S. 11 gennaio 1925 n. 30503 Div. V.<sup>a</sup> ai Sindaci della provincia e per intelligenza ai Sottoprefetti).

Questa Prefettura ha constatato che frequentemente, dietro



manifestazione di pochi casi di malattie infettive, viene ordinata dai Sindaci la chiusura delle scuole per misura profilattica.

Tale provvedimento, sistematicamente adottato, non è giustificato nella maggior parte dei casi, e sempre non è fatto con l'osservanza della modalità di cui agli articoli 10 e seguenti del regolamento 9 ottobre 1921 N. 1981 per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.

E' opportuno tenere presente che la chiusura delle scuole deve essere fatta soltanto dopo che, ad onta di tutte le misure di profilassi adottate, i casi continuassero ad avverarsi nelle persone che frequentano la scuola stessa.

Se si segue con accorgimento l'insorgere di malattie infettive, e si adottano energici provvedimenti alla manifestazione dei primi casi, l'episodio epidemiologico resta soffocato.

Comunque, basta allontanare dalla scuola le persone familiari dell'ammalato contagioso, ed esercitare la vigilanza sugli scolari, che fanno assenze per accertare la causa dell'assenza. In tal guisa allontanati dalla scuola, oltre ai malati, le persone familiari, è rimosso il pericolo del contagio per gli alunni che la frequentano.

La chiusura delle scuole, sia pure per il tempo strettamente necessario alla loro disinfezione, deve essere fatta sempre con ordinanza delle SS. LL. su conforme parere dell'ufficiale sanitario, *ordinanza che deve essere prontamente segnalata alla Prefettura e al Provveditore agli Studi*, e deve contenere il termine per la riapertura (articolo 11 del regolamento 9 ottobre 1921 N. 1981).

Ricordo che la chiusura, in ogni caso, non deve essere estesa a tutte le scuole, ma limitata a quella o a quelle, in cui, non ostante le misure di profilassi adottate, continuano ad aversi casi di malattie contagiose.

Della presente le SS. LL. daranno integrale comunicazione all'Ufficiale Sanitario, e segneranno ricevuta.

*pel Prefetto* — CONTI

19. **Bilancio di previsione 1925.** (C. P. S. 21 gennaio 1925 n. 1509 Rag. ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Pervengono da non pochi Comuni della Provincia, anche a mezzo delle Sottoprefetture, deliberati e lettere con cui si chiede che le sovrimposte fondiariae 1925 sieno ripartite nei ruoli principali in somma che eccede il primo limite di cui all'articolo 10 del R. Decreto 16-10-1924 n. 1613 (1) che disciplina la materia.

In relazione alle varie circolari prefettizie emanate in argomento, che sono in armonia con le disposizioni di legge ed alle istruzioni Ministeriali, deve osservarsi che quest'ufficio non aveva e non ha altra facoltà che di fare ripartire nei ruoli principali fondiari la sovrimposta 1923 corrispondente al primo limite di cui all'art. 10 del precitato R. Decreto; mentre ogni eccedenza, fino al limite bloccato di sovrimposta fondiaria 1922, deve essere autorizzata dalla G. P. A., la quale, in massima, la concede, previo esame del bilancio 1925.

In caso poi di ulteriore eccedenza da tale somma bloccata, deve intervenire speciale R. Decreto, promosso dal Ministero delle Finanze, previo parere favorevole della G. P. A., da farsi in sede di esame di bilancio,

Conseguentemente, s'impone la trasmissione del preventivo 1925 per provocare le necessarie autorizzazioni alle precitate eccedenze di sovrimposte, per cui prego affrettare l'invio del preventivo.

*Per il Prefetto — Conti*

20. **Adempimenti sanitari periodici.** (C. P. S. 15 gennaio 1925 N. 1093 Div. V.<sup>a</sup> ai Sindaci).

La denuncia dei casi di malattie infettive e l'invio degli adempimenti sanitari periodici non vengono fatti con la sollecitudine richiesta e da alcuni Comuni sono, in parte, trascurati.

Tale irregolarità arreca danno nell'andamento dei servizi, e costringe la Prefettura ad una incresciosa e attiva corrispondenza

(1) V. B. A. anno 1924 pag. 241.



che cagiona perdita di tempo a detrimento del regolare funzionamento dell'Ufficio Sanitario.

E perchè non si incorra in equivoci, riassumo, modifico e completo quanto con precedenti circolari fu portato a conoscenza delle SS. LL.

1.° Ricordo anzitutto che tutti i casi di malattie infettive, anche soltanto sospette, indicate nel Decreto Ministeriale 15 ottobre 1923 a suo tempo comunicato alle SS. LL. devono essere *immediatamente* denunciati dai medici esercenti al Sindaco e all'Ufficiale Sanitario, i quali, devono *in giornata* darne rispettivamente comunicazione al Prefetto e al Medico Provinciale, con telegramma ordinario (quando trattasi di malattie esotiche, di vaiuolo e vaiuoloide, di dermatifo e di meningite cerebro-spinale epidemica), con biglietto urgente di servizio (quando trattasi di tifo addominale, di scarlattina, di difterite), con il Modello 14 (giallo) in tutti altri casi.

La mancanza dei moduli 14 non esonera l'Ufficiale Sanitario dall'obbligo della denuncia, che può essere fatta anche con lettera.

Quando si hanno più casi di una stessa malattia, si debbono denunciare con unico modulo o foglio.

Tutti i casi di malattie infettive devono essere trascritti nell'apposito registro che, a cura dell'Ufficiale Sanitario, ogni ufficio sanitario comunale deve tenere.

Intendo che i medici esercenti, sia liberi sia condottati, osservino l'obbligo della denuncia, e adotterò provvedimenti di rigore a carico di chiunque trasgredisce a tale disposizione.

La malaria e la tubercolosi polmonare sono comprese nell'elenco delle malattie denunciabili; la prima in ogni caso; la seconda in tutti i casi in seguito alla morte o al cambiamento di domicilio nelle collettività in genere, compresi i convitti, le scuole, i brefotrofi, nelle vaccherie e latterie. Richiamo l'attenzione delle SS. LL. nella denuncia della tubercolosi polmonare in seguito al cambiamento di domicilio dell'infermo, nelle collet-

tività e nelle vaccherie e latterie, perchè ogni trascuratezza può cagionare danni gravissimi.

2.º *Settimanalmente* e non più tardi del lunedì successivo alla settimana cui si riferisce deve essere inviato al Medico Provinciale dall'Ufficiale Sanitario l'elenco delle cause dei decessi verificatisi nel Comune durante la settimana, desumendo le notizie dal registro delle cause di morte, a cominciare dalla prima settimana di gennaio corrente.

Tale elenco deve essere inviato ancorchè negativo.

3.º *Alla fine di ogni mese* o, al più tardi, entro i primi cinque giorni del mese successivo, l'ufficiale sanitario invierà al Medico provinciale il bollettino sanitario mensile Modello 13. I dati scritti nel bollettino mensile devono corrispondere numericamente alle denunce fatte durante il mese.

Per i Comuni malarici poi l'Ufficiale Sanitario trasmetterà le notizie della quantità di chinino distribuito durante il mese separatamente per cura e per profilassi, e del numero degli individui che ne hanno fruito.

Confido che le SS. LL. e gli ufficiali sanitari vorranno attenersi alla esatta osservanza della precedente prescrizione, avvertendo che, in contrario, invierò un Commissario, senza ulteriore diffida, a carico di chi si sarà reso responsabile dell'inadempienza.

I Signori Sindaci daranno integrale comunicazione della presente circolare agli Ufficiali Sanitari, e ne segneranno ricevuta.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

21. **Caccia della palombella.** (D. P. S. 20 gennaio 1925 N. 1418)

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto l'art. 6 del R. D. L. 4 maggio 1924, n. 754, che fa divieto di cacciare le rondini di qualunque specie, i rondoni, i colombi viaggiatori, i piccioni terraiuoli di allevamento in genere;

Visto l'espresso del 15 corrente del Ministero della Economia Nazionale, col quale si fa presente che, secondo il concorde



parere del Comitato Consultivo per la caccia, le cosiddette palombelle (*columba livia*), dovendosi ritenere comprese fra le specie cui riferiscesi l'art. 361 del cennato decreto, possono essere cacciate fino al 20 marzo;

#### RENDE NOTO

La caccia della cosiddetta palombella (*columba livia*) può essere esercitata fino al 20 marzo.

Salerno 28 gennaio 1925.

*Il Prefetto* — D' ARIENZO

22. **Aggiornamento dei lavori dei Distretti militari.** (C. P. S. 23 gennaio 1925 N. 250 Gab. ai Sindaci).

Per l'esecuzione, trascrivo qui di seguito la circolare dell'on. Ministero dell'Interno, relativa all'oggetto:

« Il Ministero della Guerra in considerazione dell'aumentata importanza dei Distretti militari nei riguardi della mobilitazione, ha recentemente emanato disposizioni perchè tutto il lavoro arretrato nei Distretti stessi, ed in ispeciale modo quello riflettente la sistemazione della forza in congedo, sia aggiornato al più presto possibile. Al raggiungimento dello scopo potranno contribuire efficacemente anche le autorità civili, che coi Distretti militari hanno più frequenti relazioni di servizio, e pertanto si raccomanda in particolar modo alle Amministrazioni comunali che ogni qualvolta esse debbono rivolgersi negl'interessi degli smobilitati ai Distretti Militari, facciano specifico riferimento alle disposizioni vigenti, che motivano o giustificano la richiesta. Ciò allo scopo di risparmiare il carteggio e il tempo occorrente per i successivi eventuali schiarimenti, e di rendere più sollecito il lavoro.

« Raccomandasi ancora una più esatta osservanza della legge 7 luglio 1910 n. 407, e relativo regolamento, per quanto riguarda l'obbligo di comunicare, volta a volta, ai Comandi di Distretto il cambio di residenza dei militari in congedo illimitato, mediante la trasmissione del Mod. n. 22 — A — del Catalogo.

« Per facilitare e semplificare il lavoro, le comunicazioni in proposito dei Municipi ai Distretti militari potrebbero essere limitate ad un elenco mensile e biennale, nel quale fossero indicati i militari in congedo che trasferiscono la loro residenza fuori del proprio paese (anche all'estero) nonchè i nuovi precisi indirizzi.

Infine si raccomanda di corrispondere con ogni sollecitudine a tutte le eventuali richieste che fossero pervenute o pervenissero dai Distretti Militari ».

Si resta in attesa di un cenno di ricevimento e di assicurazione.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

**23. Rilascio da parte dei Sindaci delle richieste di viaggio a tariffa militare.** (C. P. S. 23 gennaio 1925 n. 213 Gab. ai Sindaci).

Giusta segnalazioni recentemente fatte dal Ministero della Guerra, risulta che qualche Sindaco ha rilasciato richieste mod. B. (verdi) a Militari volontarij per la Sicurezza Nazionale, perchè nei viaggi di servizio fossero ammessi a fruire della tariffa militare; ed inoltre che eguali documenti sono stati pure emessi dai Sindaci per viaggi personali propri o di dipendenti del Comune, in occasione di gite al capoluogo della provincia, disposte per solennizzare la ricorrenza di feste patriottiche.

Mentre si rammenta che, a norma delle vigenti disposizioni, le richieste di viaggio a tariffa militare mod. B. (verdi), che sono date in consegna ai Sindaci, debbono essere rilasciate esclusivamente agli iscritti di leva, alle reclute, ai richiamati del R. Esercito e della R. Marina ed eccezionalmente soltanto ai militari in licenza, che fossero sprovvisti di documenti pel viaggio di ritorno, si pregano le SS. LL. di attenersi d'ora innanzi alla rigorosa osservanza delle predette disposizioni, astenendosi dal rilasciare le richieste di viaggio, di cui trattasi, se non a coloro che vi abbiano strettamente diritto, giusta le premesse avvertenze.

Si gradirà un sollecito cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*



24. Assistenza agli orfani di guerra—Vaglia postali di servizio. (C. P. S. 9 settembre 1925 n. 40 ai Sindaci).

In conseguenza di apposite istruzioni impartite dal Ministero delle Comunicazioni è stata autorizzata la emissione dei vaglia postali di servizio nello interesse della assistenza degli orfani di guerra.

Per effetto di tale facilitazione potranno essere richiesti vaglia gratuiti di servizio dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, per inviare al Comitato Provinciale degli Orfani di guerra i fondi, già assegnati all'infanzia abbandonata e i redditi dotali, devoluti agli orfani di guerra ai termini dello articolo 33 della legge 18 luglio 1917, N. 1143.

Parimenti sono da richiedersi i vaglia di servizio per la trasmissione delle quote di soccorso nelle spese di ricovero degli orfani, da parte delle rispettive famiglie o dalle Autorità Comunali.

Prego pertanto le SS. LL. di rendere di ciò informati gli enti e le famiglie interessate, favorendomi un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

25. **Notizie sanitarie.** (C. P. S. 5 febbraio 1925 n. 1511 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Interessa a questa Prefettura di avere, nel termine di giorni 15, le seguenti notizie:

1.° Come il Comune è approvvigionato di acqua potabile (sorgenti condottate, pozzi, cisterne, acqua di fiume ecc.), e in quali condizioni igieniche si trova il sistema di approvvigionamento.

2.° Se l'approvvigionamento idrico è fatto con condotta, indicare di che specie sia la condotta (ghisa, acciaio, grés ecc.)

3.° Se l'approvvigionamento idrico è fatto con cisterne, indicare se le cisterne siano munite di filtro e di pompa.

4.° Se l'approvvigionamento è dato da pozzi, indicare la specie e se sono muniti di pompa.

5.° Se vi sono lavatoi pubblici e in quali condizioni.

6.° Se vi è il locale d'isolamento, debitamente arredato e in condizioni di funzionare.— Nell'affermativa indicare il numero dei letti disponibili — e se sono provvisti di buona acqua potabile.

7.° Se e quali mezzi di disinfezione siano disponibili (stufe sotto pressione, stufe a vapore fluente, pompe irroratrici, apparecchi per la formalina, disinfettanti ecc.).

8.° Se vi siano vigili sanitari, e numero di essi.

9.° Se vi siano disinfettatori e numero relativo.

I Comuni dei Circondari di Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania trasmetteranno le notizie chieste pel tramite della rispettiva Sottoprefettura, le quali avranno cura di sollecitare i Comuni inadempienti ed eventualmente curarne il ritiro.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

**26. Ultimo termine per la presentazione delle domande per la concessione della polizza gratuita di assicurazione istituita a favore dei combattenti.** (C. P. S. ai Sindaci del 7 febbraio 1925 n. 2502 Div. 3.<sup>a</sup>).

Con R. D. L. di imminente pubblicazione è stato disposto:

1.<sup>a</sup>) Il termine utile per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione a *militari*—truppa ed Ufficiali—*ex combattenti*, già stabilito al 31 Dicembre 1923 N. 1071, è *riaperto e prorogato fino al 31 Marzo 1925*.

2.<sup>o</sup>) Per la presentazione delle domande di concessione della polizza gratuita di assicurazione, di cui al D. L. 8 Dicembre 1918, n. 1953, a favore dei *genitori ed orfani* di militari morti a seguito di combattimento anteriormente al 1.<sup>o</sup> Gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data, nonché a favore dei mutilati ed invalidi per ferite riportate combattendo prima della data stessa, sono stabiliti i termini seguenti:

*A)* Per i genitori e gli invalidi e mutilati, la data del *31 Marzo 1925*.

*B)* Per gli orfani, sei mesi dopo il raggiungimento dell'età di anni 21 e per le orfane, che contraggono matrimonio prima



della maggiore età, sei mesi dopo la celebrazione del matrimonio.

3.º) Per coloro che allo scadere dei termini suindicati siano residenti all'Estero od in Colonia, i termini stessi sono prorogati come segue:

— al 30 *Giugno 1925* il termine di cui al numero 1 e 2 lettera A).

— di sei mesi, il termine di cui al N. 2 lettera B).

Per far valere il diritto alla polizza è sufficiente una domanda in carta libera indirizzata al Ministero delle Finanze — Direzione Generale Pensioni di Guerra — Servizio Polizze. Detta domanda dovrà indicare le esatte generalità (cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita—residenza) e la specificazione della qualità e durata dei servizi prestati in guerra, se il richiedente è un ex combattente o mutilato.—Dovrà indicare le generalità del richiedente o del militare morto per la guerra, se il richiedente è un genitore od orfano.

Le domande presentate oltre i termini suddetti saranno dichiarate irricevibili e gli interessati decadranno dal diritto alla polizza.

Prego le SS. LL. di voler portare le suindicate disposizioni a conoscenza del pubblico con i mezzi più atti a dare ad esse la massima diffusione.

In vista della brevità dei termini concessi segnalo alle SS. LL. la necessità di provvedere al riguardo con la maggior urgenza.

Saranno gradite assicurazioni.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

**27. Concorsi per personale sanitario: medici-veterinari-levatrici condotti.** (C. P. S. del 16 gennaio 1925 n. 2832 Div. V.<sup>a</sup> ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Si è dovuto ripetutamente rilevare che spesso i bandi di concorsi per personale sanitario vengono redatti da Comuni non

in completa conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia e non è ad essi data la necessaria ed opportuna pubblicità.

Ad evitare pertanto per l'avvenire il ripetersi degli inconvenienti rilevati anche nei riguardi della diversità di condizioni, che si riscontrano negli avvisi dei concorsi dei vari Comuni, si dispone quanto segue:

1.°— Per l'ammissione ai concorsi sanitari, (medici-veterinari-ostetrici) occorre richiedere i sottoindicati documenti di rito:

a) istanza in carta da bollo da L. 2.

b) diploma di abilitazione allo esercizio professionale in originale o copia notarile.

c) atto di nascita.

d) certificato penale generale.

e) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni nei quali il candidato abbia avuta la residenza negli ultimi due anni.

f) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

g) certificato di cittadinanza italiana.

h) certificato di iscrizione ad un albo sanitario del Regno, per i medici e veterinari.

i) tutti i titoli professionali che l'aspirante crede di presentare per dimostrare la sua cultura scientifica.

2.°— Tutti i documenti dovranno essere debitamente bollati e legalizzati; quelli di cui alle lettere d) e) f) dovranno essere di data non anteriore a sei mesi da quella dell'avviso di concorso. Sarà esplicitamente indicato che la mancanza di uno dei documenti di rito o la irregolarità di essi, causa la esclusione del concorrente.

3.°— Possono essere imposti limiti di età o di esercizio professionale, indicati nei capitoli d'onori debitamente approvati, tranne che per quei concorrenti che prestino od abbiano prestato servizio in altri Comuni nella qualità di titolari di condotta.

4.°— Può essere richiesta una tassa di concorso.



5.° — Il termine per la presentazione delle istanze non sarà mai inferiore a due mesi dalla data dello avviso di concorso.

6.° — Gli avvisi saranno pubblicati da due giornali cittadini, su almeno due periodici di classe ed affissi all'albo della Prefettura e dei Comuni più importanti della Provincia. Della pubblicazione ed affissione sarà fornita la prova alla Prefettura all'atto della trasmissione degli atti per l'espletamento del concorso.

7.° — Tutti i concorsi sanitari, compresi quelli delle levatrici, saranno giudicati dalla apposita Commissione da nominarsi dal Prefetto a mente dell'articolo 35 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2889, ed all'uopo tutti gli atti verranno alla chiusura del concorso trasmessi alla Prefettura,

8.° — Prima di procedere alla stampa, pubblicazione ed affissione, la minuta del bando di concorso verrà trasmessa a questo ufficio per il visto del Medico Provinciale.

Resto in attesa di assicurazione.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

---

---

## Parte II.

### **Legalizzazione di atti dello Stato Civile.**

Non sembra superfluo spendere qualche parola sull'argomento, che pare abbia suscitato delle inutili polemiche, anzi è stato causa di molte incertezze e di non pochi dubbi.

Il decreto 24 settembre 1923 N. 2165 ha dato facoltà ai Pretori di legalizzare gli atti rilasciati nella propria giurisdizione, ma ha conservato il diritto nel Presidente del Tribunale di poter vidimare gli atti stessi, come autorità suprema di un più esteso territorio giudiziario, e come autorità originaria, diremo così, pel visto di legalizzazione.

Ed è pacifico ritenere, a meno che non si voglia travolgere lo spirito della legge, che il citato decreto fa unicamente riferi-

mento all'art. 150 del R. D. 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello Stato Civile, il quale prescrive la legalizzazione dell'atto soltanto quando se ne debba fare uso fuori della circoscrizione del Tribunale e non fuori del mandamento.

Avvenuta la unificazione dei Tribunali, o meglio diremo la restrizione di questi importanti organismi giudiziarii (R. D. 24 marzo 1923 N. 601) il legislatore si preoccupò del lavoro ingente che si sarebbe avuto nei Tribunali e quindi pensò bene di sveltilo e di decentrarlo.

Ma questo decentramento non va interpretato che l'atto o certificato, esibito fuori della circoscrizione della propria pretura dello stesso Tribunale, vada soggetto a visto di legalizzazione.

Modestamente chi scrive opina per la tesi opposta sia per la esatta interpretazione del R. D. N. 2165, sia perchè il Tribunale, e non la Pretura, è la vera e la propria circoscrizione giudiziaria.

Se prima gli atti erano soggetti al visto sol quando venivano esibiti fuori del proprio Tribunale, come ora si deve pretendere il contrario, solo perchè possono pure vistersi dai Pretori?

Noi siamo fermi nella nostra opinione, opinione del resto sorretta da disposizioni legislative di non dubbia interpretazione, e sereni perciò attendiamo il responso dei più competenti (1).

Capaccio, 30 gennaio 1925.

**Panfilo Esposito**

Segretario Comunale

---

1) Il R. D. 24 settembre 1923 n. 2165 è stato riportato dal Bollettino Amm. a pag. 247 anno 1923. Conveniamo pienamente nel parere del Sig. Esposito, anche perchè ci sembra che la letterale dizione del 3° capoverso dell'art. 1° del R. D. non lascia dubbi circa la validità della legalizzazione del Pretore per tutto il Regno.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

32. Pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo. (R. D. L. 8 genn. 1925 n. 65).

#### b) Circolari

33. Aggiornamento dei documenti riguardanti la precettazione e requisizione dei quadrupedi, carreggi, bardature ed autoveicoli. (C. P. S. 13 marzo 1925 n. 5383).

34. Investimento di titoli di Stato. (C. P. S. 12 marzo 1925 n. 4635).

35. Cassa di previdenza salariati enti locali. Aziende municipalizzate. (C. P. S. 21 marzo 1925 n. 5588).

36. Pane di tipo comune. (C. P. S. 16 marzo 1925 n. 5444).

37. Emigrazione clandestina pel Canada e per l'Australia. (C. Q. S. 25 febb. 1925 n. 759).

38. Passaporti. Qualifiche professionali. (C. Q. S. 13 marzo 1925 n. 750).

39. Militari dell'esercito americano. Sussidio di smobilitazione. (C. P. S. 3 marzo 1925 n. 815).

40. Raffigurazione simbolica del milite ignoto ad uso delle scuole. (C. P. S. 9 gennaio 1925 n. 19).

41. Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. (C. P. S. 2 gennaio 1925 n. 40).

42. Interpretazione dell'art. 30 della legge 24 marzo 1901 n. 313 nei riguardi del periodo di validità delle licenze di pesca in acque dolci. (C. Q. S. 3 gennaio 1925 n. 3949).

43. Intesa marinara per la ricostituzione del Consolato del Mare. (C. P. S. 15 febbraio 1922 n. 500).

44. Casa delle Medaglie d'oro. (C. P. S. 12 febbraio 1925 n. 426).

(Continuazione pagina seg.)

45. Emigrazione negli Stati Uniti. (C. P. S. 7 febbraio 1925 n. 457).
46. Mutui da garentirsi con la sovrimposta fondiaria. (C. P. S. 21 febb. 1925 n. 3650).
47. Vendita di tagli di boschi. (C. P. S. 23 febbraio 1925 n. 3141).
48. Prezzo di abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti per l'anno 1925. (C. P. S. marzo 1925 n. 4284).
49. Nomina del Commissario per gli Usi Civici. (C. P. S. 13 febb 1925 n. 4007).
50. Infanzia anormale. (C. P. S. 6 marzo 1925 n. 3422).
51. Importazione degli ovini. (C. P. S. 26 febbraio 1925 n. 1689).
52. Disoccupazione operaia. Riparazione alle strade danneggiate da frane, alluvioni e nubifragi. (C. P. S. 3 marzo 1925 n. 3526).
53. Pubblicità dei prezzi. (C. P. S. 5 marzo 1925 n. 5567).
55. Vendite di droghe adulterate innocue. (C. P. S. 5 febbraio 1925 n. 1790).
55. Vigilanza sanitaria sulle carni congelate. (C. P. S. 5 febb. 1925 n. 1686).
56. Applicazione della legge forestale 30 dicembre 1923 n. 3237. (C. P. S. 5 marzo 1925 n. 1928).
57. Revisione dei regolamenti organici. (C. P. S. 26 marzo 1925 n. 500).

#### COPERTINA

Circolari N. 56 e 57 — Nel personale della R. Prefettura — Pubblicazione — Pubblicità.

56. Applicazione della legge forestale 30 dicembre 1923 n. 3257. (C. P. S. 5 marzo 1925 N. 1928 ai Sottoprefetti).

Comunico alla S. V., per norma, la seguente circolare del 14 gennaio 1925, n. 21933, posizione 311816 B, pervenutami dal Ministero della Economia Nazionale:

« Da vari uffici forestali del Regno sono stati di frequente segnalati gl' inconvenienti derivanti dal fatto che diversi Comuni ed Enti pubblici, aventi proprietà boschive, provvedono spesso alla compilazione del loro bilancio importando, nelle previsioni di entrata, proventi diversi per tagli ordinari e straordinari dei boschi, per taglio di erba, raccolta di stame o foglia secca, fitto del pascolo dei boschi stessi, in misura non compatibile con le peculiari disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia forestale.

Accade poi che gli Enti sopra ricordati, dopo avere ottenuta l'approvazione del bilancio dalla competente autorità tutoria, insistono presso gli uffici forestali e presso il Ministero per ottenere, in via di eccezione, l'autorizzazione dello sfruttamento dei boschi nella misura così prevista, non ostante che siffatte utiliz-



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

32. **Publicità dei prezzi delle camere di albergo.** (R. D. L. 8 gennaio 1925, n. 65 pubblicato *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1925, num. 30).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — È fatto obbligo ai conduttori di alberghi :

a) di comunicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, al Prefetto della Provincia, il numero delle camere di cui dispone l'albergo ed il prezzo globale di ciascuna, comprendendo nel detto prezzo tutte le prestazioni abituali (luce, riscaldamento, acqua, servizio, ed altre eventuali), con la sola esclusione della tassa ;

b) di non esigere, per tutta la durata dell'anno successivo, prezzi superiori a quelli comunicati al Prefetto a norma della lettera a), salva la facoltà, da accordarsi, caso per caso, dall'Autorità prefettizia, di aumentare detti prezzi in misura non eccedente il 25 o/o, limitatamente a determinate stagioni o a dati periodi dell'anno ;

c) di tenere esposti in luogo visibile, nel vestibolo e nella portineria ed alla cassa, l'elenco completo delle camere di cui l'albergo dispone, con l'indicazione, per ciascuna, del numero dei letti e del relativo prezzo globale, quale risulta dalla comunicazione fatta al Prefetto, a norma della precedente lettera a) ;

d) di tenere in ogni camera un cartello indicatore del relativo prezzo globale ;

e) di consegnare al viaggiatore, all'atto dell'arrivo, un bollettino sul quale sia chiaramente indicato il numero delle camere ed il relativo prezzo globale.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto cesseranno di avere effetto le disposizioni dell'art. 15 del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12.

Art. 2. — I prezzi denunciati ai Prefetti a norma della lettera *a)* dell'articolo precedente servono di base alla nuova classificazione degli alberghi da farsi coi mezzi istruttori che, a seconda delle circostanze, i Ministri competenti crederanno di adottare, e che sarà approvata con decreto dei Ministri per l'economia nazionale e per le finanze. Detta classificazione avrà effetto sia ai fini del presente decreto che ad ogni altro fine di legge.

Art. 3. — I Prefetti, per mezzo delle locali autorità di pubblica sicurezza, vigilano per l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 1.

I contravventori agli obblighi stabiliti da detto art. 1, sono puniti con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000 per gli alberghi di lusso; da L. 300 a L. 2000 per quelli di prima e seconda categoria, e da L. 50 a L. 1000 per tutti gli altri. I massimi delle dette pene pecuniarie si intendono raddoppiati in caso di recidiva.

Le trasgressioni potranno essere conciliate in via amministrativa mediante pagamento della somma che sarà stabilita dal Prefetto della Provincia.

A tal fine i verbali delle contravvenzioni e le denunce devono essere trasmessi al Prefetto.

Non riuscendo la conciliazione, gli atti verranno inviati all'Autorità giudiziaria.

Art. 4. — Per la prima applicazione del presente decreto, la comunicazione di cui al precedente art. 1, lettera *a)*, avrà luogo nel termine di 15 giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto stesso. I prezzi così comunicati saranno impegnativi per tutto l'anno 1925, ai sensi ed agli effetti del presente decreto.

Art. 5. — Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla città di Roma fino al 1.º gennaio 1926. Fino a questa data continueranno ad aver vigore per detta città le disposizioni del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12.



I conduttori degli alberghi della capitale saranno tuttavia tenuti alla denuncia dei prezzi a norma dell'art. 1, lettera *a*) del presente decreto, nel termine in detto articolo stabilito, applicandosi in caso di inosservanza le sanzioni comminate dal successivo art. 3.

Art. 6. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—NAVA—FEDERZONI—  
ROCCO—DE' STEFANI

### *b) Circolari*

33. **Aggiornamento dei documenti riguardanti la precettazione e requisizione dei quadrupedi, carreggi, bardature, natanti ed autoveicoli.** (C. P. S. 13 marzo 1925 n. 5383 ai Sindaci e per conoscenza ai S. Prefetti).

L' On. Ministero dell'Interno, mettendo in evidenza la importanza della complessa materia delle requisizioni militari, ai fini delle supreme esigenze della difesa del Paese, ed esponendo come sia insito nello studio inerente alla mobilitazione del R. Esercito il presupposto che debba farsi largo assegnamento sull'ausilio e sulle risorse della Nazione, osserva come ben pochi siano i Comuni che, per l'obbligo loro fatto dalle vigenti disposizioni, tengano al corrente, nel modo e con i dati prescritti, i documenti voluti dalle disposizioni stesse in ordine alle precettazioni e requisizioni per il R. Esercito.

Pertanto richiamo le SS. LL. sulla esatta e scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni in ordine a quanto sopra, in particolare per quanto si riferisce ai documenti che i Comuni devono tenere al corrente. Rammento le sottonotate leggi e decreti che si riferiscono alle requisizioni di cui in oggetto:

a) la legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito;

b) il R. D. 15 aprile 1915, n. 489, che approva il regolamento per l'applicazione della legge ora detta;

c) il decreto Luog. 4 agosto 1918, n. 1206 (di carattere transitorio);

d) il R. D. 31 dicembre 1923, n. 3225, che apporta modificazioni ed aggiunte alla legge 22 aprile 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito.

Pertanto, nel rammentare che, per le dette disposizioni, i Comuni debbono mantenere sempre al corrente apposti ruoli dei quadrupedi, carreggi e natanti esistenti nel rispettivo territorio, gradirò di avere assicurazione del menzionato adempimento.

*p. Prefetto — Ravot*

34. **Investimento di titoli di Stato.** (C, P. S. 12 marzo 1925, n. 4635 ai Sindaci e Capi di Enti Morali).

Il Ministero delle Finanze comunica che:

« A datare dal 1° marzo pp. il servizio dell'investimento di capitali in titoli di Stato a favore di *Enti Morali ed Ecclesiastici* cessa di essere disimpegnato dalla Direzione Generale del Tesoro e viene assunto dalla *Direzione Generale del Debito Pubblico*.

Pertanto, dalla suddetta data, tutte indistintamente le domande relative dovranno essere dirette alla Direzione Generale del Debito Pubblico, alla quale dovranno essere inviati altresì i vaglia del Tesoro, rappresentanti i capitali da reimpiegare, *intestati* però *al Tesoriere Centrale del Regno* e commutabili, come di consueto, in quietanza.

I vaglia del Tesoro che fossero stati già chiesti e rilasciati a favore del Contabile del Portafoglio saranno in via transitoria accettati ugualmente dalla *Direzione Generale del Debito Pubblico*.

Si compiacca codesto Ufficio portare quanto sopra a conoscenza degli enti interessati e d'un cenno di ricevuta della presente.

*p. Prefetto — Ravot*



35. **Cassa di Previdenza salariati Enti locali.** (C. P. S. 21 marzo 1925, N. 5558 ai Sindaci)

Prego la S. V. farmi conoscere se in cotesto Comune esistono aziende municipalizzate, indicandole.

Favorirà pure un elenco degli impiegati e salariati addettivi.

*p. il Prefetto -- Ravot*

36. **Pane di tipo comune.** (C. P. S. 17 marzo 1925, n. 5444 ai Sindaci e, per comunicazione, ai Sottoprefetti).

Con riferimento alla circolare 11 dicembre, u. s. N. 30414, inserita nel Bollettino Amm. di dicembre scorso, pag. 279, si comunica a V. S. che la maggior parte dei Comuni d'Italia ha, attuando le norme dettate dal Ministero della Economia Nazionale, disposta la confezione di un tipo di pane comune per i meno abbienti.

Detto pane, per quanto confezionato secondo le istruzioni igieniche prescritte, che consentono di produrre un pane gustoso e di colore pressochè bianco, non ha avuto largo consumo tra la popolazione, in particolar modo operaia, che preferisce di mangiare il pane di forma piccola e più bianco possibile, anche pagandolo a maggior prezzo, mentre è oggetto di maggiore richiesta dal ceto impiegatizio.

Ciò è la dimostrazione della diffidenza con cui viene accolta la confezione del pane popolare, e quindi occorre porre ogni cura perchè tale diffidenza possa essere sormontata, spiegando la massima vigilanza perchè il pane di tipo comune sia sempre confezionato secondo le prescrizioni igieniche impartite e cercando di mantenere il suo prezzo di vendita sotto costo, con facoltà di compenso ai fornai sul prezzo di quello di lusso.

Gradirò di essere informato dei provvedimenti che in proposito saranno adottati.

*p. il Prefetto — Ravot*

37. **Emigrazione clandestina pel Canada e per l'Australia.** (C. Q. S. 25 febbraio 1925 n. 759 ai Sindaci del 1° Circondario).

Esiste a Parigi una Ditta la cui attività è risultata sospetta e dannosa per gli emigranti italiani. La Ditta, evidentemente in

relazione con italiani residenti all'estero e nel Regno, a mezzo di circolari cerca i nostri lavoratori, promettendo di procurare loro lavoro al Canada ed in Australia, facilitandone il viaggio attraverso le vie di Marsiglia e di Londra, previo l'invio ad essa della somma di *franchi duecento*, a titolo di deposito per l'impegno del posto d'imbarco.

La Ditta stessa, per maggiormente invogliare ed adescare i lavoratori italiani, offre facilitazioni e condizioni migliori di quelle che si possono ottenere in Italia, naturalmente tutte fantastiche ed impossibili.

Prego quindi le SS. LL. di mettere sull'avviso i lavoratori che venissero officiati dalla Ditta stessa o dai suoi emissari, esortandoli a non cadere nel grossolano inganno che viene ordito ai loro danni.

*Il Questore* — **Martin**

38. **Passaporti—Qualifiche professionali.** (C. Q. S. 13 marzo 1925 n. 750 ai Sindaci del 1.<sup>o</sup> circondario).

Da qualche tempo accade di notare che le qualifiche professionali annotate nei passaporti in base alle dichiarazioni più o meno incoscienti dei richiedenti non corrispondono sempre a verità.

Questo fatto, verificatosi specialmente nel caso di emigranti diretti in Argentina e in Brasile, non impressiona favorevolmente i funzionari dell'emigrazione di quegli stati. Questi ultimi, infatti, mentre sono disposti a favorire in ogni modo gli agricoltori, non vedono con egual favore l'arrivo di operai industriali, che non abbiano previamente impiego assicurato, poichè non hanno modo di occuparli.

Il ripetersi di questi casi può ingenerare la diffidenza delle suddette autorità contro i documenti rilasciati dagli Uffici del Regno ed essere quindi dannoso per il nostro prestigio e per la condizione dei nostri emigranti.

Prego, pertanto, le SS. LL. di voler richiamare l'attenzione dei funzionari dipendenti sull'inconveniente lamentato affinchè curino maggiormente nella compilazione dei nulla osta dei passaporti che le qualifiche degli emigranti corrispondano realmente alla professione che essi esercitano.

Gradirò ricevere assicurazione.

*Il Questore* — MARTIN



39. **Militari dell'esercito americano. Premio di smobilitazione.** (C. P. S. 3 marzo 1925 n. 815 ai Sindaci).

Per la osservanza, comunico alla S. V. la seguente circolare del Commissario Generale della Emigrazione in data 5 febbraio scorso num. 14:

« Mi reco a premura di rendere noto alla S. V. quanto l'Ambasciata degli Stati Uniti in Roma ha comunicato testè al Ministero degli Esteri informandolo che il Governo federale in base alla legge votata dal Congresso nel mese di maggio 1924 (World War Adjusted Compensation Act), ha concesso all'infuori delle regolari assicurazioni militari, un premio speciale di smobilitazione agli ex militari dell'esercito americano.

Oltre a questo premio del Governo federale, parecchi Stati dell'Unione, con recenti deliberazioni delle loro rispettive assemblee legislative, accordarono pure dei premi statali, agli ex militari anzidetti.

Ai premi elargiti da questi diversi Stati hanno diritto soltanto quegli ex militari che avevano in essi la residenza al momento del loro arruolamento. A meglio specificare l'importanza dei premi in discorso, trascrivo qui l'elenco degli Stati elargitori coll'indicazione dell'ammontare di ciascun premio:

Illinois — 50 soldi per ogni giorno di servizio militare con un massimo di 300.

Iowa — 50 soldi per ogni giorno di servizio militare con un massimo di 350.

Kansas — 1 dollaro per ogni giorno di servizio militare.

Maine — 100 dollari ad ogni ex militare.

Massachusetts — 100 dollari ad ogni ex militare. Inoltre 10 dollari per ogni mese di servizio prestato dal 3 febbraio 1917 al 15 gennaio 1918.

Michigan — 15 dollari per ogni mese di servizio militare.

Minnesota — 15 dollari per ogni mese come sopra.

Missouri — 10 dollari per ogni mese di servizio militare.

New Hampshire — 100 dollari ad ogni ex militare una volta tanto.

New Jersey — 10 dollari per ogni mese di servizio militare con un massimo di 100.

New York — 10 dollari per ogni mese di servizio militare con un massimo di 150.

North Dakota—25 dollari per ogni mese di servizio militare da essere usati per certi scopi definiti.

Chio — 10 dollari per ogni mese di servizio militare con un massimo 250.

Oregon — 15 dollari per ogni mese di servizio militare con un massimo di 500.

Rhode Island — 100 dollari per ogni ex militare.

Scuth Dakota — 15 dollari per ogni ogni mese di servizio militare con un massimo di 400.

Vermont — 10 dollari per ogni mese di servizio militare con un massimo di 120.

Mashington — 10 dollari per ogni mese di servizio militare.

Misconsin — 10 dollari per ogni mese di servizio militare con un massimo di 50.

La prego pertanto di voler comunicare quanto precede agli interessati, invitandoli a rivolgersi ai competenti Consolati americani, o all'Addetto militare presso l'Ambasciata degli Stati Uniti in Roma, per rendersi esatto conto degli altri particolari relativi a tale concessione<sup>1</sup>e per la compilazione altresì degli appositi moduli. Questo dovrebbe farsi senza indugio, poichè il premio viene accordato in caso solo se la domanda è fatta entro un determinato limite di tempo.

Credo inutile raccomandare alla S. V. di vigilare attentamente perchè sia evitato l'intervento di intermediari che cercassero di approfittare dell'ignoranza e della buona fede dei beneficiari e eventualmente dei loro eredi, per carpire indebiti guadagni. Occorre in special modo non trascurare alcuna precauzione per impedire che i premi vadano nelle mani di persone diverse da que'le a cui è destinato, come è già avvenuto più volte nel pagamento dell'assicurazione militare accordata dal Governo federale agli ex militari, per causa di omonimia e di vera e propria fede ».

Attendo assicurazione.

*Il Questore* — MARTIN



40. **Raffigurazione simbolica del Milite Ignoto ad uso delle scuole.** (C. P. S. 9 gennaio 1925 num. 19 Gab. ai Sindaci).

Con ordinanza 5 giugno 1924 di S. E. il Ministro dell'istruzione venne aggiunto al memoriale costituente la dotazione delle scuole elementari una « raffigurazione simbolica del Milite Ignoto » rappresentata da un bassorilievo in bronzo della Dea Roma vigilante la salma del Milite stesso (particolare del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma).

Ora, dalla Cooperativa fonditori fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Roma, Via Banci Nuovi 21, è stato prodotto in notevole quantità un pregevole bassorilievo, simboleggiante appunto il « Milite Ignoto », che, tra gli altri vantaggi, offre quello della durevolezza, ed è conveniente per tutte le scuole, perchè fabbricato in vari tipi di varie grandezze, dai più piccoli e più modesti, adatti per le scuole rurali, ai più grandi e di lusso, adatti per le scuole dei grandi centri.

Tenuto conto anche che la cooperativa suddetta è meritevole della massima considerazione, per le nobili finalità cui ispira l'opera sua, richiamo l'attenzione di codesta Amministrazione sulla opportunità di fare acquisto per codeste scuole del mentovato bassorilievo, nel quale la gioventù studiosa vedrà allegoricamente rappresentato il simbolo glorioso di tutti i caduti per la grandezza della Patria.

*pel Prefetto — CONTI*

41. **Istituto Nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero.** (C. P. S. 2 gennaio 1925 num. 40 Gab. al Presidente della Deputazione Provinciale e ai Sindaci).

Con D. L. 15 dicembre 1923 num. 3148 (pubblicato nella G. U. num. 35 dell' 11 febbraio 1924) venne fondato l'Istituto nazionale di Credito per il lavoro italiano all'estero, avente per iscopo:

- a) di finanziare imprese di lavori o di colonizzazioni all'estero che impieghino, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana;
- b) di anticipare somme per cauzioni o per provviste di ma-

teriali e di attrezzi occorrenti per appalti di lavori e per opere di colonizzazione;

c) di raccogliere elementi e notizie riguardanti lavori e colonizzazioni da compiersi all'estero, nonchè il movimento commerciale e la situazione dei mercati in rapporto all'impiego del lavoro italiano;

d) di promuovere, intensificare e raccogliere il risparmio degli italiani all'estero.

Con la creazione di detto Istituto il Governo Nazionale ha inteso, come è evidente, non solo di dare una maggiore assistenza agli umili, forti e generosi pionieri d'Italia, sibbene ancora di far sì che il frutto del loro lavoro non vada esclusivamente ad aumentare redditi stranieri, ma divenga forza promotrice della pacifica espansione morale ed economica della Patria.

Premesso questo cenno sommario e fugace sugli scopi altissimi che l'Istituto si propone, rendo noto che col primo dicembre u. s. è stata iniziata la sottoscrizione alle azioni emesse per la costituzione del capitale sociale, stabilito nella misura di cento milioni di lire italiane, nell'intesa però che basterà sia stato versato un capitale di cinquanta milioni, purchè l'Istituto entri senz'altro in funzione. Le azioni, da L. 50 ciascuna, sono al portatore e nominative, convertibili, a richiesta, dall'una all'altra forma.

Ora, è interesse dell'Istituto, conforme allo spirito del decreto di fondazione, che anche i Comuni e le Provincie, oltre che le Banche, le Casse di Risparmio, i Monti di Pietà, ecc. concorrano alla rapida formazione del capitale azionario, impiegando all'uopo nell'acquisto di azioni i capitali ora liquidi, ovvero le eventuali disponibilità di bilancio, in questo e nei venturi esercizi, con l'approvazione, ove occorra, dell'Autorità tutoria.

Richiamo pertanto su ciò la speciale attenzione delle SS. LL., affinchè giusta il desiderio espresso anche da S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, cui sta particolarmente a cuore che il collocamento delle azioni avvenga nel più breve tempo e coi più lusinghieri risultati, vogliano non



solo invitare le Amministrazioni dalle SS. LL. presiedute ad esaminare la possibilità dell'acquisto di una o più azioni, ma altresì diffondere la notizia della costituzione dell'importantissimo ente e della disposta emissione delle azioni, agevolando la propaganda che analogamente viene effettuata a cura del Commissario Generale per l'Emigrazione.

Sicuro che al nuovo Istituto — la cui azione provvida e fecondatrice servirà anche a conferire maggiore dignità alla emigrazione italiana — non mancherà da parte di ogni ente, sia pubblico che privato, il contributo, cospicuo o modesto, della propria capacità finanziaria, avverto che per l'eventuale acquisto di azioni e per ulteriori chiarimenti occorrerà indirizzare le richieste alla sede dell'Istituto stesso: « Via Quintino Sella, 56 — Roma ».

*Per il Prefetto — Conti*

42. Interpretazione dell'art. 30 della legge 24 marzo 1901 num. 313 nei riguardi del periodo di validità delle licenze di pesca in acque dolci. (C. Q. S. 3 gennaio 1925 num. 3949 ai Sindaci).

Per l'osservanza, comunico alla S. V. la seguente circolare del Ministero della Ec. Naz. in data 26 dicembre 1924 n. 41413 relativa all'oggetto sopraincato.

« Risulta al Ministero che in alcune località del Regno si dà una erronea interpretazione all'espressione « anno solare » usata dalla legge 24 marzo 1921 num. 312 art. 20, per indicare la durata del periodo di validità delle licenze di pesca nelle acque dolci; si riterrebbe cioè che « anno solare » significhi un periodo di 365 giorni che decorra da un qualunque momento dell'anno civile.

Tale qualunque periodo di 365 giorni non può che dirsi semplicemente « anno », mentre anno solare o astronomico è precisamente quello che va da un equinozio di primavera all'altro, e dura 365 giorni, alcune ore, minuti e secondi. Pertanto l'espressione usata dalla legge di « anno solare » considerata in rapporto soprattutto alle parole che la seguono « in qualunque momento

essa venga rilasciata » non può che riferirsi al concetto di anno civile nel senso preciso che tutte indistintamente le licenze, qualunque sia la data del rilascio di ciascuna, cessano di avere validità il 31 dicembre dell'anno stesso in cui sono rilasciate. Di conseguenza, mentre nel dicembre si procederà, previo avviso agli interessati, alla rinnovazione di tutte le licenze da pesca, col primo gennaio dovranno senza altro ritenersi prive di validità tutte quelle che non risultassero rinnovate nell'ultimo dicembre, e contro coloro che volessero avvalersene arbitrariamente vi sarà obbligo di procedere a norma di legge.

Le SS. LL. sono tenute sin dalla data del ricevimento della presente circolare, che si dirama in piena intesa col Ministero delle Finanze, a provvedere con ogni maggiore diligenza e serietà alla sua esatta osservanza in tutto il territorio di propria giurisdizione.

Fidasi sicuramente nello zelo delle autorità ed attendesi un cortese cenno di assicurazione dell'adempimento ».

*Il Questore — Martini*

43. **Intesa marinara per la ricostituzione del Consolato del Mare.** (C. P. S. 15 febbraio 1922 num. 500 ai Sindaci dei Comuni Litoranei).

Alle SS. LL. sarà certamente pervenuta la circolare, con la quale Aldo Giacchetti dà notizia della iniziativa, presa di concerto col Sindaco di Ancona, per un' *Intesa marinara*, che, mediante la ricostituzione del *Consolato del Mare*, si prefigge lo scopo di risvegliare nel popolo italiano l'antica coscienza marinara per le sue maggiori fortune nel campo politico ed economico.

Tale iniziativa — avendo incontrato anche il favore del Governo nazionale — merita incoraggiamento, specie da parte dei Comuni litoranei — per le sue alte finalità in rapporto al divenire marinaro della Patria: epperò le SS. LL. potranno assecondarla, compabilmente con le particolari situazioni locali e con la disponibilità dei mezzi occorrenti.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*



44. **Casa delle Medaglie d'Oro.** (C. P. S. 12 febbraio 1925 n. 426 Gab. ai Sindaci).

Il Gruppo Medaglie d'Oro d'Italia si è reso iniziatore di una sottoscrizione fra i Comuni del Regno a titolo di concorso per l'erezione nella Capitale di una Casa destinata a raccogliere e custodire i gloriosi cimeli di guerra ed a costituire un sicuro rifugio per i congiunti più bisognosi dei caduti, insigniti della Medaglia d'Oro al valor militare.

Come la S. V. rileverà dalla circolare fattale tenere direttamente dal Triumvirato del Gruppo Medaglie d'Oro, l'ammontare del contributo è stato indicato nella misura di cent. 5 per ogni abitante. Le somme raccolte, poi, vanno versate alla Banca d'Italia, incaricata di raccogliere le sottoscrizioni.

In vista degli alti intendimenti patriottici che la sottoscrizione si propone, confido, che, mercè la di Lei personale ed attiva opera, anche da parte di codesto Comune e di codesti cittadini sarà largamente sottoscritto alla nobile iniziativa.

Gradirò assicurazioni.

*Il Prefetto — D' Arienzo*

45. **Emigrazione negli Stati Uniti.** (C. P. S. 7 febb. 1925 n. 457 ai Sindaci).

Continuano a pervenire ogni giorno al Commissariato Generale dell'Emigrazione istanze e lettere di persone che chiedono il passaporto per recarsi negli Stati Uniti del Nord-America, come se la legge di immigrazione Americana non esistesse e vi fosse ancora qualche probabilità di essere ammessi in quella Conferazione.

Bisogna, dunque, ripetere che la emigrazione per il Nord America è definitivamente *chiusa fino a tutto il 30 giugno 1925*; pochi posti assegnati all'Italia sono stati concessi e poichè non vi è, secondo la legge stessa, possibilità di cambi o di sostituzioni in caso di vacanza, è assolutamente inutile esporre situazioni pietose, inviare documenti, fare pressioni o raccomandazioni che

non possono modificare in *alcun modo* quella che è applicazione di una legge straniera.

Col 1° luglio 1925 si aprirà il nuovo anno fiscale, ma poichè non è ancora stabilito se saranno assegnati posti per il nuovo periodo, nè quali saranno le norme per l'assegnazione, è del pari inutile presentare fin d'ora qualsiasi domanda di prenotazione per il nuovo periodo di quota (1° luglio 1925-30 giugno 1926).

Si pregano pertanto le SS. LL. dissuadere chicchessia dal presentare domande di partenza e dal concepire aspettative e desideri *che non possono assolutamente essere appagati*.

Il Commissariato è costretto a non fare, d'ora innanzi, alcun conto delle domande che gli perverranno, come non può farne alcuno di quelle che, in eccedenza alla quota già satura, gli sono pervenute.

*Il Questore — Martin*

46. **Mutui da garantirsi con la sovrimposta fondiaria.** (C. P. S. 21 febbraio 1925 num. 3650 ai Sindaci).

Come è noto alle SS. LL. il R. Decreto-Legge 16 ottobre 1924, num. 1613 reca nuove disposizioni in tema di sovrimposta fondiaria (1).

Pertanto gli Enti locali che intendano assumere un mutuo garantito con la sovrimposta debbono preliminarmente accertare, interpellando all'uopo l'Intendenza di Finanza, se, tenuto conto dei vincoli precedentemente costituiti sulla sovrimposta fondiaria, resti un margine sufficiente, entro i limiti di legge, per garantire la nuova annualità di ammortamento per tutto il periodo per il quale l'ammortamento stesso deve durare.

Questa Prefettura quindi, volta per volta, prima d'invviare le domande di mutuo alla Cassa DD. PP., risconterà se l'accertamento anzidetto sia stato fatto e se il risultato sia tale da consentire l'invio della domanda stessa.

---

(1) v. B-A anno 1924 pag. 241.



Ciò allo scopo di evitare che la Cassa mutuante sia costretta a respingere proposte di operazioni prive di garanzia in tutto o in parte, la qual cosa produrrebbe non solo un inutile lavoro, ma altresì un ritardo nell'avviamento di quelle altre iniziative, che, nei riguardi degli Enti locali, possono sostituirsi alle mancate operazioni di prestiti.

Fatto il riscontro è accertato che esista il margine disponibile sulla sovrimposta fondiaria, questa Prefettura la attesterà in apposita dichiarazione da unirsi alla domanda del prestito, opportunamente corredata di un prospetto da compilarli dalla Intendenza di Finanza, contenente le seguenti indicazioni:

- a) il limite normale della sovrimposta fondiaria;
- b) l'eccedenza, di cui all'articolo 10 del R. Decreto 16 ottobre 1924 num. 1613;
- c) la sovrimposta bloccata (1922).

In fine di tale prospetto la Prefettura specificherà, sui dati forniti dai Comuni, tutti i vincoli esistenti sulla sovrimposta, tanto se siano vincoli iscritti sui ruoli fondiari, quanto se siano vincoli non iscritti, ma rappresentanti, ciò nondimeno, una alienazione già avvenuta da parte degli Enti mutuatari.

Si prega di segnare ricevuta della presente.

*Il Prefetto — D' Arsenio*

47. **Vendita di tagli di boschi.** (C. P. S. 23 febb. 1925 n. 3141 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Ai sensi delle vigenti disposizioni, le vendite dei tagli boschivi di pertinenza dei Comuni non possono aver luogo che con progetto redatto dall'autorità forestale, la quale nei relativi schemi di capitolato d'onere, con le altre norme richieste dall'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, ha cura di inserire le condizioni atte a garantire la tutela boschiva ed i possibili miglioramenti fondiari.

Richiamo su ciò la particolare attenzione di V. S., aggiun-

gendo che non si debba far luogo alle aste se non quando tali capitolati o le modifche di essi abbiano riportate le approvazioni di legge.

Raccomando ancora a V. S. di provvedere all'invio, non solo a questo ufficio ma anche a quello forestale, dei manifesti con i quali si indicano le aste per vendita di boschi.

Attendo un cenno di ricevuta.

*Il Prefetto* — D'ARIENZO

**48. Prezzo di abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti per l'anno 1925.** (C. P. S. marzo 1925 n. 4284 ai Sindaci).

Il Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto ha fissato in lire 90 il prezzo di abbonamento alla Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti per il 1925 da corrispondersi dai Comuni del Regno, i quali, per il disposto dell'artic. 198, n. 15 del T. U. della legge com. e prov., sono tenuti all'abbonamento medesimo.

L'ammontare di detto abbonamento dovrà essere inviato direttamente al R.<sup>o</sup> Ufficio della Raccolta delle leggi e dei decreti — Roma, Via Giulia, 52, (quartiere 16) — avvertendo che, ove esso sia rimesso a mezzo di vaglia, questo dovrà essere intestato al Cassiere dell'Ufficio sopra indicato.

Con l'occasione invito la S. V. a procedere sollecitamente al pagamento non soltanto per la quota del 1925, di lire 90,15, ma anche di quelle delle annate precedenti eventualmente ancora dovute, e ciò ad evitare provvedimenti coattivi, che verranno quanto prima presi a carico di tutti i morosi.

Si porta inoltre a conoscenza di codesto Comune che dall'Ufficio della Raccolta suddetta sono poste in vendita Raccolte Ufficiali delle leggi e dei decreti del Regno dal 1861 compreso: in totale circa 400 volumi fra testo ed indici annuali e decennali, analitici e cronologici, e che le condizioni di vendita sono le seguenti:

— Raccolte in massima parte rilegate ed in buono stato di conservazione, lire 2000.



— Raccolte in parte rilegate (circa la metà) ed in buono stato di conservazione, lire 1500.

— Raccolte rilegate in tutto o in parte, od anche tutte in semplice brochure, ed in mediocre stato di conservazione, lire 1000.

Le ordinazioni debbono essere fatte direttamente a quell'ufficio, e le spese di trasporto sono a carico dei Comuni acquirenti.

Prego favorirmi un cenno di assicurazione su quanto riguarda l'abbonamento.

*Il Prefetto -- D'ARIENZO*

49. **Nomina del Commissario per gli usi civici.** (C. P. S. 23 febr. 1925 n. 4007 ai Sindaci).

Rendo noto alla S. V. che con R. D. 11 settembre 1924 si è provveduto alla nomina del Commissario per la liquidazione degli usi civici con sede in Napoli, Via Monteleone N.º 5, avente giurisdizione nelle provincie di Napoli, Caserta, Benevento, Campobasso, Salerno ed Avellino.

Il titolare del Commissariato è il Comm. Avv. Carlo Pinto, Presidente di Sezione di Corte di Appello.

Pertanto ogni atto ed ogni questione relativa al riordinamento degli usi civici e dei demani comunali va sottoposta a norma di legge al predetto Magistrato. (1)

Di quanto sopra informo la S. V. per opportuna norma.

Attendo un cenno di ricevuta.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

50. **Infanzia anormale.** (C. P. S. 6 marzo 1925 n. 342275184 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Il Ministero dell'Interno fa presente che l'art. 28 del R. D. L. 31 Dicembre 1923, n. 3126 sull'obbligo dell'istruzione prescrive una speciale assistenza e l'organizzazione di classi diffe-

(1) v. B. A. anno 1924 pagg. 122 e 159.

renziali per i fanciulli anormali, e stabilisce che a tal uopo deve essere stanziata nel bilancio passivo del Ministero dell'Istruzione l'annua somma di L. 500 mila, mentre i Comuni del Regno saranno tenuti a versare ai Patronati Scolastici L. 100 per ogni alunno che presenti, a giudizio tecnico, anomalità di sviluppo suscettibile di correzione e miglioramento mediante speciale assistenza educativa, salvo speciali inderogabili esigenze locali della educazione differenziale.

Ora, occorrendo dar pronta esecuzione alle disposizioni della suddetta legge, si reputa opportuno che le SS. LL. predispongano le ricerche necessarie per la pratica attuazione delle surricordate previdenze, accertando il numero dei ragazzi anormali esistenti nel rispettivo Comune, e di quelli suscettibili di correzione e miglioramento mediante speciale assistenza educativa.

Nel mentre si avverte che i dati che verranno all'uopo raccolti dai Comuni dovranno essere sollecitamente trasmessi a questa Prefettura, si gradirà intanto un cenno di assicurazione in proposito.

*Il Prefetto* — D'ARIENZO

**51. Importazione degli ovini.** (C. P. S. 26 febb. 1925 n. 1689 ai Sindaci).

Richiamo l'attenzione della S. V. sulla circolare 12 gennaio 1925 n. 26994 del Ministro dell'Interno, che qui di seguito trascrivo, con preghiera di portarne le disposizioni a conoscenza dei commercianti eventualmente interessati:

« Allo scopo di evitare che a mezzo di animali ovini provenienti da paesi orientali potessero verificarsi nuove penetrazioni del contagio della schiavina fra i nostri greggi, fu necessario vietare, nei decorsi anni, la importazione nel Regno degli animali di detta specie da tale provenienza.

Nel frattempo, per combattere la epizoozia vaiuolosa infiltratasi negli allevamenti nazionali, venne istituita a Foggia una speciale Sezione della Stazione Sperimentale per le malattie del



bestiame in Portici, col precipuo compito di provvedere materiali immunizzanti contro la malattia. Detta Sezione è ora in grado di poter fornire, fra l'altro, anche un considerevole quantitativo di siero antischiavino di sicura efficacia.

E' sembrato, pertanto, opportuno di esaminare se, integrando con la siero-immunizzazione le misure di polizia zoiatrica da osservarsi per l'importazione degli ovini, non fosse possibile riattivare il sospeso commercio, assai utile per il rifornimento carneo specialmente di talune provincie adriatiche.

Un accurato ed approfondito studio della questione ha portato al convincimento che essa possa essere risolta in senso favorevole e, conseguentemente, l'importazione degli ovini dei detti paesi potrà d'ora in poi essere consentita, su domanda degli interessati, alle seguenti condizioni:

a) Gli animali dovranno essere accompagnati da regolari certificati di origine e di sanità, che potrà essere cumulativo per gli ovini provenienti da una stessa località e costituenti un unico trasporto. Il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità locale e dovrà portare la dichiarazione di un veterinario di Stato ed appositamente autorizzato dallo Stato, attestante che gli animali cui ci riferisce sono sani.

Il certificato dovrà inoltre portare la dichiarazione che nel Comune di provenienza degli animali non si sono verificati, nei 40 giorni precedenti la spedizione, casi di malattie contagiose trasmissibili agli ovini.

b) Gli animali dovranno essere riconosciuti sani al controllo veterinario all'entrata nel Regno. Qualora si riscontrassero in essi casi di malattie contagiose, tutto il gruppo contenente il trasporto dovrà essere respinto.

c) Gli animali appartenenti a trasporti riconosciuti sani e perciò ammessi all'importazione, dovranno essere immediatamente condotti e ricoverati in adatto locale, situato in vicinanza del Porto e dello scalo ferroviario di arrivo al confine e raggiungibile dagli animali senza che possano avere contatto diretto od

indiretto con bestiame nazionale, condizione questa assolutamente inderogabile. Una volta gli animali ricoverati nel locale si procederà alla siero-immunizzazione antischiavinica, e trascorsi 4 giorni dalla inoculazione, previo favorevole controllo, da eseguirsi dal veterinario provinciale, e dopo che gli animali sieno stati sottoposti ad idoneo bagno disinfettante, ne sarà consentita la libera pratica.

Nei casi in cui le operazioni immunizzanti sieno eseguite da un veterinario di Stato, il controllo del veterinario provinciale non sarà necessario.

Detto locale dovrà possedere inoltre i seguenti fondamentali requisiti:

1.°—Essere cintato completamente da muro o da altro adatto riparo in modo che non sia possibile a persona estranea di avvicinarsi agli animali.

2.°—Essere preventivamente fornito di adeguata scorta di foraggio per poter alimentare gli animali durante l'intero periodo di sosta che debbono trascorrervi.

3.°—Essere anche preventivamente dotato di sufficiente quantitativo di acqua per l'abbeverata e per il bagno disinfettante, qualora non siavi condotta d'acqua nel locale.

4.°—Essere provveduto di una vasca per la disinfezione degli animali; in mancanza della vasca potrà servire un tino dove gli animali si immergeranno per la disinfezione prima di uscire dal locale.

Agli effetti della constatazione dell'esistenza o meno delle condizioni cui il locale deve corrispondere, il veterinario provinciale dovrà eseguire il necessario sopralluogo, esprimendo poi il proprio parere nel trasmettere al Ministero la domanda d'importazione che, dall'interessato, dovrà essere inoltrata per il tramite della competente Prefettura.

Si aggiunge, per opportuna norma, che nel locale stesso non potranno essere introdotti altri animali se prima non sarà reso libero da quelli immessi in precedenza.



E' infine d'avvertire che tutte le spese inerenti alla realizzazione della richiesta importazione s'intendono a carico degli interessati, e che il costo dell'operazione immunizzante, comprendente la prestazione d'opera del veterinario ed il costo dell'occorrente siero, potrà aggirarsi sulle lire 3,50 circa a capo ovino.

Si pregano le SS. LL. di dare a quanto precede la massima pubblicità a mezzo della stampa e di comunicare la presente circolare alle Camere di Commercio e altri enti interessati ».

Sarà gradito un cenno di riscontro e di assicurazione.

*Per il Prefetto — RAVOT*

52. **Disoccupazione operaia—Riparazione alle strade danneggiate da frane, alluvioni e nubifragi.** (C. P. S. 3 marzo 1925 num. 3526 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Per poter rispondere d'urgenza a quesito del Superiore Ministero dei LL. PP. è d'uopo che le Amministrazioni Comunali della Provincia mi facciano conoscere l'attuale stato dei lavori di riparazione dei danni prodotti da frane, alluvioni e nubifragi alle strade Comunali e per i quali lavori sia stato accordato un sussidio.

Le domande, alle quali occorre rispondere per ogni singola strada, sono le seguenti:

- 1° — Indicazione dei lavori;
  - 2° — Importo del progetto;
  - 3° — Estremi del decreto di concessione del sussidio;
  - 4° — Importo del sussidio;
  - 5° — Importo delle somme già pagate dallo Sfato
- Raccomando l'urgenza.

*p Il Prefetto — Ravot*

53. **Pubblicità dei prezzi.** (C. P. S. 5 marzo 1925 num. 5567 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Si richiama l'attenzione di V. S. sulle seguenti norme esplicative per l'applicazione del R. D. Legge 11 gennaio 1923 n. 138, concernente la pubblicità dei prezzi, in particolare modo per quanto riguarda i generi anonarii:

« In base alle vigenti disposizioni sulla pubblicità dei prezzi tutti i generi alimentari e tutte le merci esposte al pubblico per la vendita sono sottoposte all'obbligo della indicazione del prezzo di vendita (art. 4).

Eccezione a tali norme di carattere generale è fatta per gli oggetti artistici, pei prodotti dell'industria orafa, per quelli non finiti, pei prodotti esposti come materiale per ulteriore lavorazione, per gli oggetti usati, per saggi in un unico esemplare destinati ad indicare una speciale attività.

Sono inoltre esclusi dall'obbligo suddetto i libri che portino stampato il prezzo di vendita, a meno che questo sia stato aumentato dal rivenditore, il quale in tal caso si renderebbe passibile delle sanzioni previste dall'art. 5 del R. Decreto suddetto. Le contravvenzioni per inosservanza a tali norme possono essere conciliate in via Amm.va (art. 5).

Si avverte inoltre che in base al disposto dell'art. 4 del ripetuto decreto, il Ministero dell'Economia Nazionale si riserva la facoltà di esaminare volta per volta quelle singole richieste fatte da commercianti od esercenti in merito all'obbligo suddetto per una eventuale esenzione dall'obbligo stesso per merci non interessanti l'ordinario consumo ».

Prego la S. V. di rendere di pubblica ragione quanto sopra e con l'occasione raccomando di far spiegare la massima vigilanza perchè sia data esecuzione alle disposizioni del R. D. predetto.

Attendo un cenno di ricevuta.

*Il Prefetto* — D'ARIENZO

54. **Vendita di droghe adulterate innocue.** (C. P. S. 5 febbraio 192 num. 1790 Div. V ai Sindaci).

E' stato mosso il quesito se dalla nostra legislazione sia permessa la vendita delle droghe adulterate innocue, e se, nell'affermativa, esse ricadano sotto il disposto dell'articolo 10 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, num. 45.

Il Ministero dell'Interno, che sull'importante questione ha



interpellato il Consiglio di Stato, adottandone il parere, osserva che gli articoli 107 e 108 del citato Regolamento specificano di quali bevande e di quali alimenti sia vietata la vendita, a termini dell'articolo 42 della legge sanitaria del 1888 (articolo 114 T. U. delle leggi sanitarie 1.º agosto 1907 num. 636) e, fra questi, indicano i prodotti alimentari e le bevande « *mescolati a materie di qualità inferiore o comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale* ». Aggiunge l'articolo 108 che « *la vendita degli alimenti e delle bevande, così modificate, sarà permessa quando portino scritta, in modo evidente, la indicazione delle modificazioni subite* ».

Ora, che fra gli alimenti vadano considerate anche le droghe non può essere dubbio, anzitutto per il significato ampio che a tale parola deve essere attribuito allo stato attuale della scienza, rispetto ad ogni sostanza, che, ingerita ai fini dell'ordinaria alimentazione, agisca direttamente o indirettamente a determinare il processo assimilativo, e più ancora per la indicazione esplicita che di essa è fatta al capitolo XXIV articolo 160 del Regolamento speciale 3 agosto 1890 n.º 7045, per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico; regolamento tuttora in vigore nelle parti non abrogate dal Regol. Gen. Sanitario del 3 febbraio 1901, num. 45.

Vero è che l'articolo 160 dispone è *vietata la vendita di droghe e spezie, la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui vendute, e che, siano avariate, esaurite, od in qualunque modo alterate o falsificate*; ma è ovvio che, in tale divieto, non debbono comprendersi le droghe che siano semplicemente mescolate con sostanze innocue; giacchè queste droghe non possono considerarsi nè avariate, nè esaurite, nè tanto meno alterate, nel senso di una modificazione avvenuta naturalmente nella composizione della sostanza a causa di alterazione. E, per quanto concerne le droghe falsificate, non può mettersi in relazione l'articolo 160 del Reg. citato con l'art. 108 del reg. gen. sanitario, e ritenere che la vendita delle droghe, mescolate con sostanze innocue, sia permessa purchè portino scritta, in modo evidente, l'indicazione delle modificazioni subite.

Da quanto precede è dato inferire che non vi può essere divieto alla vendita delle droghe mescolate con sostanze innocue, *purchè siano in modo specifico indicati i termini della mescolanza*.

Del pari, non può essere vietata la vendita dei *surrogati delle*

*droghe, quando portino scritto, in modo chiaro, di quali sostanze sia composto il prodotto.*

Se ne informa la S. V. per opportuna conoscenza e per la più rigorosa applicazione.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

55. **Vigilanza sanitaria sulle carni congelate.** (C. P. S. 5 febb. 1925 n. 1686 Div. Sanità ai Sindaci).

Il Ministero dell' Interno comunica quanto appresso :

« Per rispondere a quesiti fatti a questo Ministero e per assicurare la necessaria uniformità di trattamento nei riguardi della vigilanza sanitaria sulle carni congelate importate dall' estero, si ritiene opportuno far presente che l' introduzione di dette carni nei Comuni del Regno non deve, in via normale, essere subordinata a visita veterinaria, dovendosi considerare sufficiente quella eseguita dai veterinari di porto o di confine all'atto della importazione e rilevabile dal certificato sanitario di scorta.

E' però da prendere in esame il caso di partite di carni congelate che, giunte in un Comune, debbano poi essere smistate per ulteriori diverse destinazioni.

Occorrendo, in tali contingenze, munire le diverse rispedizioni di singoli certificati sanitari di scorta, l' autorità Comunale provvederà a ciò redigendo i diversi certificati sulla base di quello che ha scortato l' intera partita.

E poichè il rilascio di tali certificati non implica la necessità della visita sanitaria alle carni, l' onere che potrà derivarne agli interessati dovrà consistere soltanto nel pagamento dei diritti di segreteria a norma di legge.

Compito dell' autorità comunale sarà inoltre quello di assicurare il necessario controllo nei frigoriferi, ove vengono depositate le carni congelate, per accertare che siano conservate nelle migliori condizioni igieniche, come pure di esercitare una efficace vigilanza sanitaria sulle carni congelate, allorchè vengono esposte a pubblica vendita; tale controllo e vigilanza rientrano nella normale funzione degli organi comunali competenti e non debbono quindi portare gravami a carico del commercio di dette carni ».

Prego la S. V. di dare disposizioni per l' osservanza, all' occorrenza, delle disposizioni suindicate, essendo necessario evitare che sulle carni congelate, il cui uso si va lungamente diffondendo con indubbio vantaggio del pubblico consumo, gravino oneri non assolutamente indispensabili.

Attendo un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*



zazioni siano sconsigliabili sotto ogni punto di vista e talvolta perfino in contrasto con le leggi forestali.

Tali previsioni, mentre da un canto portano a conseguenze che si traducono in un dissesto finanziario per gli stessi Enti, che sulle utilizzazioni avevano fatto sicuro affidamento, dall'altro concorrono a frustrare o comunque a ritardare quell'azione di tutela che gli articoli 130 e seguenti del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3267 hanno affidato all'Amm. forestale, per conseguire l'auspicato riassetto e la migliore utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti morali.

Ad eliminare il lamentato inconveniente, il Ministero ha disposto che, in sede di esame dei bilanci preventivi degli Enti sopra ricordati, questa Prefettura chieda il preliminare parere dell'Ufficio forestale sulla possibilità di realizzare i redditi boschivi eventualmente in essi previsti.

*pel Prefetto* - RAVOT

57 **Revisione dei regolamenti organici.** (C. P. S. 26 marzo 1925 n. 500 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

E' noto alle SS. LL. che con i Regi Decreti 27 maggio 1923 n. 1117 (1), 24 settembre 1923 n. 2073 (2) e 8 agosto 1924 n. 1287 (3), fu disposta la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici del personale comunale, assegnando come ultimo termine ai comuni il 31 dicembre 1924.

Prego pertanto farmi conoscere subito se codesto Comune abbia provveduto, in base alle suaccennate disposizioni, alla revisione di che trattasi, indicando:

1.º la data della deliberazione consiliare e dell'invio in prefettura;

2.º la data della decisione di approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa.

Raccomando la precisione e la sollecitudine nella risposta, avvertendo che, nel caso che il Comune sia stato inadempiente, occorrerà darne notizia alla Prefettura.

*Il Prefetto* — **D'Artenzo**

---

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 123 e 153.

(2) id. id. pag. 274.

(3) id. anno 1924 pag. 193.

## PUBBLICAZIONI

**D.r F. Jorio.** — *Competenza dei Conciliatori. Critica e commento alla Legge ed al R. D. 15 e 20 settembre 1922 in vigore dal 1.º gennaio 1924.* — Salerno — Tip. Cav. A. Volpe & Figli — 1924 L. 8,00.

L' autore, illustrando la portata dei due provvedimenti legislativi sopra richiamati, con acume e competenza dimostra che con le predette disposizioni si è modificata la sola competenza dei Conciliatori, restando intatto il procedimento ed il carattere fondamentale dell' Istituto, dato che in quasi tutti gli Uffici di Conciliazione si era incominciato a ritenere che per la elevata competenza fosse stato modificato anche il procedimento con i rigori procedurali del procedimento formale.

Il libro, di modesta mole, è un commento diligente della legge 15 settembre 1922 e del regio decreto 20 settembre 1922 e riesce di grande utilità ai Conciliatori e ai Cancellieri di conciliazione.

---

### **Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura**

Il Rag. Gabriele Marra, uno dei fondatori nel nostro Bollettino Ammin. e da anni suo direttore, cessa dalle dette funzioni essendo stato trasferito alla R. Prefettura di Napoli come Primo Ragioniere, in attesa della promozione a Ragioniere Capo.

Interpetrando i sentimenti di quanti conoscono il degno funzionario e gentiluomo e ne hanno apprezzata l'opera, esprimiamo a lui il nostro compiacimento per il provvedimento preso a suo riguardo e che viene a realizzare una sua ardente aspirazione, dolenti tuttavia di perderne la valevole cooperazione.

LA DIREZIONE

---

### **Avv. Paolo Santacroce**

Specialista in materia amministrativa

Napoli — Salita Stella 41 (a Foria)

Salerno (Cava dei Tirreni)

Roma (Via Pietro Cossa 41)

---

Udienze per la Provincia di Salerno: nei giorni dispari dalle 16 alle 19; nei giorni pari dalle 8 alle 11; la domenica tutto il giorno.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolò semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## —>> SOMMARIO <<—

### PARTE I.

#### b) Circolari

58. Imposta complementare sul reddito: propaganda. (C. P. S. 7 aprile 1925 n. 8438).
59. Sistemazione servizi sanitari. (C. P. S. 6 aprile 1925 n. 20315).
60. Vaccinazioni antivaiose. (C. P. S. 21 marzo 1925 n. 7117).
61. Lotta contro la malaria. (C. P. S. 16 marzo 1925 n. 5364).
62. Corso medio dei titoli di Stato o garentiti dallo Stato del 2.° semestre 1924 per le cauzioni da prestarsi nel 1.° semestre del 1925. (C. M. F. 26 marzo 1925 n. 1249).
63. Elenco delle strade in costruzione e in progetto. (C. P. S. 11 aprile 1925 n. 8497).
64. Impianto e funzionamento dell'anagrafe commerciale. (C. P. S. 31 marzo 1925 n. 7730).
65. Regolamento usi civici. (C. P. S. 26 marzo 1925 n. 29014).
66. Militari dell'esercito americano: sussidi di smobilitazione. (C. Q. S. 6 aprile 1925 n. 843).
67. Denunzie d'esercizio. (C. Q. S. 5 aprile 1925 n. 1152).
68. Addizionale governativo e comunale al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra. (C. M. F. 18 marzo 1925 n. 3220).
69. id. id. id. (C. M. F. 26 febbraio 1925 n. 2259).
70. Disinfettanti. Cessione a pagamento. (C. P. S. 3 aprile 1925 n. 7947).
71. Emigrazione negli Stati Uniti. (C. Q. S. 9 aprile 1925 n. 1241).

### COPERTINA

Circolari N. 70 e 71 — Nel personale della R. Prefettura — Pubblicazioni — Pubblicità.

70. **Disinfettanti . Cessione a pagamento.** (C. P. S. 3 aprile 1925, n.° 7947 Div. V ai Sindaci).

Con riferimento alla precedente circolare dell' 11 febbraio 1925 n.° 2511, pubblicata nel Bollettino Amministrativo della Provincia di febbraio u. s., (1) informo che il Ministero dell' Interno ha stabilito, a decorrere dal 1.° aprile 1925, i seguenti prezzi per la cessione a pagamento dei disinfettanti della Sanità' Pubblica.

« 1.° Miscela di sublimato corrosivo e di cloruro di sodio	
« flacone di 250 gr. di miscela . . . . .	L. 4
« 2.° Acido fenico puro al kg. . . . .	» 12
« 3.° Acido fenico grezzo al kg. . . . .	» 2
« 4.° Soluzione saponosa al kg. . . . .	» 5
« 5.° Soda caustica al kg. . . . .	» 3,50
« 6.° Formalina liquida al kg. . . . .	» 12
« 7.° Formalina in pastiglie al kg. . . . .	» 50
« 8.° Soluzione saponosa di formaldeide al kg. . . . .	» 5
« Il ricavato di ogni vendita preventivamente autorizzata	
« dal Ministero dovrà essere versato presso la Sezione di Te-	
« soreria a cura degli interessati e prima del ritiro dei disinfet-	
« tanti ceduti, imputando l'importo al capitolo 172 dello stato di	
» previsione dell'entrata per l'esercizio 1924-1925 ».	

Le quietanze di pagamento dovranno essere consegnate alla Prefettura per la trasmissione al Ministero.

*p. Prefetto* — **Ravot**

71. **Emigrazione degli Stati Uniti.** (C. Q. S. 9 Aprile 1925 N. 1241 ai Sindaci).

Richiamando la circolare N. 457 del 7 febbraio scorso, (2) comunico alle SS. LL. per l'osservanza la seguente nota del Commissariato Generale della emigrazione.

« Non ostante la circolare di questo Commissariato Generale in data 31 gennaio u. s. N. 7 colla quale si pregavano le RR.

---

(1) V. B-A anno 1925 pag. 3 cop. fascicolo di febbraio.

(2) v. Boll. Amm. anno 1925 pag. 61.



## Parte I.

### b) Circolari

58. **Imposta complementare sul reddito propaganda.** (C. P. S. 7 aprile 1925 n.º 8438 ai Sindaci e per conoscenza ai Sottoprefetti).

Per l'imposta complementare progressiva sul reddito, le cui dichiarazioni debbono essere presentate entro il 31 maggio prossimo, è stata già da tempo effettuata la distribuzione delle schede e dei manifesti per il pubblico.

In questi giorni è stata anche compiuta una larga distribuzione agli Uffici del fascicolo contenente tutti i decreti istitutivi dell'imposta e le relative istruzioni; cosichè può dirsi compiuta tutta la fase preparatoria per l'assetto del nuovo tributo.

L'azione delle autorità deve ora essere rivolta alla più intensa propaganda per far che i contribuenti rispondano, con grande spirito di civismo, all'obbligo imposto loro dalla legge.

A questo fine confido che le SS. LL. saranno assai larghi di consigli e di suggerimenti, chiarendo, sulla scorta delle istruzioni, quanto fosse rimasto ancora di dubbio sui vari punti della dichiarazione, già analiticamente indicati sulla scheda, e daranno, quali interessati alle buone sorti della Finanza dello Stato, quella piena ed aperta collaborazione, perchè i contribuenti diano larghissima e completa prova della loro obbedienza al volere della legge.

La nuova imposta, che entra nel nostro ordinamento tributario, per coronare il riordinato sistema della imposizione diretta, ha, di fronte ai corrispondenti tributi dei più progrediti paesi, caratteristiche notevoli di mitezza, deliberatamente volute perchè il suo funzionamento si avviasse senza creare tra gli organi dell'amministrazione finanziaria ed i contribuenti dissidi e contrasti.

Notevole soprattutto la limitata misura dell'onere, in rispondenza ad un ordine di idee che ha avuto la sua concreta espressione anche nel nuovo assetto delle imposte dirette reali, secondo le linee del R. Decreto 16 ottobre 1924 ed in correlazione ad una tendenza di politica tributaria, che vuole giungere alla generalizzazione e miglior perequazione dei carichi tributari, mercè la conoscenza più esatta possibile dei cespiti imponibili con applicazione di aliquote percentuali sempre più moderate.

Su queste notevoli caratteristiche dovrà anche essere richiamata l'attenzione del pubblico, perchè si abbia più precisa cognizione della portata delle riforme del Governo Nazionale e, con maggiore ossequio, i contribuenti abbiano a secondare non senza fare presente che la legge, tra l'altro, contiene anche sanzioni punitive verso gli inadempienti ed i trasgressori.

Certo della valida cooperazione delle SS. LL. e dei funzionari dipendenti, attendo notizie intorno all'azione che si andrà svolgendo nei due mesi che ancora restano per giungere al termine utile per le denunce e intorno alle eventuali deprecabili resistenze, che dovessero, per avventura, da qualche parte venire. (1)

*Il Prefetto — D'Artenzo*

59. **Sistemazione servizi sanitari.** (C. P. S. 6 aprile 1925 n. 20315 ai Sindaci).

Comunico alle SS. LL. la seguente ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa, con invito a provvedere a quanto è

---

(1) L'imposta complementare progressiva sul reddito è stata istituita col R. D. 30 dicembre 1923 n. 3062. Il R. D. 19 febbraio 1923 n. 177 approva la tabella delle aliquote progressive e il 1). M. 20 febbraio 1925 fissa la valutazione del reddito per i terreni per l'anno corrente. Regolano l'applicazione della nuova imposta sui redditi di categoria D (stipendi, pensioni di impiegati dello Stato e di pubbliche amm.) la loro denuncia e il pagamento i RR. DD. 31 dicembre 1924 n. 304, 4 gennaio 1925 n. 2 (art. 7) e 26 febbraio 1925. n. 241. Le complesse istruzioni del Ministero delle Finanze, edite dalla Libreria dello Stato. Roma (fascicolo n. 207) portano la data del 12 marzo 1925.



stato disposto, nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente circolare.

*Sedula del 6 marzo 1925.*

La Giunta Provinciale Amministrativa;

Vista la relazione della Divisione Sanità, dalla quale si rileva che pochissimi Comuni si sono conformati alla decisione 6-12 dicembre 1924 della Giunta Provinciale Amministrativa, (1) circa le nuove tabelle organiche dei sanitari comunali entro il termine di mesi due assegnati per provvedervi;

Considerato che, prima di provvedere di ufficio per dare esecuzione alla cennata decisione tutoria, sia il caso di fare nuovo invito ai Comuni inadempienti, assegnando agli stessi un congruo termine.

#### ORDINA

che a cura della Divisione Sanità sia rivolto un nuovo invito ai Comuni inadempienti, assegnando agli stessi il termine di trenta giorni per conformarsi alla menzionata decisione tutoria.

*p. il Prefetto — Ravot*

60. **Vaccinazioni antivaiuose.** (C. P. S. 25 marzo 1925 n.º 7117 ai Sindaci e Ufficiali Sanitari e per conoscenza ai Sottoprefetti).

Dalle statistiche delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni eseguite nel decorso anno e dall'esame dei registri relativi si rileva che in molti comuni il servizio non è fatto con la regolarità e con la diligenza che la legge richiede.

Lo scarso numero dei vaccinati nell'anno e negli anni precedenti dimostra che molti sfuggono alla inoculazione del vaccino ienneriano, e possono costituire, perchè non immunizzati, un grave pericolo per la pubblica salute, essendo suscettibili alla infezione vaiolosa.

E' mio fermo intendimento che la legge sia rigorosamente

(1) V. B-A, anno 1924 pag. 265.

osservata, e che tutti gli obbligati siano, nel tempo prescritto, vaccinati e rivaccinati con vaccino animale.

A). Ricordo che, per le disposizioni contenute nell'articolo 130 del T. U. delle leggi sanitarie, modificate dall'articolo 67 del R. D. 30-12-1923 n. 2889, « *la vaccinazione antivaiuolosa è obbligatoria entro il 1.º semestre successivo alla nascita, e dovrà essere ripetuta quando abbia avuto esito negativo; e che è obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età* ».

B). Che sono esonerati dall'obbligo della vaccinazione soltanto i bambini che abbiano, nel frattempo, sofferto il vaiuolo e quelli che, da certificato medico per iscritto, risultino malati in tali condizioni da non poter subire senza pericolo tale operazione.

C). Che i bambini temporaneamente esonerati per malattia accertata dovranno essere assoggettati nella successiva sessione di vaccinazione.

D). Che in ogni comune si debbono tenere almeno due sessioni ordinarie di vaccinazione e di rivaccinazione, in primavera e in autunno.

\*  
\* \*

Perchè il servizio proceda regolarmente occorre lo impianto perfetto dei registri. Questa Prefettura con circolare del 18 luglio 1924 n. 10688 dispose che ogni Comune doveva adottare il modello alligato alla suddetta circolare; e che nel registro si dovevano segnalare, anno per anno e per data di nascita, i nati dal 1912, segnando a fianco di ciascuno la data della vaccinazione e l'esito, e per quelli che avevano compiuto l'ottavo anno di età, la data della rivaccinazione e l'esito.

Tali disposizioni non sono state osservate da molti comuni, dei quali, alcuni non hanno adottato il modello indicato, altri non hanno trascritto i nati dal 1912; molti hanno segnato nel registro soltanto i vaccinati e non tutti gli obbligati; la massima parte infine non ha vaccinato e rivaccinato tutti gli obbligati e non ha segnato l'esito.

Non posso tollerare irregolarità in un servizio di massima importanza, e pertanto occorre:



1.° Che ogni comune impianti i registri con il modello prescritto, che è vendibile presso la **TIPOGRAFIA DEL CAV. ANTONIO VOLPE & FIGLI DI SALERNO**. L'impiego di tale modello è di grande utilità, perchè rende superfluo il registro delle rivaccinazioni, e mette in grado l'ufficiale sanitario e il Sindaco di conoscere in ogni tempo gli obbligati alla vaccinazione e alla rivaccinazione e coloro che non hanno subito la inoculazione del vaccino.

2.° Che nel registro siano trascritti tutti i nati dal 1912 in poi in ordine cronologico, e, sulla scorta dei vecchi registri, sia segnato a fianco di ciascun nome la data della vaccinazione e della rivaccinazione e l'esito.

3.° Che conseguentemente, prima di aprire ogni sessione ordinaria, a cura del Segretario Comunale e in base ai registri dello Stato Civile, si debbono trascrivere i nomi dei bambini nati nel semestre anteriore all'apertura della sessione di vaccinazione.

4.° Che in base a tale registro l'ufficiale sanitario provvederà a fare vaccinare tutti i nati nel semestre precedente e i nati negli anni precedenti tuttora non vaccinati, nonchè tutti i fanciulli che abbiano l'età di otto anni e quelli di età maggiore che non risultano rivaccinati.

5.° Che nel detto registro inoltre debbono essere segnati anche semestralmente gl'immigrati che sono obbligati alla vaccinazione ed alla rivaccinazione.

6.° Che i medici vaccinatori debbono *adoperare soltanto vaccino animale e disinfettare di volta in volta col calore il vaccino-stilo* prima di praticare l'operazione a ciascun individuo.

7.° Che i medici vaccinatori debbono *personalmente accertare l'esito dell'operazione, e ripetere nella medesima sessione la vaccinazione, qualora la prima abbia avuto esito negativo*. A tal uopo i medici vaccinatori, in riconoscimento dell'esito, debbono apporre la propria firma nel registro a lato di ogni individuo.

8.° Che nei Comuni popolosi e aventi più condotte, sotto la personale responsabilità dell'ufficiale sanitario, saranno compilati

da un impiegato del Comune gli stralci degli obbligati sia alle vaccinazioni, sia alle rivaccinazioni per ogni condotta.

\*  
\* \*

Tali norme debbono essere osservate nella imminente sessione primaverile.

L'apertura di ogni sessione deve essere stabilita dal Sindaco di accordo con l'Ufficio sanitario, e deve essere resa nota al pubblico con avviso sia all'albo sia nei luoghi più frequentati, e con altri mezzi idonei, indicando le località, i giorni e l'ora.

Oltre gli avvisi al pubblico, occorre fare gl'inviti alle singole famiglie degli obbligati. In tal guisa gl'interessati non potranno eccipire la mancata conoscenza dell'apertura della sessione.

Gl'inviti debbono essere fatti non soltanto ai capi di famiglia dei nati nel semestre precedente all'apertura della sessione, ma ancora ai capi di famiglia di tutti coloro che, per qualsiasi ragione, non siano stati vaccinati e rivaccinati negli anni precedenti e degli immigrati, per i quali non viene presentato il certificato di subita vaccinazione e rivaccinazione in altri comuni.

I capi di famiglie che non presentano i propri figliuoli per essere vaccinati o rivaccinati saranno deferiti a cura del Sindaco all'autorità giudiziaria, e *l'inoculazione del vaccino sarà fatto coattivamente*, chiedendo all'occorrenza l'aiuto della forza pubblica.

La sessione primaverile dovrà avere luogo nei mesi di Aprile e Maggio; l'autunnale nei mesi di Settembre e Ottobre.

Il vaccino sarà chiesto tempestivamente al signor Medico Provinciale.

La vigilanza di tutte le operazioni e della regolarità del servizio deve essere esercitata dall'Ufficiale Sanitario al quale ricordo specialmente le disposizioni contenute negli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento speciale sulla vaccinazione del 31 marzo 1892 n.° 328.

Il Medico provinciale nelle ispezioni che farà ai Comuni porterà il suo esame speciale sulla regolarità del complessivo servizio



e sulla tenuta dei registri; e, qualora dai rapporti del cennato funzionario rileverò manchevolezze e trascuratezze, sarò costretto adottare provvedimenti a carico dei responsabili.

Confido nella energia e nella diligenza delle SS. LL. e del personale sanitario, perchè le disposizioni impartite con la presente circolare siano rigorosamente osservate, e mi sarà gradito un cenno di riscontro e di assicurazione.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

61. **Lotta contro la malaria.** (C. P. S. 16 Marzo 1925 n. 5364 ai Sindaci e Ufficiali Sanitari dei Comuni malarici e per intelligenza ai Sottoprefetti).

Il R. D. 30 Dicembre 1923 N. 2880 sulla riforma degli ordinamenti sanitari ha modificato le competenze e le attribuzioni degli Enti locali nei riguardi delle provvidenze per diminuire le cause della malaria.

Per l'articolo 60, l'acquisto del chinino di Stato, invece che ai Comuni malarici, spetta alla Provincia, la quale si rivarrà della spesa dai proprietari dei terreni posti in zone malariche a mezzo di ruoli.

Alla Provincia questo ufficio sanitario ha fatto presente il fabbisogno di ciascun comune malarico.

La provincia curerà l'invio delle quantità di chinino sopra indicate in una o in più volte, e la S. V., nel segnare ricevuta al Presidente della Deputazione Provinciale, ne informerà anche la Prefettura.

Le richieste suppletive di chinino dovranno essere fatte sempre per il tramite della Prefettura.

Perchè la Provincia possa provvedere alla compilazione dei ruoli di rimborso, occorre che prepari per ciascun comune l'elenco dei proprietari inclusi in ciascuna zona malarica con la indicazione della estensione delle proprietà rispettive.

A facilitare tale lavoro bisogna che la S. V. trasmetta al

Presidente della Deputazione Provinciale l'ultimo ruolo di reparto, dal quale si rilevano i nomi dei proprietari di terreni in zone malariche e le rispettive estensioni possedute.

\*  
\* \*

Se i Comuni sono esonerati dall'acquisto del chinino, sono obbligati di organizzare e fare funzionare il servizio di distribuzione. Le disposizioni di legge e di regolamento per diminuire le cause della malaria vogliono che il chinino sia somministrato gratuitamente agli operai e coloni, e che sia assicurato a questi il trattamento curativo e profilattico della infezione.

Tale somministrazione deve essere fatta a mezzo degli Ufficiali Sanitari dai medici condotti e, quando occorra, da altri sanitari incaricati o, quanto meno, da speciali distributori di fiducia dell'Amministrazione e dei medici. Ora la distribuzione del chinino è a carico dei Comuni (articolo 69 del succitato decreto legislativo), e pertanto nei bilanci comunali deve essere fatto uno speciale stanziamento per tale servizio.

Occorre pertanto:

1.º Che sia organizzato il servizio in modo che in ogni comune siano aperti dispensari proporzionati ai bisogni della popolazione che lavora in zone malariche.

I dispensari debbono essere aperti, oltre che nei centri urbani, nelle campagne popolate da lavoratori fissi e normali, per modo che questi vi possano accorrere col loro minore disagio possibile. Ogni dispensario deve essere diretto da un medico, e deve restare aperto dal 15 Maggio al 31 Ottobre almeno tre volte la settimana in ore determinate e rese note al pubblico con manifesti e con targa applicata alla porta di ciascun dispensario. Ogni dispensario deve essere provvisto di registri per notare gl'individui curati e quelli profilassati, nonchè il chinino distribuito.

2.º Che nei Comuni di malaria intensa e che hanno territorio esteso siano incaricati della distribuzione del chinino anche degli speciali distributori scelti tra persone intelligenti e capaci, i quali,



sotto la vigilanza del medico, da cui ciascun distributore dipende, curino la consegna del chinino direttamente agli operai sul luogo del lavoro. Tale distribuzione deve essere fatta settimanalmente e proporzionalmente ai bisogni di ciascun operaio.

3.° Che la distribuzione del farmaco in questa stagione interepidemica sia a tutti i malarici in quantità sufficiente per la loro cura intensiva, al fine di ridurre al minimo le infezioni recidive e le sorgenti di infezioni.

4.° Che ogni medico e ogni distributore autorizzato debba presentare alla fine di ogni mese l'elenco delle persone alle quali è stato dato il chinino con l'indicazione della relativa quantità.

Tali elenchi riveduti e controllati dall'Ufficiale Sanitario vanno custoditi nell'archivio comunale.

5.° Che sia fatta attiva propaganda per persuadere la popolazione agricola della grande utilità di prendere il chinino per uso preventivo. A tal fine i medici, per i continui rapporti con la popolazione, possono e debbono spendere la loro autorevole parola per imprimere nella mente dei lavoratori i sani principi di profilassi antimalarica.

Valenti coadiutori di propaganda possono essere gl'insegnanti elementari, i parroci, i distributori di chinino.

6.° Che l'Ufficiale Sanitario, predisposto d'accordo con la S. V. il piano di azione, ne informi sollecitamente il Medico Provinciale.

7.° Che l'Ufficiale sanitario curi la regolare tenuta dei registri, denunci giornalmente i casi di malaria e invii infallantemente ogni settimana il bollettino delle cause di morte, dal quale si possono rilevare gli eventuali decessi per malaria.

8.° Che l'Ufficiale Sanitario sulla scorta degli elenchi di distribuzione invii alla fine di ogni mese un prospetto dimostrativo della quantità di chinino distribuito durante il mese, separatamente per cura e per profilassi, del numero di persone che ne fruiscono.

Ricordo inoltre che le Amministrazioni e gl'imprenditori di

lavori pubblici in zone malariche devono provvedere alla somministrazione gratuita di chinino agli operai impiegati sui lavori, sia per cura che per profilassi, e alla completa assistenza sanitaria gratuita. E pertanto i Signori Sindaci e gli Ufficiali Sanitari devono invigilare sulla esatta e completa applicazione di tale disposizione, denunziando gli eventuali contravventori all'autorità giudiziaria per l'applicazione della penalità comminata dallo art. 160 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 1.º agosto 1907 n. 636.

Di pari passo con l'esplicazione del piano di lotta immediata della malaria (cura e profilassi chininica), la S. V., coadiuvata dall'ufficiale sanitario, dovrà curare che sia provveduto all'attuazione della profilassi meccanica nei casi prescritti.

Speciale esame deve essere portato per assodare se la persistenza della malaria negli abitati, specialmente rurali, piuttosto che ad estese paludi, si debba all'esistenza di limitati ristagni di raccolta di acqua comunque formatasi, eliminabili. Si tratterebbe in tali casi di eseguire lavori di piccola bonifica, (come colmate delle depressioni, espurgo dei canali di scolo, favorire il deflusso delle acque stagnanti, distruzione delle larve delle anofele) che, con modesti mezzi eliminerebbero l'*habitat* necessario alla vita delle zanzare malarigine.

Tali lavori dovrebbero essere fatti non più tardi dell'aprile p. v., prima cioè che cominci il periodo epidemico. Per l'applicazione dei cennati lavori la Prefettura potrà concedere dei sussidi.

\*  
\* \*

Ho ricordato così sommariamente ciò che occorre fare per l'applicazione delle leggi per combattere la malaria.

Confido nella intelligente operosità di V. S., dell'ufficiale sanitario e dei medici condotti perché sia esplicata concorde attività nel raggiungimento del fine, che è di grande interesse sanitario e sociale.

Mi sarà gradito un cenno di riscontro e di assicurazione, e a brevissima distanza il piano di azione predisposto.

*Il Prefetto* — **D' Arienzo**



62. **Riscossione — Corso medio dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato del 2.° semestre 1924 per le cauzioni da prestarsi nel 1.° semestre del 1925.** (C. M. F. 26 marzo 1925 N. 1249 ai Prefetti).

Per opportuna norma delle SS. LL. si comunica che i titoli di Stato e garantiti dallo Stato, che sono stati o che saranno dati in cauzione dagli agenti della riscossione nel primo semestre di questo anno (1.° gennaio—30 giugno 1925), tenuto conto della prescritta deduzione del decimo, dovranno essere computati, giusta l'ultimo comma dell'art. 17 del T. U. delle leggi per la riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922 n. 1401 al corso medio del secondo semestre anteriore (1.° luglio — 31 dicembre 1924) qui appresso indicato:

TITOLI DI STATO

Rendita cons.	3,50 o/0 (netto)	.	.	.	.	.	74,85
»	» 3,50 o/0 (1902)	.	.	.	.	.	69,08
»	» 3 o/0 (lordo)	.	.	.	.	.	48,41
»	» 5 o/0	.	.	.	.	.	88,75
Redimibile	3,50 o/0 (netto)	.	.	.	.	.	372,26
»	3 o/0 (1910)	.	.	.	.	.	328,72
Obbligazioni	3,50 o/0 Venete	.	.	.	.	.	74,91
Prestito Nazionale	4,50 o/0 (1915)	.	.	.	.	.	85,61
»	» 5 o/0	.	.	.	.	.	90,40

*per Il Ministro — D' Aroma*

63. **Elenco delle strade in costruzione o in progetto.** (C. P. S. 1.° aprile 1925 N.° 8497 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Prego la S. V. favorirmi con cortese sollecitudine un Elenco delle strade di cotesto Comune in esercizio, costruende ed in progetto alla data d'oggi.

1. — Comunali obbligatorie,
2. — di allacciamento.
3. — vicinali.
4. — provinciali attraversanti il territorio.
5. — nazionali id. id.
6. — loro lunghezza in chilometri.

*pel Prefetto — RAVOT*

64. **Impianto e funzionamento dell'anagrafe commerciale.** (C. P. S. 31 Marzo 1925 N. 7730 ai Sindaci.

Si richiama l'attenzione della S. V. sulla circolare che la Camera di Commercio ha diretto a cotesto Comune, avente per oggetto « denuncia delle ditte Commerciali Industriali », e con la data del 28 febbraio 1925.

Con detta circolare si danno le necessarie istruzioni per l'esatto adempimento del R. D. Legge 8 maggio 1924 N. 750 e del Regolamento generale 4 gennaio 1925 N. 26 sull'ordinamento delle Camere di Commercio e Industrie, nella parte che concerne l'impianto e il regolare funzionamento dell'anagrafe commerciale.

Perchè il voto della legge sia soddisfatto, è necessario che dalle Amministrazioni comunali sia data scrupolosa esecuzione alle norme come sopra impartite.

*Il Prefetto — D'Artenzo*

65. **Regolamento usi civici.** (C. P. S. 26 Marzo 1925 n. 29014 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

In merito all'esercizio degli usi civici, ritengo opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. sulle nuove norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 23 maggio 1924 N. 122, (1) con le quali si tende ad accertare e liquidare gli usi civici e qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre di un Comune o di una frazione di Comune.

Dalle anzidette disposizioni appare evidente come non si, più il caso di disciplinare i suddetti usi con regolamento singolo da parte di ogni civica Amministrazione.

Si dispone infatti ed innanzi tutto (artic. 2 del R. D. Legge 22 maggio 1924 N. 751) che, chiunque eserciti e pretende diritti della anzidetta natura, deve farne dichiarazione al Commissario

---

(1) v. B. A. anno 1924 pagg. 122 e 159.



istituito a norma del Decreto predetto; egli accertatane l'esistenza la qualità e la estensione, provvederà alla loro liquidazione.

Le SS. LL. vorranno favorirmi un cenno di assicurazione.

*p Il Prefetto — Ravot*

66. **Militari dell'esercito americano**—**Sussidio di smobilitazione.** (C. Q. S. 6 Aprile 1925 n. 845).

Con riferimento alla mia circolare N. 815, del 3 marzo scorso, (1) comunico alle SS. LL. le ulteriori disposizioni della nuova legge testè approvata dallo Stato di New-York a favore dei reduci di guerra.

Agli ex militari dell'esercito americano arruolati in detto Stato o ai loro eredi si concedono i seguenti premi:

Dollari 150 ai parenti di militari dell'esercito americano morti in servizio, e un premio di dollari 10 per ogni mese di servizio a parenti dei militari morti dopo il congedo e prima del 28 febbraio 1924.

Il termine per far la domanda scade il 1.º luglio 1925 e la domanda può essere avanzata: 1.º dalla vedova; 2.º dai figli; 3.º dalla madre; 4.º dal padre; 5.º dal fratello; 6.º dalla sorella di ogni militare arruolatosi nello Stato di New-York.

Le pratiche relative dovranno svolgersi pel tramite del Console Americano più vicino.

Prego la S. V. di voler portare quanto precede a conoscenza degli interessati.

*Il Questore — MARTIN*

67. **Denunce d'esercizio.** (C. Q. S. 5 aprile 1925 n. 1152 ai Sindaci).

Per l'osservanza, comunico alla S. V. la seguente circolare del Ministero della Economia Nazionale.

« Consta a questo Ministero che in alcune provincie il nu-

---

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 55.

mero delle denunce d'esercizio presentate nello scorso anno non fu proporzionale alla estensione portata in materia dall'articolo 1. del R. D. Legge 15 marzo 1923 n. 748. Affinchè il detto articolo abbia pieno adempimento in questo o negli anni successivi, è necessario ricordare che per effetto della predetta disposizione, sono tenuti a presentare la denuncia d'esercizio non solo i proprietari, gerenti o direttori di opifici industriali, che si trovano nelle condizioni previste dallo articolo 2 del Regolamento approvato con D. L. 5 agosto 1915 n. 1135, ma anche coloro che gestiscono opifici ove si compiono, con o senza il mezzo di macchine non mosse dall'operaio che le usa, lavori manuali di natura industriale, qualunque sia il numero degli operai salariati adibiti, senza distinzione di sesso e di età.

Sono esclusi soltanto dall'osservanza della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e quindi non sono tenuti a presentare la denuncia, i proprietari o gerenti di laboratori ed opifici in cui siano occupati soltanto i membri di una stessa famiglia.

Devo quindi rivolgermi alla S. V. affinchè insieme con le autorità incaricate della esecuzione della legge, venga esercitata la vigilanza necessaria allo scopo, e La prego di dare comunicazione di quanto sopra ai Sindaci dipendenti, invitandoli a sorvegliare affinchè tutti gli industriali tenuti alla presentazione della denuncia di esercizio, secondo le norme sopra dette, osservino l'obbligo loro imposto.

Gradirò assicurazione, avvertendo che se occorressero stampati per denunce industrie, potranno essere richiesti a questo Ufficio.

*Il Questore* — **Martin**

68. **Addizionale governativo e comunale al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra** — R. D. Legge 13[2]1925, n. 117. (C. M. F. 18 marzo 1925 n. 3220 Div. IV ai Prefetti).

Con telegramma del 17 febbraio u. s. n.° 2009, questo Ministero ha già richiamata l'attenzione dei sigg. Prefetti sul R. D. L. 13 febb. 1925 n.° 117, pubblicato nella Gazz. Uff. del 14 stesso



mese ed entrato in vigore il giorno 15 successivo, (1) il quale Decreto, nell'istituire un addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra, conferisce altresì facoltà ai Comuni di imporre a proprio vantaggio e riscuotere contemporaneamente al detto addizionale governativo, altro addizionale sugli stessi generi dianzi indicati, sino ad un massimo corrispondente al terzo dell'addizionale governativo medesimo.

Le misure e le modalità di applicazione, di riscossione e di versamento di questo addizionale governativo, avente carattere generale ed obbligatorio, formano oggetto degli art. 1, 2, 3, 4, e 5 del R. D. succitato.

Le disposizioni poi concernenti l'addizionale comunale sono contenute negli art. 6 e 7 del detto Decreto, ed in relazione appunto a tali disposizioni, che riflettono materia di specifica competenza delle Prefetture, il Ministero, a sensi dell'art. 8 dello stesso decreto, fa qui seguire brevi norme esplicative al fine della più regolare ed uniforme loro interpretazione ed applicazione.

Giova anzitutto osservare che, mentre l'addizionale governativo si applica « de iure », l'imposizione dell'addizionale comunale, essendo facoltativa, è *subordinata alla preventiva deliberazione consiliare, da approvarsi dalla Giunta Prov. Amm. e da omologarsi da questo Ministero.*

Valgono insomma, nei riguardi di siffatta imposizione, le stesse norme e modalità stabilite per le tariffe ed i regolamenti dei dazi dall'art. 3 dell'alleg. A al R. D. Legge 24 settembre 1923 n. 2030, giusta l'esplicito richiamo fattone dal terzo comma dell'art. 6 del nuovo decreto in esame.

Come poi chiaramente desumesi dalle statuizioni dello stesso art. 6, l'addizionale comunale può essere imposto solo in quanto occorra sopperire a spese di evidente necessità ed utilità pubblica

---

(1) V. B. A. anno 1925 pag. 25 e copertina pag. 2 fasc. febbraio 1925.

e ad altre esigenze inderogabili di bilancio, debitamente comprovate.

E da ciò logicamente consegue che, in massima, l'applicazione dell'addizionale medesimo non sia ammissibile allorché il Comune per fronteggiare tali spese ed esigenze non siasi avvalso delle facoltà già ad esso spettanti in virtù della vigente legge daziaria, dianzi ricordata, e del R. D. L. 16 dicem. 1923, n. 2729 (1).

Più precisamente fa d'uopo che i Comuni, prima di ricorrere al nuovo tributo complementare, abbiano già applicate sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra le *aliquote massime* consentite dalla tariffa annessa alla legge daziaria, abbiano già procurato di ritrarre dagli altri generi indicati nella tariffa medesima il maggior possibile provento, compatibilmente alle condizioni locali di produzione e di consumo nei sensi chiariti dal primo comma dell'art. 2 del R. Decreto 16 dicembre 1923, n.º 2720, e siasi inoltre, salvo speciali circostanze da considerarsi caso per caso, già avvalsi dall'autorizzazione ad aumentare di un quarto le aliquote ordinarie oppure ad imporre dazi su generi non contemplati dalla tariffa normale, a mente dell'art. 7 del R. Decreto 24 settembre 1923, n. 2030 e dell'ora citato R. Decreto 16 dicembre successivo; e tutto ciò malgrado non siano riusciti a colmare completamente il loro fabbisogno per spese inderogabili e di evidente necessità ed utilità pubblica.

Convorrà pertanto che le Giunte Prov. Amm. accertino e valutino con ponderazione se i Comuni trovinsi nelle condizioni suaccennate prima di accordare la prescritta approvazione alle deliberazioni da essi adottate per l'imposizione dell'addizionale di cui trattasi.

Importa ancora tenere presente che la misura del detto addizionale in ragione di un terzo dell'addizionale governativo, rappresenta il *massimo imponibile* consentito dal nuovo decreto,

(1) V. B. A. anno 1924 pag. 1.



per cui i Comuni, rispetto ai quali ricorrono le richieste condizioni, non solo possono, ma devono limitare l'applicazione del proprio addizionale nelle più lievi misure sufficienti a colmare il loro disavanzo, colpendo beninteso *tutte* le bevande soggette all'addizionale governativo e sempre in *eguale rapporto* nei confronti delle aliquote fissate dalla legge per l'addizionale medesimo.

Per quanto riflette le modalità di riscossione dell'addizionale comunale in confronto dei contribuenti, valgono in genere, come per l'esazione dell'addizionale governativo, le stesse norme sancite dal R. Decreto 24 settembre 1923 n. 2030 nella materia dei dazi di consumo, con particolare avvertenza che anche delle somme introitate per l'addizionale comunale dovrà essere fatta distinta menzione nelle singole bollette di pagamento.

Dove l'azienda daziaria sia condotta in appalto, l'appaltatore sarà a sua volta tenuto a versare direttamente alla Cassa Comunale il relativo provento nei termini, colle norme e garanzie stabilite dalla legge daziaria e dai patti contrattuali regolanti l'appalto predetto (art. 75 e 79 dell'alleg. A al ripetuto R. Decreto 24 settembre 1923).

Notisi peraltro che, quali che siano la forma e le pattuizioni inerenti all'appalto dei dazi di consumo, il corrispettivo spettante agli appaltatori per la gestione dell'addizionale comunale consiste unicamente nella quota dell'uno e mezzo per cento del provento dello stesso addizionale, la quale quota gli appaltatori sono autorizzati a trattenere a loro favore su ciascun versamento fatto ai Comuni per detto titolo.

E' infine da rilevare che, giusta l'esplicito disposto dell'art. 7 di tale decreto, ai Comuni i quali ricorreranno all'imposizione dello addizionale comunale, anche in misura inferiore al massimo stabilito dal precedente art. 6, non sarà più consentito di continuare ad applicare la tassa di licenza per gli esercizi di vendita di bevande alcoliche e vinose, a mente degli art. 2, 3 e 4 del R. Decreto 23 ottobre 1922, n. 1388 (1) e dell'art. 21 del R. Decreto 18 novembre 1923 n. 2538 (2).

(1) v. B. A. anno 1922 pag. 249.

(1) » » 1924 « 73.

Con effetto dalla stessa data in cui entrerà in vigore l'addizionale comunale, l'accennata tassa di licenza non potrà essere applicata nei Comuni medesimi se non nella misura di cui all'articolo 1 della legge (Testo Unico) 6 gennaio 1918, n. 135 tabella alleg. C.

Con viva raccomandazione di accuratamente invigilare per la esatta osservanza delle suesprese norme concernenti l'addizionale comunale, pregansi i sigg. Prefetti da darne immediata comunicazione alle Giunte Prov. Amm. ed ai Comuni, favorendo un pronto cenno di assicurazione in proposito.

*Il Ministro* — A. DE' STEFANI

**69. Addizionale governativo al dazio consumo comunale sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra. Regio decreto-legge 13 febbraio 1925, n. 117. (C. M. F. n.º 22 del 26 febbraio 1925 n.º 2259 diretta ai Signori Intendenti di Finanza) (1).**

In applicazione dell'art. 8 del R. D. L. 13 febbraio corrente n.º 117, pubblicato nella G. U. del 14 stesso mese ed entrato in vigore il giorno 15 successivo, il Ministero dispone quanto appresso per l'applicazione e la riscossione dell'addizionale governativo al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcoliche e della birra.

*Voci colpite dall'addizionale* — Tale addizionale, che colpisce le bevande specificate nella tabella contenuta nell'art. 1 del R. D. succitato nelle rispettive misure ivi stabilite a seconda che trattisi di Comuni di 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> classe oppure di 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup> classe, ha carattere generale ed obbligatorio, e deve essere quindi applicato integralmente con effetto dal 15 febbraio 1925 in tutti i Comuni del Regno, indipendentemente dalla circostanza che i Comuni stessi non abbiano compreso nelle loro tariffe per i dazi di loro

---

(1) Crediamo utile per i comuni e per gli appaltatori daziari pubblicare questa importantissima circolare, che chiarisce la portata del D. L. 13 febb. 1925 e fissa i compiti delle Amm. daziarie circa la esazione, la contabilità ed il versamento dell'addizionale.



spettanza, tutte o talune delle bevande suaccennate. Con avvertenza, inoltre, che come è esplicitamente dichiarato nell'ultimo comma del prefato art. 1, all'addizionale in parola vanno soggetti anche i generi designati nella nota (2) alla tariffa massima annessa al R. D. L. 24 settembre 1923, n.º 2030, esclusa l'uva secca, e cioè: l'aceto, il sidro, le altre bevande ricavate dalle frutta, il mosto, l'uva fresca, il vinello, il mezzo vino, la posca, l'agresto e le vinacce, secondo le stesse forme e modalità previste in detta nota alla tariffa tipo per l'imposizione del dazio comunale, e nelle identiche proporzioni ivi fissate per siffatti generi in rapporto alla voce vino. (Ad esempio: l'aceto deve pagare il 60 % dell'addizionale governativo stabilito per il vino, e quindi, nei comuni di 1.<sup>a</sup> o di 2.<sup>a</sup> classe L. 9 per ettolitro e nei Comuni di 3.<sup>a</sup> o 4.<sup>a</sup> classe L. 7,20 per ettolitro).

Giusta quanto è stabilito dagli articoli 2 e 3 del D. il detto addizionale si applica in genere con le norme e coi privilegi previsti nel R. D. 24 settembre 1923, n. 2030 e nel relativo Regol. 25 febbraio 1924, n. 540 e la esazione dello stesso addizionale resta affidata ai Comuni, quando la gestione daziaria sia da essi direttamente tenuta ed agli appaltatori daziari nei casi di gestione appaltata.

*Esazione* — Per la esazione dell'addizionale, del quale si tratta, occorre poi distinguere i Comuni chiusi da quelli aperti.

Nei Comuni chiusi la riscossione dell'addizionale deve eseguirsi, come risulta dall'art. 3 del D. con la medesima bolletta con cui viene percepito il dazio comunale, facendo separata menzione nella bolletta stessa, della somma introitata per il detto addizionale, nella intesa peraltro che, qualora il Comune non assoggetti a dazio comunale talune delle bevande colpite dall'addizionale medesimo, per l'esazione di questo occorrerà staccare apposita bolletta colla chiara designazione che la somma in essa indicata è riscossa a solo titolo di addizionale.

Per i dazi riscossi alla spicciolata si dovrà, di regola, seguire eguale procedimento, e cioè, sulle relative bollette far se-

parato cenno delle quote riscosse per l'addizionale governativo. Però nei casi in cui l'adempimento di tale formalità sia difficile e possa recare intralcio al normale andamento del servizio, le Intendenze di Finanza potranno dispensare dall'osservanza di esse i Comuni e gli appaltatori, prendendo con i medesimi accordi per determinare prudenzialmente, sul provento dei dazi riscossi alla spicciolata, la quota mensile da attribuirsi all'addizionale governativo sulle bevande, che a questo vanno soggette.

E' ancora da avvertire che, nei Comuni chiusi l'addizionale colpisce anche la produzione interna (art. 2 del D.) e va riscosso contemporaneamente e nelle stesse forme della tassa comunale sulla detta produzione interna; per cui nei casi di abbonamento, occorrerà procedere alla variazione proporzionale del canone nei sensi previsti dal 2.° comma dell'art. 2 ora citato, con le modalità che saranno meglio chiarite in appresso, trattando della riscossione dell'addizionale nei Comuni aperti.

Nei Comuni aperti è necessario fare distinzione fra gli esercizi di minuta vendita condotti a tariffa e quelli per abbonamento.

Per i primi l'applicazione dell'addizionale deve avere avuto inizio in confronto dei generi introdotti negli esercizi a partire dal 15 febbraio 1925, esigendosi il nuovo tributo contemporaneamente al dazio comunale sulle singole introduzioni oppure con apposita bolletta, ove trattisi di bevanda eventualmente non colpita da dazio comunale.

Per gli esercizi condotti in abbonamento le Intendenze dovranno chiedere ai Comuni, od agli appaltatori, un elenco generale di tutte le convenzioni con i rispettivi canoni (durata del contratto, sua scadenza, nome e cognome del contribuente) e, ove occorra, potranno farsi esibire anche le convenzioni originali per stabilire, con effetto dal 15 febbraio 1925, il proporzionale aumento di canone prescritto dall'art. 2 del Decreto, il cui disposto importa implicitamente che tutte le convenzioni di abbonamento siano conservate in vigore sino alle scadenze in esse stabilite.

Anche per i nuovi contratti di abbonamento stipulati dal 15



corrente in poi le Intendenze esigeranno l'invio preventivo dello schema dei contratti di abbonamento per determinare la quota di canone dovuta per l'addizionale governativo.

Tali adempimenti sono da eseguirsi in confronto degli abbonati singoli al dazio consumo, dei contratti collettivi, sia per classi di esercenti, sia per consorzi di esercenti, per i contratti prorogati o rinnovati tacitamente; e ciò tanto per i contratti che concernono le sole bevande colpite dall'addizionale, quanto per quelli misti comprendenti anche altre bevande ed altri generi insieme.

Nei riguardi di ciascun contratto le Intendenze dovranno poi, sentito, ove occorra, il Comune o le Autorità finanziarie locali sull'importanza effettiva dei singoli esercizi e delle vendite relative, discriminare prudenzialmente in base ai presunti quantitativi di smercio dei singoli generi ed alle tariffe comunali vigenti, le quote del complessivo canone di abbonamento riferibili ad ognuna delle bevande colpite dall'addizionale, ed in rapporto a tali quote e tenuto conto della classe alla quale ogni Comune appartiene, stabilire l'ammontare dell'addizionale governativo da portare in aumento al detto complessivo canone.

*Versamenti* — L'addizionale così fissato e ripartito in dodicesimi, dovrà quindi essere versato dall'esercente al Comune o all'appaltatore alle medesime scadenze previste per il pagamento del canone principale di abbonamento.

E' inoltre quasi superfluo soggiungere che, come nei Comuni chiusi, anche in quelli aperti la riscossione dell'addizionale governativo, tanto se eseguito a tariffa quanto per abbonamento, deve farsi con la medesima bolletta con cui si esige il dazio o il canone comunale di abbonamento, facendosi in essa speciale menzione della somma introitata in conto dell'addizionale medesimo.

Resta anche inteso che il richiamo generico alle norme del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030 e del relativo Regolamento generale, fatto dappprincipio ai fini dell'applicazione dell'addizionale governativo, vale non solo nei riguardi della riscos-

sione, ma eziandio ad ogni altro effetto previsto dalle norme medesime in materia di dazio consumo comunale, e così anche nei riguardi delle esenzioni, delle restituzioni, del transito, del deposito, delle introduzioni temporanee, delle contravvenzioni dei ricorsi ecc., dovendo in massima l'addizionale governativo salvo le particolari disposizioni espressamente stabilite nel decreto istitutivo 13 febbraio 1925, n. 117 e nella presente Circolare, seguire le stesse sorti del dazio consumo comunale.

Di conformità poi alle dichiarazioni fatte nel telegramma diretto alle Intendenze in data del 13 corrente mese, dall'addizionale governativo devono ritenersi escluse le rimanenze delle bevande vinose ed alcoliche e della birra, regolarmente sdaziate prima del 15 febbraio 1925.

*Conto mensile* — Entro i primi 5 giorni di ciascun mese i Comuni e gli appaltatori devono rassegnare all'Intendenza, per l'approvazione, il conto mensile degli introiti conseguiti per l'addizionale governativo contenente:

1.º L'elenco analitico delle bollette emesse per la riscossione effettuata a tariffa, con la indicazione del numero di ciascuna bolletta, dei quantitativi dei generi sdaziati e della somma riscossa in conto dell'addizionale governativo, col relativo riassunto;

2.º La somma complessivamente introitata per la spicciolata nei Comuni chiusi;

3.º Le riscossioni per abbonamento con la indicazione del nome e cognome dei contribuenti e della somma riscossa da ciascuno di essi;

4.º L'elenco delle somme da portarsi in discarico per eventuali rimborsi di addizionale governativo eseguiti nel mese precedente, con a corredo i relativi documenti giustificativi.

L'Intendenza esaminerà il conto con tutta diligenza, rivedendo le cifre in esso esposte ed assicurandosi della loro esattezza, ove occorra, mediante il controllo dei documenti della riscossione (bollettari e convenzioni di abbonamento) che potrà



richiedere ai Comuni ed agli appaltatori, oppure deferendo tale incarico agli Uffici finanziari locali od a funzionari da inviarsi sopra luogo, quando ciò sia assolutamente indispensabile, ed applicando infine tutte quelle provvidenze e quei mezzi, che, secondo la specialità dei casi, saranno ritenuti più rispondenti allo scopo.

Riconosciuta la regolarità del conto, l'Intendenza l'approva con la frase: « Visto si approva per la somma di L. . . . . » distinguendo la somma netta da versarsi alla Sezione di tesoreria provinciale da quella corrispondente all'uno e mezzo per cento del provento totale, che sarà ritenuta dai Comuni e dagli appaltatori a titolo di rimborso delle spese di gestione, come è stabilito dall'art. 4 del D. Curerà, in seguito, con ogni sollecitudine la notifica in via amministrativa ai Comuni ed agli appaltatori, della suddetta liquidazione.

I Comuni capoluoghi di Provincia ed i rispettivi appaltatori dovranno effettuare il versamento delle somme riscosse direttamente nella sezione di tesoreria provinciale entro il termine stabilito dall'art. 5 del D. su mentovato, tutti gli altri Comuni ed appaltatori potranno, invece, entro lo stesso termine, avvalersi per tali versamenti del vaglia postale gratuito di servizio diretto alla sezione di tesoreria provinciale, secondo l'autorizzazione all'uopo già richiesta al Ministero delle Comunicazioni.

Se per la prima rata in scadenza (marzo) l'Intendenza non avrà ancora determinata la variazione da apportarsi ai canoni di abbonamento, la stessa avrà effetto per il mese successivo (aprile), in cui si verseranno le quote precedenti. Analogamente si procederà nei casi di eventuali ulteriori ritardi.

*Mora* -- In caso di mora, da parte dei Comuni o degli appaltatori, al versamento delle somme riscosse, sarà dovuto sulle stesse l'interesse del 5 o/o. Tali somme con i relativi interessi saranno recuperate con le norme previste dagli art. 32 e 33 del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030, e, dove occorra, mediante esecuzione sulla cauzione degli appaltatori, giusta l'art. 75 del detto R. decreto. Per siffatta inadempienza le Intendenze potranno altresì avvalersi della facoltà loro espressamente deferita dall'art. 5 del Decreto 13 febbraio 1925, n. 117, disponendo l'invio di un sorvegliante a carico delle aziende daziarie.

Le quote non esatte dai contribuenti saranno dalle Intendenze addebitate ai Comuni ed agli appaltatori, per la responsabilità che loro incombe sia in dipendenza dell'obbligo della riscossione, stabilito dall'art. 3 del succitato decreto, sia come corrispettivo della percentuale dell'uno e mezzo per cento assegnato a titolo di rimborso di spese di gestione, la quale, come si è accennato, deve andare a carico dello Stato e non dei contribuenti.

Ritiensi utile avvertire infine che, verificandosi la cessazione dell'abbonamento di esercizi di vendita al minuto, come pure la cessazione di gestioni daziarie da parte di comuni o di appaltatori, sarà da regolarsi la materia delle rimanenze anche per quanto riflette l'addizionale governativo.

*Cessazione di esercizio* — A tale proposito è da tener presente che, ove l'esercente cessi dall'esercizio, non ha diritto, come per i dazi comunali, ad alcun rimborso dell'addizionale, mentre ove continui, ma non rinnovi l'abbonamento, è tenuto a soddisfare l'addizionale per i generi rimasti invenduti, giusta l'art. 225 del Reg. Gen. daziario 25 febbraio 1924, n. 540.

In tale ipotesi l'esercente dovrà, insieme col dazio comunale, corrispondere anche l'addizionale governativo su dette giacenze.

*Trasferimenti di gestione* — Relativamente alle gestioni daziarie, sia che queste si trasferiscano da un appaltatore ad un altro, sia dal Comune ad un appaltatore o viceversa, è necessario tener presente il concetto fondamentale che l'addizionale in parola, essendo un tributo governativo la cui esazione è delegata ai gestori del dazio consumo per conto e nell'interesse dell'Erario, non può costituire ragione di credito o di debito fra i vari titolari delle gestioni. Da ciò legalmente consegue che gli addizionali governativi già riscossi, anche se materialmente non ancora versati alle tesorerie dello Stato dall'appaltatore o Comune cessante, non devono formare oggetto di accertamento e di liquidazione agli effetti delle rimanenze, quand'anche i generi, che hanno dato luogo alla percezione, esistano negli esercizi alla scadenza della gestione daziaria. Giacchè ogni appaltatore o Comune cessante deve rispondere direttamente verso lo Stato degli addizionali governativi giunti a riscossione durante la propria gestione, mentre il nuovo titolare della gestione è tenuto a rispondere soltanto degli addizionali che legalmente verranno a scadenza o si renderanno comunque esigibili, a cominciare dal giorno dell'inizio della sua gestione, e ciò tanto per gli addizionali riscossi a tariffa quanto per quelli dovuti in via di abbonamento.

Come è agevole rilevare, le norme suesposte sono, in massima, conformi a quelle stabilite per l'applicazione dei già soppressi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcoliche e sulle carni, di cui ai DD. LL. 31 agosto 1916, n. 1090, e 28 aprile 1918, n. 551, salvo quelle aggiunte e modificazioni resesi necessarie in rapporto alle disposizioni della nuova legge daziaria e dell'attuale Decreto.

*Il Ministro* — A. DE' STEFANI

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona



Autorità di avvertire i Sindaci e gli enti pubblici che si occupano di emigranti e di emigrazione della posizione delle cose per quanto si riferisce allo espatrio negli Stati Uniti d' America continuano ad affluire a questo Commissariato Generale istanze e raccomandazioni di persone che, da ogni parte, chiedono il passaporto per la Confederazione Nord Americana.

Tutto ciò, oltre a dar motivo ad un lavoro che potrebbe essere risparmiato, dimostra che molti Uffici municipali non si sono ancora resi conto del fatto che qualora uno Stato non permetta l'ingresso ai lavoratori di altri paesi, è inutile chiedere all'Autorità nazionale quello che questa non può consentire.

I Sindaci faranno opera strettamente consona alla loro missione dissuadendo i propri amministrati dal concepire propositi e speranze, le quali, per il fatto di una legge emanata da un Governo estero, sono irrealizzabili e danno esca, invece, alle malefatte dei truffatori, che facendo credere che si possa penetrare negli Stati Uniti attraverso le frontiere, ora più che mai rigorosamente guardate dagli Stati finitimi, carpiscono loro somme vistose e li espongono alle più dure vicende, non esclusa la perdita della vita.

Interessa vivamente la S. V. Ill.ma di voler dare la maggiore diffusione alle notizie ribadite con la presente circolare che sono state oggetto di precedenti comunicazioni e voler pure avvertire che permanendo le attuali restrizioni negli Stati Uniti d'America è fuori luogo inoltrare nuove domande perchè esse, per forza di cose, non potranno avere alcun seguito.

Anche pel successivo anno fiscale, i posti disponibili si riducono ad una percentuale così limitata da permettere, appena, lo imbarco a quelle persone che, in possesso dei requisiti voluti, sono state, sino ad oggi, autorizzate all'espatrio nella confederazione predetta.

Confido nella collaborazione autorevole della S. V. Ill.ma perchè abbia a cessare ogni ulteriore carteggio su questa materia ed ogni inutile aspettativa agli interessati.

*Il Questore —* **Martin**

## Nel personale della R. Prefettura

— Con recente provvedimento, il Rag. Arturo Incoronato è stato promosso a Cavaliere Ufficiale della Corona d'Italia.

Vadano le nostre congratulazioni all' egregio funzionario e gentiluomo, che con tanta competenza e, circondato dalla stima e simpatia di quanti l'avvicinano, dirige l' importante Ufficio di Ragioneria della R. Prefettura.

— Il benvenuto al distinto Consigliere Cav. D.r Petruccelli, che, raggiunta la sua nuova destinazione di Salerno, ha già preso possesso dell' importante ufficio assegnatogli di Consigliere delle Opere pie.

---

## PUBBLICAZIONI

**Avv. S. Molinari.** — *Gli enti speciali amministrativi* — Como. Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani e C. lire 12.

In questo breve lavoro è trattata la materia dello espletamento dei servizi aventi una particolare estensione territoriale e speciale riferimento a determinati individui o gruppi di individui per mezzo di enti creati appositamente per tale espletamento.

Questa materia è della più grande importanza nel momento attuale, in cui numerosi servizi non possono essere affidati agli enti tipici territoriali, che sono lo Stato, la Provincia e il Comune.

L' opera dà un' idea precisa dello stato delle più importanti quistioni, che si agitano in questo campo giuridico-amministrativo, fissando sinteticamente e con intendimento pratico i principi del nuovo orientamento dell' organizzazione dei pubblici servizi.

**Rag. E. Landini** — *Prontuario per la imposta complementare sul reddito* — Como. Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani e C. lire 4.

Il volumetto di 70 pagine riesce di guida provata e sicura per la ricerca delle varie disposizioni riguardanti la nuova imposta complementare: disposizioni che sono già sparse nei vari decreti enumerati nella nota alla circolare N. 58 contenuta nel presente fascicolo del Boll. Amm.

---

## Avv. Paolo Santacroce

Specialista in materia amministrativa

Napoli — Salita Stella 41 (a Foria)

Salerno (Cava dei Tirreni) Roma (Via Pietro Cossa 41)

Udienze per la Provincia di Salerno: nei giorni dispari dal 16 alle 19: nei giorni pari dalle 8 alle 11: la domenica tutto il giorno.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ➔ SOMMARIO ➔

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

72. Testo unico delle leggi sulla Giunta Prov. Amm. in sede giurisdizionale. (R. D. 26 giugno 1924 n. 198, 23 ottobre 1924 n. 1692 e legge 8 febbraio 1925 n. 88).
73. Fissazione del contributo dovuto dai comuni a favore del Patronato scolastico. (R. D. L. 11 gennaio 1925).
74. Esonero dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti. (R. D. L. 9 aprile 1925).
75. Revisione degli organici del personale dipendente dagli enti locali. Modificazioni al R. D. 27 maggio 1925 n. 1177. (R. D. L. 16 aprile 1925 n. 533).

#### b) Circolari

76. Imposta complementare, Presentazione delle denunce. (C. P. S. 9 maggio 1925 n. 12036).
77. Dazi interni di consumo. Aumenti fino ad un quarto delle aliquote normali od imposizioni di altri dazi. (C. P. S. 15 maggio 1925 n. 12665).
78. Dazio consumo. Esenzione dei fiammiferi di qualsiasi specie e qualità. (C. P. S. 12 maggio 1925 n. 12661).
79. Tombole, lotterie e fiere di beneficenza. (C. P. S. 13 maggio 1925 n. 12427).
80. Circolazione su strade ed aree pubbliche. Regolamenti comunali. (C. P. S. 25 aprile 1925. n. 11143).
81. Tassa di famiglia. Applicazione transitoria per il 1925. (C. P. S. 25 aprile 1925 n. 11220).
82. Pagamento delle spedalità romane. (C. P. S. 6 aprile 1925 n. 9977).
83. Profilassi anticarbonechiosa. (C. P. S. 20 maggio 1925 n. 12795).

### PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

Riassunto delle istruzioni del Ministero delle Finanze in merito all'appli-

cazione dell'imposta complementare ai contribuenti iscritti in categoria D.—  
*Rag. M. Curioni.*

## COPERTINA

Circolare N. 83 a pagina 2 — Concorsi — Pubblicazioni — Pubblicità.

---

83. **Profilassi anticarbonciosa.** (C. P. S. 20 Maggio 1925 num. 12795 ai Sindaci).

Il Ministero dell'Interno nell'assegnare nuovi fondi a disposizione di questa Prefettura per la profilassi del carbonchio ematico nella Provincia, sollecita l'attuazione dei trattamenti immunizzanti degli animali esposti al pericolo del contagio, prospettandomi l'opportunità di renderli, se del caso, obbligatori e di fornire, all'occorrenza, gratuitamente il materiale necessario ai Comuni.

Per corrispondere alle direttive del Ministero e con riferimento alla mia circolare del 18 dicembre 1924, pubblicata al n. 23-24 del B. A. di Dicembre 1924, prego la S. V. provvedere affinché:

1.<sup>o</sup> Sia richiamata l'attenzione degli allevatori di bestiame di costà sulle tassative disposizioni dell'art. 2 del reg. di polizia veterinaria del 10-5-1914, n. 533 per cui ad essi è fatto obbligo di denunciare con ogni sollecitudine alla S. V. qualsiasi caso accertato o sospetto di malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualsiasi caso di morte d'animali, non riferibile a malattia comune già in precedenza accertata da un veterinario;

2.<sup>o</sup> Sia disposto efficace servizio di vigilanza per accertare eventuali infrazioni a dette disposizioni e siano di conseguenza deferiti all'Autorità giudiziaria gli allevatori inadempienti alle disposizioni stesse;

3.<sup>o</sup> Sia intensificata costà, anche mediante conferenze da parte del veterinario comunale e con la distribuzione di apposite istruzioni scritte, la propaganda fra gli allevatori per dar loro più esatta conoscenza della malattia e dei mezzi per combatterla, compresi quelli che si riferiscono alla disciplina dei pascoli infetti ed all'uso dei foraggi da essi raccolti. (Le istruzioni sono contenute in appositi opuscoli che, se richiesti, saranno forniti gratuitamente dalla Prefettura)

Quest'ufficio si riserva d'incoraggiare l'opera dei veterinari comunali, per un maggiore impulso alle vaccinazioni, mediante adeguati compensi finanziari a quelli che avranno spiegata azione più attiva e proficua.

Ho disposto intanto che da parte del Veterinario Provinciale sia intensificato il servizio di controllo per accertare come procedano nei Comuni i servizi zoiatrici e specialmente quelli che si riferiscono alla distruzione ed al regolare infossamento degli



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

72. Testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. (R. D. 26 giugno 1924 N. 198 pubblicato nella G. U. del 7 luglio 1924, n. 158). (1)

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto l'art. 29 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2840, portante modificazioni alle leggi sulla Giunta prov. amm. in sede giurisdizionale, che dà facoltà al Nostro Governo di riunire in testo unico le disposizioni del detto decreto con quelle rimaste in vigore alle leggi predette; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle leggi sulla Giunta prov. amm. in sede giurisdizionale, annesso al presente decreto, visto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI

**Testo unico delle leggi relative alle attribuzioni  
della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.**

Titolo I.

*Competenza della Giunta provinciale amministrativa  
in sede giurisdizionale.*

Art. 1.

(Art. 1 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639,  
art. 32 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839).

La Giunta prov. amm. è investita di giurisdizione ammini-

---

(1) Il suddetto testo unico è stato già modificato dal R. D. 23 ottobre 1924 n. 1672 e dalla legge 8 febbraio 1925 n. 88. Sapendo di fare cosa utile pubblichiamo l'intero testo coordinato con le modifiche delle cennate due leggi.

strativa per decidere, pronunciando anche in merito, dei ricorsi che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali, relativi alle materie seguenti:

1. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli Comunali relative alle istituzioni fatte a pro delle generalità degli abitanti dei Comuni o delle loro frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e di beneficenza, come pure agli interessi dei parrocchiani, alla sorveglianza ed alla revisione dei conti delle opere di carità e di beneficenza, delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni sussidiate dal Comune, ai termini degli art. 132 e 133 del T. U. della legge com. e prov., approvato col R. D. 4 febbraio 1915, n. 148;

2. Ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali relative all'esecuzione di opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongono eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico rispettivamente della Provincia o del Comune, a mente dell'art. 307 del T. U. succitato;

3. Ricorsi contro i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica emanati dal sindaco sulle materie di edilizia e di polizia locale ed in materia d'igiene pubblica, attribuite per legge ai Comuni, contro l'ordine da essi emanato, di esecuzione dei provvedimenti stessi a spese degli interessati, nonchè contro l'ordinanza del sottoprefetto che rende esecutoria la nota delle medesime, ai termini di quanto è disposto nell'art. 153 del testo unico suddetto, modificato dall'art. 32 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839;

4. Ricorsi contro i provvedimenti emanati dal Sindaco in materia d'igiene dell'abitato, secondo le attribuzioni che gli sono conferite negli articoli 69, 70 e 71 del T. U. delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 1° agosto 1907, n. 636;

5. Ricorsi in materia di consorzi fra Provincia, Comuni, enti morali o privati, per opere stradali che non escono dai limiti del territorio della Provincia; e contro i provvedimenti previsti;



dall'art. 17 del D. L. Luog. 1° settembre 1918, n. 1446 circa i Consorzi per la manutenzione e la ricostruzione delle strade vicinali.

6. Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche, poste per legge a carico esclusivo dei proprietari frontisti, senza concorso obbligatorio dello Stato nell'interesse generale;

7. Ricorsi in materia di bonifica di seconda categoria;

8. Ricorsi contro i provvedimenti ordinati dai sindaci per contravvenzioni alla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, relative alle opere pubbliche dei Comuni.

#### Art. 2.

(Art. 2 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639).

Spetta alla Giunta prov. amm. la decisione sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria, nè appartengano alla giurisdizione di corpi o collegi speciali, contro le deliberazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di licenza di esercizi pubblici e di agenzie pubbliche, ai termini degli art. 50, 51, 52, 67 e 69 del t. u. delle leggi sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144, (serie 3<sup>a</sup>)

#### Art. 3.

(Art. 15 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nelle materie in cui la Giunta prov. amm. non ha competenza esclusiva a senso dell'articolo seguente, essa è autorizzata a decidere di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale di sua competenza.

Su dette questioni pregiudiziali e incidentali, tuttavia, la efficacia della cosa giudicata rimane limitata alla questione principale decisa nel caso.

Restano sempre in esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria l'incidente di falso, e le questioni concernenti lo stato e la capacità di privati individui, salvo che si tratti della capacità a stare in giudizio.

## Art. 4.

(Art. 1, n. 12, art. 2 n. 2 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639,  
art. 16 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2840).

La Giunta prov. amm. giudica con giurisdizione esclusiva sui ricorsi per questioni derivanti dal rapporto d'impiego prodotto da impiegati assunti in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni, dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza o da qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto alla tutela od anche alla sola vigilanza dell'amministrazione pubblica locale. Restano tuttavia ferme le disposizioni vigenti circa i maestri elementari.

Pei ricorsi contro le deliberazioni delle rispettive amministrazioni con le quali gli impiegati siano stati destituiti, dispensati dal servizio o in qualsiasi altra forma licenziati, o siano stati sospesi per un tempo maggiore di tre mesi, ovvero siano provveduto alla formazione del loro ruolo di anzianità, la Giunta prov. amm. decide anche in merito.

Sono altresì attribuiti all'esclusiva giurisdizione della Giunta prov. amm., che si pronuncia anche in merito:

1. I ricorsi e le opposizioni contro le deliberazioni dei Consigli comunali in materia di fiere e mercati, ai termini dell'articolo 1 della Legge 17 maggio 1866, n. 2983, omissa la decisione della deputazione provinciale preveduta nel secondo capoverso del detto articolo;

2. I ricorsi contro le iscrizioni nel ruolo della spesa per la somministrazione del chinino agli operai ed ai coloni affetti di febbri palustri, ai termini dell'art. 159 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 1° agosto 1907, n. 636.

## Art. 5.

(Art. 17 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2840)

Nelle materie deferite alla esclusiva giurisdizione della Giunta prov. amm., questa conosce anche di tutte le questioni relative a diritti.

Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria



ordinaria le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronunzia di legittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso.

Art. 6.

(Art. 3 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639).

Il ricorso in sede contenziosa davanti alla Giunta prov. non è più ammesso quando, contro l'atto o provvedimento amministrativo, sia stato presentato reclamo in via gerarchica secondo le leggi vigenti:

Titolo II.

*Del procedimento e della decisione.*

Art. 7.

(Art. 4 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639;  
art. 18 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2840).

I ricorsi della Giunta prov. amm. in sede giurisdizionale sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse o da un procuratore speciale.

Essi debbono essere notificati tanto alla autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali il medesimo direttamente si riferisce, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, *salvo la possibilità di rinnovare o integrare la notificazione, nei casi di errore che dalla Giunta sia ritenuto scusabile.*

*Non si ammette come equipollente della notificazione se non la prova che l'interessato ha avuto cognizione del provvedimento (1)*

Art. 8.

(Art. 5 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639).

Il ricorso, con la prova dell'eseguita notificazione e coi do-

(1) Art. 2 R. D. L. 23 ottobre 1924 n. 1672 e legge 8 febbraio 1925, n. 88,

cumenti giustificativi, deve essere depositato entro dieci giorni dalla notifica, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria della Giunta, sotto pena di decadenza.

Il segretario è tenuto a rilasciare il certificato dell'eseguito deposito.

Il ricorrente che non abbia eletto, nel ricorso, domicilio nella città dove siede la Giunta prov. amm. si intenderà averlo eletto presso la segreteria della Giunta.

Art. 9.

(Art. 6 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639).

Entro quindici giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato, possono presentare, nella segreteria della Giunta prov., memorie, fare deduzioni sull'ammissibilità o sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

Art. 10.

(Art. 7 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639).

Nei casi d'urgenza, il presidente della Giunta può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nell'art. 8. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso, dovrà essere abbreviato o prorogato, in egual misura, il termine per la presentazione delle memorie di cui nell'articolo precedente.

Art. 11.

(Art. 8 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639).

I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa, per gravi ragioni, con decreto motivato, dalla Giunta prov., sovra istanza del ricorrente. (1)

---

(1) Art. 2 legge 8 febbraio 1925 n. 88.



## Art. 12.

(Art. 9 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639;  
art. 63 del R. D. 26 ottobre 1923, n. 2275).

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini fissati negli articoli precedenti, il ricorrente deve presentare, sotto pena di decadenza, domanda al presidente della Giunta, per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Il decreto del presidente deve essere notificato all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato ed alle parti, dieci giorni almeno prima di quello stabilito per l'udienza. Questo termine può essere, per gravi motivi, abbreviato dal presidente.

La presentazione dei ricorsi principali, compresi quelli per revocazione e delle domande di sospensione si ha per non eseguita se non sia accompagnata dalla bolletta di ricevuta della tassa indicata all'art. 23. In caso d'inadempimento a tale prescrizione, la Giunta ne dichiara in Camera di consiglio la decadenza con ordinanza esente da bollo.

## Art. 13.

(Art. 10 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639).

Le udienze della Giunta sono pubbliche ed è ammesso il ministero dell'avvocato o procuratore legale munito di procura speciale.

L'Amministrazione può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto tra i funzionari da essa dipendenti.

Lette le conclusioni contenenti i motivi di fatto e di diritto, le parti e i loro rappresentanti, ove siano presenti, possono essere ammessi a svolgere succintamente il proprio assunto.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e della deliberazione e la pronunziatione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di proc. civile.

## Art. 14.

(Art. 11 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639).

Se la Giunta prov. riconosce che l'istruzione dell'affare è

incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere in merito, può promuovere il parere dei corpi consultivi, istituiti per legge o per regolamento, richiedere all'Amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti, od ordinare all'Amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Ove le verificazioni ordinate importino spese, debbono essere anticipate dalla parte ricorrente.

*I provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso, possono essere anche disposti dal Presidente, nei modi stabiliti nel Regolamento (1).*

Art. 15.

(Art. 12 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639).

Entro quindici giorni dalla notificazione fatta alle parti, a cura del segretario della Giunta, che la istruttoria supplementare è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, il ricorrente deve, sotto pena di decadenza, presentare al presidente domanda per la designazione del giorno della discussione del ricorso.

Art. 16.

(Art. 13 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639;  
art. 19 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2840).

Nell'esercizio della giurisdizione attribuitale dalla presente o da qualsiasi altra legge, la Giunta delibera con l'intervento, in qualità di presidente, del Prefetto o di chi ne fa le veci, di due consiglieri di prefettura e del più anziano e del meno anziano dei consiglieri elettivi.

Gli altri consiglieri elettivi ed i supplenti, gli uni e gli altri

---

(1) Art. 2 R. D. L. 23 ottobre 1924 n. 1632 e art. 2 legge 8 febbraio 1925 n. 88.



nell'ordine sopra indicato, sono chiamati ad adempiere, ove occorra, le funzioni di supplenti ai consiglieri impediti od assenti.

Art. 17.

(Art. 14 del t. u. 17 agosto 1907, n. 639;  
art. 20 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2840).

Se la Giunta riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo di incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente,

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 2 e nell'art. 4, 1.º comma, annulla l'atto o provvedimento salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa, e negli altri casi decide nel merito.

Art. 18.

(Art. 15 del t. u. 17 agosto 1907, n. 639;  
art. 21 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2840).

L'incompetenza per ragione di materia può essere proposta e dichiarata in qualunque stato della causa. La Giunta prov. deve pronunziarla anche d'ufficio.

Contro tale decisione è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, salvo sempre contro le decisioni di esso, il ricorso alle sezioni unite della Cassazione, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 19.

(Art. 16 del t. u. 17 agosto 1907, n. 639).

La decisione deve contenere:

1. Il nome e cognome del ricorrente e il suo domicilio o residenza;
2. Il tenore delle domande;
3. I motivi in fatto e in diritto;
4. Il dispositivo;
5. La firma dei consiglieri con la indicazione del consigliere estensore;
6. La indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui è pronunziata.

I requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 sono a pena di nullità.

La parte che soccombe è condannata alle spese di giudizio.

Quando concorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate.

L'onorario di avvocato o procuratore, ripetibile dalla parte condannata, non può essere liquidato in una somma maggiore di L. 100 per ciascuna decisione.

Art. 20.

(Art. 17 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639)

E' ammessa la domanda di revocazione nei casi stabiliti dal Codice di proc. civile, e previo deposito della somma di L. 100, che è devoluta all'erario in caso di rigetto della domanda,

E' dispensata dal deposito l'Amministrazione.

Art. 21.

(Art. 18 del T. U. 17 agosto 1907 n. 639).

Il termine per proporre la domanda di revocazione è di giorni trenta dalla notifica della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 494, il termine decorre secondo le norme stabilite dall'art. 497 del Codice di proc. civile.

Art. 22.

(Art. 19 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639;  
art. 22 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2840)

Contro le decisioni della Giunta prov. possono, entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione, ricorrere al Consiglio di Stato:

a) le parti interessate di cui siano state in tutto o in parte respinte le domande o le eccezioni;

b) la pubblica amministrazione, di cui sia stato annullato o revocato totalmente o parzialmente l'atto o il provvedimento: od il Ministero dal quale essa dipende, ancorchè non siano intervenuti o non siansi fatti rappresentare avanti la Giunta prov.



Nei casi dell'art. 3 e del 1° comma dell'art. 4, il ricorso è proponibile per violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere, negli altri casi il ricorso si estende anche al merito.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale pronuncia sul ricorso secondo le norme e per gli effetti determinati dalla legge sul Consiglio di Stato. Però, se accoglie il ricorso per violazione di forma incorsa nella procedura o nella decisione della Giunta prov. amm., annulla la decisione stessa e rimette la controversia alla Giunta prov. amm. per la rinnovazione del procedimento dall'ultimo atto nullo: e se trattasi di altra violazione di legge decide la controversia, ritenuto il fatto stabilito dalla decisione impugnata.

Art. 23.

(Art. 20 del T. U. 17 agosto 1907, n. 639,  
art. 63 del R. D. 26 ottobre 1923, n. 2275)

I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla Giunta prov. sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo e per gli affari da trattarsi in sede di giustizia amministrativa.

Gli originali delle decisioni e dei provvedimenti giurisdizionali di qualsivoglia natura emessi dalla Giunta prov. amm., sono esenti da bollo, ma le parti ricorrenti sono obbligate a pagare all'ufficio del registro, senza riguardo al numero dei fogli, una tassa di bollo di L. 20 per ciascun ricorso principale e di L. 12 per ciascuna domanda di sospensione, salvo rimborso a carico delle parti soccombenti che siano condannate alla rifusione delle spese. La tassa suddetta è comprensiva dell'addizionale. La tassa è irripetibile anche in caso di rinuncia.

Gli atti indicati nei due primi comma non sono soggetti a tassa di registro.

Art. 24.

Con Regi decreti, a proposizione del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti alla Giunta prov. amm. in sede

giurisdizionale, in quanto non siasi provveduto con la presente legge e sarà provveduto altresì a quanto altro possa occorrere per la esecuzione della legge medesima.

Art. 25.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge

Art. 26.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1924.

Visto, d'ordine di S. M. il Re :

*Il Ministro per l' Interno — Federzoni*

73. **Fissazione del contributo dovuto dai Comuni a favore del Patronato scolastico.** (R. D. L. dell' 11 gennaio 1925 pubblicato G. U. 23 febbraio 1925, n. 44).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

*Articolo unico*

Il contributo a favore del Patronato scolastico, di cui all'art. 22 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, è fissato nella misura del 5 per cento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSÒLINI—FEDELE—FEDERZONI—DF' STEFANI

74. **Esonero dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie per le liberalità a favore di Enti morali italiani legalmente riconosciuti.** (R. D. L. 9 aprile 1925 pubblic. G. U. 11 aprile 1925, n. 85).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270;



Vista la legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923, n. 3272; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono esenti dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie le liberalità a qualsiasi titolo (anche se onerose, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte) a favore di Provincie, Comuni ed altri Enti morali od Istituti italiani, legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione.

La presente disposizione è applicabile anche alle liberalità anteriori al presente decreto, per le quali non siano state ancora pagate le tasse suddette.

Art. 2. — Il presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—A. DE' STEFANI

75. Revisione degli organici del personale dipendente dagli enti locali—  
Modificazioni al R. D. 27 Maggio 1923 n. 1177. (R. D. L. 16 Aprile 1925 n. 533 pubblicato G. U. 6 Maggio 1925 n. 105).

VITTORIO EMANUELE III

Visto il R. D. 27 Maggio 1923 n. 1177 ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo.

*Articolo Unico*

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto le Amm. delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza potranno rivedere le norme relative al trattamento di riposo del personale contemplato nell'ultima parte dell'art. 1; lettera b del R. D. 27 maggio 1923 n. 1177, (1) al fine di richia-

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 121 e 153.

marlo in vigore in tutto od in parte, esclusivamente a favore del personale regolarmente nominato a posto di organico non oltre l'entrata in vigore del citato R. D. 27 maggio 1923 n. 1177.

Tali deliberazioni sono soggette all'approvazione della Giunta Prov. Amm., la cui decisione sarà pubblicata per 8 giorni all'albo del Comune o della Provincia, a seconda che trattasi di Amm. Comunali e di Istituzioni pubbliche di beneficenza, ovvero dall'Amm. Provinciale e potrà essere impugnata in via gerarchica anche da qualunque contribuente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO ENANUELE

MUSSOLINI—FEDERZONI

## b) Circolari

76. **Imposta complementare - Presentazione delle denunce.** (C. P. S. 9 maggio 1925 N. 12036 Div. 1.<sup>a</sup>). (1)

Le norme regolatrici per la presentazione delle denunce agli effetti della imposta complementare prescrivono che siffatta presentazione deve essere fatta all'ufficio distrettuale delle imposte del luogo dove il contribuente risiede, ovvero al Sindaco del Comune. Prescrivono altresì che quando manchi nel Comune l'ufficio delle imposte la dichiarazione va presentata al Municipio.

Per eliminare dubbi manifestati al riguardo da alcuni contribuenti, soprattutto per ciò che concerne la maggiore garanzia di segreto, occorre chiarire che la facoltà accordata ai contribuenti di presentare la scheda agli uffici municipali è stata data unicamente col solo fine di rispondere a presumibili esigenze di comodità per i contribuenti stessi.

Resta pertanto stabilito che è sempre salvo nel contribuente

---

(1) v. B. A. anno corrente pag. 73 e 116.



il diritto di presentare, in ogni caso, la sua dichiarazione all' ufficio delle imposte del rispettivo distretto.

Per il caso nel quale il contribuente intenda presentare la dichiarazione al Municipio e voglia, per maggior garanzia di segreto, racchiuderla in busta, gli uffici municipali debbono ritenersi autorizzati ad accettare le dichiarazioni presentate sotto questa forma, apponendo sulla busta, che deve essere chiusa in presenza del funzionario ricevente, il numero e la data di ricevimento, col timbro del Municipio. Le schede così raccolte saranno trasmesse all'ufficio delle imposte insieme con le altre, man mano che se ne effettua la presentazione.

Di quanto sopra do comunicazione a V. S. con preghiera di informarne i contribuenti mediante avvisi sulla stampa locale e in ogni altra forma reputata utile allo scopo.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

**77. Dazi interni di consumo — Aumento fino ad un quarto delle aliquote daziarie normali, od imposizione di altri dazi.** (C. P. S. 15 maggio 1925 n. 12669 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Con riferimento alla circolare 7 nov. 1924 n. 27670 (1) stimasi opportuno richiamare l'attenzione dei sigg. Sindaci sulla necessità che siano con la maggiore sollecitudine avviate tutte le trattazioni concernenti l'autorizzazione ad aumentare sino ad un quarto le aliquote daziarie e normali, oppure a tassare altri generi non compresi nella tariffa tipo annessa alla legge vigente, nei sensi previsti dall'art. 7 del R. Decreto 24 settembre 1923 num. 3020 e dell'art. 2 del successivo. R. Decreto 16 dic. 1923, n. 2720. (2)

E ciò anche a scanso dei gravi inconvenienti cui i Comuni potrebbero andare incontro, specie in considerazione dell'obbligo del rimborso ai contribuenti dei maggiori dazi percetti, nella eventualità che l'accennata autorizzazione dovesse loro essere negata.

---

(1) vedi B-A, anno 1924 pag. 261.

(2) vedi B-A anno 1924 pag. 1.

Nel raccomandare pertanto vivamente di sollecitare al più presto, debitamente istruite, le relative domande da trasmettersi poi a questa Prefettura coi documenti occorrenti secondo quanto è stato precisato con la Circolare surricordata, cogliesi l'occasione per rilevare che l'autorizzazione già allo stesso fine concessa per l'anno 1924, non esime punto i Comuni, che si trovino in condizione di dover continuare a ricorrere agli accennati straordinari provvedimenti, dal ripresentare di anno in anno (fino al 1928) le dette domande, e neppure li esonera dall'obbligo di accantonare le somme riscosse in forza dei provvedimenti medesimi, sino a quando non sia intervenuta la decisione ministeriale.

Mentre è ancora da tener presente che, giusta il preciso disposto dell'art. 2, comma 2.º, del R. Decreto 16 dicembre 1923 suindicato, la possibilità della concessione di imporre altri dazi di consumo, insieme all'applicazione dell'aumento del quarto sulla tariffa normale, è rimasta limitata esclusivamente all'anno 1924, per cui in rapporto al 1925 corrente ed agli anni seguenti i Comuni debbono, in caso, scegliere tra l'uno e l'altro dei due provvedimenti, non essendo più ammissibile la loro simultanea applicazione.

Che se poi da qualche Comune si accampassero difficoltà nei riguardi della documentazione delle domande, a mente della richiamata circolare 29 ottobre 1924, per non essere ancora approntato o definitivamente approvato il bilancio preventivo per l'anno 1925, potrà consentirsi di fare riferimento al bilancio 1924, fornendosi peraltro concrete e specifiche indicazioni circa le variazioni nelle entrate e nelle spese, che fossero per occorrere per il successivo esercizio 1925.

Tornerà gradito un pronto cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

**78. Dazio consumo — Esenzione dei fiammiferi di qualsiasi specie e qualità.** (C. P. S. 12 maggio 1925 n. 12661 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

L'art. 3 del R. D. Legge 5 aprile corrente anno, n.º 396,



(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 15 successivo, n.º 88) dichiara esenti da dazio consumo comunale i fiammiferi di qualsiasi specie e qualità.

Tale disposizione legislativa, che è entrata in applicazione col 30 aprile scorso, importa l'abrogazione delle speciali voci che fossero state inserite nelle tariffe daziarie comunali per la tassazione dei combustibili in parola.

Tanto significo alle SS. LL. ai fini della limitazione nelle tariffe comunali dei dazi eventualmente imposti sulla merce di cui trattasi.

Sarà gradito un cenno di ricevimento della presente.

*Il Prefetto — D'Arienzo*

79. **Tombole, lotterie e fiere di beneficenza.** (C. P. S. 13 maggio 1925 n.º 12427 ai Sindaci e per comunicazione ai Sotto-Prefetti).

Ho avuto occasione di rilevare che associazioni diverse, anche non legalmente riconosciute, senza osservare le disposizioni di legge in materia, fanno frequentemente lotterie e fiere di beneficenza per l'incremento delle Associazioni stesse oppure per l'integrazione della beneficenza pubblica, promuovendo la carità cittadina.

E' mio fermo intendimento regolarizzare tale ramo di servizio al fine precipuo di tutelare sempre più la pubblica fiducia ed impedire eventuali abusi.

All'uopo ricordo alle SS. LL. che in modifica alla legge 20 luglio 1891, n. 498, con l'articolo 4 della successiva del 2 luglio 1898, n. 404, si stabilisce che sono esenti dalla tassa di bollo e da quella del 10 ‰ le vendite di biglietti di lotterie quando si effettuino esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi, quando il prezzo unitario dei biglietti non superi i 50 centesimi e quando il complessivo ammontare di questi non ecceda le lire mille.

Le lotterie e le fiere, però, debbono essere sempre promosse da Corpi Morali ed il prodotto delle vendite deve essere desti-

nato esclusivamente a scopo di beneficenza e d'incoraggiamento di belle arti.

Le collette o questue, poi, promosse dalle dette associazioni ancorchè non riconosciute come Enti giuridici, o dai detti Comitati di beneficenza in genere, sono sottoposte alle norme sancite dall'articolo 84 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 sulla pubblica sicurezza.

Epperò prego le SS. LL. di voler curare che da oggi innanzi tutte le volte che nella rispettiva giurisdizione si voglia effettuare una lotteria od una fiera di beneficenza, siano fatte presenti agl'interessati le norme suaccennate, invitandoli ad esibire regolare domanda, in doppio, su carta da bollo da lire 3,00 diretta al sig. Prefetto della Provincia, con l'indicazione esatta del piano e delle norme delle estrazioni dei biglietti.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

**80. Circolazione su strade e aree pubbliche — Regolamenti comunali.**  
(C. P. S, 25 Aprile 1925 N. 11143 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Pervengono direttamente al Ministero dei Lavori Pubblici, per il prescritto esame, regolamenti comunali per la circolazione dei veicoli, animali e pedoni nell'interno degli abitati, emanati a norma dell'art. 91 del R.° Decreto 31 Dicembre 1923 N. 3043, (1) relativo alla circolazione su strade od aree pubbliche.

Perchè il Ministero possa esaminare tali regolamenti, col possesso di tutti gli elementi di giudizio, occorre anzitutto che i Comuni si astengano dall'inviarli direttamente, ma li comunichino sempre pel tramite di questa Prefettura, la quale dovrà esprimere il suo parere, sentito il locale ufficio del Genio Civile e, qualora il regolamento contenga disposizioni per la circolazione degli autoveicoli, anche il competente Circolo ferroviario d'Ispezione.

---

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 105.



Rivolgo pertanto preghiera alle SS. LL. di volersi attenere alle accennate istruzioni, nel trasmettere i regolamenti di che trattasi.

Mi sarà gradito un cenno di assicurazione.

*pel Prefetto — RAVOT*

81. **Tassa di famiglia—Applicazione transitoria per il 1925.** (C. P. S. 25 Aprile 1925 N. 11220 ai Sindaci e per comunicazione ai S. Prefetti).

Risulta al Ministero delle Finanze che le Amm.ni comunali, autorizzate ad applicare transitoriamente pel 1925 la tassa di famiglia, entro i limiti dell'applicazione 1924, ritengono di avere facoltà ad operare variazioni in aumento sugli accertamenti esistenti, provocando così legittime rimostranze da parte dei contribuenti. Poichè tale revisione è in aperto contrasto col disposto dei decreti 23 maggio 1924 n. 759 (1) e 4 gennaio 1925 n. 2, (2) il Ministero raccomanda energicamente perchè l'illegale procedimento dei Comuni sia senz'altro impedito.

*Per il Prefetto — RAVOT*

82. **Pagamento delle speralità romane.** (C. P. S. 6 Aprile 1925 n. 9977 ai Sindaci).

Le speralità romane arretrate dovute dai Comuni sono gravate degl'interessi di mora del 5 o/o.

Pertanto, si avvertono i Comuni di questa Provincia, debitori di tali speralità, di comprendere, nell'importo del vaglia intestato a questa Sezione di R. Tesoreria pel pagamento di esse speralità, anche gl'interessi di mora suddetti, onde evitare che il vaglia rimanga giacente presso la Sezione, con intralcio del servizio.

*p. il Prefetto — Ravot*

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 121.

(2) » » 1925 » 2.

## Parte II.

**Riassunto delle Istruzioni del Ministero delle Finanze in merito all'applicazione dell'imposta complementare ai contribuenti iscritti in categoria D. (1)**

Col 1.º gennaio 1925 è entrata in vigore l'imposta complementare progressiva sul reddito.

Le norme regolatrici di tassazione per i contribuenti iscritti in categoria *D* sono contenute nei D. L. 30 dicembre 1924, n. 2104; 4 gennaio 1925, n. 2 e 26 febbraio 1925, n. 241. (2)

Il primo di questi tre decreti (30 dicembre 1924, n. 2104, pubblicato nella *G. U.* del 31 dicembre detto, n. 304), dispone che l'imposta complementare sui redditi di cat. *D*, non potrà eccedere la somma risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote percentuali sull'ammontare dei redditi stessi:

0,35 0/0 per il biennio 1925-26;

1,35 0/0 per il biennio 1927-28;

2,35 0/0 dal 1.º gennaio 1929 in poi.

Questa disposizione è applicabile soltanto ai redditi di cat. *D*, e non ai redditi di altre categorie, che eventualmente il contribuente possenga, i quali ultimi redditi rimangono sempre assoggettabili all'imposta con le aliquote comuni a tutti gli altri contribuenti.

Il secondo decreto (4 gennaio 1925, n. 2, pubblicato nella *G. U.* del 7 gennaio 1925, n. 4), introduce due limitazioni alle norme del decreto precedente; la prima, secondo la quale il trattamento di eccezione sopraenunciato per i redditi di cat. *D*, non ha luogo quando i redditi stessi superino L. 25,000 annue;

---

(1) I redditi di categoria *D* sono gli assegni continuativi percepiti dagli impiegati e pensionati dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Opere Pie, degli enti pubblici di istruzione e dei Corpi Scintifici, delle Aziende esercenti ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interne, esercitate dai Comuni e Province e altri Enti Morali e Società.

(2) vedi B. A. anno corrente pag. 73.



l'altra che, in ogni caso, un tal trattamento cesserà di avere vigore col 31 dicembre 1930, dopo la quale data anche i redditi di cat. *D*, qualunque sia il loro ammontare, avranno il trattamento di tutti gli altri redditi.

La portata del decreto 4 gennaio 1925, n. 2, che tale limitazione ha introdotta, è che il reddito di L. 25,000 debba essere tale, *considerato al lordo della imposta di ricchezza mobile*; e questo perchè si volle che l'aliquota ridotta funzionasse in guisa tale da condurre ad un onere tributario corrispondente a quel tanto che viene a risparmiarsi in conto imposta mobiliare per effetto della riduzione delle aliquote portate dal D. L. 16 ottobre 1924, n. 1613.

Quindi è che la complementare ad aliquota ridotta deve commisurarsi su quello stesso reddito di cat. *D*, (reddito al lordo della corrispondente imposta di ricchezza mobile), sul quale quest'ultima imposta è per legge applicabile.

Per identità di motivi, se non è a questo fine detraibile l'imposta di ricchezza mobile, lo sono invece le ritenute in conto pensioni e per l'opera di previdenza (come esplicitamente dispone il 2.º comma dell'art. 2 del regio decreto 26 febbraio 1925), appunto perchè—in applicazione delle norme regolanti il funzionamento dell'imposta mobiliare—quest'ultima è applicabile sui redditi depurati dalle ritenute predette, che sono—in definitiva—una decurtazione del reddito stesso nella valutazione che deve farsene ai fini dell'imposta reale mobiliare.

Il terzo decreto (26 febbraio 1925, n. 241, pubblicato nella *G. U.* del 12 marzo 1925, n. 59) contiene per i redditi di categoria *D*, norme che si riferiscono specialmente all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta, in quanto—per gli impiegati e pensionati dello Stato—viene adottato il sistema del pagamento dell'imposta per *ritenuta diretta* e — per gli impiegati degli altri Enti—quello del pagamento per *rivalsa* con modalità che saranno più innanzi esaminate e che hanno diversa portata, a seconda che trattisi di contribuenti con reddito di cat. *D*, superiore o non a L. 25,000 annue, lorde di ricchezza mobile, e di contribuenti che, oltre al reddito di cat. *D*, possiedano, o non, anche redditi di altra natura.

\*  
\* \*

Le disposizioni dei detti tre decreti, tra loro coordinate, contemplanò tre distinti gruppi di possessori di redditi della categoria *D*, e cioè:

1.º Possessori di redditi di categoria *D*, non superiori a L. 25,000 annue lorde di ricchezza mobile, e senza redditi propri di altra natura;

2.º Possessori di redditi di categoria *D*, non superiori a L. 25,000 annue lorde di ricchezza mobile, ma aventi redditi propri di altra natura;

3.º Possessori di redditi di categoria *D*, superiori a Lire 25,000 annue lorde di ricchezza mobile aventi, o non, redditi propri di altra natura.

\*  
\* \*

Ciò premesso si fanno seguire le disposizioni essenziali che regolano l'applicazione dell'imposta.

#### Obbligo della dichiarazione.

1.º Sono obbligati a presentare la dichiarazione:

*a)* gli impiegati e pensionati dello Stato e degli altri Enti (per i quali è ammessa la classificazione in cat. *D*, per stipendio, pensione ed altri assegni di carattere continuativo) che—al netto delle ritenute per pensione e per opera di previdenza—eccedano L. 25,000 annue lorde di ricchezza mobile;

*b)* gli impiegati e pensionati dello Stato e degli altri Enti, che—pur avendo un reddito di categoria *D* non eccedente Lire 25,000 annue lorde di ricchezza mobile—abbiano redditi di altra natura che raggiungano L. 1,000 annue nette;

2.º Sono altresì obbligati alla dichiarazione—che deve essere presentata non appena si verificano le circostanze sottoindicate:

*a)* gli impiegati e pensionati dello Stato e degli altri Enti il cui reddito di categoria *D*—pur non superando al 1.º gennaio 1925 la somma di L. 25,000 lorde di ricchezza mobile—venga a superare tale cifra nel corso dell'anno;

*b)* gli impiegati e pensionati dello Stato e degli altri Enti, che—pur non avendo un reddito di categoria *D* superiore a L. 25,000 lorde di ricchezza mobile al 1.º gennaio 1925—vengano in possesso nel corso dell'anno, di redditi di altra natura per un importo non inferiore a L. 1,000 nette.

#### Liquidazione dell'imposta.

1.º L'imposta è liquidata di ufficio, senza bisogno cioè di alcuna dichiarazione, per gli impiegati e pensionati dello Stato e degli altri Enti, il cui reddito di cat. *D* (stipendio, pensione, ecc.) sia compreso fra L. 6,000 e L. 25,000 annue lorde di ricchezza mobile,



come sopra valutate, e che non posseggano redditi di altra natura per un importo non inferiore a L. 1,000 nette.

*La liquidazione avviene con l'applicazione dell'aliquota del 0,35 o/o (1,35 o/o per il biennio 1927-28, 2,35 o/o per il biennio 1929-30) sull'intero ammontare dello stipendio lordo di ricchezza mobile, pensione ed altri assegni, che vengano mensilmente riscoss, idepurati dalle sole ritenute per pensione e per opera di previdenza; su quello stesso importo, cioè, sul quale si applica l'imposta di ricchezza mobile, della quale la complementare viene quasi a divenire un addizionale.*

**2.º Il tributo è liquidato dall'Ufficio competente delle imposte dirette:**

a) per gli impiegati e pensionati dello Stato e degli altri Enti, che abbiano un reddito di cat. *D* superiore a L. 25,000 lorde di ricchezza mobile.

*La liquidazione avviene con l'applicazione delle aliquote comuni a tutti gli altri contribuenti, sul reddito percepito nel corso dell'anno cui l'imposta si riferisce.*

b) per gli impiegati e pensionati dello Stato e degli altri Enti che, pur avendo un reddito di categoria *D* non superiore a L. 25,000 annue lorde di ricchezza mobile, posseggano redditi di altra natura per un importo non inferiore a L. 1,000 nette.

*La liquidazione avviene con l'applicazione delle aliquote comuni a tutti gli altri contribuenti quando il cumulo dello stipendio e degli altri redditi superi L. 25,000 annue lorde di ricchezza mobile, e con l'applicazione delle aliquote ridotte sullo stipendio, e delle aliquote comuni sugli altri redditi, quando il cumulo non superi la cifra predetta.*

Deve, peraltro, essere avvertito che quando ricorra questa seconda ipotesi, quando cioè si tratti di contribuente il quale debba rientrare sotto l'imperio delle norme comuni, la valutazione dei redditi singoli, i quali, insieme cumulati, portino ad eccedere la somma di L. 25,000, deve essere fatta anche con le norme comuni; e quindi — per ciò che concerne i redditi di categoria *D* dallo stesso contribuente posseduti — va fatta tenendo conto, in detrazione, anche della imposta di ricchezza mobile gravante sullo stesso.

Per i contribuenti che non possiedano, al 1.º gennaio 1925, un reddito di categoria *D* eccedente L. 25,000, ma vengano a possederlo successivamente, l'obbligo della imposta dovuta sul nuovo reddito, decorre dalla data del godimento di esso. La stessa norma è applicabile in confronto dei contribuenti, con reddito di categoria *D* non superiore a L. 25,000, i quali vengano in possesso di redditi di altra natura, per importo non inferiore a L. 1000 successivamente al 1.º gennaio 1925.

#### **Riscossione dell' imposta.**

I' imposta si riscuote:

1.° *Per ritenuta diretta*, in confronto degli impiegati e pensionati dello Stato, qualunque sia l'ammontare dello stipendio e della pensione, e sia che esistano o non esistano anche redditi di altra natura;

2.° *A nome degli Enti col diritto di rivalsa*, in confronto degli altri Enti (all'infuori dello Stato) che abbiano un reddito di cat. *D* non superiore a L. 25,000 lorde di ricchezza mobile, e non posseggano redditi di altra natura non inferiori a L. 1,000, con la riserva di cui al secondo comma del paragrafo seguente;

3.° *Per ruoli nominativi*, a carico dei singoli in confronto degli impiegati e pensionati degli altri Enti (Enti che non siano lo Stato) i quali abbiano un reddito di cat. *D* non superiore a L. 25,000 lorde di ricchezza mobile, ovvero, pur avendo un reddito di categoria *D* non superiore alla cifra predetta, posseggano redditi di altra natura, per un importo non inferiore a L. 1,000.

Trattandosi però, per la cat. in parola, di stipendi non superiori a L. 25,000 lorde di ricchezza mobile, gli Uffici delle imposte inizieranno sempre la liquidazione e la riscossione dell'imposta a carico degli Enti, col sistema della rivalsa, e appena consti loro—o per la dichiarazione dei singoli, o per accertamento d'ufficio—che gli impiegati posseggano redditi propri cumulabili superiori a L. 1,000 annue, inizieranno senz'altro la procedura per tassazione individuale diretta.

\*  
\* \*

In relazione a quanto sopra i Comuni, le Provincie, le Opere pie e gli altri Enti morali dovranno fare una denuncia analitica dei propri impiegati o salariati, con indicazione delle retribuzioni rispettivamente percepite e l'Ufficio delle imposte, in base ad essa, procederà alla liquidazione dell'imposta complementare, con diritto di rivalsa per gli Enti secondo le modalità già accennate. A tale oggetto può valere anche la dichiarazione annuale fatta dalle pubbliche Amministrazioni per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

Como, 20 aprile 1925.

Rag. MARIO CURIONI. (1)

---

(1) Dal Bollettino Amm.vo della Provincia di Como.



animali carbonchiosi ed alla disinfezione delle stalle infette, con incarico di elevare verbali di contravvenzione per ogni infrazione al regolamento di polizia veterinaria del 10-5-1914, n. 533, sul quale richiamo l'attenzione di cotest'ufficio.

Attendo un cenno di ricevuta della presente con l'assicurazione che di essa è stata data comunicazione al veterinario comunale e che alle disposizioni indicate ai numeri 1, 2, 3, è stato e sarà dato esatto adempimento.

*p. il Prefetto -- Ravot*

## **Concorsi**

### **Municipio di Monte S. Giacomo**

*Bando di concorso per la nomina della Levatrice pei poveri.*

Il Sindaco del Comune suddetto.

Letto il Capitolato Ostetrico approvato dall'Autorità Tutoria il 16 Novembre 1923.

#### **« Avviso »**

E' aperto il concorso al posto di Levatrice condotta pei poveri di questo Comune, con lo stipendio iniziale lordo di lire Due-mila annue.

Le concorrenti dovranno presentare analoga domanda su carta da bollo da L. 2 non più tardi delle ore dodici del giorno 30 Luglio 1925, corredandola dei seguenti documenti:

- a) Atto di nascita.
- b) Certificato Cittadinanza italiana.
- c) » di sana e robusta costituzione.
- d) » penale generale.
- e) Diploma originale di abilitazione o copia autentica.
- f) Certificato di buona condotta morale.
- g) Cartolina vaglia di L. 50,05 per tassa concorso intestata al Tesoriere Comunale.

h) Tutti gli altri documenti comprovanti la pratica e l'idoneità a coprire il posto.

I documenti indicati alle lettere b) c) d) f) dovranno essere di data non anteriore ai sei mesi dalla data del presente avviso e debitamente legalizzati.

La mancanza di uno o più dei documenti suddetti o la irregolarità di essi produce l'esclusione della concorrente.

Salerno, 7 Maggio 1925.

*Il Segretario — Il Sindaco*  
V. NICODEMO      P. LISA

Monte S. Giacomo 20 Maggio 1925.

*Visto: IL MEDICO PROVINCIALE*

**Comune di Acerno** — *Concorso al posto di Segretario Comunale* — Stipendio annuo lordo 7200 aumentabile decimo ogni quadriennio. E' in corso di approvazione deliberazione 1.º Maggio 1925 n. 97 per concessione 20 per cento per indennità complementare di caroviveri 1925, salvo proroga. Termine presentazione documenti e titoli 20 Giugno.

---

## PUBBLICAZIONI

**Rag. E. Ortolani** — *Prontuario per le operazioni di sconto sopra le lire sterline dal tasso dal 3 al 10 per 100.* — Genova. Arte Grafica Buffa—L. 2,25.

Il prontuario si raccomanda ad ogni uomo di affari, ad istituti bancari ecc. per la sua speciale semplicità e facilità di applicazione.

---

*Repertorio decennale della legislazione italiana (1915-1924) contenuta nella raccolta « Lex » con numerosi riferimenti che pongono in evidenza proroghe, modificazioni, integrazioni ed abrogazioni di norme.* Torino, U. T. E. T. Lire 15,00.

Questo repertorio decennale della legislazione italiana, di imminente pubblicazione, che occupa un volume di oltre 300 pagine, dà modo a chiunque di sapere quali siano le disposizioni vigenti in una data materia.

---

*La Rivista dell' Assistenza per l' infanzia, la maternità e la vecchiaia.* — Pubblicazione mensile diretta da Gina Giannina Alessandri — Abbonamento annuo lire 36.

Il programma e l'azione di questa pubblicazione, che persegue fini di alto interesse nazionale, si è meritati i consensi delle più eminenti personalità della scienza e del patriottismo ed i plausi delle LL. MM. la Regia Madre e la Regina Elena.

Dirigere le richieste a Roma, Via in Selci 88-A.

---

### **Avv. Paolo Santacroce**

Specialista in materia amministrativa

Napoli — Salita Stella 41 (a Foria)

Salerno (Cava dei Tirreni)      Roma (Via Pietro Cossa 41,

Udienze per la Provincia di Salerno: nei giorni dispari dalle 16 alle 19: nei giorni pari dalle 8 alle 11: la domenica tutto il giorno.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ➔➔ SOMMARIO ➔➔

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

84. Provvedimenti economici a favore dei maestri elementari — Contributo dei Comuni per la maggiore spesa. (R. D. L. 31 marzo 1925 n. 360).

#### b) Circolari

85. Liberalità aventi lo scopo specifico di beneficenza, dell'istruzione e della educazione — Esenzione completa dalle tasse di registro, di successione ed ipotecarie. (C. P. S. 18 maggio 1925 n. 13150).

86. R. D. L. 16 aprile 1923, n. 533 recante modificazioni al R. D. 27 maggio 1923, n. 1177, circa la revisione della tabella e dei regolamenti organici degli enti locali. (C. P. S. 3 giugno 1925 n. 14503).

87. R. D. L. 8 agosto 1924 n. 1485, relativo alla proroga per l'anno 1924 del concorso governativo a favore dei Comuni del mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna. (C. P. S. 25 maggio 1925 n. 14288).

88. Controllo igienico del latte. (C. P. S. 20 maggio 1925 n. 15294).

89. Orfani di guerra. Sussidi dotali. (C. P. S. 3 giugno 1925 n. 251).

90. Vigilanza sanitaria sulle carni congelate. (C. P. S. 6 giugno 1925).

91. Misura precauzionale contro la rabbia. (C. P. S. 13 maggio 1925 n. 12493).

92. Rilascio in via eccezionale del libretto di lavoro a fanciulli in condizioni di provata miseria sprovvisti del prescritto titolo di studio. (C. Q. S. 14 maggio 1925 n. 1391).

93. Bollettino mensile delle malattie infettive. (C. P. S. 4 giugno 1925 num. 14774).

94. Obbligo della pubblicità dei prezzi. (C. P. S. 29 maggio 1925 n. 14544).

95. Tiro a Segno Nazionale. (C. P. S. 10 giugno 1925 n. 15667).

96. Medaglie commemorative della guerra nazionale 1915-1918—Ricompense ai caduti. (C. P. S. 25 maggio 1925 n. 1760 gab.).
97. Statistica delle cause di morte. (C. P. S. 14 giugno 1925 n. 13259).
98. Validità del vaccino Jenneriano. (C. P. S. 17 giugno 1925 n. 14032).
99. Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura. (C. P. S. 17 giugno 1925 n. 16503 Div. III).
100. Determinazione del valore medio di ciascuna specie di bestiame, ai fini dell'applicazione della tassa bestiame, a norma dell'art. 5 del R. D. 23-10 1922 n. 1885. (C. P. S. 15 giugno 1925 n. 14869).
101. Monticazione del bestiame. (C. P. S. 17 giugno 1925 n. 16502).
102. Associazione per le acque pubbliche d'Italia. Questionario inviato ai Comuni circa l'approvvigionamento idrico. (C. P. S. 25 aprile 1925 n. 9999 Div. V.<sup>a</sup>).
103. Iscrizione anagrafica dei marescialli del R. Esercito e gradi corrispondenti. (C. P. S. 24 giugno 1925 n. 291);
104. Inchiesta sui cimiteri. (C. P. S. 19 giugno 1925 n. 18132).
105. Provvedimenti in materia forestale. (C. P. S. 22 aprile 1925 n. 9969).

### COPERTINA

Circolare N. 105 a pagina 2 — Tassa di concessione governativa sul porto d'armi — Pubblicazioni — Pubblicità.

---

105. **Provvedimenti in materia forestale.** (C. P. S. 22 Aprile 1925 N. 9969 ai Sindaci).

Il Ministero dell' Economia Nazionale, nel lamentare le tristi condizioni in cui sono ridotte generalmente le proprietà silvo-forestali dei Comuni, soprattutto per l' eccessivo sfruttamento subito nel periodo bellico, fa presente come si imponga all'Amministrazione Forestale la necessità di una attiva e vigile opera al fine di eliminare i gravi abusi, che tuttora si lamentano in diversi Comuni del Regno, e di conseguire la ricostruzione ed il miglioramento delle proprietà medesime.

Tale opera, peraltro, non può evidentemente riuscire che vana, se non è sorretta dalla premurosa collaborazione delle Amministrazioni comunali.

Pertanto si richiama in proposito tutta l' attenzione delle SS. LL. per la più rigida osservanza delle norme tecniche che, di volta in volta, non mancano di suggerire gli uffici competenti.

Si gradirà un cenno di ricevuta,

*Il Prefetto* — D'ARIENZO



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

84. **Provvedimenti economici a favore dei maestri elementari - Contributo dei comuni per la maggiore spesa.** (R. D. L. 31 Marzo 1925 n. 360 pubblicato G. U. 8 Aprile 1925 n. 82).

VITTORIO EMANUELE III

Visto il R. D. 31 dicembre 1923 n. 2996 recante provvedimenti a favore dei maestri elementari ecc.;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 — Il supplemento di servizio attivo a favore degli insegnanti delle Scuole elementari è aumentato della somma sottoindicata:

insegnante straordinario . . . . .	L. 900
insegnante ordinario con non oltre 12 anni di servizio, escluso quello di straordinario . . . »	1000
insegnante ordinario con oltre 12 anni di servizio, escluso quello di straordinario . . . »	1200

Art. 2 — A titolo di concorso nella maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto, i Comuni, le cui scuole elementari dipendono dalle Ammin. Scolastiche regionali, corrispondono allo Stato un contributo annuo di lire 400 per ciascun posto di insegnante.

Le intendenze di Finanza ritireranno dai Comuni anzidetti in relazione al contributo di cui al comma precedente e di quello stabilito dall'art. 3 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 2996 le prescritte delegazioni quinquennali sulla sovrimposta alle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e, in difetto di tali cespiti, delegazioni sulle altre entrate comunali per le quali gli esattori abbiano l'obbligo del non riscosso per riscosso.

In caso di insufficienza di disponibilità sulle entrate di cui al precedente comma, le delegazioni possono essere rilasciate sui proventi del dazio di consumo.

Per il rilascio delle predette delegazioni non occorre speciale deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3 — La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto per gl'insegnanti elementari dipendenti dai Comuni che conservano l'amministrazione della Scuola e dai Corpi morali che mantengono scuole elementari, resta a carico dei Comuni e dei Corpi Morali medesimi.

Art. 4 — Omissis.

Art. 5 — Omissis.

Art. 6 — Il presente decreto ha effetto dal 1.º Aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—DE' STEFANI—FEDELE

### b) **Circolari**

85. **Liberalità aventi lo scopo specifico della beneficenza, dell'istruzione e della educazione** — Esenzione completa dalle tasse di registro, di successione ed ipotecarie. (C. P. S. 18 Maggio 1925 N. 13150 ai Sindaci).

Con R. D. legge 9 aprile 1925 N. 380 (1), pubblicato nel N. 85 della Gazz. Uff. è stata disposta l'esenzione dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie delle liberalità a qualsiasi titolo (anche se onerose, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte) a favore di provincie, comuni ed altri enti morali od istituti italiani, legalmente riconosciuti, fondati e da fondarsi, quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione.

Di tale esenzione godranno anche le liberalità anteriori, per le quali il pagamento della tassa non sia ancora avvenuto.

---

(1) V. B. A. anno corrente pag. 108.



Sull'importanza del provvedimento, la cui assoluta originalità non ha riscontri, richiamo la personale attenzione delle SS. LL. e confido che, mercè anche la sagace attività di propaganda delle SS. LL. si riuscirà ad attrarre su larga scala la generosità civica verso gli istituti dedicati alla beneficenza, all'istruzione e all'educazione.

Prego le SS. LL. di voler prendere speciale atto della presente comunicazione, dandone pure partecipazione alle opere pie del Comune.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

86. R. D. Legge 16 aprile 1925, n. 533 recante modificazioni al R. D. 27 maggio 1923, n. 1177, circa la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici degli enti locali. (C. P. S. 3 giugno 1925 n. 14503 ai Sindaci).

Il n. 105 della Gaz. Uff. del 6 corr., pubblica il R. D. Legge 10 aprile 1925, n. 533, che reca modificazioni al R. D. 27 maggio 1923, n. 1177, riguardante la revisione delle tabelle e dei regolamenti organici degli enti locali. (1)

Il citato R. D. Legge si riferisce specificamente alla materia delle pensioni e più particolarmente riguarda quella disposizione del R. D. 27 maggio 1923 (2.<sup>a</sup> parte dell'art. 1 lett. b) (2), con la quale fu dichiarata la nullità delle norme di pensione deliberate posteriormente all'entrata in vigore del R. D. 19 sett. 1899, n. 394, quando -- contravvenendo al divieto dell'art. 65 lett. d) del Decreto stesso -- avessero stabilito un trattamento di quiescenza superiore a quello consentito dallo Stato per i propri dipendenti.

Non è sfuggito all'attenzione del Ministero come l'accennata disposizione sia stata causa di gravi preoccupazioni da parte della classe degli impiegati degli Enti locali, che, da lungo tempo in

(1) V. B. A. anno corrente pag. 109.

(2) V. B. A. anno 1923 pag. 123 e 153.

servizio in base a determinate condizioni di pensione, vedevano— con la menzionata dichiarazione di nullità—infrangersi uno stato di cose, sul quale avevano riposto aspettative e speranze.

E, per quanto non possa sorgere dubbio sulla esattezza del principio menzionato nell'accennata disposizione, vertendo questa in materia nella quale non può farsi questione di diritti acquisiti — in quanto le norme annullate erano state emanate in contrapposto al divieto sancito dal Regolamento Com. e Prov. — il Ministero ha ritenuto tuttavia, ed unicamente per ragione di equità, che convenisse temperarne il rigore, in guisa che, pur col dovuto riguardo alle condizioni degli enti, potessero esserne eliminate le conseguenze, nei casi che singolarmente si appalesino meritevoli di riguardo e tutela.

A tali principi s'ispira il R. D. Legge 16 aprile 1925, il quale — al 1.º comma — dispone che, entro tre mesi dalla pubblicazione del Decreto stesso, le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni Pubbliche di beneficenza potranno rivedere le norme relative al trattamento di riposo del personale dipendente contemplate nell'ultima parte dell'art. 1 lettera b) del R. D. 27 maggio 1923 (e cioè quelle stesse dichiarate nulle con tale disposizione) *al fine di richiamarle in vigore in tutto o in parte*, soltanto nei riguardi del personale regolarmente nominato a posti di organico non oltre l'entrata in vigore del citato decreto 27 maggio 1923.

E chiaro che, per effetto di tale disposizione, la sanzione di nullità di cui all'art. 1 lett. b) del R. D. 27 maggio 1923 non è dunque senz'altro revocata, che anzi le norme di pensione, ivi considerate, restano, come sono, annullate, salvo il caso in cui le Amministrazioni, nell'accennato termine di tre mesi, non stabiliscano, giusta la facoltà loro consentita, di richiamarle in vigore. Inoltre, l'autorizzazione così conferita alle Amministrazioni, mentre, da un lato, è destinata a produrre i suoi effetti a favore soltanto degl'impiegati assunti in servizio prima dell'entrata in vigore del R. D. 27 maggio 1923, per i quali unicamente può



parlarsi di un preconstituito stato di fatto produttivo di aspettative, restando con ciò pienamente fermo, per gl' impiegati successivamente assunti, il divieto di cui all'art. 91 lett. g, del Reg. Com. e Prov., implica, dall'altro, la facoltà di richiamare in vigore le norme di pensione preesistenti *in quella misura che le singole Amministrazioni riterranno opportuna.*

Il Ministero confida che di tale facoltà — quando intendano avvalersene — le Amministrazioni siano per fare uso non meno equo che accorto, in guisa da garentire — in quei casi in cui si ritenga ricorrerne l'opportunità — un giusto ristabilimento di condizioni, che valga a salvaguardare, contemperandoli, insieme agl' interessi degl' impiegati, quelli degli enti da cui gli stessi dipendono.

Nel richiamare infine l'attenzione delle SS. LL. sulle disposizioni contenute nell' ultima parte del comma 2.° del R. D. Legge — e giusta le quali le decisioni della G. P. A. dovranno essere pubblicate per otto giorni, rispettivamente all' albo del Comune o della Provincia, a seconda che trattasi di Amministrazioni Comunali e di istituzioni pubbliche di beneficenza ovvero dell' Amministrazione Provinciale, e potranno essere impugnate in via gerarchica anche da qualunque contribuente — si reputa opportuno avvertire in modo esplicito che il termine di tre mesi, iniziatosi dal giorno 6 corrente e concesso alle Amministrazioni degli Enti locali per rivedere e richiamare in vigore le disposizioni di pensione già dichiarate nulle, ha carattere rigidamente perentorio, cosicchè — trascorso che esso sia — le Amministrazioni stesse non potranno più avvalersi della facoltà sopraccennata.

Prego le SS. LL. comunicare la presente nota alle Opere Pie del Comune e gradirò un cenno di assicurazione.

*Per il Prefetto — RAVOT*

87. R. D. legge 8 agosto 1924 N. 1485, relativo alla proroga per l'anno 1924 del concorso governativo a favore dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna. (C. P. S. 25 maggio 1925 n. 14288 ai Sindaci).

Con R. D. legge 8 agosto 1924, n.° 1485, pubblicato nella Gaz. Uff. del Regno del 3 ottobre u., n.° 252, è stato disposto

che il concorso governativo a pareggio dei bilanci dei Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, di cui all'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n.° 115, sia corrisposto anche per l'anno 1924, limitatamente, però, alla quarta parte del suo ammontare.

Poichè la proroga della concessione, della quale si tratta, si riferisce alle perdite nellé tasse di famiglia e del bestiame dipendenti dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali, di cui ai titolo 3.° della legge 15 luglio 1905, n.° 383, questa Prefettura salvo la limitazione nella misura suaccennata, non ha nulla da aggiungere alle istruzioni già date per simili concorsi riferibili agli anni precedenti fino al 1923. (1).

Nel portare a conoscenza dei Comuni le disposizioni del detto Decreto di proroga, li invito a presentare sollecitamente le prescritte documentate domande per l'anno 1924; le quali saranno istruite nel modo consueto e nel più breve tempo possibile e sottoposte quindi all'esame delle competenti Commissioni Provinciali.

Con l'occasione si fa viva preghiera perchè siano presentate senza ulteriore indugio le domande relative ai concorsi riferibili agli anni anteriori fino al 1923 da parte dei Comuni ritardatari, in modo che entro breve termine possano essere liquidati tutti i concorsi dovuti, rimanendo sospesi eventualmente soltanto quelli dei Comuni che non abbiano ancora compilato i ruoli delle tasse di famiglia o sul bestiame.

*Il Prefetto* — D'ARIENZO

88. **Controllo igienico del latte.** (C. P. S. 20 maggio 1925 n. 15294 ai Sindaci).

Il Ministero dell' Interno ha rilevato che il progressivo sviluppo della produzione e del commercio del latte destinato al consumo diretto richiede ora una adeguata intensificazione del

---

(1) V. B-A anno 1923 pag. 101 e 113 — anno 1924 pag. 25.



relativo controllo igienico, in guisa che risulti in ogni caso garantita la salubrità e la purezza di tale prezioso alimento.

Per assicurare il razionale svolgimento del controllo di cui sopra, occorre che nei Regolamenti locali d'igiene siano inserite le norme necessarie. Tali norme in relazione con quanto al riguardo è disposto dal T. U. delle leggi sanitarie del 1.º agosto 1907, n.º 636, con le aggiunte portate dagli articoli 60 e 61 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, del Reg. gen. sanitario 3 febbraio 1901, n.º 45 e del Reg. 3 agosto 1890, n.º 7045 dovranno essere dirette ad assicurare:

a) che sia esercitata, da parte dei veterinari comunali, una efficace vigilanza sullo stato di salute degli animali lattiferi, sull'ambiente in cui questi vivono, nonchè sulle operazioni di mungitura e di raccolta del latte;

b) che sia attentamente vigilato dall'Autorità sanitaria affinchè il trasporto del latte, dalle stalle ai luoghi di deposito, di conservazione o di lavorazione, si effettui in idonei recipienti tenuti con rispetto alle norme igieniche e portanti indicazioni circa l'origine, la località di provenienza e la qualità del latte contenuto;

c) che sia intensificata la vigilanza per impedire, negli spacci di vendita al pubblico e nella distribuzione a domicilio, lo smercio di latte insalubre o comunque non corrispondente alla denominazione con la quale è designato o richiesto.

Ciò premesso, prego la S. V. di curare affinchè nel Regolamento d'igiene di codesto Comune siano inserite le norme suindicate, disponendole intanto con apposita ordinanza in via d'urgenza e richiamando l'attenzione del personale dipendente per la rigorosa osservanza delle norme stesse.

Considerata, poi, la importanza assunta in questi ultimi tempi dalla preparazione del latte con speciali sistemi che ne consentano il trasporto a grandi distanze (latte refrigerato, condensato, essiccato, ecc.) occorrerà, all'occorrenza, accertare mediante accurata, assidua vigilanza sanitaria, che le varie operazioni inerenti alle

relative preparazioni, come pure quelle di reintegrazione eseguite nei luoghi di consumo, avvengono con le necessarie garanzie della igiene ed in guisa che anche per gli elementi costitutivi ne risulti un latte corrispondente a quello naturale.

Attendo un cenno di assicurazione.

*Per il Prefetto — RAVOT*

89. **Orfani di guerra. Sussidi dotali.** (C. P. S. 3 giugno 1925 n. 251 ai Sindaci),

In applicazione di apposite direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, questo Comitato Provinciale ha deliberato di accordare, con decorrenza dal 1.º gennaio 1925, sussidi dotalizi alle orfane di guerra che contraggono matrimonio, riservandosi di determinare la misura del maritaggio in rapporto al numero ed alle condizioni economiche delle giovani da sovvenzionare ed ai fondi del bilancio.

Prego pertanto le S.S. L.L. di rendere di pubblica ragione siffatta deliberazione invitando quelle che possano avervi interesse a presentare a questo ufficio analoga istanza in carta libera corredata dalla copia dell'atto di matrimonio e dai certificati di moralità e di indigenza degli sposi.

Intanto vogliano le SS. LL. favorirmi un cenno di ricevuta della presente, assicurandomi dello adempimento di quanto si richiede.

*Il Prefetto Presidente — D'Artenzo*

90. **Vigilanza sanitaria sulle carni congelate.** (C. P. S. 6 giugno 1925 N. 13902 ai Sindaci).

Con circ. pref. n. 1686 del 5-2 c. a. (1) fu data comunicazione alla S. V. della circ. del Ministero dell'Interno 15 gennaio 1925, n. 24810 contenente norme circa la vigilanza sanitaria delle carni congelate.

---

(1) V. B. A. corr. anno pag. 72.



Il Ministero stesso con altra circolare del 7 maggio u. s., n. 14810 ha creduto opportuno di aggiungere più particolareggiate informazioni sul modo in cui, nelle varie contingenze, deve svolgersi il servizio sanitario di controllo. E pertanto si porta a conoscenza della S. V. quanto segue:

a) Nei frigoriferi destinati a deposito delle carni congelate dovrà essere assicurato un efficace controllo sanitario a mezzo del servizio veterinario comunale, in guisa che risulti ad ogni momento il reale stato di conservazione, agli effetti igienici, delle carni che vi sono contenute.

Il servizio veterinario nei frigoriferi sarà regolato da apposito orario, stabilito dall'Autorità comunale.

b) La rispedizione in altri Comuni, che eventualmente si rendesse necessaria, di carni congelate riconosciute non idonee al consumo, o da ammettersi a consumo condizionato, non potrà essere consentita se non dietro autorizzazione del Prefetto, quando siano destinate a Comuni della Provincia, e con il consentimento del Ministero, qualora esca dall'ambito del territorio provinciale. E ciò allo scopo di evitare che tali carni possano essere destinate a stabilimenti non idonei ed avere utilizzazione diversa da quella loro assegnata,

c) E' necessario che le carni congelate, per la loro migliore conservazione, rimangano al di fuori degli ambienti frigoriferi il minimo tempo possibile.

A tal fine i controlli da eseguirsi per constatarne lo stato di conservazione prima della immissione nelle celle, nonchè quelli inerenti ad eventuali operazioni daziarie od altro, sarà utile che avvengano nell'ambito dei frigoriferi.

Si farà eccezione per le sole carni congelate che, all'atto dell'arrivo nel Comune, debbano essere direttamente avviate negli spacci di vendita, nel qual caso il controllo sullo stato di conservazione potrà eseguirsi al momento e nel luogo in cui ne avviene la ripartizione per l'avviamento ai detti spacci.

d) Il trasporto delle carni congelate, quando non venga

eseguito per ferrovia, dovrà compiersi con mezzi riconosciuti idonei dall'autorità comunale e nel modo più rapido possibile.

e) Considerato che le carni congelate vanno soggette ad alterazioni specialmente dopo il disgelo, l'ordinario servizio d'ispezione negli spacci di vendita dovrà essere particolarmente curato, onde sottrarre al consumo quelle carni che per ragioni climateriche, per inadeguati mezzi di conservazione, o per qualsiasi altro motivo, risultino alterate agli effetti igienici.

Per quanto poi concerne il rilascio dei certificati sanitari di scorta per carni congelate, che all'arrivo in un Comune debbano essere smistate per ulteriori diverse destinazioni, confermasi che il rilascio dei certificati stessi deve compiersi secondo le norme della circolare sopraindicata.

Infine, per quanto riguarda il trasporto in altro Comune di carni congelate che abbiano per qualche tempo sostato nei frigoriferi, il relativo certificato sanitario di scorta sarà rilasciato dai veterinari incaricati della vigilanza di cui alla lettera a), in analogia con quanto è stabilito per le carni fresche dall'art. 112 del Reg. Gen. Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

Tale certificato dovrà però attestare soltanto il buono stato di conservazione delle carni congelate cui si riferisce e conseguentemente comporterà a favore del veterinario un compenso minore che per i certificati rilasciati per le carni di animali macellate nel Comune.

Lasciando le autorità comunali di stabilire la misura di detto compenso, credesi opportuno far presente, anche perchè non risultino sensibili differenze fra i vari Comuni, che esso potrebbe essere mantenuto entro i limiti di lira 1 al quintale e di non superare le L. 15 a certificato, qualunque sia il quantitativo di carne per cui il certificato stesso viene rilasciato.

La tariffa per il rilascio dei certificati dovrà essere resa pubblica ed affissa nei locali dei frigoriferi.

Prego la S. V. di curare che alle disposizioni suindicate sia data esatta esecuzione, facendomi intanto conoscere al più presto



la tariffa per il rilascio dei certificati sanitari stabilita da codesto Comune a favore dei veterinari.

Nell'informare infine che il servizio sanitario relativo al trasporto ed alla conservazione delle carni congelate sarà sottoposto a speciale controllo di questa Prefettura, prego la S. V. di favorire un cenno di ricevuta della presente.

*pel Prefetto — RAVOT*

91. **Misure precauzionali contro la rabbia.** (C. P. S. 13 Maggio 1925 N. 13433 ai Sindaci).

Con circ. N. 27159 del 7 Settembre 1923 (1) e con altre in essa indicate, richiamai l'attenzione delle SS. LL. sulla necessità d'intensificare le misure precauzionali contro la rabbia e specialmente quelle che si riferiscono all'accalappiamento di cani girovaghi, dovendosi considerare questo provvedimento come fondamentale per una efficace azione di profilassi della malattia. Con la circolare stessa furono inoltre prospettate la necessità e l'indispensabilità della estensione del provvedimento in tutti i Comuni, rilevando che il successo della lotta sanitaria contro la malattia stessa dipende da un'azione di carattere generale.

Risultando ora a quest'ufficio che l'azione svolta in relazione alle suindicate direttive della Prefettura dai Comuni più importanti della Provincia e specialmente da questo Capoluogo, viene in gran parte frustrata dalla mancata cooperazione dei Comuni limitrofi, per cui spesso si vedono girovagare nelle città cani di provenienza dei Comuni vicini, richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla suindicata circolare, con preghiera di provvedere in conformità di quanto in essa è contenuto.

Attendo un cenno d'assicurazione.

*p. il Prefetto — Ravot*

92. **Rilascio in via eccezionale del libretto di lavoro a fanciulli in condizioni di provata miseria sprovvisti del prescritto titolo di studio.** (C. Q. S. 14 Maggio 1925 N. 1391 Gab.).

Con riferimento a precedente corrispondenza, comunico alla S. V. per l'osservanza la seguente nota del Ministero della Economia Nazionale in data 18 aprile u. s.:

(1) V. B. A. 1923 pag. 214.

« Con circolare N. 6 dello scorso anno, questo Ministero informava la S. V. come per accordi intervenuti col Ministero della Istruzione si sarebbero potute accordare, su proposta dei Sindaci, deroghe alla osservanza dell'obbligo della istruzione ai fanciulli, che si trovassero in circostanze disagiate così eccezionali da rendere equo ed opportuno nei loro riguardi tale provvedimento.— Le domande di deroghe pervennero allora a questo Ministero da parte dei Sindaci in tanto numero da far ritenere che ci fosse da loro parte soverchia correntezza nel riceverle e trasmetterle con parere favorevole, e perciò, con circolare N. 8 dello stesso anno, si invitava la S. V. a far conoscere ai Sindaci come essi non avrebbero dovuto accogliere e trasmettere domande di deroghe quando non risultasse, dai dati rigorosamente accertati, la eccezionalità delle circostanze sulle quali erano basate le domande.

In seguito a questa seconda circolare si ebbe un momentaneo arresto nell'invio di dette richieste, che di poi di grado in grado di nuovo si fecero vieppiù numerose, così da far supporre che l'efficacia della seconda circolare sia andata esaurendosi.

Debbo perciò pregare la S. V. di voler richiamare l'attenzione dei Sigg. Sindaci, entro il territorio di sua competenza, sui seguenti punti principali:

1.º) che anzitutto il grado minimo di istruzione per il rilascio del libretto di lavoro è reso obbligatorio in virtù di una legge che come tale deve essere generalmente osservata, e che solo in casi rarissimi e di carattere temporaneo può farsi eccezione alla sua rigorosa applicazione.

2.º) che i Sigg. Sindaci non debbono mai tramettere richieste per deroghe, le quali non siano munite del certificato dello stato di famiglia, del certificato di nascita o del certificato scolastico dei richiedenti;

3.º) che sia precisato dai Sigg. Sindaci il reddito complessivo e individuale dei componenti la famiglia.

In particolar modo per le persone di famiglia occupate come operai od impiegati, è necessario precisare:



- a) il mestiere o la professione esercitata;
- b) la retribuzione che esse percepiscono;
- c) la denominazione della ditta presso la quale prestano la loro opera e l'indirizzo della relativa azienda o stabilimento;
- d) il genere dell'industria o del commercio esercitato dalla ditta.

Ove si tratti di persone di famiglia che esercitino un mestiere autonomo, bisogna indicare il mestiere ed il guadagno approssimativo.

Occorre altresì accertare se taluno dei membri della famiglia abbia qualche occupazione occasionale od accessoria (ad es. se la madre del fanciullo presti servizio di domestica, oppure di rivenditrice ambulante, di lavandaia o simili) ed in tal caso occorre dare le necessarie indicazioni, specialmente circa il guadagno accertato o presunto.

In ogni caso i Sigg. Sindaci hanno l'obbligo, affinché le domande possano essere prese in esame, di certificare espressamente, relativamente alle persone per le quali non risulti un'occupazione fissa, che non hanno nemmeno un'occupazione occasionale od accessoria.

4.º) che le circostanze, le quali devono essere tali da costituire *vere e proprie eccezioni*, si facciano risultare da documenti ineccepibili, che possono essere presentati in carta libera.

Prego la S. V. voler impartire ai Sigg. Sindaci, *con la massima sollecitudine* istruzioni precise nel senso indicato dalla presente circolare, avvertendoli che questo Ministero non darà corso alle domande finora presentate, o che verranno presentate, le quali non siano corredate dalla prescritta documentazione ».

Gradirò un cenno di assicurazione. (1)

*Il Questore* — MARTIN

93. **Bollettino mensile delle malattie infettive.** (C. P. S. 4 giugno 1925 n. 14774 ai Sindaci).

A partire dal 1.º gennaio u. s. tutti i Comuni avrebbero do-

---

(1) V. B. A. anno 1914 pag. 19.

vuto adoperare il nuovo modello 13 (carta bianca) per la compilazione del bollettino sanitario mensile.

Tale modello è stato da tempo spedito ai Comuni.

Si prega, perciò di voler disporre che sia sempre adoperato pel bollettino sanitario mensile il nuovo modello 13, che la S. V. avrà certamente ricevuto.

Qualsiasi ritardo nell'invio del suddetto bollettino o l'uso del vecchio modulo sarà causa dell'invio di un Commissario.

*p. Il Prefetto -- RAVOT*

94. **Obbligo della pubblicità dei prezzi.** (C. P. S. 29 maggio 1925 n.° 14544 ai Sindaci).

Con riferimento alla circolare del 5 marzo u. s. n.° 5567, pubblicata nel Bollett. Amm.vo corr. anno a pagina 69, comunico alla S. V. che il Ministero della Economia Nazionale ha disposto, in base alla facoltà concessa dall'art. 4 del R. Decreto Legge 11 gennaio 1923, n.° 138, la esenzione dall'obbligo di portare il cartellino indicante il prezzo di vendita al pubblico per i prodotti farmaceutici e di profumeria, dai quali però possono ritenersi esclusi i saponi e i dentifrici, che restano sottoposti all'obbligo predetto, e per le pelliccie siano esse sciolte che confezionate.

Con l'occasione, richiamo la speciale attenzione della S. V. sull'osservanza delle norme vigenti in materia di pubblicità dei prezzi, pregando di impartire disposizioni perchè non abbiano a verificarsi inconvenienti, che spesso si lamentano, per contravvenzioni elevate per mancanza di cartellini su prodotti i quali vennero esentati dall'obbligo in parola.

Nei riguardi dei libri giova ricordare che, abrogato l'art. 8 della legge 30 settembre 1920 N. 1349, devono intendersi decaduti i decreti ministeriali del 17 maggio 1921, 4 ottobre e 13 dicembre 1921 sui libri scolastici e che dall'obbligo di indicazione di prezzo a mezzo di apposito cartellino devono intendersi esclusi i libri che portino stampato il prezzo di vendita.

Per contro dovrà applicarsi la disposizione del penultimo



comma dell' art. 4 secondo cui quando il prezzo di vendita sia indicato non dal produttore italiano (in questo caso dall' editore, esso non può essere aumentato dal rivenditore, così che i libri che aumentassero il prezzo di copertina, si renderebbero passibili dalle sanzioni previste dall'art. 5 del R. Decreto 11 gennaio 1923, N. 138.

Prego la S. V. di rendere di pubblica ragione quanto sopra.  
Attendo un cenno di ricevuta.

*pel Prefetto*—ROSSI MARCELLI

95. **Tiro a Segno Nazionale.** (C. P. S. 10 Giugno 1925 N. 15667 ai Sindaci dei Capoluoghi di Mandamento e per comunicazione ai Sottoprefetti).

L' Autorità Militare rileva che i migliori risultati agli effetti della preparazione, si siano ottenuti dai corsi premilitari patrocinati dalle Società di Tiro a Segno Nazionale.

Tale constatazione pone maggiormente in rilievo l' importanza di questa istituzione, alla quale è affidato un compito così strettamente connesso con la difesa nazionale qual'è l' istruzione premilitare dei giovani, specialmente ora che il Ministero della Guerra ha sanzionato di non concedere l' iscrizione alle ferme ridotte se non ai giovani che abbiano frequentato i corsi premilitari. S' impone quindi nell' interesse della difesa del Paese ed in riguardo alle speciali condizioni di famiglia dei singoli cittadini, la necessità di assicurare lo svolgimento dei corsi almeno in ogni capoluogo di mandamento e di far sì che essi si svolgano nelle migliori condizioni per assicurare ai frequentatori il buon successo finale.

Rivolgo quindi vivo appello alla collaborazione efficace di V. S., per l' incremento e lo sviluppo delle Società del Tiro a Segno Nazionale. Il compito al riguardo è duplice: promuovere l' istituzione di Società, specialmente nei capoluoghi di mandamento, che ancora ne sono privi, curare e favorire l' organizzazione delle società già esistenti.

Molte sono le Società che hanno un deficiente sviluppo da attribuirsi a sterile attività od abbandono ed a varie circostanze che ne intralciano l'incremento. E' d'uopo, quindi, che venga intensificata l'attività per favorire sempre più lo sviluppo delle Società già esistenti e la formazione di nuove.

Faccio sicuro assegnamento sull'azione di V. S. in quest'opera altamente patriottica, che costituisce un sacro dovere verso la Patria. Prego segnare ricevuta.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

**96. Medaglie commemorative della guerra nazionale 1915-1918—Ricompense ai caduti.** (C. P. S. 25 maggio 1925 N. 1760 Gab.).

Per norma, si porta a conoscenza delle SS. LL. la seguente circolare dell'On. Ministero della Guerra:

« A seguito della circolare 194 in data 7 maggio c. a. (pubblicato sul G. M. 1925 dispensa n. 23) con cui viene limitato al 30 giugno p. v. il termine utile per l'inoltro delle proposte di concessione della medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-1918, della medaglia interalleata della Vittoria, della medaglia commemorativa francese e per l'inoltro delle domande intese ad ottenere la concessione della medaglia di benemerenzza per i volontari di guerra e del distintivo d'onore di mutilato di guerra, si comunica che alla stessa data del 30 giugno p. v. cessa altresì il termine utile per l'inoltro delle proposte di concessione delle ricompense, di cui alla circolare 551 G. M. 1919, istituite per i militari caduti e dispersi.

« Si prega, pertanto, di provvedere presso gli Enti dipendenti, perchè le proposte di concessione della medaglia commemorativa nazionale, della medaglia interalleata della vittoria, della medaglia commemorativa francese e delle ricompense ai caduti e ai dispersi, delle quali gl'interessati hanno già acquistato il diritto, siano senz'altro compilate e inoltrate entro il termine stabilito ».

*Il Prefetto — D'ARIENZO*



97. **Statistica delle cause di morte.** (C. P. S. 14 giugno 1925 N. 13259 ai Sindaci).

Il Ministero dell' Economia Nazionale (Dir. Gen. della Statistica) ha rilevato che vari Uffici statistici, incaricati di fare la raccolta e una prima revisione del materiale della statistica demografica e sanitaria, hanno chiesto dilucidazioni circa il significato preciso delle parole « tumore maligno » o « cancro », allo scopo di essere messi in grado di chiedere ai medici curanti o necroscopi le schede Mod. B ter, quando questi avessero ommesso di compilarle, evitando così il carteggio, che ora frequentemente si rende necessario per completare il materiale anzidetto.

Per assecondare tale desiderio, si trascrive qui di seguito l'elenco dei nomi che i medici usualmente adoperano per designare le malattie, che nella statistica sono raggruppate sotto le voci generiche di « tumore maligno » e di « cancro ».

L'impiegato comunale addetto al servizio statistico, quando trovi che la causa della morte sia una delle malattie indicate nell'elenco che segue, deve unire alla scheda Mod. B o B bis la corrispondente scheda Mod. B ter e, se questa manchi, deve richiederla al medico con la massima sollecitudine per evitare le difficoltà che si incontrerebbero se la richiesta fosse troppo tardiva.

*Il Prefetto — D' ARIENZO*

Adenoma	Cachessia neoplastica
Adeno-carcinoma	Cancro
Adenoma carcinomatoso	Cancroide
Adenocistoma	Cancro scirroso
Adenocondroma	Carcinoma
Adenoma distruente	Carcinomatosi
Adenoma endoteliale	Carcinosi
Angiosarcoma	Cavernoma
Blastoma	Cilindroma
Cachessia cangerigna	Cistocarcinoma
Cachessia da tumore, da neplasma, da neoplasia, da cancro, da sarcoma, ecc.	Cistoma maligno
	Cistoma papillare
	Cloroma

Colesteatoma	Mixoglioma
Condroma osteoide	Mixoma
Condro-sarcoma	Mixo-sarcoma
Corionepitelioma	Neoplasia
Cromatoforoma	Neoplasma
Decidroma	Neoroglioma
Ercondroma	Neorogliosarcoma
Emoangioma	Neurosarcoma
Encefaloide	Ostescondrosarcoma
Encondroma	Osteoma
Endotelioma	Osteo-sarcoma
Epitelioma	Peritelioma
Epulide sarcomatosa	Peritonite cancerosa
Fibroglioma	Pleurite cancerosa
Fibrosarcoma	Pleurite sarcomatosa
Fungo maligno	Psammocarcinoma
Glioma	Psammoglioma
Gliosarcoma	Psammoma
Ipernefroma	Rabdomioma
Ipernefrosarcoma	Rabdomiosarcoma
Leiomioma sarcoma	Sarcoma
Linfadenoma	Sarcomatosi
Linfoangioma	Scirro
Linfoangiosarcoma	Struma maligno
Linfosarcoma	Teratoma
Melanoma	Tumore a corazza, canceroso ,
Melanosarcoma	colloide, epiteliale , eteromor-
Metastasi neoplastica	fo , eterotipico , eterotopico ,
Mieloma	metasiaino, neoplastico , reci-
Mielo-Sarcoma	divo, sarcomatoso
Miosarcoma	Ulcera cancerosa
Mixocondrosarcoma	

98. **Validità del vaccino Jenneriano.** (C. P. S. 17 giugno 1925 N. 14032 ai Sindaci della Provincia per norma del personale sanitario).

Circa la durata e la decorrenza della validità del vaccino Jenneriano, occorre tenere presente quanto appresso:

E' generalmente ammesso che la polpa vaccinica elaborata e debitamente conservata a temperatura da  $-3$  a  $-1$ .° C.° ( come si usa presso la maggior parte degli Istituti di produzione) può conservare la sua efficacia pressochè inalterata, per un tempo lungo e certamente per almeno sei mesi.



Solo allorchè la detta polpa viene trasportata in ambienti a temperatura più elevata, accelera il processo di autodepurazione e di attenuazione, ed il processo stesso è tanto più rapido quanto è maggiore la temperatura ambiente; si che il vaccino mantenuto per oltre 4 giorni a 37.° C.° perde quasi completamente la sua efficacia.

Si è appunto per tali considerazioni che gli istituti produttori raccomandano l'uso immediato del vaccino, non potendo essi assumersi la responsabilità della durata della sua validità, che, come si è detto, è intimamente collegata all'azione della temperatura ambiente.

Volendo tuttavia assegnare una durata approssimativa alla validità del vaccino Jenneriano e prendendo come punto di partenza la data di uscita dagli istituti produttori (data, che per i mezzi di conservazione di cui detti istituti dispongono, è presumibile rappresenti il momento « optimum » per il vaccino) si può in linea generale ammettere che essa, qualora il vaccino venga conservato in refrigerante alla temperatura di + 10.° C.° circa, possa essere di almeno tre mesi.

Il dato è tuttavia approssimativo, occorrendovi svariatissimi elementi e in primo luogo la qualità della semente, la natura e la qualità del mestruo e, soprattutto, la temperatura ambiente.

Naturalmente, non è sempre possibile determinare esattamente, per ogni partita, la durata di validità della linfa; questa potrà essere approssimativamente calcolata sulla scorta delle osservazioni dei mezzi refrigeranti a disposizione, dovendosi tenere prudenzialmente calcolo che la durata media di efficacia è di circa tre mesi solo quando si tratti di una buona linfa che venga conservata, dopo l'uscita dall'istituto produttore, a temperatura di 10.° C.°.

*pel Prefetto — RAVOT*

99. **Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura.** (C. P. S. ai Sindaci e Sottoprefetti del 17 giugno 1925 n. 16503 Div. III).

Con decreto luogotenenziale del 19 aprile 1917 n. 698 furono adottati provvedimenti per favorire l'industria della pesca e dell'acquicoltura.

In esecuzione di tale decreto il Ministero della Economia nazionale, con decreto del 18 giugno 1919 ha fissato le norme in base alle quali si possono ottenere concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura.

Le domande per ottenere le dette concessioni delimitate nell'art. 1.º del citato Decreto M.le, devono essere presentate al Ministero dell'Economia Nazionale debitamente istruite come nell'art. 2 del detto D. M.

Prego la S. V. di rendere di pubblica ragione quanto sopra, aggiungendo che gli eventuali interessati possono prendere visione del detto decreto nell'Ufficio di questa Prefettura.

*Il Prefetto* — D'ARIENZO

100. **Determinazione del valore medio di ciascuna specie di bestiame ai fini dell'applicazione della tassa bestiame a norma dell'art. 5 del R. D. 23 10-1922, n. 1885.** (C. P. S. 15 giugno 1925 n. 14869 ai Sindaci e per conoscenza ai Sottoprefetti).

Comunico alle SS. LL. che la Giunta Prov. Amm., in seduta del 12 corrente, ha determinato nel modo seguente il valore medio di ciascuna specie di bestiame agli effetti della imposizione della tassa bestiame, giusta l'art. 5 del R. D. L. 23 ottobre 1922 numero 1388 (1).

Cavallo	2500	»	Bufaletto	1100	»
Cavalla	1900	»	Bufaletta	1000	»
Puledro	1500	»	Buoi	2100	»
Puledra	1300	»	Tori	2100	»
Mulo	2500	»	Vacche	1900	»
Mula	2500	»	Vitello (ambo i sessi)	1200	»
Muletto	1500	»	Capre (becchi)	180	»
Asino	600	»	Capre	150	»
Asina	700	»	Montone	170	»
Asinetto-Asinetta	400	»	Pecore	100	»
Bufalo	1400	»	Verri	600	»
Bufala	1900	»	Maiali (ambo i sessi)	700	»

(1) v. B-A anno 1922 pag. 249.



I comuni che vorranno applicare il tributo in base al detto valore, dovranno opportunamente modificare, con apposita deliberazione, i rispettivi regolamenti e tariffe, stabilendo l' aliquota della tassa non oltre l'uno per cento del valore predetto a norma del citato art. 5 (1).

*p. Il Prefetto — RAVOT*

101. **Monticazione di bestiame.** (C. P. S. 17 giugno 1925 n. 16502 ai Sindaci).

Il Ministero dell'Interno comunica quanto appresso:

« Per eventuali provvedimenti che la S. V. ritenesse di  
« adottare per la disciplina sanitaria del bestiame, che si reca in  
« cotesta Provincia, o che vi transita, per la monticazione, si  
« significa che alcune Prefetture, fra cui, quelle di Foggia, Bari  
« e Taranto, in vista delle buone condizioni sanitarie del be-  
« stame nei rispettivi territori, non hanno creduto di applicare  
« per quest'anno le disposizioni dell'art. 25 del Regolamento di  
« Polizia Veterinaria.

« Le greggi quindi si sposteranno da quei territori senza  
« scorta di certificato sanitario e senza alcuna limitazione di  
« tempo ».

In relazione a quando sopra, qualora si verifichi costà la monticazione o il transito per la monticazione degli animali, prego la S. V. di dare le necessarie istruzioni al Veterinario di pendente da cotesto Comune, affinchè la mancanza di certificati di scorta per gli animali provenienti da Provincia ove non s'è applicato l'art. 25 del Regolamento di polizia veterinaria non dia luogo a contestazioni e non intralci il libero movimento degli animali, sempre quando ai posti di controllo venga confermato il favorevole stato sanitario di essi.

Col decreto che segue di pari data e n.º ho revocato quello del 5-7-924 n.º 13769 per cui nessuna restrizione è ora imposta

anche nei riguardi delle greggi di provenienza dai Comuni di questa Provincia destinate alla monticazione nel territorio Provinciale.

Per la tutela del patrimonio zootecnico la S. V. disporrà efficace servizio di vigilanza per l'osservanza di quanto è contenuto nel Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-914 n. 533.

*p. Il Prefetto — RAVOT*

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Visto il proprio decreto n.° 13769 del 5-7-24 nonché la propria ordinanza n.° 12850 del 28-4-923 con cui fino a nuova disposizione fu disciplinato nei riguardi sanitari il movimento di monticazione del bestiame.

Considerato che le attuali favorevoli condizioni sanitarie del bestiame della Provincia consentono di non frapporre intralcio al libero movimento degli animali destinati alla monticazione pel corrente anno.

Vista la ministeriale n.° 24807 del 3 giugno 925.

Visto il Regolamento di polizia veterinaria del 10-5-914 n. 533.

D E C R E T A

Il suindicato decreto prefettizio n.° 13769 del 5-7-924 nonché la suindicata ordinanza n.° 12850 del 28-4-923 sono revocati.

Salerno, 17 giugno 1725.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

102. Associazione per le acque pubbliche d'Italia. Questionario inviato ai Comuni circa l'approvvigionamento idrico. (C. P. S. 25 Aprile 1925 N. 9999 Div. V.<sup>a</sup> ai Sindaci).

La Direzione Generale dell'Associazione per le Acque pubbliche d'Italia, (Milano—Corso Vercelli 27) ha di recente diramato alle SS. LL. una circolare, con cui si chiedono taluni dati circa l'approvvigionamento idrico, riflettenti particolarmente la quantità di acqua potabile disponibile in rapporto ai bisogni delle popolazioni, l'origine dell'acqua attualmente utilizzata, la disponibilità minima giornaliera dell'acqua stessa, il sistema delle condutture, la possibilità di aumentare il quantitativo di acqua utilizzata, l'esistenza di sorgenti utilizzabili, la natura e quantità delle acque esistenti nei sottosuoli.

Dati gli scopi altamente benefici che si propone detta Associazione, si pregano le SS. LL. di fornire le notizie richieste, secondo il formulario annesso alla circolare, con ogni sollecitudine ed esattezza.

*del Prefetto — RAVOT*



103. **Iscrizione anagrafica dei marescialli del R. Esercito e gradi corrispondenti.** (C. P. S. 24 giugno 1925 n. 291 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Il numero 134 del 10 corr. della Gazz. Uff. pubblica il R. D. 14 maggio 1925, N. 831 relativo a « Modificazioni al regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione presso i Comuni del Regno », col quale si dispone quanto segue:

#### Articolo unico

L'articolo 15 e il primo comma dell'art. 29 del regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione presso ogni Comune del Regno, approvato con R. D. del 21 settembre 1901, n. 445, sono modificati come segue:

« Art. 15. — Gli Ufficiali dell'Esercito, dell'Armata e della Aeronautica, i marescialli e coloro che hanno grado corrispondente, qualunque sia il loro stato civile, nonché quelli fra i sottufficiali ed i militari di truppa, i quali convivano con la famiglia propria, sono iscritti nel registro della popolazione stabile del comune dove ha sede il corpo o l'ufficio a cui sono addetti ».

« Tutti gli altri sottufficiali e militari di truppa sotto le armi, non devono essere iscritti nominativamente nel registro della popolazione stabile del Comune dove si trovano per ragioni di servizio, ma in quello del Comune dove dimora la loro famiglia e, se non hanno famiglia, in quello del Comune nelle cui liste di leva sono iscritti. Si tiene nota soltanto della guarnigione complessiva nel modo indicato dall'art. 29 ».

« Art. 29. — Quando in un Comune abbiano stanza forze militari chi ne ha il Comando locale notificherà ogni anno, nella prima quindicina di gennaio, allo Ufficio comunale, lo stato numerico, al 31 dicembre dell'anno precedente, delle forze che sono alla sua dipendenza distinguendo gli ufficiali, i marescialli e coloro che hanno grado corrispondente dai sottufficiali e dai militari di truppa ».

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. sulla importanza della riportata disposizione, la quale è diretta a dare completa efficacia all'artic. 3, comma 1.<sup>o</sup>, della legge elettorale politica (testo unico 13 dicembre 1923, N. 2694), per quanto concerne la concessione del voto politico ai marescialli del R. Esercito, dell'Armata e dell'Aeronautica e gradi corrispondenti, in relazione all'artic. 7 della legge stessa che, tra le altre condizioni per la iscrizione di ufficio nelle liste elettorali, richiede la inclusione nel registro della popolazione stabile del Comune di residenza.

Per la esecuzione di quanto sopra assegno come termine ultimo il 31 luglio p. v.

I Sindaci dei Circondari di Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania dovranno dare assicurazione di adempimento a questa Prefettura ed al Sig. Sottoprefetto del Circondario.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

104. **Inchiesta sui cimiteri.** (C. P. S. 19 giugno 1925 n. 18132 Div. V.<sup>a</sup> ai Sindaci e commissari Prefettizi dei Comuni della Provincia).

Prego V. S. a far tenere infallantemente entro il 30 corrente la risposta ai seguenti quesiti:

- 1.° numero dei cimiteri esistenti nel Comune;
- 2.° luoghi dove sono ubicati;
- 3.° distanza dai centri abitati e da case abitate;
- 4.° condizione igieniche dei cimiteri in rapporto specialmente alla loro estensione, alla qualità del terreno, alla profondità della falda idrica superficiale e alla sistemazione di adatti scoli per lo smaltimento di acque meteoriche;
- 5.° se esiste il muro di cinta alto metri 2,50 dal piano di terra, e se avvi unico accesso munito di cancello;
- 6.° se esiste l'ossario e in quali condizioni si trova;
- 7.° se esistono la cappella mortuaria e la sala per autopsie;
- 8.° se le esumazioni ordinarie vengono praticate non prima della scadenza del decennio di inumazione.
- 9.° se i cadaveri vengono seppelliti chiusi in feretri di legno, essendo vietato l'uso di casse di metallo.
- 10.° se le tumulazioni sono definitive, e se le nicchie destinate alla tumulazione sono costruite a termine dello articolo 63 del regolamento di polizia mortuaria approvato con R. D. 25 luglio 1892 N. 448.
- 11.° se per la tumulazione si osserva la prescrizione di chiudere i cadaveri in casse metalliche saldate a fuoco.

La risposta alla presente nota deve essere data dall'Ufficiale Sanitario, con lettera che dovrà essere controfirmata dalla S. V.

*pel Prefetto — RAVOT*



## Tassa di concessione governativa sul porto d'armi

Coll' art. 24 del R. D. legge 5 marzo 1925, n. 258 (pubbl. nella Gazz. Ufficiale n. 62 del 16 marzo 1925), le disposizioni di che al n. 16 della Tabella annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, sono modificate come segue, con effetto dal 1° aprile 1925:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	TASSA — Lire	Modo di pagamento	Note
Licenza annuale di portare armi non proibite, anche per uso di caccia:			<p>Sono cacciatori di mestiere coloro che sono riconosciuti tali dall' Autorità locale di pubblica sicurezza mediante iscrizione in apposito registro e rilascio di relativo certificato, previo accertamento che il richiedente trae dall' esercizio della caccia la fonte unica e principale del suo sostentamento. La iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e può essere ricusata ai minori di anni 18, quando siano idonei ad altri mestieri ed alle persone pregiudicate o pericolose.</p> <p>La pena pecuniaria della contravvenzione per porto d'arme senza licenza è il sestuplo della tassa fissata per la corrispondente licenza, oltre la confisca delle armi e della cacciagione.</p> <p>Tale pena è commutabile in quella sussidiaria degli arresti in caso di mancato pagamento da parte dei contravventori.</p> <p>Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di caccia con alcuni dei mezzi relativi.</p>
a) per fucile:			
1° per i cacciatori di mestiere. . .	28,80	Carta bollata speciale da completarsi del visto per bollo.	
2° per tutti gli altri cacciatori.	100,—	Id.	
b) per pistola o rivoltella . . .	100,—	Id.	
c) per pistola automatica. . .	150,—	Id.	
d) per bastone animato . . .	100,—	Id.	
Licenza di che alle lettere a), b) e c) per le guardie giurate forestali e campestri, private o comunali.	12,—	Ordinario	

## PUBBLICAZIONI

**Repertorio decennale della legislazione italiana (1915-1925)** contenuta nella « Raccolta Lex » con numerosi riferimenti, che pongono in evidenza proroghe, modificazioni, integrazioni ed abrogazione di norme. Torino, U. T. E. T. lire 15.

Questo repertorio decennale della legislazione italiana, che occupa un volume di oltre 300 pagine, dà modo di sapere rapidamente quali siano le disposizioni vigenti in una data materia.

---

## CONCORSI

**Amministrazione Provinciale di Salerno** — Concorso per titoli al posto di Capo divisione Amministrativa. Stipendio iniziale lire 16 mila, con tre aumenti quadriennali fino a raggiungere lire 17,800, oltre l'indennità di servizio attivo e l'indennità caroviveri fino a quando sarà corrisposta agli impiegati dello Stato. Trattamento di pensione come per gl' impiegati dello Stato. Servizio prestato presso altre amministrazioni riconosciuto limitatamente ad un decennio agli effetti pensione. Oltre domanda e documenti di rito, occorre presentare diploma originale laurea in giurisprudenza, certificato di classificazione nei singoli esami universitari e di laurea e vaglia lire 50,15. Limite di età per coloro che non si trovano in servizio presso altre pubbliche Amm. è di anni 40 ed è di anni 45 per coloro che nell' ultima guerra hanno prestato servizio in reparti combattenti. Termine presentazione documenti 30 giugno 1925.

**Comune di Acerno** — *Proroga del concorso di medico condotto* — Si rende di pubblica ragione che il concorso bandito con l' avviso del 19 maggio testè decorso per la nomina del medico condotto di questo Comune, è stato, con provvedimento della Giunta Prov. Amm., prorogato di un mese (la scadenza quindi è fissata al 19 luglio p. p.) e che il limite di età è stato elevato ad anni 35 — Salerno 10 giugno 1925 — Il Commissario Prefettizio — **Garzillo** •

**Comune di Giffoni 6 Casali.** — Concorso a due posti di levatrice condotta, di cui una per i poveri della frazione Sieti e l'altra per le frazioni Capitignano e Prepezzano. Stipendio annuo lire 2000. Termine utile presentazione titoli e documenti 30 luglio. Tassa di concorso. lire 25. Per chiarimenti rivolgersi Segreteria comunale.

---

### Avv. Paolo Santacroce

Specialista in materia amministrativa

Napoli (*Salita Stella 41 a Foria*)

Salerno (*Cava dei Tirreni*)

Roma (*Via Pietro Cossa 41*)

Udienze per la Provincia di Salerno: nei giorni dispari dalle 16 alle 19; nei giorni pari dalle 8 alle 11; la domenica tutto il giorno.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

## DELLA PROVINCIA DI SALERNO SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

### ➤ SOMMARIO ◀

#### PARTE I.

##### a) Leggi e decreti

106. Costituzione dei Consigli provinciali e delle Giunte Provinciali Amm. (Legge 18 giugno 1925 n. 1094).
107. Somministrazione degli alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio. (R. D. L. 4 maggio 1925 n. 775).
108. Scioglimento del Consiglio Provinciale di Salerno. (Relazione e R. D. 11 giugno 1925).
109. Norme per la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera. (D. M. F. 18 giugno 1925 n. 24273).
110. Riordinamento imposta fondiaria. Verificazioni quinquennali. Tabella di ripartizione dei Comuni della Provincia di Salerno. (D. M. F. 30 aprile 1925).

##### b) Circolari

111. Vigilanza igienica sugli acquedotti. (C. P. S. 21 giugno 1925 n. 15373).
112. Per la repressione delle frodi nel commercio dei vini. (C. P. S. 20 giugno 1925 n. 284).
113. Certificati di scorta per la caccia e prodotti di carne destinati negli Stati Uniti d'America. (C. P. S. 4 luglio 1925 n. 19157).
114. Tassa sugli scambi. Legname resinoso da opera. Pagamento della tassa all'atto della produzione e della importazione. (C. P. S. 9 luglio 1925 numero 21324).
115. Revisione generale delle patenti di abilitazione a condurre automobili. (C. P. S. 10 luglio 1925 n. 18972).
116. Circolazione autoveicoli. (C. P. S. 11 luglio 1925 n. 18535).
117. Innovazione alla emissione di vaglia per tasse di privative industriali. (C. P. S. 11. luglio 1925 n. 31611).
118. Passaporti per la Francia. (C. Q. S. 16 luglio 1925 n. 2541).

#### PARTE II.

Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

L'onere tributario che grava sulla terra. *Attilio Fontana.*

#### COPERTINA

Circolare N. 118 a pagina 2 — Concorsi nella Amm. Prov. e per la nomina a commesso ed agente daziario — Nel personale della R. Prefettura — Pubblicazioni.

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

118. **Passaporti per la Francia.** (C. Q. S. 16 luglio 1925 n. 2541 ai Sindaci del 1.º Circondario).

In base all'art. 7 del trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia, i lavoratori italiani, che si recano a lavorare in Francia, godono del beneficio che i periodi di assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia da essi passati in Italia siano cumulati con quelli che essi hanno passato in Francia agli effetti del calcolo degli anni di assicurazione necessari, secondo la legge di ciascuno dei due paesi, per conseguire il diritto alla pensione, con la quota di integrazione dello Stato.

Affinchè al momento opportuno il singolo lavoratore italiano, che nel corso della sua vita lavorativa ha trascorso successivamente ed alternativamente periodi di lavoro in Italia ed in Francia, ottenga il riscossimento di tale notevole beneficio, è necessario che esso curi con la maggiore diligenza la documentazione dei periodi di assicurazione passati sia in Italia che in Francia, in modo che le Amministrazioni competenti, quando dovrà farsi la liquidazione della pensione, abbiano gli elementi necessari.

Per ciò che concerne la documentazione dei periodi di assicurazione obbligatoria compiuti in Italia dai lavoratori italiani che emigrano in Francia, si dispone quanto segue:

1.º — Gli Uffici comunali, che provvedono a consegnare i passaporti rilasciati dalle Autorità competenti, ogni volta che il titolare del passaporto è un operaio od un contadino che emigra in Francia, cureranno, all'atto della consegna del passaporto all'interessato, di ritirare la *Tessera di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia del biennio in corso*, di cui l'emigrante sia titolare.

2.º — L'Ufficio comunale indicherà su tale tessera il numero e la data del passaporto, l'autorità che lo ha rilasciato e la località della Francia in cui l'emigrato intende recarsi. Tale annotazione sarà fatta come segue;

(comune . . . . . e dipartimento  
*Emigrato in Francia* . . . . . ) con passaporto  
*in data* . . . . . N. . . . . *Prefettura* (o *Questura*) di . . . . .

Le tessere ritirate e così annotate saranno trasmesse dall'Ufficio Comunale, per raccomandata, al Commissariato Generale dell'emigrazione — Roma.

3.º — L'Ufficio Comunale, inoltre, prima di consegnare il passaporto esigerà dall'interessato la presentazione del *libretto personale* di cui all'art. 51 del Regolamento 28 Agosto 1924 per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e su tale libretto farà la medesima annotazione prescritta per la tessera, restituendolo quindi al titolare perchè lo possa esibire ad ogni richiesta delle Amministrazioni francesi.

4.º — Gli Uffici comunali avranno cura d'informare di quanto sopra gli operai ed i contadini, che intendono emigrare in Fran-



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

106. **Costituzione dei Consigli provinciali e delle Giunte Provinciali Amm.** (Legge 18 giugno 1925 n. 1094 pubbl. Gazz. Uff. 7 luglio 1925 n. 155).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

#### Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 73, 74, 75, 76, 77, 79, 83, 84, 85, 115 e 116 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e sono richiamati in vigore gli articoli 92, 93, 94, 95, 230, 232, 235, 238, 240, 246, 247 e 280, n. 2, della legge com. e prov., testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. Decreto 24 settembre 1923, n. 2064, per quanto riguarda la circoscrizione mandamentale agli effetti elettorali.

Nell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, le parole « nelle circoscrizioni elettorali provinciali » e « nella circoscrizione » sono rispettivamente sostituite con le altre « nei mandamenti » e « nel mandamento ».

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire i termini della rinnovazione generale ordinaria dei consigli com. o prov., anche in deroga agli art. 56, 95 e 270 del testo unico della legge.

Entro 30 giorni dalla ricostituzione, i Consigli provinciali provvederanno alla rinnovazione della nomina dei membri eletti della Giunta Prov. Amm., con le norme del citato R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

#### Art. 2.

Nel secondo comma dell'art. 238 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, alle parole: « i quali durano in carica tutto l'anno » sono sostituite le parole: « i quali durano in carica tutto il quadriennio ».

## Art. 3.

Non è applicabile alle elezioni dei consiglieri provinciali la disposizione dell'art. 76, 6.º e 7.º comma, della legge comun. e provinciale.

## Art. 4.

Al 1.º comma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, dopo le parole « designati al principio di ogni anno dal Prefetto », sono aggiunte le seguenti: « dal ragioniere capo della Prefettura » ed alle parole: « 5 membri effettivi e 5 supplenti », sostituire: « 6 membri effettivi e 6 supplenti ».

Il 2.º comma è abrogato.

Al 4.º comma, dopo le parole: « un consigliere », sono aggiunte le seguenti: « e un funzionario di ragioneria ».

L'ultimo comma è modificato come appresso:

« Alle vacanze che, per qualsiasi ragione, si verificano durante il quadriennio fra i commissari elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente che abbia la medesima anzianità o, in difetto di questo, il supplente con anzianità superiore a quella del titolare cessato. In mancanza anche del supplente più anziano si fa luogo alla sostituzione con quello che abbia anzianità minore.

« Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti, il Consiglio provinciale provvede a sostituirli con nuove nomine ».

## Art. 5.

L'art. 11, lettera b) della legge com. e prov. è sostituito dal seguente: « b) i consiglieri provinciali della provincia ».

Il 2.º e l'ultimo comma dell'art. su. citato sono abrogati.

## Art. 6.

In caso di scioglimento del Consiglio Prov. i nonobri elettivi della Giunta Prov. Amm. e tutti i rappresentanti o delegati del Consiglio provinciale decadono di diritto.

Alla sostituzione di essi provvede la Commissione straordinaria



naria, e le persone così nominate durano in carica finchè non vengono regolarmente sostituite dal Consiglio.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 19 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, relativo alle attribuzioni della Giunta Prov. Amm. in sede giurisdizionale è abrogato (1).

Art. 8.

Il Governo del Re è autorizzato a modificare le disposizioni della legge com. e prov. riflettenti le elezioni amministrative e l'eleggibilità agli uffici designati dalla legge stessa, per coordinarle e porle in armonia con quelle della legge elettorale politica e col nuovo ordinamento tributario locale.

La facoltà conferita al Governo di riunire e coordinare in testi unici le disposizioni contemplate dagli art. 119 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047, è estesa alle disposizioni emanate successivamente ai decreti suindicati, sino all'approvazione dei nuovi testi unici.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI

107. **Somministrazione degli alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio.** (R. D. L. 4 maggio 1925 n. 775 pubbl. Gazz. Uff. 2 giugno 1925 n. 127).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il regio decreto-legge 1513, del 26 luglio 1917 (2), convertito nella legge 7 giugno 1923, n. 1310, sugli alloggi militari; ecc.

---

(1) Vedi B. A. anno 1925 pag. 97.

(2) Vedi B. A. anno 1924 pag. 113.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I compensi giornalieri per gli alloggi somministrati dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe del Regio esercito e della Regia Armata, stabiliti nella tariffa annessa alla su menzionata legge, sono elevati al 400 o/o.

Art. 2. — Tali compensi potranno essere riveduti annualmente, modificando la tariffa per decreto Reale, da emanarsi dal Ministero della guerra, di concerto col Ministro per le finanze, per l'interno e per la marina, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3. — Le somministrazioni di alloggi militari, previste nella legge stessa, sono del pari dovute dai Comuni ai personali della Regia Aeronautica, della Regia Guardia di finanza e della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

Art. 4. — L'esonero di Comuni montani, previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge, potrà essere accordato solo eccezionalmente, con determinazione del Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazz. Uff. del Regno.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO ENANUELE

MUSSOLINI—DE' STEFANI—FEDERZONI—REVEL

108. **Scioglimento del Consiglio provinciale di Salerno.** (Relazione a R. D. 11 giugno 1925 G. U. 14 luglio 1925 n. 161).

MAESTÀ

Gravi dissensi, che da tempo avevano determinato in seno alla Amministrazione provinciale di Salerno uno stato di disagio accentuatosi di recente, hanno diviso la compagine consigliare in due gruppi antagonistici di forze pressochè equivalenti, fra i quali riesce impossibile ormai qualsiasi accordo per la costituzione di una sicura maggioranza.



Tale situazione, paralizzando l'attività della rappresentanza provinciale, costituisce un grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, i cui più gravi ed urgenti problemi rimangono insoluti, mentre il Consiglio non ha potuto provvedere alla sostituzione del presidente e dei deputati provinciali dimissionari, essendo andate deserte, per mancanza di numero legale, le successive adunanze all'uopo indette.

Poichè l'atteggiamento dei gruppi in contesa non lascia sperare che tale situazione abbia a mutare, sì da consentire il normale funzionamento dell'Amministrazione, mentre la necessità di immediati provvedimenti a tutela degli interessi della Provincia richiede, d'altro canto, pronte ed adeguate determinazioni, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio provinciale e alla conseguente nomina della Commissione straordinaria.

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Salerno è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, ai termini di legge, sono chiamati i signori:

Capialbi comm. dott. Ugo, presidente;

Buccella cav. dott. Alfonso;

D'Andrea comm. Adolfo;

Camera cav. ing. Santolo;

De Angelis comm. Nicola;  
Lagalla cav. avv. Francesco;  
Quagliariello comm. avv. Francesco.

Art. 3.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

VITTORIO EMANUELE

FEDERZONI

109. Norme per la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera. (D. M. F. 18 giugno 1925 n. 24273 pubbl. Gazz. Uff. 30 giugno 1925, n. 149).

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera tanto di importazione che di produzione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

*Legname resinoso da opera — Abete, larice e pino — Riscossione della tassa di scambio in modo virtuale a decorrere dal 1.º luglio 1925.*

A decorrere dal 1.º luglio 1925 la tassa sugli scambi di legname resinoso da opera (abete, larice e pino) tanto di produzione nazionale quanto d'importazione dall'estero, sarà corrisposta una volta tanto in modo virtuale all'atto della produzione o della importazione, giusta le norme di cui ai seguenti articoli.

A decorrere dalla stessa data gli scambi di legname resinoso da opera in tronchi o comunque squadrato e segato, compreso quello imbevuto di sostanze atte alla sua conservazione, che



avranno luogo nel Regno successivamente alla produzione ed alla importazione, con la corresponsione della tassa di scambio in conformità al comma precedente, saranno esenti da ulteriore tassa di scambio.

Le note, conti, fatture e quietanze, che vengano poste in essere per tali scambi successivi, saranno soggette alla tassa di bollo ordinaria stabilita dall'art. 52 della tariffa allegato *A* alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 2.

*Legname diverso dal resinoso*

Per ogni altra specie di legname diverso dal resinoso, senza distinguere quanto alla sua destinazione, la tassa di scambio continuerà ad essere corrisposta, per ogni scambio, nei modi normali previsti, quanto agli scambi nel Regno, dagli articoli 24 e 26 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273 e, quanto agli scambi d'importazione, dall'art. 16 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258.

Art. 3.

LEGNAME RESINOSO DA OPERA DI PRODUZIONE  
NAZIONALE.

*Riscossione della tassa di scambio.*

A decorrere dal 1.º luglio 1925, la tassa sugli scambi di legname resinoso da opera di produzione nazionale sarà corrisposta una volta tanto nella misura di L. 1,50 per cento sul valore o prezzo medio di mercato del legname in tronchi ottenuto da ogni singolo taglio di bosco o di piante.

La detta tassa è a carico di chi comunque acquista o prenda in affitto tagli di boschi o di piante e, nel caso di tagli cui abbia proceduto direttamente il proprietario del bosco, di chi si rende acquirente del legname relativo.

## Art. 4.

*Boschi di piante resinose appartenenti all'azienda del demanio forestale dello Stato, ai Comuni e ad altri enti morali.*

Per i tagli di boschi formanti parte dell'Azienda del demanio forestale dello Stato, come pure per i tagli di boschi appartenenti a Comuni e ad altri Enti morali, la tassa di scambio di che al precedente articolo viene riscossa in modo virtuale dagli uffici dell'amministrazione del demanio e delle tasse all'atto della registrazione dei relativi contratti, applicando l'aliquota uniforme di L. 1,50 per cento sui prezzi e corrispettivi convenuti fra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario.

Nel caso di vendita da parte dell'Azienda del demanio forestale dello Stato, dei Comuni e di altri Enti morali, di legname resinoso da opera ottenuto da tagli di boschi o di piante eseguiti in economia od a mezzo di speciali aziende, la tassa di scambio a carico degli acquirenti deve del pari essere liquidata e riscossa dagli uffici dell'amministrazione del demanio e delle tasse all'atto della registrazione dei relativi contratti, applicando l'aliquota di L. 1,50 per cento sui prezzi e corrispettivi a norma del comma precedente.

La tassa di scambio liquidata e riscossa in base ai detti contratti a norma del presente articolo non esclude l'applicazione della tassa di registro dovuta sui contratti medesimi a norma dell'art. 2 lettera b) della tariffa allegato A alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

## Art. 5.

*Denunzie di vendite e concessioni.*

Per le vendite e concessioni di tagli di boschi o di abbattimento di piante e per le vendite di legname resinoso da opera prodotto in economia o a mezzo di speciali aziende, che i Comuni ed altri Enti morali effettuano prescindendo dalla stipulazione di regolare atto sottoposto a registrazione, gli Enti venditori



hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio del demanio e delle tasse gli estremi della vendita e i relativi prezzi entro dieci giorni dalla medesima, col contemporaneo pagamento, salvo rivalsa, della tassa di scambio in ragione di L. 1,50 per cento dei prezzi e corrispettivi giusta le norme di che al precedente articolo 3.

Art. 6.

*Boschi appartenenti a privati, a società ed a parrocchie.*

Nel caso di boschi di piante resinose appartenenti a privati, comprese fra questi le società anonime e le parrocchie, che comunque vendano o cedano il taglio dei propri boschi o di un determinato numero di piante ovvero legname resinoso da opera prodotto direttamente, gli acquirenti o cessionari devono denunciare al competente Ufficio del demanio e delle tasse gli estremi di tali cessioni ed acquisti ed i prezzi relativi entro dieci giorni da quello della vendita, col contemporaneo pagamento della tassa di scambio in ragione di L. 1,50 per cento dei prezzi e corrispettivi giusta le norme di che al precedente art. 3.

Art. 7.

LEGNAME RESINOSO DA OPERA PROVENIENTE  
DALL'ESTERO.

*Riscossione virtuale da parte delle dogane in misura fissa  
per ogni quintale.*

A decorrere dal 1.º luglio 1925 la tassa sugli scambi di legname resinoso da opera proveniente dall'estero, da chiunque l'importazione venga effettuata, è dovuta una volta tanto all'atto dell'importazione, sulla base del prezzo medio di mercato nel Regno ragguagliato al peso, applicando sul detto prezzo, a seconda del diverso stato di lavorazione del legname, le seguenti aliquote:

a) L. 1 per cento: travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni (travi mercantili uso Trieste);

b) L. 1,50 per cento: legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

c) L. 2 per cento: legno segato:

Con apposito decreto Ministeriale sarà determinato, a periodi non inferiori ad un semestre il prezzo medio per quintale delle varie specie di legname resinoso da opera d'importazione e le corrispondenti aliquote di tassa di scambio per ogni quintale che le dogane dovranno riscuotere in modo virtuale all'atto dell'importazione, a norma dell'art. 16 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, prescindendo dalla richiesta di qualsiasi documento probativo del valore o prezzo del legname stesso.

Art. 8.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

*Giacenze di legname resinoso da opera presso commercianti  
al 30 giugno 1925.*

Tutti coloro, siano essi enti o privati, che commerciano in legname resinoso da opera tanto di produzione nazionale come d'importazione, devono denunciare al competente ufficio dell'amministrazione del demanio e delle tasse, entro il mese di luglio 1925, le scorte del detto legname giacenti nei propri magazzini o depositi al 30 giugno 1925, quali risultano dai relativi registri contabili, di cui gli Uffici e gli agenti di finanza potranno chiedere l'esibizione od eseguire l'ispezione.

Sul prezzo medio di mercato delle dette giacenze di legname è dovuta una volta tanto la tassa di scambio nella misura di L. 0,50 per cento per il legname semplicemente sgrossato con l'ascia e di L. 1 per cento per quello segato.

Le successive vendite del detto legname sono esenti da tassa di scambio, salvo l'applicazione sulle relative fatture della tassa di bollo ordinaria di che all'art. 52 della tariffa allegato A della legge 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 9.

I Comandi della Regia guardia di finanza, le Autorità di Pubblica sicurezza, gli Uffici distrettuali delle imposte e gli Uffici



forestali, a richiesta degli Intendenti di finanza e dei Procuratori del demanio e delle tasse sono tenuti a contribuire, con i mezzi a loro disposizione, all'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

*Il Ministro* — DE' STEFANI

**110. Riordinamento imposta fondiaria — Verificazioni quinquennali — Tabella di ripartizione dei Comuni della Provincia di Salerno (D. M. F. 30 aprile 1925).**

Visto l'art. 34 della legge 1. marzo 1886 n. 3682 sul riordinamento della imposta fondiaria.

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902 n. 76 per la conservazione del nuovo catasto:

Decreta

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione dei Comuni della Provincia di Salerno in cinque gruppi e l'anno in cui a cominciare dal 1926 deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verifica quinquennale per rilevare od accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902 n. 76,

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

*Il Ministro* — DE STEFANI

TABELLA indicante la ripartizione dei Comuni della Provincia di Salerno in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni quinquennali con la indicazione degli anni relativi al primo turno delle verificazioni stesse.

1926

Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Bellosguardo, Buccino, Campagna, Capaccio, Castelcivita, Castelnuovo di Conza, Castel S. Lorenzo, Colliano, Controne, Contursi, Corleto Monforte, Eboli,

Felitto, Galdo, Giungano, Laviano, Oliveto Citra, Ottati, Palomonte, Postiglione, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, Roscigno, S. Angelo Fasanella, S. Gregorio Magno, Santomenna, Serre di Persano, Sicignano, Trentinara, Valva.

1927

Amalfi, Angri, Atrani, Baronissi, Cava dei Tirreni, Castel S. Giorgio, Cetara, Concamarina, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pellezzano, Positano, Praiano, Ravello, Roccapiemonte, Salerno, S. Egidio, Scala, Scafati, Tramonti, Vietri sul Mare.

1928

Acerno, Bracigliano, Calvanico, Castiglione, Fisciano, Giffoni Casali, Giffoni Vallepiana, Mercato S. Severino, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Olevano, Pontecagnano, S. Cipriano, S. Mango, S. Marzano, S. Valentino, Sarno, Siano.

1929

Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Casaletto, Caselle, Ispani, Monte S. Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Morigerati, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, S. Arsenio, S. Marina, S. Pietro al Tanagro, S. Rufo, Sanza, Sapri, Sassano, Tegiano, Torchiara, Tortorella, Vibonati.

1930

Agropoli, Alfano, Ascea, Camerota, Campora, Cannalonga, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Conza, Castelruggiero, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Licusati, Lustra Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monteforte Cilento, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ortodonico, Perdifumo, Perito, Piaggine Soprane, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rotrano, Rutino, Sacco, Salento, S. Giovanni a Piro, S. Mauro Cilento, S. Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torre Orsaia, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania.

Il Ministro — *De Stefani*



## b) Circolari

111. **Vigilanza igienica sugli acquedotti.** (C. P. S. 21 giugno 1925 N. 15373 div. V. ai Sindaci della Provincia).

Trascrivo la seguente circolare 26 marzo scorso del Ministero dell' Interno :

Già con circolare telegrafica N. 19781 dell'8 settembre 1924, fu richiamata l'attenzione delle SS. LL. sull'assoluta necessità di intensificare la vigilanza sugli acquedotti e sul loro esercizio (1).

La persistenza di gravi inconvenienti relativi a tale importantissimo ramo di servizio, dal quale in gran parte dipendono le condizioni della salute pubblica nei centri abitati, mi costringe a ritornare sul grave argomento.

Anzitutto, poichè in questa materia le disposizioni fondamentali sono quelle contenute nella circolare 16 aprile 1915, N. 20179-C alla quale fanno riferimento le altre successive (21 gennaio 1922 (2) e 9 ottobre 1923, N. 20179-C.) reputo utile trascrivere qui di seguito l'ultima parte di quella circolare, che concerne appunto la vigilanza igienica sugli acquedotti.

Dopo di aver dettato norme sui collaudi e sulla ricognizione igienica delle opere riguardanti l'alimentazione idrica degli abitati, la detta circolare soggiunge:

Ultima e non meno importante funzione infine (costruito, collaudato ed in esercizio l'acquedotto) è quella di curarne il regolare ed igienico funzionamento.

A tale uopo — e questo che si dice per gli acquedotti, che si vanno a costruire, serve anche per quelli già in esercizio — è indispensabile che i Prefetti curino, con ogni maggiore diligenza, che i pubblici servizi di acqua potabile, quale ne sia il sistema, siano continuamente sorvegliati nei riguardi sanitari, im-

---

(1) v. B. A. anno 1924 cop. n. 17-18.

(2) idem 1922 pag. 83.

perocchè non di rado, pur troppo, è avvenuto che il grande beneficio di una pubblica dotazione, l'acqua, sia stato frustrato od anche invertito, nelle sue igieniche finalità, da inquinamenti accidentali, sopravvenuti per incuria nella manutenzione delle zone di protezione, dei manufatti, delle opere di depurazione e delle condutture, o per mancata vigilanza durante i lavori di riparazione o di restauro, o per omissione della doverosa sorveglianza sanitaria sul personale dei custodi o dei manovratori.

Questa complessa azione di vigilanza igienica deve essere ininterrotta, così come continuo è il pericolo di contaminazione e d'inquinamenti, e deve essere esercitata, oltre che dal personale addetto dai Comuni all'esercizio degli acquedotti, anche dagli ufficiali sanitari e dai medici provinciali, che dovranno farne oggetto di investigazione tutte le volte che, per qualsiasi ragione abbiano a recarsi nei Comuni della Provincia, e che dovranno, eventualmente, provocare dai Prefetti, e questi dal Ministero, speciali ispezioni, ogni qualvolta vengano a cognizione di dati e di fatti, che ne dimostrino la necessità.

Per raggiungere il completo scopo di igienica tutela delle acque potabili, è quindi necessario che i Prefetti provochino, ove manchino, dai sindaci interessati, apposite ordinanze, nelle quali siano indicate le modalità della vigilanza sanitaria sull'esercizio, sulle opere, sugli impianti di depurazione, sulle distribuzioni urbane e domestiche, sul personale addetto e, per le eventualità di ispezioni nei cunicoli, nei serbatoi, ecc., e nella ricorrenza di lavori per riparazioni e restauri e per le conseguenti disinfezioni delle condutture, quando del caso, prima di rimetterle in funzione dopo riparate.

E per assicurare l'esatto adempimento delle prescrizioni impartite è necessario che nelle accennate ordinanze sia espressamente indicato il funzionario, che sarà responsabile della loro esecuzione.

Dette ordinanze, che occorre siano emanate d'urgenza, potranno poi essere riportate nel regolamento locale di igiene o in quello speciale per l'esercizio dell'acquedotto.



*Vigilanza igienica durante la costruzione degli acquedotti.*

E' intendimento di questo Ministero, esigere ora più che mai, che, sotto le direttive delle SS. LL., sia organizzata una assidua vigilanza da parte dei Medici Provinciali, di accordo con gli Uffici del Genio Civile, durante la fase di esecuzione degli acquedotti, al fine che possano, in tempo utile, ottenersi gli opportuni elementi per colmare le eventuali deficienze del progetto e meglio assicurare lo scopo igienico dell'opera.

Al riguardo è da tener presente che molti delicati lavori, che particolarmente coinvolgono importanti quistioni igieniche, non possono essere sufficientemente previsti nel dettaglio, in sede di progetto.

Di conseguenza, in tale sede, nemmeno si possono dare particolari suggerimenti, i quali, invece, sono possibili soltanto in sede esecutiva.

La detta vigilanza deve essere efficacemente coadiuvata dai Direttori dei lavori (pei quali non sarà mai abbastanza raccomandato ai Comuni la scelta di persone idonee) e dev'essere tale da evitare, nel modo più assoluto, che si compiano opere di costruzione e di sistemazione di acquedotti, senza accurati controlli igienici durante le fasi più importanti di esse.

Nel caso poi di lavori di rilevante importanza, le SS. LL. si compiaceranno segnalare al Ministero il nome del funzionario o dei funzionari particolarmente incaricati della vigilanza di cui trattasi.

Si prega di far conoscere con cortese sollecitudine le disposizioni che verranno date dalle SS. LL. per questo importantissimo ramo di servizio.

*Ricognizioni igieniche in sede di collaudo degli acquedotti.*

Le ispezioni igieniche, durante la costruzione, dei lavori, dovranno essere eseguite ed integrate dalla ricognizione igienica, fiscale, in sede di collaudo, che dovrà essere compiuta, con la massima accuratezza, ed intransigenza, anche nei riguardi igienici.

*Consorzi per la vigilanza igienica.*

Quando trattasi di acquedotti consorziali è assai spesso opportuno che il servizio della vigilanza igienica sui medesimi, o per lo meno sulle opere di carattere consorziale, sia organizzato ed attuato consorzialmente, ed apposite norme sarà, quindi, necessario stabilire, sia nello statuto consorziale, sia nel relativo regolamento.

E, tenuto presente che gli acquedotti a carattere consorziale hanno un raggio di influenza che si estende a molteplici Comuni, chiaro ne deriva che alla Rappresentanza Consorziale incombe, parallelamente a quella dei Comuni singoli, una seria responsabilità, che si risolve in molteplici doveri di continua, ininterrotta vigilanza, sulla cui esecuzione le SS. LL. dovranno esercitare, severo controllo.

Sarà particolarmente necessario, in questi casi, stabilire quali siano i laboratori chimici e batteriologici incaricati dei sistematici controlli analitici ed il responsabile tecnico del regolare igienico funzionamento dell'acquedotto, senza pregiudizio delle responsabilità inerenti alla Rappresentanza Consorziale, in conformità alle disposizioni speciali sancite dagli articoli 10 e seguenti del R. Decreto 30 dicembre 1923, N. 2839.

Nel trasmettere la circolare succennata, prego le SS. LL. di provvedere alla sua completa esecuzione, con preghiera di darne comunicazione agli Ufficiali Sanitari, cui spetta organizzare il servizio di vigilanza oculata e continua.

Attendo un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*p. Il Prefetto* — RAVOT

112. **Per la repressione delle frodi nel commercio dei vini.** (C. P. S. 20 giugno 1925 n. 284 Div. V. ai Sindaci della Provincia) (1).

Il decreto legislativo 12 aprile, N. 729, ed il relativo regolamento 21 febbraio 1918, N. 316, sulla preparazione, vendita e commercio dei vini, hanno sancite precise norme per assicurare

---

(1) Identica circolare è quella pubblicata nel B. A. anno 1924 pag. 46,



le genuità della produzione vinicola e per tutelare e garentire gli interessi dei consumatori dalle possibili frodi.

Ma il lodevole intento del legislatore non può essere raggiunto se il progetto di legge non trovi efficace larga ed intensa applicazione da parte degli organi competenti, e se le molteplici forme di sofisticazione e di adulterazione non vengano prontamente accertate e severamente repressse.

Gli interessi dell'industria enotecnica, che riposa sopra una delle maggiori produzioni agricole nazionali, e che valorizza lo sforzo produttivo dei nostri viticoltori, giacchè la vendita dei prodotti scadenti, o comunque sofisticati mentre riesce dannosa alla salute dei consumatori, si risolve in una sleale concorrenza ai nostri vini genuini col discredito della nostra esportazione all'estero.

Ed è perciò che, mentre dev'essere resa efficiente la protezione che la legge accorda ai produttori e ai commercianti onesti e i frodatori devono essere perseguitati in una lotta senza quartiere, e per il buon nome della produzione nazionale e nell'interesse della salute pubblica.

L'azione dei Sindaci e degli Ufficiali sanitari comunali, deve essere, a tal fine, intensa, energica, fattiva e soprattutto continua.

Il Ministero mal tollererebbe l'inerzia in tanta delicata ed importante materia; e deplorerebbe se gli organi dipendenti si scuotessero ed agissero soltanto in seguito a denunce o a reclami, che non sono quasi mai disinteressati e sui quali non può farsi sicuro affidamento.

Occorre, invece, agire sempre e nel modo più sollecito; agire normalmente, di propria iniziativa; e in armonia alle disposizioni contenute negli articoli 25 della legge e 27 del relativo regolamento, provvedere a coordinare l'opera degli uffici e dei funzionari cui è deferita, ed in special modo la vigilanza sulla produzione e sul commercio dei vini.

Pertanto, le SS. LL., disporranno che, assiduamente, siano eseguite ispezioni non solo periodiche ma, anche di sorpresa,

presso i negozi e negli spacci di vini all'ingrosso ed al minuto, e che siano effettuati prelevamenti di campioni, osservate le disposizioni degli articoli 32 e seguenti del regolamento.

Raccolti i campioni, occorrerà che le relative analisi siano eseguite con la maggiore prontezza da parte dei laboratori e che i contravventori siano senz'altro deferiti alla autorità giudiziaria.

Alla fine di ciascun mese, questo ufficio gradirà ricevere succinte ma precise notizie sui provvedimenti adottati e sui risultati conseguiti.

Ai rapporti informativi saranno uniti, per opportuna conoscenza e a dimostrazione concreta dell'attività spiegata, i certificati delle analisi eseguite e l'esplicita dichiarazione di aver provveduto alla denuncia dei trasgressori alla autorità giudiziaria.

Si gradirà, frattanto, un cenno di ricevuta o di assicurazione.

*bel Prefetto* — RAVOT

113. **Certificato di scorta per la caccia e prodotti di carne destinati negli Stati Uniti d'America.** (C. P. S. 4 luglio 1925 N. 19157 Sanità ai Sindaci).

Il Ministero dell'Interno, con circolare del Giugno scorso N. 24306, comunica quanto appresso:

« Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS. I.L. « sulla Circolare Ministeriale del 17 luglio 1922 N. 24306, con « la quale si avvertiva che, per accordi intervenuti col Governo « Americano, le carni ed i prodotti di carne, destinati negli Stati « Uniti d'America, debbono nei nostri porti o confini essere « muniti di uno speciale certificato da rilasciarsi dai Veterinari « governativi di confine e di porto, in sostituzione del certificato « di sanità e di origine con cui le dette carni e prodotti di carne « debbono giungere scortati dal luogo di provenienza.

« Giova al riguardo tener presente che, i porti e le stazioni « di confine dai quali può soltanto effettuarsi la esportazione dei « prodotti in parola sono: Genova, Livorno, Napoli, Palermo, « Messina, Catania, Ancona, Venezia, Trieste, Ventimiglia, Mo-



« dane, Domodossola, Luino e Chiasso, nonchè Milano (Dogana  
« interna).

« E perchè il Veterinario di confine e di porto possa prov-  
« vedere al rilascio del certificato , occorre che la merce giunga  
« scortata da regolare certificato di origine e sanità , rilasciato  
« dalle competenti Autorità Comunali, nel qual certificato dovrà  
« essere dichiarato che le carni ed i prodotti di carne, cui il  
« certificato si riferisce, provengono da animali che sono stati,  
« prima e dopo la macellazione sottoposti a visita sanitaria e  
« riconosciuti sani ed atti al consumo.

« Nel certificato rilasciato dalle Autorità Comunali dovrà  
« essere indicato anche il nome, cognome e domicilio dello spe-  
« ditore, il nome e cognome del destinatario ed il luogo di de-  
« stinazione negli Stati Uniti. Inoltre, ed anche questa è condi-  
« zione fondamentale, ogni singolo collo dovrà essere accompa-  
« gnato da un proprio certificato, che porterà l'esatta indicazione  
« dei prodotti che vi sono contenuti.

« Sulla base di detti certificati, che dovranno essere rilasciati  
« dai Veterinari Comunali con esattamente tutte le indicazioni  
« sopra riportate e che non debbono portare vidimazione alcuna  
« dei Consoli Americani, i Veterinari governativi di porto e di  
« confine provvederanno poi al rilascio del certificato ufficiale  
« concordato col Governo Americano e che dovrà essere il solo  
« a scortare la merce. Per quanto poi si riferisce alla spedizione  
« negli Stati Uniti delle pelli, fresche o secche, confermansi le  
« disposizioni date con la circolare Ministeriale 19 Maggio 1925  
« N. 2499611095, per cui dette pelli debbono essere scortate da  
« apposita dichiarazione firmata dal Veterinario provinciale.

« Per altri prodotti ed avanzi animali che eventualmente  
« dovessero fare oggetto di esportazione negli Stati Uniti, man-  
« cando ogni accordo al riguardo col Governo Americano, oc-  
« correrà attenersi alle prescrizioni stabilite da quelle Autorità ».

Prego la S. V. di comunicare quanto sopra alle persone in-  
teressate ed al Veterinario Comunale.

*pel Prefetto — RAVOT*

114. **Tassa sugli scambi — Legname resinoso da opera . Pagamento della tassa all'atto della produzione e della importazione.** (C. P. S. 9 luglio 1925 n. 21324 Div. 3.<sup>a</sup> ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti. (1)

Si richiama l'attenzione delle SS. LL. sul decreto in data 18 giugno 1925 n. 44273, pubblicato nella Gazz. Uff. del Regno del 30 giugno corr. n. 149, emanato dal Ministero delle Finanze, in virtù della facoltà consentitagli dagli art. 27 e 56 della vigente legge sugli scambi del 30 dicembre 1923 n. 3273. Con tale decreto vengono riformate e disciplinate l'applicazione e la riscossione della tassa sugli scambi di legname resinoso da opera (abete, larice, e pino) tanto di produzione nazionale che d'importazione.

*pel Prefetto — RAVOT*

115. **Revisione generale delle patenti di abilitazione a condurre autoveicoli.** (C. P. S. 10 luglio 1925 n. 18972 Div. IV ai Sindaci).

La sempre maggior frequenza d'investimenti e di incidenti causati dalla circolazione degli autoveicoli ha indotto il Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello dell'Interno, ad avvalersi senz'altro della facoltà concessagli dall'art. 56 del R. D. 12 dicembre 1923, n. 3043, ordinando la revisione straordinaria delle patenti di abilitazione di 1.<sup>o</sup> grado per i conducenti di automobili.

A ciò provvede il decreto 30 maggio 1925. — Il provvedimento risponde, oltre che ad un esplicito voto del Consiglio Superiore di Sanità, al vivo desiderio dell'opinione pubblica, sempre più impressionata dal quotidiano succedersi di disgrazie, dovute quasi tutte ad imperizia o ad imprudenza dei conducenti. Pertanto è indispensabile che la disposta revisione sia fatta con ogni sollecitudine e con rigorosa obbiettività.

E' necessario, innanzi tutto, che i certificati medici prescritti dal numero 3 dell'artic. 51 del Regolamento succitato, siano redatti con la massima diligenza, in modo che da essi possa desumersi se i conducenti di autoveicoli sono tuttavia in possesso, al grado prescritto, dei requisiti fisici e psichici ritenuti essenziali per poter condurre veicoli a trazione meccanica, ed eguale diligenza deve pretendersi per quanto attiene all'accertamento

---

(1) Vedi innanzi pagina 150.



dei requisiti morali degli aspiranti alla concessione, per i quali si raccomanda di assumere ampie ed accurate informazioni.

Sarà quindi opportuno che V. S. disponga perchè da tutti i conducenti autoveicoli esistenti costà sia presentato il certificato medico che comprovi, esplicitamente, la idoneità a pilotare le macchine ed il certificato penale generale.

Tali documenti, dovranno essere allegati alla patente di abilitazione e presentati a cotesto Ufficio non oltre il 31 Agosto prossimo.

Gli atti stessi dovranno essere controllati con opportune informazioni e, così completati, trasmessi a questa Prefettura non oltre il 30 settembre prossimo.

Resto in attesa di assicurazione.

*p. Il Prefetto -- RAVOT*

**116. Circolazione autoveicoli.** (C. P. S. 11 luglio 1925 n. 18535 IV ai Sindaci).

Con la circolare in data 10 Febbraio 1925 il Ministero avvertì, fra l'altro, che, allo scopo di « controllare l'attività dei singoli uffici » nell'opera di prevenzione e repressione degli eccessi di velocità sulla circolazione degli autoveicoli, desiderava ricevere, di semestre in semestre, a decorrere dal 1.º gennaio p. p. un riepilogo statistico dei provvedimenti amministrativi adottati e delle trasgressioni constatate.

Scadendo con il 1.º di luglio il termine per l'invio del riepilogo del primo semestre dell'anno in corso e non essendo fin'oggi pervenuta alcuna delle disposte segnalazioni, si ricordano le istruzioni sopra richiamate, affrettando lo invio di urgenza degli elenchi del semestre testè scaduto.

Avverto che tali elenchi dovranno essere inviati *a questa Prefettura* (e non direttamente al Ministero come alcuni comuni hanno praticato).

Prego favorirmi assicurazione.

*Per il Prefetto — RAVOT*

**117. Innovazioni alla emissione di vaglia per tasse di privative industriali.** (C. P. S. 11 luglio 1925 N. 31611 Div. III ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Col 1.º luglio corr. sono andate in vigore alcune innovazioni alla emissione dei vaglia di pagamenti di tasse per privative industriali, promosse dal Ministero delle Comunicazioni.

Porto a conoscenza tali innovazioni, perchè siano fatte presenti al pubblico e specialmente agli agenti per brevetti.

Il nuovo vaglia per pagamenti di tasse per privative indu-

trials da usarsi nel Regno, corrisponde al mod. 1 H sul quale è stampata la dicitura: (A favore del Procuratore del Registro di . . . . . », e debbono tutti essere emessi a favore del Procuratore del Registro di Roma.

Al vaglia è unito, oltre la ricevuta, anche un polizzino, per la indicazione dell'oggetto del versamento.

Se il pagamento riguarda una *tassa per deposito* di domanda di privativa, si dovrà indicare: « Per tassa di deposito di domanda privativa avente per titolo: . . . . . » ed aggiungervi il nome, cognome o denominazione della Ditta richiedente, nonché la residenza, ed il vaglia può essere unito ai documenti che si depositano.

Se il pagamento riguarda una *tassa annuale* per privativa, si dovrà indicare: il numero della privativa, il titolo, il nome del titolare, la sua residenza e il numero d'ordine delle annualità che si pagano.

Se il pagamento riguarda una *tassa per lettera d'incarico*, si dovrà indicare il titolo della privativa, il nome del richiedente la privativa e il nome dell'incaricato.

Se il pagamento riguarda un *trasferimento di privativa*, si dovrà indicare il numero della privativa da trasferire, il nome del cedente e quello del cessionario.

Se il pagamento riguarda una *tassa per il rilascio di un certificato*, si dovranno indicare tutti gli elementi relativi al certificato stesso che si richiede.

*Riempito così il polizzino, il mittente stacca e trattiene presso di sé la ricevuta del vaglia. Il vaglia invece, insieme col polizzino ad esso unito e riempito nei modi anzidetti, deve essere rimesso al Ministero dell'Economia Nazionale (Ufficio della proprietà intellettuale) in busta chiusa affrancata e possibilmente raccomandata. oppure consegnata almeno al Ministero predetto.*

Il mittente, prima di spedire il vaglia, deve apporre a tergo del vaglia stesso la prescritta marca da bollo per la quietanza, marca che dovrà essere di 5 o 10 centesimi a seconda che l'importo del titolo non superi, oppure superi le lire 100.

Si deve bene aver presente che i vaglia sudetti non possono circolare allo scoperto; e perciò, se gli interessati vogliono spedirli per la posta, debbono includerli in busta chiusa regolarmente affrancata e possibilmente raccomandata. A questa disposizione devesi attenere scrupolosamente per evitare ogni ritardo, in quanto che gli Uffici postali sono stati invitati a restituire all'Ufficio postale di origine i vaglia che eventualmente venissero rinvenuti fra la corrispondenza ordinaria.

pel Prefetto — RAVOT



## Parte II.

### L' onere tributario che grava sulla terra

Qual'è il peso tributario totale che il reddito terriero fondiario ed agrario deve sostenere dal 1.º gennaio 1925 in poi, calcolando per ora solo l'imposta fondiaria con relative sovrimposte locali e l'imposta di ricchezza mobile?

Se consideriamo il caso del proprietario e dell'affittuario, abbiamo che sul reddito fondiario e su quello agricolo industriale grava, complessivamente, come minimo il 48 ‰, ossia il 30 ‰ sul reddito fondiario e il 18 ‰ su quello agricolo industriale; e, come massimo, il 78 ‰, ossia il 60 ‰ sul reddito fondiario e il 18 ‰ sull'agrario. Solo col 1929 tale massimo del 78 ‰ si abbasserà al 74 ‰.

Nel caso del proprietario diretto conduttore abbiamo il minimo del 40 ‰, ossia il 30 ‰ sul reddito dominicale e il 10 ‰ sull'agrario, ed il massimo del 70 ‰, ossia il 60 ‰ sul reddito dominicale ed il 10 ‰ sull'agrario.

Nel caso del colono il 5 ‰; 5 ‰ che pare colpire anche una parte di puro lavoro.

Il Masè-Dari concreta nelle seguenti cifre il complessivo massimo tributo che ferisce il reddito agricolo.

Proprietario conduttore . . . . .	78 ‰
» a colonia . . . . .	70 a 80 ‰
» e fittaiolo con eventuale colonia	78 a 83 a 88 ‰

A nessuno può sfuggire la gravità di queste percentuali; ma esse ricevono maggior luce dal confronto con le percentuali degli altri redditi.

Vedasi :

Fabbricati (imposta e sovrimp.<sup>a</sup>): minimo 20 ‰ massimo 25 ‰.

Redditi di puro capitale 24 ‰.

Redditi industriali :

massimo	18 ‰	nel	1925
»	16 ‰	»	1927
»	14 ‰	»	1929

Redditi professionali:

massimo	16 ‰	nel	1925
»	14 ‰	»	1927
»	12 ‰	»	1929

Redditi di lavoro:

massimo	12 ‰	nel	1925
»	11 ‰	»	1927
»	10 ‰	»	1929

Infine, un'idea completa del peso tributario che dal 1929 in

avanti, graverà complessivamente sul reddito terriero e sugli altri redditi, la si ha dalla seguente tabella (Mase-Dari):

Redditi agricoli . . . . .	da 70 a 88 ‰
« fabbricati . . . . .	» 25 ‰
» mobili (mutui) . . . . .	» 20 ‰
» industriali . . . . .	» 14 ‰
» professionali . . . . .	» 12 ‰
» di lavoro . . . . .	» 10 ‰

Ogni commento guasterebbe. Aggiungerò solo che, mentre le percentuali degli altri redditi, data la facilità delle evasioni, incidono imponibili inferiori al vero, le percentuali dei redditi agricoli, invece, colpiscono l'imponibile in tutta la sua entità: infatti, la terra si vede, brilla alla luce del sole e denuncia anche ai profani il grado della sua fertilità; la ricchezza mobiliare conosce invece i comodi rifugi dei forzieri e la proficua quanto segreta ospitalità delle banche.

Il fatto, quindi, di non aver convertito in lire carte l'imponibile catastale di 1467 milioni, più che un dono agli agricoltori rappresenta una misura di doverosa giustizia verso il reddito terriero, sia per serbare, o dare l'impressione di serbare, un certo equilibrio tra le tassazioni, sia per non annullarlo.

Difatti, la falciatura del reddito terriero quale altezza raggiungerà, quando alle percentuali della imposta fondiaria, delle relative sovrimposte e della ricchezza mobile, saranno in grado di aggiungere tutte quelle degli altri tributi, specie comunali e provinciali, per ora non calcolate?

Ecco la domanda che deve preoccupare quanti esercitano od amano l'agricoltura, quanti sono pensosi delle sorti del nostro paese, il quale, privo di carbone e di ferro, deve trovare nell'incremento e nell'industrializzazione della produzione agricola la fonte del benessere e della ricchezza nazionale.

Il ministro delle finanze, on. De Stefani, nella sua relazione al decreto-legge 1924, n. 1613, relativo alle aliquote dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, scrive: L'opera non può dirsi del tutto compiuta, perchè spno sempre possibili e desiderabili ulteriori perfezionamenti e sviluppi.... ».

Ebbene, sono queste oneste parole del ministro delle finanze on. De Stefani, che ci autorizzano a sperare che il trattamento fiscale del reddito terriero verrà riveduto, ispirandosi agli stessi concetti informativi della riforma: uguaglianza e perequazione tributaria.

ATTILIO FONTANA

Deputato al Parlamento

*Conclusione di una interessante conferenza tenuta dall'on. Fontana presso la Corporazione Agricoltori Pavesi. Dalla rivista « Il Picentino ».*

Direttore responsabile — R. Ruggi d' Aragona



cia al momento stesso in cui domandano il passaporto, raccomandando però ad essi di non ritirare dal datore di lavoro, presso il quale sono impiegati, la tessera dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia per consegnarla all'ufficio comunale se non dopo essersi informati presso l'ufficio stesso che il passaporto è stato rilasciato ed è pronto per la consegna.

Prego le SS. LL. di curare che tali disposizioni siano rigorosamente osservate nell'interesse dei lavoratori che emigrano in Francia.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.

*Il Questore* — MARTIN

---

## CONCORSI

**Amministrazione Provinciale di Salerno.** Si rende noto che la Reale Commissione Straordinaria ha sospeso il concorso pel posto di capo divisione dell'Ufficio Amministrativo di questa Provincia, che fu bandito con avviso del 28 maggio 1925, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1.º giugno corrente ed il cui termine di chiusura scade il giorno 30 detto mese di giugno. Con novello avviso saranno, se del caso, riaperti i termini di detto concorso.

Salerno, 22 giugno 1925 — Il Segretario Capo ff. — Francesco Galella — Il Presidente della Commissione Straordinaria — Ugo Capialdi.

**Sessione straordinaria di esami per la abilitazione alle funzioni di agente daziario.** (Avviso 11 luglio 1925 n. 21691 ai Sindaci della Provincia).

In seguito a disposizioni del Ministero delle Finanze è indetta presso questa Prefettura, nella seconda quindicina del prossimo agosto, una sessione straordinaria di esami per abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario.

Gli aspiranti dovranno, a termine dell'art. 327 del Regolamento Generale Daziario del 25 Febbraio 1924 n. 540, presentare, non oltre il 15 Agosto 1925, domanda in carta bollata da lire 2 diretta al Sig. Prefetto, corredata dei seguenti documenti:

- 1.º) Atto di nascita, da cui risulta che l'aspirante ha compiuto il 18.º anno di età;
- 2.º) Certificato di cittadinanza;
- 3.º) Certificato di buona condotta fisica da provarsi mediante dichiarazione del Medico Comunale;
- 4.º) Certificato di buona condotta;
- 5.º) Certificato penale generale;
- 6.º) Vaglia cartolina di lire 23,05 intestata al Sig. Presidente della Commissione Esaminatrice presso la R. Prefettura di Salerno, per tassa e marca alla patente, avvertendo che a quelli

che non avranno conseguita l'approvazione saranno restituite lire 3 importo della marca.

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.  
*p. Il Prefetto — RAVOT*

---

## Nel personale della R. Prefettura

Con recenti provvedimenti sono stati destinati ad esercitare le loro funzioni presso la R. Prefettura di Salerno il *D.r Giovanni Contini*, Primo-segretario, il *D.r Alberto Castaldi*, Vice-segretario ed i *Ragionieri Alfani Mario*, *Mainella Antonio* e *Maniscalco Arturo*, Alunni di ragioneria.

E' stato trasferito a Roma, per esercitare le sue funzioni presso il Ministero dell'Interno, il Vice-segretario *D.r Gino Cortese*.

La Direzione del Bollettino porge ai nuovi arrivati il benvenuto ed esprime al *D.r Cortese*, funzionario e gentiluomo perfetto, il suo compiacimento per la meritata distinzione, pur dolente di vederlo allontanare da Salerno.

---

## PUBBLICAZIONI

**Dott. P. Pasquale** — *Manuale teorico pratico per i tributi delle Provincie e dei Comuni*, con raccolta di schemi di regolamenti per l'applicazione delle imposizioni comunali e provinciali — Napoli — Tip. Ed. Pietrocola — L. 12,00.

Il libro è redatto con intendimento pratico e la sua consultazione è di evidente utilità per i Comuni.

---

**F. Pollock** — *Storia della Scienza politica* — con uno studio di *V. Beonio Brocchini* — Vol. in 12.<sup>o</sup> edito dai Fratelli Bocca, Torino — L. 10,00.

E' la prima opera di questo autorevole scrittore politico inglese, che si pubblica in Italia. Non è uno dei suoi lavori più ampi, nè uno studio completo, ma appena una introduzione ad una storia della scienza politica. Il libro è interessante, rivela un pensiero caratteristico, originale, degno di particolare attenzione. Il Pollock è uno di quei liberali inglesi, i quali affermano la necessità di un ritorno alle dottrine politiche, che per il passato rappresentarono la più gagliarda affermazione, dell'idea statale. La sua concezione è in un temperamento dell'individualismo liberale con il concetto del predominio dell'idea statale. Anche per ciò questo volume è meritevole di attenzione.

Il traduttore, *V. Beonio Brocchieri*, vi ha aggiunto una buona prefazione intesa a lumeggiare la figura dell'autore, in relazione con le moderne tendenze della coscienza giuridica, filosofica e sociale del mondo britannico.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ◀ SOMMARIO ▶

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

- 119. Riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue. Conversione in legge del R. D. L. 15 luglio 1923 n. 1717 (Legge 11 giugno 1925 n. 998).
- 120. Regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi (R. D. 24 maggio 1925 n. 1102).
- 121. Rinvio al 1926 della rinnovazione parziale delle Commissioni di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> istanza per le imposte dirette (R. D. L. 29 luglio 1925 n. 1312)
- 122. Estensione al personale sanitario alla dipendenza dei Comuni e Consorzi delle disposizioni dell'art. 3 del R. D. 7 ottobre 1923 n. 2349 circa il computo delle campagne di guerra nelle pensioni (R. D. L. 10 maggio 1925 n. 918).
- 123. Indennità agli agenti municipali ed alle altre persone estranee alla Amministrazione incaricata dell'accompagnamento d'indigenti rimpatrianti (D. M. I. 4 maggio 1925).

#### b) Circolari

- 124. Commissioni di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> istanza per le imposte dirette. Sospensione delle rinnovazioni (C. P. S. 18 agosto 1925 n. 25795).
- 125. Certificati di morte relativi a militari (C. P. S. 16 agosto 1925 n. 2693).
- 126. Gestioni dazio di consumo (C. P. S. 24 luglio 1925 n. 23420).
- 127. Esportazione del pollame (C. P. S. 22 luglio 1925 n. 23206).
- 128. Casa delle Medaglie d'oro (C. P. S. 27 luglio 1925 n. 2454).
- 129. Rosario di Santa Fè. Esposizione internazionale di igiene, arte e industria (C. P. S. 3 agosto 1925 n. 2534).
- 130. Agenti e sotto agenti rurali alla dipendenza di Amministrazioni pubbliche o soggette a tutela o vigilanza dello Stato (C. P. S. 5 agosto 1925 n. 28658).
- 131. Rivista ai carreggi, finimenti e bardature da eseguire nel territorio del Regno entro l'anno finanziario 1925-26 (C. P. S. 6 agosto 1925 n. 24208).
- 132. Tassa sugli scambi. Legname resinoso da opera (C. P. S. 22 agosto 1925 n. 25712).

## PARTE II.

### Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

Il riordinamento degli usi civici del Regno (dal Bollettino dell'Agricoltura).

#### COPERTINA

Circolare N. 132 a pagina 2 — Nel personale della R.<sup>a</sup> Prefettura — Corsi — Pubblicazioni.

132. Tassa sugli scambi—Legname resinoso da opera—Decreto Ministeriale 18 giugno 1925, N. 24273. (1) (C. P. S. 22 Agosto 1925 N. 25712 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Il Ministero delle Finanze, con circolari 30 giugno e 4 agosto 1925, fornisce istruzioni circa l'applicazione della tassa di scambio sul *legname resinoso da opera*.

Si riassumono qui i chiarimenti più importanti:

a) Per *legname resinoso da opera*, agli effetti del D. M. 18 giugno 1925, n. 24273, deve intendersi il *comune legname resinoso da costruzione* e cioè legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia; travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni; legname segato: tavole e travature di qualunque genere, lunghezza o spessore.

Ciò stante lo speciale sistema di riscossione della tassa di scambio stabilita dal citato decreto *non si estende* al legname da opera che non sia di natura resinosa e ad ogni altro genere di legname diverso da quello sopra indicato; a speciali quantità di legname resinoso da opera quali il pitch-pine, il pino di Svezia, ecc.; ai lavori e manufatti ottenuti dallo impiego del legname resinoso da opera.

b) Nel caso di vendita o cessioni o affitti di tagli di boschi di legname resinoso, posti in essere mediante regolare contratto sottoposto a registrazione dopo il 30 giugno 1925, dall'Azienda del Demanio forestale di Stato, da enti o da privati, la tassa di scambio nella misura di lire 1,50 per cento, deve applicarsi, giusta prescrivono gli articoli 4 e 6 del D. M. predetto, sui prezzi

(1) vedi B. A. anno 1925 pag. 150.



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

119. Conversione in legge del R. Decreto-Legge 15 Luglio 1923, n. 1717 per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue. (Legge 11 giugno 1925 N. 998 pubbl. Gazz. Uff. 26 giugno 1925 N. 147).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

#### Articolo unico

E' convertito in legge il R. Decreto 15 luglio 1923 num. 1717, (1) per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1. — I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne è debitore, nonostante patto, disposizione o legge in contrario, salvo quanto è disposto nell'art. 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotti a misura annua fissa.

L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni sia stato costituito anteriormente alla presente legge.

---

(1) v. Boll. Amm. anno 1923 pag. 217.

Art. 2. — Agli effetti della presente legge le prestazioni di cui all'articolo precedente, qualora la perpetuità non ne sia dichiarata nei loro titoli o in documenti che ne tengano luogo, sono considerate perpetue:

1.° se nei titoli o documenti medesimi non ne sia espressa la durata, nè questa sia stata o possa essere altrimenti accertata;

2.° se per legge, per consuetudine e per convenzione, possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

3.° se siano state costituite almeno a terza generazione o per durata almeno di 100 anni; purchè, al momento della affrancazione, nel primo caso non sia ancora iniziata l'ultima generazione, e nell'altro la durata residuale sia superiore a 33 anni.

Art. 3. — Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, la somma dovuta per la prestazione in denaro, ovvero quella corrispondente al valore delle derrate, se in queste la prestazione consista.

La prestazione è determinata dal titolo o da equipollente documento: in mancanza, il capitale si determina sulla base delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio anteriore alla affrancazione.

Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore; e per le enfiteusi concesse a tempo determinato, e non eccedente i trenta anni, sono salve anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però nell'aumento eccedere il quarto del capitale determinato a norma dei comma precedenti.

Art. 4. — Se la prestazione consiste in una somma di denaro, la determinazione del corrispondente capitale ha luogo in base alla quantità numerica della somma stessa nella moneta legale corrente al momento dell'affrancazione, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo.

Questa disposizione non si applica qualora, risultando dal



titolo l'obbligo espresso del pagamento in una determinata specie di moneta, con questa o con ragguaglio ad essa siansi fatti i pagamenti annuali senza interruzione negli ultimi cinque anni. In questo caso non avrà luogo l'aumento di cui all'art. 10.

Art. 5. — Se la prestazione consiste in quantità fissa di derrate, la somma corrispondente, per la formazione del capitale, si determina nella media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio,

Se invece consiste in una quota di derrate, per determinare la somma da capitalizzare nel modo suddetto, deve la quota stessa esser ridotta ad una misura annua fissa, corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio.

Art. 6. — Qualora la misura della prestazione sia stabilita non in modo eguale per tutta la sua durata, ma progressivo o decrescente, la somma da capitalizzare, la quantità fissa o la quota delle derrate si determina, rispettivamente, in base alla media delle somme, delle quantità e delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote che si dovrebbero corrispondere nel decennio successivo alla affrancazione, se si tratti di prestazione decrescente.

Nell'ultimo caso, però, la determinazione del valore delle derrate o della quantità di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in base alla media del decennio precedente.

Art. 7. — Per i canoni di carattere enfiteutico o in qualsiasi modo dipendenti da un fondo determinato, il valore delle derrate è accertato nella Provincia dove è situato il fondo o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella Provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita.

All'uopo ogni Camera di commercio pubblicherà annualmente, in base ai prezzi correnti nella rispettiva circoscrizione, la media decennale delle derrate più in uso. Per le altre il valore sarà fissato dal Prefetto, su richiesta dell'interessato, previo parere della locale Camera di commercio.

Art. 8. — Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'art. 1, qualora ne siano creditori il Demanio o qualunque altra Amministrazione dello Stato, il Fondo per il culto, gli Economati generali dei benefici vacanti, le Provincie, i Comuni ed ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905, num. 268, è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità, quando il valore della prestazione originaria, o di ciascuna delle parti in cui questa possa essersi divisa, non supera L. 50 annue.

Anche in tale caso è dovuto l'aumento di cui all'art. 10.

Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347.

Art. 9. — Il prezzo di affrancazione può essere pagato anche mediante titoli del debito pubblico consolidato al 5 per cento, calcolati, però, al valore reale: tale sarà ritenuto quello risultante, nel sabato precedente al contratto o al deposito del prezzo, dalle liste della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero, in mancanza di quella del luogo più vicino.

Art. 10. — Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1.º gennaio 1919, l'affrancante, oltre il prezzo determinato in conformità degli articoli precedenti, deve pagare un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.

D'altrettanto è aumentata la prestazione, qualora non sia affrancata; l'aumento decorre dal 21 agosto 1923. In tal caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata senza ulteriori aumenti.

Art. 11. — Nelle affrancazioni delle enfiteusi per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità, che, in mancanza di speciale pattuizione, è determinata nella metà del laudemio stesso nel caso di enfiteusi perpetua, e nei tre quarti nel caso di enfiteusi temporanea.



Qualora l'ammontare del laudemio debba esser determinato in relazione al valore dell'utile dominio sul fondo, questo valore sarà stabilito, in caso di disaccordo tra le parti, da un perito nominato dal presidente del Tribunale, che giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore.

Art. 12. — Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso, il prezzo di affrancazione, dovuto a norma dei precedenti articoli, è aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazione vengono a cessare.

Corrispondente aumento sarà pure dovuto, quando il concedente o il creditore abbia acquistato diritti che aumentano in modo permanente il valore del fondo.

Il prezzo è invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu costituito l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfiteuta o del debitore.

Gli stessi criteri saranno applicati per le commutazioni di cui all'art. 1.

Art. 13. — Per le affrancazioni delle enfiteusi temporanee il prezzo da pagarsene al concedente può ricevere un congruo aumento che, in mancanza di accordo fra le parti, è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa la perizia del fondo e tenuto conto di ogni pregiudizio che il concedente stesso possa avere.

Art. 14. — Nelle enfiteusi di fondi rustici le parti possono convenire la rinuncia al diritto di affrancazione per un tempo non superiore a 50 anni, se la superficie del fondo non sia maggiore di 10 ettari e concessionario ne sia il diretto coltivatore; non superiore a 30 anni in tutti gli altri casi.

Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ridotta ai termini anzidetti.

Restano, per altro, in vigore le leggi speciali che consentono la rinuncia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo.

Art. 15. — Nella procedura di affrancazione dell'enfiteusi, l'atto stipulato tra il concedente e l'affrancante o, in mancanza di esso, la domanda giudiziale si dovrà trascrivere a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziale.

Prima della domanda giudiziale o qualora nel momento della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovrà depositare nella locale Cassa dei Depositi e Prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dalla presente legge.

Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti o dalla data dell'annotazione della sentenza. A tali formalità il conservatore delle ipoteche non potrà procedere, ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, oppure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia stato effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione.

Art. 16. — In caso d'iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, provvede alla ripartizione del prezzo depositato il pretore nella cui giurisdizione trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso, previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del più diligente.

Qualora sorgano contestazioni, il pretore rimette le parti a udienza fissa avanti l'autorità giudiziaria competente.

Art. 17. — Qualora il deposito sia stato fatto in seguito di domanda giudiziale di affrancazione, e non risultino iscrizioni ipotecarie, il deposito stesso sarà ritirato dal concedente mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal pretore, in base al certificato del conservatore delle ipoteche.

Se, al contrario, esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito sarà svincolato dai creditori, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione, di cui all'articolo precedente, e poi anche dal concedente per la eventuale eccedenza.



Art. 18. — Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante, eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, per le quali si procede ai termini degli articoli 370 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 19. — Se la prestazione non supera il valore di L. 10 gli atti dell'affrancazione, sia in via giudiziaria che contrattuale, sono esenti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Se la prestazione supera il valore di L. 10 ma non di L. 100, gli atti medesimi sono soggetti alla metà delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Nei casi sopra indicati, gli onorari o compensi dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale che presti la sua opera negli atti di affrancazione, sono ridotti nel primo caso ad un quarto, nell'altro alla metà di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe.

Art. 20. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie e ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge, nonchè a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti.

Art. 21. — La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**120. Approvazione del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.** (R. D. 24 maggio 1925 n. 1102 pubblicato nella G. U. 9 luglio 1925, n. 157),

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto l'articolo 10 del decreto-legge 12 ottobre 1919, numero 2099; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, contenente le norme per rendere obbligatoria l'attuazione delle migliorie igie-

niche e sanitarie negli alberghi, e per mettere in grado l'Ente nazionale per le industrie turistiche di raggiungere le finalità di vigilanza, che sotto tale riguardo gli sono attribuite dal proprio statuto.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO ENANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — NAVA

---

**Regolamento per rendere obbligatoria l'attuazione di miglorie igieniche e sanitarie negli alberghi.**

Art. 1. L'Ente nazionale per le industrie turistiche, nel promuovere o incoraggiare con premi, sovvenzioni od altro ausilio iniziative intese a dotare di alberghi luoghi che ne siano privi o che ne siano provvisti solo in modo inadeguato al bisogni del turismo. avrà cura, presi gli opportuni accordi col medico provinciale, che sia data la preferenza a quelle atte a conseguire meglio le finalità igieniche a cui intendono le disposizioni del presente regolamento.

Lo stesso criterio di preferenze sarà osservato dai Comuni nel concedere agli effetti dell'art. 8 del decreto reale 12 ottobre 1919, n. 2099, esenzione dalle tasse locali per gli edifici di nuova costruzione destinati ad uso di albergo.

Art. 2. — Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dall'art. 60 della legge sulla pubblica sicurezza, e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi, occorrerà ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del Sindaco, da concedere su parere favorevole dell'ufficiale sanitario.

Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno al Sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo.

Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali sarà trasmessa al Sindaco la pianta di tutti i locali da occupare.



Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del Sindaco è dato ricorso al Prefetto, che decide sentito il medico provinciale.

La decisione del Prefetto è provvedimento definitivo.

Chi eserciterà l'industria alberghiera, non ostante il rifiuto della prescritta autorizzazione, sarà punito a termini dell'art. 451, comma 2°, del Codice penale,

Art. 3. — Gli alberghi dovranno essere situati preferibilmente nei siti salubri.

Il Sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario o dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, potrà ordinare la chiusura di quegli alberghi, i quali per la ubicazione, oppure per condizioni intrinseche dei locali o delle loro dipendenze e relativi impianti ed arredamenti siano giudicati insalubri, qualora l'esercente non possa o non voglia eseguire i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità.

Contro l'ordinanza che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è dato ricorso al Prefetto che decide, sentito il medico provinciale.

La decisione del Prefetto è provvedimento definitivo.

Quando un albergo si trovi posto in zona malarica, e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura, dovranno adottarsi per esso, secondo le prescrizioni da darsi dall'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica (protezione meccanica alle porte e finestre mercè applicazioni di reticelle, distruzione delle zanzare negli ambienti, ecc.) e di piccola bonifica antimalarica nell'ambito del fabbricato e nelle sue dipendenze.

Art. 4. — Negli alberghi di nuova costruzione le camere da letto dovranno avere una cubatura di almeno 30 metri cubi a persona. Tutti gli ambienti abitati e gli altri che ne abbiano una superficie superiore di 4 metri quadrati dovranno avere luce diretta e le finestre dovranno avere una superficie libera sufficiente ad assicurare una buona aereazione.

I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è, tuttavia, consentito l'uso di pavimenti di legno.

Per le camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile delle esposizioni più aeree e soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto ciò che possa costituire fonte di insalubrità.

Art. 5.—Salva l'osservanza della disposizione dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e di quelle contenute nei regolamenti locali d'igiene, le latrine, in numero non inferiore ad una per piano o ad una per ogni venti persone, dovranno essere sempre a chiusura ermetica ed inodora, e, nei luoghi dove esiste distribuzione interna di acqua nelle case, dovranno essere a chiusura idraulica e con cassetta di lavaggio.

Nelle località, ove manchi la fognatura a circolazione continua, dovranno essere adottati, per la raccolta e lo smaltimento delle acque luride dell'albergo, quei sistemi di fognatura statica che garantiscono i locali dell'albergo da qualsiasi esalazione ed il sottosuolo da qualsiasi inquinamento. I progetti da presentarsi al sindaco a norma dell'art. 2 del presente regolamento dovranno sempre contenere una descrizione dettagliata ed illustrata degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque luride predette.

Le latrine dovranno essere illuminate e ventilate con finestra allo esterno, e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati.

Gli alberghi dovranno essere pure forniti di congrui gabinetti da bagno in numero proporzionato all'importanza di essi, determinata dalla categoria ove trovansi classificati. I camerini da bagno dovranno avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite nel modo suindicato.

Art. 6. — Le cucine, le dispense e le sale da pranzo dovranno essere ben ventilate ed avere luce diretta. Esse dovranno essere protette con mezzi idonei dalla invasione delle mosche. A tal fine le cucine e le dispense dovranno avere porte e finestre munite di reticelle metalliche, da mantenersi sempre integre e pulite.



Gli alberghi, che fanno servizio di trattoria, dovranno essere forniti di adatte celle e armadi frigoriferi per la conservazione degli alimenti di facile alterazione. La capacità dei relativi impianti sarà proporzionata al servizio di cucina.

Art. 7. — L'acqua potabile, da accertarsi in quantità sufficiente, dovrà essere distinta da quella destinata ad altri servizi; e dove esista acqua potabile i relativi rubinetti dovranno recare speciale indicazione.

Dove esiste regolare acquedotto, con distribuzione nelle case, l'acqua potabile dovrà essere erogata da rubinetto attaccato alla condotta diretta che conduce l'acqua nei serbatoi, e non a quella derivata dai serbatoi stessi.

Dove manca l'acquedotto i recipienti dell'acqua potabile dovranno essere separati da quelli contenenti acqua per altri usi e mantenuti con tutte le cautele igieniche per la più scrupolosa provvista, conservazione ed erogazione dell'acqua.

Art. 8. — La biancheria dovrà essere sempre fornita di bucato ad ogni nuovo ospite e venire ricambiata a brevi periodi.

Si dovrà vigilare perchè il bucato venga eseguito con sistemi igienici, e qualora gli alberghi dispongano di propria lavanderia, questa dovrà funzionare nel modo più atto ad assicurare la perfetta ripulitura e sterilizzazione della biancheria.

Gli effetti lettereschi dovranno pure essere mantenuti nello stato della più scrupolosa pulizia ed esenti da parassiti animali. Le tende, i tappeti, i mobili ricoperti di stoffa e simili dovranno essere liberati dalla polvere a periodi frequenti ed in modo igienico.

Art. 9. — Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiori a cento, dovranno avere, secondo la capacità di essi e secondo quanto sarà stabilito caso per caso dall'ufficiale sanitario, uno o più ambienti appartati, rispondenti a speciali requisiti igienici, pel ricovero temporaneo di infermi che, in base agli accertamenti di cui al 1.º comma del successivo art. 15, siano stati ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al loro allontanamento.

Pei maggiori alberghi dovrà essere prescritto che i detti ambienti comprendano anche un camerino per il personale di assistenza ed un bagno distinto dai bagni in uso per gli altri ospiti.

I suindicati ambienti dovranno essere riservati esclusivamente a tale destinazione.

Gli alberghi dovranno essere pure forniti di cassette contenenti ciò che è più indispensabile per eventuali soccorsi di urgenza, e nei siti malarici anche una congrua provvista di chinino di Stato.

Art. 10. — Le stalle e i pollai di cui gli alberghi fossero eventualmente provvisti, dovranno essere situati in località isolate dall'edificio alberghiero e ad una distanza sufficiente a garantirlo dalla molestia o dal nocumento proveniente dal materiale di rifiuto o da esalazioni e dovranno possedere inoltre finestre od aperture che permettano una sufficiente aereazione, ed illuminazione. Dovranno avere pareti e pavimenti costruiti con materiali che ne permetta la lavatura e la disinfezione. Inoltre i pavimenti dovranno essere impermeabili con scoli adatti e sufficienti al rapido smaltimento delle deiezioni liquide delle acque di lavatura e dei materiali di disinfezione.

La cubatura delle stalle dovrà essere non inferiore a 30 metri cubi per ogni animale ricoverato, con un'altezza di ambiente non inferiore a metri 3,50.

Le stalle dovranno essere provviste di adatta concimaia costruita con pareti e pavimento impermeabili.

Il concime dovrà essere giornalmente asportato.

Art. 11. — I direttori di alberghi dovranno esigere dai passeggeri, possessori di cani, che questi non vadano fuori dalle loro camere, se non muniti di museruola o tenuti al laccio.

Art. 12. — Nelle camere di alloggio, nelle sale di trattenimento, nei corridoi, nei vestiboli, nei pianerottoli delle scale ed in altri ambienti abitabili, si dovranno porre le sputacchiere igieniche in numero adeguato.



Nei vestiboli non dovranno mancare i nettascarpe.

Art. 13. — Per l'arredamento degli alberghi è vietato lo acquisto di effetti lettereschi ed arredi d'uso personale già usati, salvo quelli provenienti da altro albergo che abbia dismesso l'esercizio. In via di eccezione, quando possa escludersi in modo sicuro che siano appartenuti a persone affette da malattie contagiose, si potrà consentirne l'acquisto, purchè siano sottoposti ad efficace disinfezione, che dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'ufficio locale di igiene.

Le suppellettili di cucina e da tavola dovranno essere di sostanza innocua, con assoluta esclusione di quelle indicate all'art. 125 del regolamento generale sanitario, modificato dal R. decreto 23 giugno 1904, n. 369.

Art. 14. — Non potrà essere assunto personale in servizio negli alberghi, se non previo accertamento, in base a certificato medico debitamente legalizzato, di data recente, che non sia affetto da malattia contagiosa.

Sopravvenendo al personale in servizio o alle persone con esso conviventi un'infermità di tale genere dovrà essere allontanato al più presto.

L'esclusione sarà definitiva quando trattasi di personale affetto da tubercolosi polmonare. Per le altre malattie la riammissione potrà avvenire su certificato dell'ufficiale sanitario che assicura non esservi più pericolo di contagio.

I trasgressori saranno puniti a termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie.

L'autorità sanitaria locale potrà disporre, quando ne riconosca il bisogno, visite ed accertamenti sullo stato sanitario di detto personale, come anche in genere sul funzionamento igienico dell'esercizio. Ai fini suindicati farà anche eseguire ispezioni periodiche agli alberghi.

Art. 15. — A modifica di quanto prescrive nell'ultimo comma l'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, i direttori di alberghi dovranno denunciare subito all'ufficio

locale d'igiene, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa.

I trasgressori saranno puniti ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 16. — Nell'esercizio della industria alberghiera dovrà essere curata in ogni tempo la massima pulizia sia di mobili sia dei locali.

L'esercizio dell'industria stessa è vincolato oltre che alla esecuzione delle ordinarie ripuliture quotidiane e periodiche, anche alla esecuzione di una ripulitura generale e radicale accompagnata da accurata disinfezione e dalla distruzione di insetti, da farsi almeno una volta all'anno.

Le cennate opere di ripulitura, nonchè di disinfezione o di distruzione degli insetti, generali o parziali, dovranno altresì essere eseguite ogni qualvolta ne venga riconosciuta la necessità.

Art. 17. — All'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col Prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune.

Art. 18. — Le dette prescrizioni si osserveranno anche relativamente alle locande, alle pensioni ed agli altri luoghi destinati ad alloggio collettivo per mercede, in quanto riescano per essi applicabili.

Art. 19. — Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, che non siano già previste da disposizioni speciali, saranno punite ai termini dell'art. 218, ultimo comma del testo unico delle leggi sanitarie.

*Il Ministro per l'interno:—*FEDERZONI

*Il Ministro per l'economia nazionale:—*NAVA

**121. Rinvio al 1926 della rinnovazione parziale delle Commissioni di prima e di seconda istanza per le imposte dirette.** (R. D. L. 29 luglio 1925 n. 1312 pubb. Gazz. Uff. 8 agosto 1925 n. 183).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il Testo Unico 24 agosto 1877, N. 4021 (serie 2.<sup>a</sup>) sulla imposta di ricchezza mobile;



Visto il Regolamento approvato con R. Decreto 11 luglio 1907, N. 560;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### ARTICOLO UNO

I presidenti ed i membri delle Commissioni Comunali o Mandamentali e Provinciali per le imposte dirette che, a' sensi degli articoli 9, 10 e 31 del Regolamento 11 luglio 1907, N. 560, scadebbero dalla carica, per compiuto quadriennio, rispettivamente con il 31 luglio e con il 31 agosto 1925, sono confermati in carica per un altro anno, a decorrere dalla data suddetta.

#### ARTICOLO DUE

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - VOLPI

122. Estensione al personale sanitario alla dipendenza dei Comuni o Consorzi, delle disposizioni dell' articolo 8 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, circa il computo delle campagne di guerra nelle pensioni. (R. D. L. 10 maggio 1925 N. 918 pubbl. Gazz. Uff. 22 giugno 1925, n. 143).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Nostro decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e modificato col Nostro decreto 19 aprile 1923, n. 1000.

Visto il Nostro decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, recante provvedimenti transitori per il trattamento di quiescenza ai segretari ed altri impiegati degli Enti locali iscritti alla Cassa di previdenza; (1)

Ritenuta l' opportunità di estendere al personale sanitario,

---

(1) V. B. A. anno 1924 pag. 18.

alla dipendenza degli Enti locali suddetti, i benefici recati dall'art. 8 del Nostro decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, dianzi citato, a favore degli altri impiegati degli Enti medesimi, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

La disposizione dell'art. 8 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, recante provvedimenti a favore degli impiegati degli Enti locali, riguardante il riconoscimento delle campagne di guerra nel computo delle pensioni, è estesa al personale sanitario dipendente dagli Enti medesimi, iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—FEDERZONI—DE' STEFANI

123. **Indennità agli agenti municipali e alle altre persone estranee all'Amministrazione incaricata dell'accompagnamento d'indigenti rimpatrianti.** (D. M. I. 4 maggio 1925).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO  
DI CONCERTO CON QUELLO DELLE FINANZE

Ritenuta la necessità di regolare il trattamento economico a favore di agenti municipali ed altre persone estranee all'Amministrazione della pubblica sicurezza, che vengano incaricate dell'accompagnamento d'indigenti rimpatriati;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1321, nonchè l'articolo 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Agli agenti municipali ed alle altre persone estranee all'Amministrazione, che siano incaricate dell'accompagnamento d'indi-



genti rimpatrianti, sarà corrisposto per l'esecuzione dell'incarico stesso:

1.° il rimborso delle spese di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee automobilistiche o sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati, in modo periodico e regolare, al pubblico servizio, di seconda classe sui piroscafi;

2.° l'aumento di 210 sulle spese suddette;

3.° il compenso di L. 0,75 per Km. sulle vie ordinarie, che sarà ridotto a centesimi 8 per km., quando il viaggio sia compiuto con mezzi comunque forniti gratuitamente.

Nessun compenso è dovuto quando i mezzi di trasporto siano forniti dall'Amministrazione militare;

4.° l'indennità giornaliera di L. 20 lorde, che sarà ridotta a 213, quando il ritorno in residenza abbia luogo nella stessa giornata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

*Il Ministro per le finanze:—DE' STEFANI*

*Il Ministro per l'interno:—FEDERZONI*

## b) Circolari

124. **Commissioni di prima e di seconda istanza per le imposte dirette. Sospensione delle rinnovazioni.** (C. P. S. 18 Agosto 1925 N. 25795 Div. 1.<sup>a</sup> ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Con il D. legge 29 luglio 1925 N. 1312 (1) è stato disposto il rinvio di un anno per la rinnovazione parziale delle Commissioni di prima e di seconda istanza per le imposte dirette.

Questo rinvio è stato consigliato dalla opportunità di non procedere a nuove nomine, finchè non siano prese definitive determinazioni circa gli studi in corso, per una eventuale riforma del contenzioso amministrativo e per le modifiche da apportarsi— ai sensi dello articolo 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, num. 2953 — nelle attuali circoscrizioni amministrative, giudiziarie e finanziarie.

In virtù del nuovo decreto, restano *ipso jure* confermati in funzione, ancora per un anno, i presidenti ed i membri delle Commissioni di prima e di seconda istanza, i quali — per compiuto quadriennio della nomina loro o di quella dei membri cui siano venuti a sostituirsi — in base alle norme vigenti, avrebbero dovuto essere confermati o sostituiti, rispettivamente col 1.° agosto o col 1.° settembre p. v.

(1) vedi innanzi pag. 182.

Per conseguenza sono da considerarsi prive di ogni efficacia tutte le nomine eventualmente già fatte, per la sostituzione di tali commissari.

Nei riguardi degli altri, e cioè, di quelli che non hanno ancora compiuto i quattro anni di carica, nulla è innovato; essi restano, naturalmente, in funzione fino al compimento del quadriennio.

I posti attualmente vacanti, per morte o dimissioni, dovranno essere ricoperti secondo le norme consuete, alle quali nessuna innovazione ha portato il suaccennato decreto.

A tal uopo si richiama tutta l'attenzione sulla necessità che — nell'interesse della giustizia tributaria — a completare le Commiossini, siano chiamate persone, le quali posseggano i necessari requisiti di intelligenza e di capacità, in maniera che si possa fare pieno affidamento sul loro efficace contributo nel delicato campo della applicazione delle imposte dirette.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

125. **Certificati di morte relativi ai militari.** (C. P. S. 16 agosto 1925 n. 2693 Gab. ai Sindaci).

Il Ministero della Guerra comunica:

« E' venuto a risultare che non sempre gli Ufficiali di Stato Civile comunicano ai Comandi dei Distretti gli estratti degli atti di morte di militari appartenenti a classi ancora vincolate ad obblighi di servizio, come prescrive il § 1050 del Regolamento sul reclutamento.

« Gli individui continuano in tal modo a figurare nei ruoli matricolari della forza in congedo, venendone così alterata la reale consistenza: ma, anche a prescindere da tale inconveniente, la mancata cancellazione dai ruoli di militari deceduti dà luogo a controlli superflui, quali sono quelli relativi alle laboriose indagini occorrenti per la parifica dei ruoli stessi coi fogli matricolari ed alla ricerca di coloro che figurano ancora come disertori o condannati ».

Per eliminare l'inconveniente lamentato, prego V. S. attenersi ad una più esatta osservanza del § 1050 sopra citato.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*



126. **Gestioni dazio consumo.** (C. P. S. 24 luglio 1925 n.° 23420 Div. 1.<sup>a</sup>).

Prego la S. V. di far conoscere se la gestione del dazio di consumo di cotesto Comune è tenuta in economia o è data in appalto. In questa seconda ipotesi la S.<sup>a</sup> V.<sup>a</sup> vorrà indicarmi la data del contratto di appalto, l'ammontare del canone e la data della scadenza del contratto.

Gradirò una sollecita risposta.

*pel Prefetto — RAVOT*

127. **Esportazione del pollame.** (C. P. S. ai Sindaci del 22 luglio 1925 n. 23206).

Il Ministero dell'Interno, con circolare telegrafica n.° 16836 del 18 corrente comunica, che l'esportazione del nostro pollame nella Svizzera è nuovamente consentita, disponendo che il rilascio dei certificati sanitari dovrà essere fatto col massimo rigore, previo accertamento sullo stato sanitario del pollame nei luoghi di origine.

Prego d'informarne le persone di cotesto Comune eventualmente interessate, nonchè il veterinario Comunale.

*p. Il Prefetto -- RAVOT*

128. **Casa delle medaglie d'oro.** (C. P. S. 27 luglio 1925 n. 2454 ai Sindaci).

Con richiamo alla mia circolare 12 febbraio u. s. n. 426 inserita nel Bollettino Amministrativo della Provincia (1) rinnovo a V. S. la preghiera perchè, qualora non l'abbia ancora fatto, voglia far deliberare con ogni urgenza il contributo di cotesto Comune per l'erezione nella Capitale di una casa destinata a raccogliere e custodire i gloriosi cimeli di guerra ed a costruire un sicuro rifugio per i congiunti più bisognosi dei caduti, insigniti della medaglia d'Oro al valor militare.

Poichè la sottoscrizione ha un carattere nazionale, è opportuno che tutti i Comuni offrano, qualunque ne sia la misura, il loro contributo.

---

(1) Vedi B. A. anno 1925, pag. 61.

Tenuti presenti gli alti sentimenti patriottici di cotesta cittadinanza e le nobili finalità che si propone la sottoscrizione, confido che anche da parte di cotesto Comune detto contributo non sarà per mancare.

Gradirò assicurazione.

*Per il Prefetto — RAVOT*

129. **Rosario di Santa Fè. — Esposizione internazionale di Igiene, Arte e industria.** (C. P. S. 3 agosto 1925 n. 2534 ai Sindaci).

In occasione del secondo centenario della fondazione della città avrà luogo nel prossimo dicembre, in Rosario di Santa Fè (Repubblica Argentina) un' esposizione d'Igiene, Arte e Industria della durata di mesi tre, alla quale l'Italia è stata invitata a prendere parte.

L'avvenimento assume speciale importanza, dato che in Rosario di Santa Fè fiorisce una delle nostre più numerose e cospicue colonie di Oltremare, che è largamente rappresentata in seno al Comitato promotore dell'Esposizione stessa; e pertanto il Ministero dell'Interno, nel dare di ciò notizia, raccomanda di svolgere al riguardo opportuna ed attiva propaganda presso gli Enti, gli Istituti e le persone, che, specialmente per la parte dell'Igiene e delle Industrie sanitarie, potrebbero partecipare o comunque interessarsi all'Esposizione di Rosario.

Prego la S.<sup>a</sup> V.<sup>4</sup> di voler in tal senso adoperarsi, non senza far presente agli interessati che per maggiori chiarimenti ed istruzioni circa il concorso all'Esposizione stessa, dovranno, nel caso rivolgersi direttamente al R. Ministero dell'Economia Nazionale.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

130. **Applicazione del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3214. — Agenti e sotto agenti rurali alla dipendenza di amministrazioni pubbliche o soggette a tutela o vigilanza dello Stato.** (C. P. S. 5 agosto 1925 n. 23688 ai Sindaci).

Col R. D. 30 dicembre 1923, n.° 3214, (1) pubblicato nella Gazz. Uff. del 27 febbraio 1924, n. 49, riguardante l'ordinamento

---

(1) Vedi B. A. anno 1924 copertina n. i 15-16.



della istruzione agraria media, si dispone, tra l'altro, che il titolo di *perito agrario* rilasciato dalle Scuole agrarie medie, Regie o Pareggiate, è quello minimo indispensabile per coprire posti di Agente e Sotto Agente nelle aziende agrarie dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e di altri Enti pubblici o comunque soggetti a tutela o vigilanza dello Stato.

Il detto R. Decreto contiene, però, al Capo IV, una disposizione transitoria (art. 58) avente lo scopo di rispettare, compatibilmente con le supreme esigenze della produzione, la posizione di coloro che, alla data di pubblicazione del decreto stesso, si trovavano ad occupare nelle aziende sopra indicate posti di Agente o Sotto agente, senza essere forniti di adeguato titolo professionale di studio (almeno la licenza di Scuola pratica di agricoltura, Regia, Pareggiata o riconosciuta dallo Stato). Ad essi può essere, infatti, rilasciato un certificato d'idoneità, per il posto di agente, previa visita dell'azienda rurale, nella quale prestano la propria opera, da parte di apposita Commissione o, eccezionalmente, in seguito ad esame presso una R. Scuola agraria media.

Al Ministero della Economia Nazionale sono pervenute numerose istanze volte ad ottenere, ai sensi di legge, il detto certificato d'idoneità; tuttavia si ha ragione di ritenere che — per ignoranza delle disposizioni citate o per altra ragione — non tutti gli Agenti o Sotto agenti, i quali si trovano nelle cennate condizioni, abbiano provveduto, nel proprio interesse, ad inoltrare domanda a quel fine.

Ad evitare spiacevoli conseguenze, reputasi pertanto utile che su quelle disposizioni *sia richiamata da parte delle SS. LL, l'attenzione degli Enti* che si trovano nella circoscrizione territoriale di cotesto Comune, del cui patrimonio facciano parte aziende agrarie e che si valgono, per la conduzione di queste, di Agenti e Sotto agenti rurali.

Le SS. LL. vorranno rimettere a questa Prefettura, con cortese sollecitudine, un elenco degli Enti indicati, esistenti nella propria circoscrizione.

Si avverte che le Cattedre Ambulanti di agricoltura sono autorizzate a raccogliere le domande di cui sopra.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*



131. Rivista ai carreggi, finimenti e bardature da eseguire nel territorio del Regno entro l'anno finanziario 1925 e 1926. (C. P. S. 6 agosto 1925 n.° 24208 Div. III ai Sindaci e per conoscenza ai Sottoprefetti di Campagna-Sala-Vallo.

Con circolare 13 marzo 1925 n.° 5583, pubblicata a pag. 51 del Bollettino Amministrativo dell'anno corrente, questa Prefettura ebbe occasione di far rilevare alle SS. LL. l'importanza dei documenti riguardanti la precettazione, la requisizione dei quadrupedi, carreggi, bardature, natanti ed autoveicoli. Contemporaneamente si invitavano le SS. LL. ad impartire opportune disposizioni per una esatta osservanza delle norme legislative vigenti, per quanto riflette gli obblighi inerenti ai Comuni nell'aggiornamento dei documenti statistici, dei mezzi di trasporto, etc.

In ottemperanza al piano che si è prefisso il Ministero della Guerra per assicurare i mezzi di trasporto occorrenti all'esercito in caso di mobilitazione, precettando fin dal tempo di pace i mezzi stessi, annualmente viene disposta la rivista di una aliquota dei mezzi in parola.

Nell'esercizio 1923-1924 si effettuò la rivista dei quadrupedi; in quello 1924-1925 quella degli autoveicoli; per l'esercizio 1925-1926 è stata preordinata la rivista ai carreggi finimenti e bardature.

All'uopo si ritiene opportuno di rilevare come la rivista ai carreggi finimenti e bardature è prevista dalle leggi vigenti, ed è quindi in facoltà del Ministero della Guerra di preordinarla. Dall'esame delle disposizioni diramate recentemente da quel Ministero, è stato peraltro accertato che nessun nuovo o maggiore onere potrà derivare ai Comuni in conseguenza della rivista, che viene effettuata con mezzi a carico del bilancio della guerra.

Le amministrazioni Comunali, a norma di legge, saranno avviate 15 giorni prima dell'effettuazione della rivista, per cura dei comandi di corpo di armata interessati, ed all'uopo si raccomanda a prestare maggiore possibile concorso alla rivista, che avrà luogo entro l'esercizio finanziario 1925-1926, e possibilmente entro il prossimo semestre, coadiuvando le commissioni che ne sono incaricate.

Si eviterà così il riprodursi di qualche inconveniente verificatosi nelle precedenti riviste, e non verrà a mancare quella cordiale ed efficace collaborazione delle autorità civili, che l'Esercito desidera e che gli è indispensabile per il completo raggiungimento dei fini che si propone.

Si gradirà un cenno di assicurazione d'adempimento.

*Il Prefetto* — D'ARIENZO



## Parte II.

### Il riordinamento degli usi civici nel Regno

(Riassunto del R. D. Legge 22 maggio 1924, n. 751). (1)

Il capo 1.° del suddetto decreto si occupa dell'accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici.

L'art. 1 di detto capo dice che per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione, comunanze, partecipanze ed altre associazioni agrarie comunque denominate, *soggette all'esercizio di usi civici*, si osserveranno le disposizioni del decreto.

L'art. 2 dice che chiunque eserciti, o pretenda diritti di cui sopra, deve entro il 7 giugno 1926 farne dichiarazione al Commissario regionale.

Trascorso detto termine rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento degli usi civici. E' questa una novità perchè prima tali diritti erano ritenuti imprescrivibili.

Agli effetti della legge (art. 3) tali diritti sono distinti in tre classi: *essenziali, utili e dominicali*. I primi sono quelli che riguardano lo stretto uso personale necessario al mantenimento dei cittadini, come per esempio, il pascolo; il far legna per lo stretto uso del fuoco, il cavar pietre di prima necessità.

I secondi comprendono anche una parte di industria, come quello di far legna anche per venderla nel Comune.

I terzi importano partecipazione ai frutti ed al dominio del fondo, come quello di far piante ortilizie senza prestazione.

In compenso della liquidazione degli usi civici (art. 4) si assegna *al Comune* una porzione di terreno, che va da un terzo a tre quarti del comprensorio, secondo la classe dell'uso, e secondo la varietà dei casi e delle circostanze da tenersi presenti dal Commissario.

Sono esenti (art. 5) dalla divisione e gravati di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del Comune *terreni che abbiano ricevuto dal proprietario sostanziali e permanenti migliorie* ed i piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie.

Le promiscuità (art. 6) tra Comuni, o Comuni e frazioni, saranno disciolte; senza compenso le comunioni generali per servitù reciproche e le comunioni particolari, in cui non vi siano demani comunali, e con attribuzione a ciascun Comune di una parte delle terre in piena proprietà le comunioni generali per condominio e le particolari sia per condominio, sia per servitù.

(1) Il R. D. L. è stato integralmente riportato nel B. A. anno 1924 pag. 122. Vedi anche detto anno pagina 159 e anno corrente pagine 49, 84.

Qualora la *proprietà degli alberi* sia distinta da quella del suolo e concorrano diritti della popolazione, la *divisione* avrà luogo in base al valore dei singoli diritti.

Il commissario però in considerazione dei bisogni dell'economia locale, potrà conservare le promiscuità esistenti, regolando i rapporti fra gli *interessati*.

Il capo 2.<sup>o</sup> si occupa delle terre gravate di usi civici e di quelle provenienti dall'affrancazione.

I terreni assegnati o da assegnarsi ai Comuni per le liquidazioni, non che gli altri posseduti da Comuni, comunanze, associazioni agrarie, *sui quali si esercitano usi civici*, saranno distinti in due categorie: A) terreni convenientemente utilizzabili, come bosco e come pascolo permanente, B) *terreni convenientemente utilizzabili con la coltura agraria*.

Per i terreni di cui alla lettera A si osserveranno le norme stabilite dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che riordina e riforma la legislazione in materia dei boschi e di terreni montani, e cioè essi dovranno essere utilizzati secondo un *piano economico* approvato o prescritto dal *Comitato forestale*.

I diritti delle popolazioni su detti terreni saranno conservati e esercitati in conformità del detto piano economico e non potranno eccedere i bisogni dell'utente e della sua famiglia.

I terreni di cui alla lettera B (art. 2) sono destinati ad essere ripartiti secondo un piano tecnico di *sistemazione fondiaria ed avviamento culturale* fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune o della frazione, *con preferenza per quelli meno abbienti*, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità.

L'assegnazione dei terreni alle due categorie (art. 2) sarà determinata dal Commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico.

L'assegnazione ai contadini (art. 17) dei terreni atti a coltura agraria è fatto a titolo di *enfiteusi*, con l'obbligo delle migliorie, e dell'osservanza delle condizioni determinate nel piano di ripartizione, — e non sarà ammessa l'affrancazione — (art. 19) se non quando le migliorie saranno state eseguite, ed accertate dalla *locale Cattedra di agricoltura*. Prima dell'affrancazione non sono ammesse nè vendite, nè cessioni.

I terreni delle Associazioni, sia che passino ai Comuni o alle frazioni, sia che restino alle Associazioni stesse, devono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della frazione (art. 24).

Dal « *Bollettino dell'Agricoltura* » 10 luglio 1925.



e corrispettivi convenuti fra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o del cessionario.

c) Possono essere concesse dagli Uffici del Demanio a detta tassa dilazioni a pagamento delle tasse come sopra dovute, quando il suo importo supera le lire 2000. La dilazione però non potrà eccedere il periodo di anni 10.

d) La denuncia delle giacenze di legname resinoso da opera al 30 giugno 1925 deve essere fatta per il 20 agosto 1925, salvo l'obbligo alla ditta interessata di integrare tali denunce non oltre il 20 settembre 1925 col versamento della relativa tassa entro lo stesso termine.

Le denunce ed il pagamento della tassa devono essere fatte all'Ufficio del Demanio e delle Tasse del luogo in cui la ditta ha la sede principale della sua azienda.

Possono anche essere concesse dagli Uffici del Demanio dilazioni al pagamento della tassa sul legname giacente al 30 giugno 1925 quando la tassa superi le lire 2000,00.

e) L'omessa o infedele denuncia della giacenza nel termine stabilito costituisce contravvenzione passibile della pena pecuniaria di che all'art. 40 lett. a) della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273.

Prego di rendere di pubblica ragione quanto sopra.

Sarà gradito un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto* — D'ARIENZO

---

## Nel personale della R. Prefettura

---

Il nostro Prefetto, Comm. Avv. Enrico d'Arienzo, è stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere Ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

La notizia della nuova distinzione, con la quale il Governo ha creduto di premiare l'insigne funzionario, è stata appresa con vivo compiacimento dai funzionari dipendenti e da tutti quelli che sono in grado di apprezzare l'opera rigeneratrice e ricostruttrice, che il degno Uomo va svolgendo nella nostra Provincia.

La Direzione del Bollettino, certa di interpretare i sentimenti

dei suoi lettori, esprime al Comm. D' Arienzo i sensi della sua soddisfazione, facendo voti che Egli sia lasciato a lungo al governo della nostra Provincia per continuare a dare tangibili segni della sua opera ispirata ad equità e giustizia.

— È con nostro compiacimento annunziamo ancora la meritata promozione a Cavaliere Ufficiale della Corona d'Italia del Consigliere della nostra Prefettura Cav. Avv. Michele Amendola, funzionario di doti non comuni e gentiluomo perfetto.

---

## CONCORSI

**Comune di Salvitelle.** — Concorsi per titoli ai posti di: a) Medico condotto, stipendio lire 7000, scadenza pres. documenti 30 settembre 1925—b) Levatrice, stipendio lire 2000, scadenza pres. documenti 30 settembre 1925—c) Segretario comunale, stipendio lire 4500, scadenza pres. documenti 31 agosto 1925.

---

## PUBBLICAZIONI

**Avv. S. Cilibrizzi.**—*Storia parlamentare, politica e diplomatica d'Italia da Novara a Vittorio Veneto.* Soc. Ed. Dante Alighieri di Albrighi, Segati e C.—Vol. 2 lire 120.

Segnalo ai Signori Sindaci la importante pubblicazione dell'Avv. Saverio Cilibrizzi dal titolo « **Storia Parlamentare, politica e diplomatica da Novara a Vittorio Veneto** ».

In quest'opera, scritta con sani ed elevati sentimenti patriottici e rigorosamente documentata, l'autore ha trattato con grande competenza il complesso ed interessantissimo periodo del nostro epico Risorgimento. — Per essa hanno avuto, infatti, parole di fervido consenso e di alto encomio le LL. EE. il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Senato, il Maresciallo Diaz, il Grande Ammiraglio Thaon di Revel, moltissimi Senatori, Deputati e Professori insigni.

Detta opera non posso dunque non raccomandare caldamente alle SS. LL. per l'acquisto sia ad uso delle scuole locali sia per la biblioteca del Comune.

Le eventuali richieste dovranno essere indirizzate all'autore in Napoli (Corso Vittorio Emanuele, 440).

*Il Prefetto* — D'ARIENZO



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO  
SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## ➔➔ SOMMARIO ➔➔

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

132. Istituzione dei Provveditori alle opere pubbliche del Mezzogiorno e delle isole. (R. D. L. 7 luglio 1925 n. 1173).
134. Norme per il ricupero delle somme da rimborsarsi dai Comuni e da Provincie ed altri enti per spese poste dalla legge a carico di gruppi di essi. (R. D. L. 16 luglio 1925 n. 1328).
135. Esami pel conseguimento della patente di Segretario Comunale. (D. M. 8 agosto 1925).
136. Dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre anniversario della scoperta dell'America. (R. D. L. 26 luglio 1925 n. 1342).

#### b) Circolari

137. Ricupero delle somme da rimborsarsi da Comuni e da Provincie ad altri enti per spese poste dalla legge a loro carico. (C. P. S. 19 settembre 1925 n. 28945).
138. Esame di segretario comunale. (C. P. S. 4 settembre 1925 n. 26967).
139. Revisione delle patenti di 1.° e 2.° grado dei conducenti autoveicoli. (C. P. S. 3 settembre 1925 n. 26094).
140. Pagamento rateale dei contributi suppletivi per le scuole elementari, stabiliti dai RR. DD. 31-12-1923 n. 2996 e 31 marzo 1925 n. 360. (C. P. S. 28 agosto 1925 n. 25161).
141. Bassorilievo del milite ignoto. (C. P. S. 23 agosto 1925 n. 3793).
142. Ricompense, medaglie e croci di guerra. (C. P. S. 8 sett. 1925 n. 2870).
143. Precettazione e requisizione quadrupedi ed autoveicoli. Tenute registri e schedari relativi. (C. P. S. 1.° settembre 1925 n. 27427).
154. Locali per le commissioni mobili di arrolamento. (C. P. S. 2 settembre 1925 n. 2920).
145. Mezzi automobilistici, quadrupedi, natanti, ecc. (C. P. S. 31 agosto 1925 n. 25119).
146. Patronato nazionale medico legale per gli infortuni agricoli, industriali e per le assicurazioni sociali (C. P. S. 1.° settembre 1925 n. 24516).

## PARTE II.

### Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

Vendita di generi annonari e pubblicità dei prezzi. Prescrizioni legislative che restano ancora in vigore.

#### COPERTINA

Circolare N. 146 a pagina 2 e 3 — Risultato esami di abilitazione a commesso daziario — Concorsi — Pubblicazioni.

146. **Patronato nazionale medico legale per gl' infortuni agricoli, industriali e per le assicurazioni sociali.** (C. P. S. 1.° Settembre 1925 N. 24516 Div. V).

Si comunica che con D. M. 26 Giugno 1925 è stato riconosciuto il « Patronato nazionale medico-legale per gli infortuni agricoli, industriali e per le assicurazioni sociali », il quale funziona in conformità ed ai fini:

1.° — Del D. L. 28 Agosto 1917 n. 1450, della Legge 24 Marzo 1921 n. 297, del R. D. 11 Febbraio 1923 n. 452 concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e il relativo regolamento approvato con D. L. 21 Novembre 1918 n. 1889 modificato con R. D. 2 Ottobre 1921 num. 1367;

2.° — Della Legge 31 gennaio 1904 n. 51, modificata con R. D. 17 Novembre 1918 n. 1825 e con Legge 20 Marzo 1921 n. 296, concernente l'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro e relativo regolamento approvato con R. D. 13 Marzo n. 141 modificato con D. L. 27 Marzo 1919 n. 638 e con R. D. 2 ottobre 1921 n. 1366;

3.° — Del R. D. 30 Dicembre 1925 n. 3184 e relativo regolamento approvato con R. D. 28 Agosto 1924 n. 1422 concernente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia;

4.° — Del R. D. 30 Dicembre 1923 n. 3158 e relativo regolamento approvato con R. D. 7 Dicembre 1924 n. 2270, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Pertanto dal 10 Luglio corrente le funzioni, che l'Ufficio Tecnico Nazionale espletava, passano alle dirette dipendenze del Patronato Nazionale.

In conseguenza di quanto sopra gli Uffici Tecnici Provinciali assumeranno la seguente denominazione:

#### PATRONATO NAZIONALE

*Medico Legale per gli Infortuni Agricoli Industriali  
e per le Assicurazioni Sociali.*

I servizi affidati sino ad oggi agli Uffici Tecnici Provinciali passeranno agli Istituti Provinciali del Patronato Nazionale.



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

133. **Istituzione dei Provveditori alle opere pubbliche del Mezzogiorno e delle Isole.** (R. D. L. 7 luglio 1925 n. 1173 pubbl. Gazz. Uff. 16 luglio 1925). (1)

VITTORIO EMMANUELE III, ecc.

Art. 1. — Fino al 30 giugno 1936, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'attuazione delle provvidenze ad esse collegate e dirette al sollecito miglioramento delle condizioni del Mezzogiorno e delle Isole sono istituiti, con il nome di Provveditori alle opere pei compartimenti territoriali, e nelle sedi partitamente indicate, i seguenti uffici:

1.º) Provveditorato alle opere per le provincie di Caserta, Benevento, Avellino, e Salerno con sede a Caserta;

2.º) Id. per le provincie di Aquila, Chieti, Teramo e Campobasso, con sede ad Aquila;

3.º) Id. per le provincie di Foggia, Bari, Taranto e Lecce, con sede a Bari;

4.º) Id. per la Basilicata con sede a Potenza;

5.º) Id. per le provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria con sede a Catanzaro;

6.º) Id. per le provincie di Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Palermo e Trapani, con sede a Palermo;

8.º) Id. per le provincie di Cagliari e Sassari, con sede a Cagliari.

Per la provincia di Napoli sarà, ai medesimi effetti, provveduto con separato decreto.

Il provveditorato alle opere con sede in Catanzaro, istituito

---

(1) Pubblichiamo, a richiesta, questo importantissimo R. D.

pei fini del presente decreto, assorbirà, continuandone l'attività, l'ufficio regionale per le strade calabresi, sorto in base al R. D. 28 agosto 1924 n. 1438.

Saranno interamente attribuite ai Provveditorati, in ragione di territorio, le funzioni esercitate dai circoli di ispezione del Genio civile di Napoli, Bari, Palermo e Cagliari, che saranno soppressi.

La competenza territoriale del circolo d'ispezione del Genio civile di Roma sarà limitata alla provincia di Roma.

Art. 8. — Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici, per la parte riguardante il Mezzogiorno e le Isole, i servizi già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, relativi alle irrigazioni, alle opere di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani e all'imboschimento delle zone litoranee, al bonificamento agrario, in quanto collegato con le trasformazioni fondiari di pubblico interesse, i servizi dipendenti dal Ministero dell'Interno, diretti ad agevolare le provviste di acqua potabile, la costruzione di ospedali, cimiteri, locali di isolamento, fognature ed altre opere igieniche; i servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, diretti a facilitare la costruzione di edifici scolastici. La data e le modalità dei passaggi dei servizi sono stabilite d'accordo tra i Ministri interessati.

I predetti Ministeri comandano presso il Ministero dei lavori pubblici il necessario personale tecnico e amministrativo.

Nulla è rinnovato alle vigenti disposizioni in materia di polizia sanitaria.

Art. 3. — I provveditori alle opere sono nominati con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, ed è loro attribuito durante l'incarico il grado 4.° della gerarchia, anche se, essendo funzionari dello Stato, appartengono a gradi inferiori,

Durante l'incarico, i provveditori, se provenienti dall'Amministrazione dello Stato, sono surrogati nel ruolo, con le garanzie di cui al R. D. 30 dicembre 1923 n. 2958.

I provveditori alle opere rappresentano il Ministro per i lavori pubblici, dal quale dipendono direttamente e rispondono verso di lui di tutto quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni loro assegnate dalla legge.



L'ufficio di provveditore alle opere è incompatibile con qualsiasi altra carica di ufficio pubblico politico od amministrativo.

Art. 4. — I provveditorati sono composti di un ufficio amministrativo diviso in più sezioni e di una sezione ragioneria.

Dai provveditorati dipendono gli uffici di Genio civile inclusi nei territori dei compartimenti e, per la parte di competenza attribuita al Ministero dei lavori pubblici con il disposto del precedente art. 2, gli uffici forestali inclusi nei compartimenti medesimi.

Art. 5. — Presso ciascun Provveditorato funziona un Comitato tecnico amministrativo, del quale, oltre il provveditore alle opere, che lo presiede, fanno parte:

- a) Uno o due ispettori superiori del Genio civile;
- b) Un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 6.º, avente la direzione dell'ufficio amministrativo del Provveditorato;
- c) da uno a quattro ingegneri di Genio civile, capi degli uffici inclusi nei diversi compartimenti;
- d) un delegato del Ministero delle finanze;
- e) due delegati del Ministero dell'interno, di cui uno versato nelle discipline igienico-sanitarie;
- f) due delegati del Ministero dell'economia nazionale, l'uno versato nelle discipline agrarie, l'altro appartenente all'amministrazione delle foreste;
- g) un delegato del Ministero della pubblica istruzione, per la parte riguardante l'edilizia scolastica;
- h) il direttore della stazione di sperimentazione agraria istituita nel compartimento del Provveditorato;
- i) uno o due direttori di cattedre ambulanti di agricoltura;
- l) un rappresentante della Regia avvocatura erariale;
- m) il capo dell'ufficio idrografico del Genio Civile, ricadente nel compartimento o a questo più vicino o un ingegnere addetto all'ufficio stesso;
- n) il capo della sezione di ragioneria del Provveditorato.

Il numero dei membri di cui alle lettere a) c) ed i) è determinato per ciascun Provveditorato con disposizione del Ministro per i lavori pubblici.

Il provveditore alle opere, presidente del Comitato, ha facoltà di consultare per la trattazione di speciali problemi, tecnici e studiosi, anche non appartenenti alla R. amministrazione.

In assenza del provveditore alle opere, il Comitato tecnico è presieduto dal funzionario del Genio Civile più anziano.

Nei casi di urgenza e per l'esame di progetti che non superano l'importo di L. 1.000.000 il Comitato potrà essere costituito dai soli membri residenti nella sede del Provveditore ivi sempre compreso un esperto della materia trattata.

Nei limiti della competenza territoriale dei provveditori i rispettivi Comitati tecnici hanno le funzioni ed attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici competenti per materia.

Nei casi nei quali i provveditori alle opere non intendono conformarsi ai pareri dei comitati tecnici, possono farlo, previa decisione del Ministro per i lavori pubblici, sentito in assemblea generale il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I provveditori alle opere promuovono, per tramite del Ministero, il parere del Cons. Sup. dei lavori pubblici in assemblea generale quando si tratti di determinare criteri di massima per la soluzione di grandi problemi tecnici o si tratti di esaminare progetti di opere di eccezionale complessività o che interessano il territorio di più Provveditorati.

I Provveditori alle opere e gli Ispettori superiori del Genio Civile addetti ai comitati tecnici degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici fanno parte di diritto anche del cons. superiore dei lavori pubblici.

Agli ispettori medesimi sono deferite dai provveditori alle opere le attribuzioni assegnate agli ispettori superiori di circolo coi Regi decreti 28 agosto 1924, n. 1395; 28 agosto 1924 n. 1396, e 7 maggio 1925, n. 646.

Art. 6. — I Provveditorati nel termine di sei mesi dalla data del presente decreto formeranno i piani regolatori delle opere riguardanti ciascun compartimento e compiranno gli studi per la revisione delle intervenute classifiche delle opere per proporre eventualmente la modificazione, allo scopo di renderle consone ai fini del presente decreto o per coordinarle qualora fosse con-



sigliato dalla connessione e dall'economia delle sistemazioni da intraprendere.

I provveditorati compiranno nello stesso termine gli accertamenti per le nuove proposte di classificazione di opere e stabiliranno la graduatoria di urgenza dei lavori in rapporto ai bisogni locali.

Per le grandi sistemazioni che comprendessero il territorio di più Provveditorati l'iniziativa sarà assunta da quello maggiormente interessato, d'intesa con gli altri.

I piani regolatori, le proposte di classificazione delle opere e la graduatoria d'urgenza dei lavori, saranno esaminati dai Comitati tecnici di cui all'art. 5 e quindi comunicati al Ministro per i lavori pubblici, per le definitive determinazioni, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I compiti di cui sopra, destinati ad inquadrare organicamente l'attività futura, saranno assolti senza pregiudizio della gestione delle opere in corso, che sarà subito trasferita dall'Amm. centrale dei LL. PP. ai Provveditorati e della gestione delle opere che saranno in seguito appaltate in base ai progetti già redatti o in corso di compilazione, secondo i programmi di lavori approvati.

Art. 7. — In conformità dei piani regolatori approvati e dei reparti annuali di lavori da sottoporre alla preventiva ammissione del Ministro per i lavori pubblici, i Provveditori curano, per mezzo degli uffici dipendenti, la redazione dei progetti e la esecuzione dei servizi e delle opere pubbliche di competenza dello Stato, eccettuate quelle di cui all'ultimo comma del presente art., nonchè la esecuzione delle opere pubbliche di spettanza degli Enti locali o d'interesse collettivo che lo Stato decida di assumere direttamente, su richiesta degli interessati.

I provveditori hanno facoltà, assumendo sotto la loro personale responsabilità i conseguenti impegni di spese, di disporre l'esecuzione dei lavori e delle provviste sino all'importo di lire 3.000.000 mediante asta pubblica o licitazione privata e sino all'importo di lire 1.500.000 per lavori e provviste da affidare a trattativa privata o da eseguire in economia, salvi i maggiori limiti già consentiti da norme speciali.

In ciascun provveditorato gli atti relativi agli impegni e i

titoli di spesa sono vistati dal capo della sezione di ragioneria, ove questa nulla trovi da osservare.

Nel caso contrario se il provveditore giudichi che l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al capo della sezione di ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato personalmente dal provveditore ed è comunicato alla corte dei conti con l'atto medesimo.

L'ordine non può essere impartito quando si tratti di eccedenza o di errata imputazione di spesa.

I provveditori hanno la gestione tecnica, economica e amministrativa. Di tutti i lavori pubblici che si eseguono nel compartimento, e che sieno stati appaltati dal Ministero dei Lavori Pubblici o dai Provveditorati stessi.

Nel disimpegno di tali attività i Provveditori assumono la rappresentanza giuridica del Ministero per i LL. PP. di fronte ai terzi e in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale.

I Provveditori hanno facoltà di concludere ed approvare, previo parere dei Comitati tecnici nei casi previsti, transazioni relative ai lavori, compreso l'esonero di penalità stipulate quando ciò che si promette, si abbandona o si paga non superi Lire 200,000, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto e per la esecuzione dello stesso contratto.

Non si applicano le disposizioni degli art. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. D. 18 novembre 1923 n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, quando i provvedimenti abbiano riportato l'approvazione a maggioranza assoluta dei Comitati tecnici, o quando, verificatasi la circostanza di cui all'art. 5 comma settimo, il Ministro per i LL. PP. abbia deciso in senso favorevole.

Spetta inoltre ai Provveditorati di avviare le istruttorie per la concessione di opere pubbliche, salvi i pareri del Consiglio di Stato e i provvedimenti di concessione, che saranno in ogni caso promossi dall'Amm. centrale.

Nulla è rinnovato alle norme vigenti per derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiagge marittime,



Tuttavia i Provveditorati si pronunzieranno sulle domande di utilizzazioni, dopochè sia intervenuta la prescritta istruttoria.

E' riservata al Ministero dei LL. PP. la facoltà di emanare norme speciali per il coordinamento del servizio delle escavazioni portuali, nell'intento di conseguire il migliore impiego dei mezzi effossori di proprietà della Regia Ammin., anche in deroga alle normali competenze dei singoli Provveditorati circa i porti compresi nelle rispettive giurisdizioni.

Restano invariate le disposizioni vigenti che riguardino la materia e i servizi dipendenti da terremoti e le disposizioni che riflettano le ferrovie, le tranvie ed i servizi automobilistici.

Art. 8. I provveditorati istruiscono le domande per il riconoscimento dei caratteri e della obbligatorietà delle opere, per la determinazione di perimetri, per l'approvazione di piani economici e le domande di contributi, concorsi e sussidi per opere eseguite da Enti locali e da privati.

I provvedimenti definitivi sono però riservati al Ministero dei LL. PP.

Per le opere che debbono essere eseguite da Enti locali e che siano autorizzate o elencate da leggi speciali o da decreti emanati in esecuzione di leggi, i contributi o i concorsi governativi sono concessi dai provveditorati quando l'importo complessivo della spesa da porre a carico dell'Erario non superi L. 3,000,000.

Art. 9. — Per le zone del Mezzogiorno e delle isole nelle quali siano state estese le leggi per il bonificamento dell'agro Romano, le provvidenze sono attivate a cura del Ministero dei lavori pubblici.

I provveditorati hanno competenza per l'esame e per l'approvazione delle proposte dei miglioramenti agrari, per la formazione dei piani regolatori delle strade di bonificamento agrario, per l'approvazione dei piani di costruzione di borgate o di centri di colonizzazione, per la redazione dei piani complementari di bonificamento.

In materia di credito fondiario agrario i Provveditorati pongono la misura del concorso governativo nel pagamento degli interessi sui mutui.

Art. 10. — I Provveditorati esercitano sui consorzi Amministrativi l'attività di cui all'art. 14, lettere F, G, H della legge 5 maggio 1907, n. 257, modificata dalla legge 13 luglio 1911 n. 774 e dal R. D. 31 dicembre 1923, num. 3238, nei limiti della competenza per materia.

Art. 11. — Presso ciascun provveditorato può essere istituito un servizio per i contratti. Le funzioni di Ufficiale rogante, a norma e per gli effetti degli art. 95 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924 n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere attribuite per i contratti di competenza di ciascun Provveditorato, al capo di una sezione Ammin.va, e, in caso di assenza o di impedimento di questo, ad altro funzionario di grado non inferiore al 9.º, da nominarsi con decreto del provveditore.

Lo stesso provveditore può delegare ad un funzionario dipendente la facoltà di stipulare i contratti di competenza dell'ufficio medesimo, a norma dell'art. 94 del regolamento suddetto.

Art. 12. — Per le spese affidate alla gestione di ciascun provveditorato sono istituite distinte voci di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali,

Sugli stanziamenti sono anticipati ai provveditori alle opere comandati tratti sulle varie sezioni di tesoreria comprese nei singoli compartimenti, a seconda delle necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti i Provveditorati possono emettere ordinativi intestandoli ai dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali di volta in volta ne renderanno conto.

Delle spese eseguite i provveditori danno ragione alla fine di ogni semestre alla Corte dei Conti, previo controllo dell'Amministrazione centrale dei LL. PP.

I conti stessi debbono essere firmati anche dai capi delle sezioni di ragioneria dei Provveditorati, i quali rispondono della loro regolarità.

I Ministri pei LL. PP. e per le finanze, ciascuno per la propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi dei Provveditorati,



Art. 13. — Dell'attività sviluppata durante ciascun esercizio finanziario, i Provveditorati danno notizia al Ministero per i lavori PP. con apposita relazione che sarà presentata non oltre il 1.° trimestre dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 14, 15, 16, 17, 18, e 19 omessi.

Art. 20. — L'Ispettorato centrale per le opere pubbliche del Mezzogiorno istituito col R. D. 25 settembre 1924, n. 1477, segue l'andamento dell'attività svolta dai Provveditorati, per mezzo delle notizie ad esso fornite dalle Direzioni generali e dall'ufficio statistico del Ministero dei LL. PP. e attinte direttamente, e segnala al Ministro per i LL. PP. i provvedimenti che al riguardo potessero occorrere.

Art. 21. — Per impartire direttive di massima ai provveditori, allo scopo di informarne a principii omogenei le iniziative e per coordinarne all'occorrenza l'attività, è costituito un Comitato presieduto dal Ministro per i LL. PP. e in sua assenza dal sottosegretario di Stato per i LL. PP., e composto dal Presidente del Consiglio Superiore dei LL. PP., dai presidenti di sezione del Consiglio medesimo, dai direttori generali e ispettori generali del Ministero dei Lavori pubblici e dai direttori generali della sanità, dell'agricoltura, delle foreste e demani e dell'istruzione primaria.

Art. 22. — I Provveditorati alle opere, per le ricerche e per le esperienze di carattere scientifico agrario, si varranno delle istituzioni esistenti e di quelle che saranno fondate nei luoghi nei quali se ne manifesterà la necessità.

Art. 23 e 24 omessi.

Art. 25. — Con decreti del Ministero per le finanze saranno introdotte nel bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 26. — Con decreti del Ministro dei LL. PP. sarà determinata la data sotto la quale ciascun provveditorato comincerà a funzionare e correlativamente sarà determinata la data di cessazione di limitazione dell'attività dei circoli d'ispezione del Genio Civile di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 27. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

134. Norme per il ricupero delle somme da rimborsarsi da Comuni e da Provincie ad altri Enti per spese poste dalla legge a carico di gruppi di essi. (D. L. 16 Luglio 1925 N. 1328 pubbl. Gazz. Uff. 12 Agosto 1925 n. 186).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il riparto delle somme da rimborsarsi da Comuni e da Provincie ad altri Enti per spese poste dalla legge a carico di gruppi di essi è effettuato annualmente dall'Ente creditore e comunicato, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli Enti debitori, i quali possono presentare le loro eccezioni nei quindici giorni successivi. Trascorso detto termine, il riparto viene comunicato al Prefetto, il quale decide, in via definitiva, sulle eccezioni prodotte e rende esecutorio il riparto, informandone gli Enti debitori.

Contemporaneamente il Prefetto notifica, nei modi stabiliti dal comma precedente, la quota dovuta da ciascun Ente al rispettivo esattore o ricevitore, il quale è tenuto ad anticiparne l'importo, versandolo, entro i quindici giorni successivi, nella cassa dell'Ente creditore, purchè le anticipazioni già fatte e quella che si chiede non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comuni, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnategli,

L'esattore o ricevitore provinciale, riceverà, all'atto del versamento, dall'Ente creditore, apposita dettagliata quietanza che verserà, come danaro contante, nella cassa dell'Ente debitore per rivalersi della somma anticipata, ed avrà diritto a percepire, a carico di quest'ultimo, l'interesse legale dalla data di pagamento fino alle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di altre entrate.

Qualora l'esattore o ricevitore non provveda al pagamento nel termine di cui al secondo comma, è assoggettato alla multa del 4 per cento a favore dell'Ente creditore, senza pregiudizio dei provvedimenti di esecuzione sulla cauzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—FEDERZONI—VOLPI



135. **Esami pel conseguimento della patente di Segretario Comunale.** (D. M. I. 8 agosto 1925 pubb. Gazz. Uff. 12 agosto 1925 n. 186) (1).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 161 e 162 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificato con regio decreto 7 aprile 1921, n. 559;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1925 nelle seguenti Prefetture del Regno: Torino, Alessandria, Cuneo, Milano, Pavia, Brescia, Trento, Venezia, Udine, Trieste, Verona, Genova, Firenze, Pisa, Bologna, Cremona, Parma, Forlì, Perugia, Ancona, Roma, Aquila, Napoli, *Salerno*, Campobasso, Foggia, Bari, Lecce, Catanzaro, Palermo, Messina, Catania, Cagliari.

I Prefetti delle Provincie suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

136. **Dichiarazione di solennità civile del giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America.** (R. D. L. 26 luglio 1925, n. 1342, pubbl. Gazz. Uff. 14 agosto 1925, n. 188).

VITTORIO EMANUELE III ecc.

Veduto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 12 ottobre, anniversario della scoperta dell'America, è dichiarato solennità civile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

---

(1) Vedi appresso a pag. 204,

## b) Circolari

137. **Ricupero delle somme da rimborsarsi dai Comuni e da provincie ed altri enti per spese poste dalla legge a loro carico.** (C. P. S. 19 settembre 1925 n. 28945 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Si richiama l'attenzione della S. V. sul R.<sup>o</sup> Decreto-Legge 16 luglio 1925 N.<sup>o</sup> 1328 (pubbl. il 12 agosto p. p. sulla gazz. uff. N.<sup>o</sup> 186) col quale vengono emanate norme per il ricupero delle somme da rimborsarsi da Comuni e da Provincie ed altri Enti per spese poste dalla legge a carico di essi o di gruppi di essi.

*pel Prefetto — RAVOT*

138. **Esami di Segretario Comunale.** (C. P. S. 4 Settembre 1925 N. 26967 Div. 2<sup>11</sup> ai Sindaci).

Con decreto Ministeriale 8 Agosto 1925 (1) sono state fissate per i giorni 9-10 e 11 dicembre p. v. le prove scritte per gli esami per il conseguimento della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, da effettuarsi presso questa Prefettura. Il giorno 12 avranno principio le prove orali.

Gli aspiranti dovranno far pervenire, non oltre il giorno 7 novembre p. v., a questa Prefettura le loro domande in carta bollata corredate dai seguenti documenti, regolarmente bollati e legalizzati:

1.<sup>o</sup> — Certificato di nascita, dal quale risulti che il concorrente avrà compiuti gli anni 21 alla data degli esami;

2.<sup>o</sup> — Certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato quelli delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

3.<sup>o</sup> — Certificato penale di data non anteriore di tre mesi a quella degli esami;

4.<sup>o</sup> — Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal Sindaco del Comune di origine e dai Sindaci degli altri Co-

---

(1) v. innanzi pag. 203.



muni, in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio;

5.° — Certificato di licenza liceale o di licenza di istituto tecnico e diploma di scuola normale superiore;

6.° — Quietanza del pagamento della tassa di L. 40 di cui all'artic. 162 N. 6 della legge, 4 febbraio 1919 n. 148, da effettuarsi nella Sezione di R.<sup>a</sup> Tesoreria Provinciale, e del versamento di L. 30 nella contabilità speciale di questa Prefettura, per il funzionamento della Commissione esaminatrice.

Agli esami, oltre coloro che sono in possesso dei titoli di studio indicati dal n. 4 del Regio Decreto 30 Dicembre 1923 n. 2839 per la riforma della legge Comunale e Provinciale, (escluso qualsiasi equipollente) potranno prendere parte, a termine del R. D. L. 14 giugno 1923 n. 1449, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 Luglio, (1) anche gli abilitati alle funzioni di segretario comunale a norma dei DD. LL. 27 maggio 1915 n. 744 (2) e 21 maggio 1916 n. 682, (3) i quali, per almeno due anni consecutivi, abbiano prestato lodevole servizio di Segretario Comunale, da accertarsi dal Prefetto della Provincia, sentito il Consiglio di Prefettura.

*p. Il Prefetto* -- RAVOT

139. **Revisione delle patenti di 1.° e 2.° grado dei conducenti autoveicoli.** (C. P. S. 3 settembre 1925 n. 26094 Div. IV).

Facendo seguito alla mia circolare n. 18972 in data 10 Luglio u. s., pubblicata nel Bollettino Amministrativo a pagina 164, comunico che il Ministero dei Lavori Pubblici, con circolare 25 Luglio u. s., Div. 15.<sup>a</sup>, N. 11985, ha fatto presente l'opportunità, che per i conducenti muniti di patente, tanto di 1.<sup>a</sup> che di 2.<sup>o</sup> grado, ad evitare un inutile aggravio ed eventuale doppia presentazione dei certificati prescritti—la revisione venga effettuata nello stesso momento.

(1) v. B. A. anno 1923 pag. 179

(2) » » » 1915 » 163

(3) » » » 1916 » 168

Ad ottemperare a quanto sopra, occorre che i conducenti muniti di patente di 2.º grado consegnino per la revisione a codesto Ufficio anche tale patente, insieme con quella di 1.º grado e con il certificato sanitario, debitamente legalizzato, e il certificato del Casellario Giudiziale, i quali ultimi dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi dal giorno in cui si effettua la revisione. Inoltre, avvalendomi della facoltà concessami dal medesimo comma dell'art. 56 R. Decreto Legge 31 dicembre 1923 n. 3043, prescrivo che — oltre il certificato sanitario generico — sia presentato da ogni interessato un certificato rilasciato da un oculista, con l'indicazione esatta, espressa in decimi, del *visus* del conducente per ciascun occhio; anche tale certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi e deve essere legalizzato. Del ritiro delle patenti i Sigg. Sindaci rilasceranno ricevuta, da ritirarsi poi all'atto della riconsegna delle patenti stesse. Tutti i predetti documenti dovranno pervenire a questa Prefettura non oltre il giorno 31 Ottobre 1925, avvertendo che le patenti rilasciate dal 1.º Gennaio c. a., sono escluse dalla revisione e quindi le stesse non devono essere presentate a codesto Ufficio.

Per quanto sopra chiedo la efficace cooperazione delle SS. LL., con preghiera di voler dare alla presente circolare la maggiore possibile diffusione, allo scopo di evitare che gli interessati incorrano nelle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione delle patenti alla revisione.

Tali conseguenze sono evidentemente di particolare gravità, e, come è noto, consistono nel ritiro delle patenti, e — comunque — nel far considerare i rispettivi titolari come sprovvisti del documento di abilitazione alla guida di autoveicoli, con le relative sanzioni penali.

Prego le SS. LL. di segnare ricevuta della presente, assicurandomi d'aver adempito alla massima diffusione di essa, e della predetta mia circolare in data 10 Luglio u. s.

*pel Prefetto — RAVOT*



140. Pagamento rateale dei contributi suppletivi per le scuole elementari stabiliti dai RR. DD. 31 dicembre 1923 n. 2996, e 31 marzo 1925 n. 360. (C. P. S. 28 agosto 1925 n. 25161 ai Sindaci).

Il Ministero delle Finanze, al quale ho comunicato i voti espressi da molte civiche Amministrazioni della Provincia, tendenti ad ottenere l'esonero del pagamento dei contributi scolastici per le non buone condizioni finanziarie dei Comuni, comunica che tali contributi sono imprescindibilmente dovuti in applicazione dei RR. DD. 31 dicembre 1923 n. 2996 e 31 marzo 1925 num. 260, (1) e per agevolare il pagamento del debito riferibile agli esercizi 1924 e 1925, non è alieno dal concedere, su mia proposta, la ratizzazione della somma dovuta.

Pertanto, qualora codesto Comune intenda non fruire di tale agevolazione, mi dovrà far pervenire, non oltre il 20 Settembre p. v., una deliberazione del Consiglio con la quale si chieda la ratizzazione del debito (che dovrà essere determinato) con dichiarazione esplicita che il Comune si obbliga al pagamento degli interessi di mora del 4 o/o ed all'anticipato rilascio delle delegazioni di garanzia, con vincolo su uno dei cespiti (da indicarsi) affidati in riscossione esclusivamente all'esattore e col patto del non riscosso per riscosso.

Resto in attesa di tale eventuale anzidetta deliberazione, avvertendo che, non pervenendomi alcuna comunicazione in proposito pel 20 Settembre p. v. s'intende che il Comune abbia rinunciato alla agevolazione concordata.

Mi riservo di trasmettere, per l'accettazione, ai Comuni che avranno chiesta la ratizzazione, le delegazioni corrispondenti al numero degli anni pei quali questa sarà concessa.

*Il Prefetto* — D'ARIENZO

141. Bassorilievo del Milite Ignoto. (C. P. S. 23 Agosto 1925 N. 2793 ai Sindaci).

Con riferimento alla precedente circolare del 9 gennaio u. s. n. 19 Gab, pubblicata nel Boll. Amm. del corrente anno a pag.

(1) v. B. A., anno corrente, pag. 121.

57, comunico per l'esecuzione la seguente circolare del Ministero dell' Interno:

« Con ordinanza 5 giugno 1924 del Ministero dell' Istruzione Pubblica venne aggiunta alla tabella degli arredi e del materiale didattico occorrenti per la dotazione delle scuole elementari una figurazione simbolica del Milite Ignoto rappresentata da un bassorilievo in bronzo della Dea Roma vigilante la salma del Milite stesso (particolare del monumento a Vittorio Emanuele in Roma).

« Ora il predetto Ministero fa presente che nonostante le ripetute circolari dirette ai RR. Provveditori agli studi ed anche alle SS. LL., non tutti i Comuni del Regno hanno ancora provveduto al collocamento in ciascuna aula scolastica della rappresentazione suddetta.

« Si pregano, pertanto, le SS. LL. di rivolgere alle Amministrazioni tuttora inadempienti le più vive premure perchè si uniformino all' obbligo ad esse imposto dalla citata ordinanza, richiamando le ragioni di carattere altamente educativo e patriottico che l' hanno determinata, ed avvertendo che, come ha già segnalato il Ministero dell' Istruzione, un bassorilievo in bronzo (di modello grande e di modello piccolo) viene messo in vendita a prezzo relativamente mite dalla Cooperativa fonditori in metallo ed affini fra Mutilati ed Invalidi di guerra, con sede in Roma, Via Banchi Nuovi N. 21 ».

Si gradirà un cenno di assicurazione e di ricevuta.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

142. **Ricompense, medaglie e croci di guerra.** (C. P. S. 8 Settembre 1925 n. 2870 gab. ai Sindaci).

Ferme restando le disposizioni di carattere generale, contenute nelle circolari 194 G. M. 1925 e 11000 M. C. del 21 maggio stesso anno, (1) le quali stabiliscono il 30 giugno 1925, come termine utile per l'inoltro delle proposte per la concessione delle medaglie commemorative nazionali della guerra 1915-1918, della medaglia interalleata della Vittoria, della medaglia commemora-

(1) vedi B. A. anno 1925 pag. 136.



tiva francese delle ricompense ai caduti e ai dispersi, di cui alla circolare 551 G. M. 1919, del distintivo d'onore agli orfani di guerra e per la presentazione delle domande di concessione della croce al merito di guerra, della medaglia di benemerenza per i volontari e del distintivo d'onore per i mutilati, nello intento di facilitare in casi speciali la concessione di dette ricompense, si emanano le norme seguenti:

1.º) Per i militari residenti all'estero, il termine, di cui alla citata circolare, potrà essere congruamente prorogato, purchè non oltre il 31 dicembre corrente anno, secondo le modalità stabilite nella lettera diretta al Ministero degli Esteri, di cui si rimette copia.

2.º) Per quanto riguarda i militari residenti nell'interno nessuna eccezione viene fatta circa il termine per la presentazione delle domande di concessione della croce al merito di guerra, della croce di guerra al valor militare, della medaglia di benemerenza per i volontari e del distintivo d'onore per i mutilati, salvo nei due casi seguenti:

a) Nel caso di militari che per l'aggravamento delle rispettive infermità, riconosciuto dalle competenti autorità sanitarie, abbiano successivamente acquistato la qualità di mutilato e maturato quindi il diritto al relativo distintivo.

b) Nel caso di militari che abbiano chiesto con ritardo la concessione della croce di guerra al valor militare per un encomio solenne, ottenuto con decreto reale o luogotenenziale, purchè il ritardo sia in qualche modo giustificato.

3.º) Invece per le proposte di concessione della medaglia commemorativa nazionale, della medaglia interalleata della Vittoria, della medaglia commemorativa francese, delle ricompense ai caduti ed ai dispersi e del distintivo d'onore agli orfani di guerra, tenendo conto delle difficoltà che taluni Corpi o Comuni possano aver incontrato nell'espletare le relative pratiche, potrà essere concessa una congrua dilazione alla presentazione delle proposte stesse, da chiedersi caso per caso e da fissarsi dal Ministero della Guerra in relazione al numero residuale delle proposte e alle difficoltà che ha — potuto o potrà — tuttora offrire la raccolta dei dati occorrenti.

Anche in questi casi le dilazioni non potranno andare oltre il 31 dicembre 1925.

*Per il Prefetto — RAVOT*

143. **Precettazione e requisizione quadrupedi ed autoveicoli — Tenuta registri e schedari relativi.** (C. P. S. 1.º Settembre 1925 N. 27423 Div. III ai Sindaci).

A mezzo del Comando Centrale del Corpo di Stato Maggiore del R.º Esercito sono state segnalate al Ministero dell' Interno numerose lacune, da parte dei Comuni, nella tenuta dei registri e dei schedari riferentisi alla precettazione dei quadrupedi e degli autoveicoli.

E' necessario che tali documenti siano redatti e costantemente aggiornati nei modi e nelle forme prescritte dalla legge, costituendo essi elementi essenziali e di base per le predisposizioni miranti ad assicurare all'Esercito, in caso di mobilitazione, la pronta disponibilità di risorse e dei mezzi di trasporto esistenti nel Regno.

S' invitano pertanto le SS. LL. ad esigere dal personale addetto ai menzionati servizi la esatta osservanza delle norme riguardanti la precettazione e la requisizione per il R.º Esercito, specialmente in ordine alla tenuta al corrente dei documenti in parola, facendo comprendere al detto personale che esso sarà tenuto *personalmente* responsabile di qualsiasi inadempienza che l' Autorità Militare sarà per accertare.

Con richiamo alle mie precedenti circolari del 13 marzo e 6 agosto u. s., numeri 1383 e 24202, pubblicate nei fascicoli di marzo ed agosto del Bollettino Amministrativo, (1) *attendo sollecita assicurazione di adempimento.*

*pel Prefetto — RAVOT*

144. **Locali per le commissioni mobili di arruolamento.** (C. P. S. 2 Settembre 1925 N. 2920 Gab. ai Sindaci).

Com' è noto, in seguito alla riforma del servizio della Leva, gli iscritti, anzichè recarsi al Consiglio di Leva, sono visitati nei Comuni Capiluogo di Mandamento giudiziario dalle Commissioni mobili di arruolamento, le quali vi si recano in giorni prestabiliti.

---

(1) vedi pagg. 51 e 190,



Giusta l'Art. 6 del R. Decreto 27 maggio 1923, n. 1309, le sedute devono essere tenute in locali provveduti dall'Amministrazione comunale, alla quale spetta anche di fornire quanto è necessario per l'arredamento e l'eventuale riscaldamento dei locali stessi. Si è verificato, però, per le operazioni di leva sulla classe 1905, che, mentre da parte di molte Amministrazioni comunali erano stati predisposti locali adatti e convenientemente sistemati a sede delle Commissioni mobili, da parte di qualche altra Amministrazione, invece, si ebbero grandi manchevolezze al riguardo, con danno del servizio e degli stessi iscritti.

Essendo ora prossimo l'inizio delle operazioni della leva sulla classe 1906, mente richiamo l'attenzione delle SS. LL. sull'importanza del servizio affidato alle Commissioni mobili e sul beneficio derivante alle popolazioni, ed agli iscritti in specie, ai quali si evita di compiere lunghi percorsi, il più delle volte disagevoli, credo opportuno rammentare l'obbligo, che, ai sensi del citato articolo, spetta alle amministrazioni dalle SS. LL. presiedute, onde l'inconveniente lamentato non abbia a ripetersi.

Inoltre, poichè parecchi Capiluoghi di Mandamento giudiziario mancano di alberghi, prego le SS. LL. di volere, ove del caso, disporre perchè sia provveduto per alloggi adatti, beninteso dietro pagamento, da parte dei membri della Commissione mobile, non appena avranno comunicazione dell'arrivo della Commissione stessa.

Resto in attesa di un cenno di assicurazione.

*pel Prefetto — RAVOT*

145. **Mezzi automobilistici, quadrupedi, natanti, ecc.** (C. P. S., 31 Agosto 1925 N. 25119 Div. IV ai Sindaci).

Consta che Autorità Consolari di vari Stati chiedono agli Enti competenti, anche pel tramite di agenti segreti, notizie relative alla efficienza dei mezzi automobilistici, quadrupedi, natanti, ecc.

Richiamo la personale attenzione delle SS. LL. su tal fatto, e la prego di non dar corso a siffatte eventuali richieste.

Prego segnare ricevuta ed assicurarmi dell'adempimento.

*pel Prefetto — RAVOT*

## Parte II.

### Vendita dei generi annonari e pubblicità dei prezzi

#### Prescrizioni legislative che restano ancora in vigore.

Il R. D. legge 11 gennaio 1923 num. 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1923 n. 30, tolse di mezzo, abrogandoli, i numerosi provvedimenti legislativi, che durante il periodo della guerra ed in quello immediatamente successivo, erano stati emanati in materia di approvvigionamento e di consumi alimentari.

I. Furono così del tutto abrogati:

a) il D. L. 12 dicembre 1916 n. 1709, che reca norme per la disciplina dei consumi di sostanze alimentari nei pubblici esercizi ed in conseguenza il D. M. 6 giugno 1918 per la somministrazione di alimenti da parte dei proprietari e conduttori di pubblici esercizi;

b) il D. L. 29 aprile 1918 n. 497, che reca modificazioni ed aggiunte alle norme penali in materia di approvvigionamenti e consumi;

c) il D. L. 20 gennaio 1918 n. 94, relativo alle penalità per coloro che accaparrano derrate o merci in modo da poterne causare aumento di prezzo;

d) i DD. LL. 18 novembre 1918 n. 1745 e 21 novembre 1918 n. 1746, che stabiliscono, rispettivamente, norme sulla mediazione in commercio di generi alimentari e di animali destinati alla macellazione, sulla istituzione delle Commissioni Provinciali annonarie e circa i consorzi zootecnici fra possidenti di animali bovini e bufalini e le norme di requisizioni di animali da macello e di foraggi;

e) il D. L. 9 febbraio 1919 n. 172 modificante alcune norme relative alle penalità stabilite per i reati concernenti il commercio di generi alimentari,



II. Furono abrogati, con eccezione di alcune disposizioni:

a) il D. L., 6 maggio 1917 n. 740, (1) che reca provvedimenti per i reati concernenti il censimento, la precettazione e la requisizione, la produzione e il commercio di cose di comune e largo consumo, *ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 13 e 33, 1.° e 2.° comma, 47, 49, 1.° comma;*

b) il D. L. 23 settembre 1918 n. 1464, che stabilisce penalità per chiunque deteriori o sottragga al commercio generi alimentari, *ad eccezione delle disposizioni di cui all'art. 1.°;*

c) il R. D. 13 luglio 1919 n. 1146 (2) che istituisce le commissioni annuarie comunali, *ad eccezione delle disposizioni degli articoli 5 e 8, modificate nel loro testo dal R. D. 11 gennaio 1923 n. 138;*

d) la legge 30 settembre 1920 n. 1349 (3) ed il regolamento 28 novembre 1920 n. 1714 per la esecuzione della legge, *ad eccezione dell'art. 6 della legge stessa, degli articoli 9 e 13, questi ultimi modificati nel loro testo dal R. D. 11 gennaio 1923 n. 138;*

e) il R. D. 3 aprile 1921 n. 436, che stabilisce penalità per chi sottrae farina o semola alla panificazione e pastificazione ordinaria, *ad eccezione dell'art. 4.*

Le disposizioni, quindi, dei richiamati provvedimenti non abrogate e modificate nel loro testo col R. D. 11 gennaio 1923 n. 138 sono quelle che riportiamo qui appresso.

Sulle norme del detto R. D. fu richiamata l'attenzione dei Sindaci con la circolare prefettizia 5 marzo corrente anno num. 5567. (4)

#### 1. Decreto Luog. 6 Maggio 1917 N. 740.

ART. 10 — Chiunque vende, pone in vendita o somministra generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che in-

(1) vedi B-A anno 1917 pag. 165, e 177.

(2) vedi B-A anno 1919 pag. 174.

(3) vedi B-A anno 1920 n. 1349.

(4) vedi B-A anno 1925, pag. 69. Il Comune di Amalfi, con senso di opportunità, ha richiamato, con pubblico manifesto, l'attenzione dei cittadini sulle dette norme ancora in vigore, la cui applicazione vale ad infrenare gli arbitri in materia di vendita di generi alimentari e di generale consumo che oggi, più che mai, si vanno verificando a causa del rincaro della vita.

teressano la produzione agricola o industriale del paese a prezzi superiori a quelli fissati dalle Autorità competenti, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila e con il triplo della differenza tra il prezzo fissato e quello della vendita.

Chiunque, anche a mezzo di persona dipendente, acquista, o riceve la cosa, è punito con le pene stabilite in questo articolo, ridotte da un terzo alla metà.

E' ordinata in ogni caso la confisca della merce.

ART. 13 — Il Commerciante o il produttore che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, se rifiuta di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai prezzi fissati dall'Autorità competente, generi alimentari, o merci di comune o largo consumo, o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il Sindaco può ordinare il sequestro delle cose delle quali fu rifiutata la vendita e può farle vendere anche immediatamente, nei modi che riterrà più opportuni, per conto e a spese dell'acquirente dritto, riservando però ad esso le quantità necessarie per il consumo proprio e della sua famiglia.

Qualora si tratti di vendita al minuto di generi alimentari, il sequestro e la vendita delle cose rifiutate sono in ogni caso ordinati dal Sindaco o dall'Agente che accerterà l'ingiustificato rifiuto.

ART. 33 — Pei reati previsti nel presente decreto non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 della Legge Comunale e Provinciale 4 Febbraio 1915 N. 148 testo unico.

Non è applicabile altresì la disposizione dell'artic. 123 del Codice di procedura penale.

ART. 47 — Agli Agenti scopritori dei reati previsti nel presente Decreto è dovuta una quota del venti per cento sull'ammontare delle pene pecuniarie riscosse.

ART. 49 — Le cose confiscate, le quali siano di facile dete-



rioramento, saranno devolute ad un Istituto di beneficenza indicato dal Prefetto o dal Sindaco.

**2. Decreto Luog. 23 Settembre 1918, N. 1464.**

ART. 1 — Chiunque in qualsiasi modo distrugge o deteriora generi alimentari, dei quali esercita il commercio o la produzione per vendere, ovvero senza necessità lascia che le cose stesse deperiscano o diventino inadatte al consumo, è punito con la reclusione da un mese a due anni e con la multa da Lire Cento a Lire Ventimila.

Se per tale fatti siasi verificato un aumento o sia stata impedita la diminuzione dei prezzi, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

**3. R. Decreto 13 Luglio 1919 N. 1146.**

ART. 5 — Nei casi di delitti o di contravvenzioni relative all'esercizio del commercio di generi di prima necessità destinati al consumo popolare, l'Autorità giudiziaria competente può ordinare, con sentenza di condanna, la chiusura dei locali di vendita per un periodo non superiore ad un mese.

ART. 8 — La chiusura, senza giustificato motivo, dei negozi di vendita dei generi di prima necessità destinati al consumo popolare, è considerata come rifiuto di vendita agli effetti dell'art. 13 del Decreto Luogotenenziale 6 Maggio 1917 n. 740, con l'applicazione delle pene e sanzioni in detta disposizione stabilite.

**4. Legge 30 Settembre 1920 N. 1349.**

ART. 6 — Salva la disposizione dell'art. 326 Codice Penale, chiunque accaparrì o incettì o comunque sottragga al consumo normale materie prime, generi alimentari di prima necessità o altra merce di uso popolare, è punito con la reclusione sino a cinque anni e con la multa sino a lire cinquemila.

Le materie, generi e merci accaparrate, incettate o comunque sottratte al normale consumo, saranno sequestrate e immediatamente consegnate a Consorzi o Enti cooperativi di produzione o di vendita all'uopo designati dal Prefetto della Provincia, i quali ne cureranno la vendita a prezzi equi.

Le somme ricavate sono devolute allo Stato e da questo destinate alla cooperazione.

Se il colpevole eserciti abitualmente la mediazione, la pena non è inferiore ad un anno di reclusione e a Lire duemila di multa. E' aggiunta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore.

ART. 9 — Chi esponga al pubblico, per la vendita, generi alimentari o merci di qualunque specie, è tenuto a indicare il prezzo in modo chiaro.

Il Ministro dell'industria è autorizzato a consentire per la pubblicazione dei prezzi norme diverse da quelle di un cartello indicatore fisso su ciascun oggetto in vendita e potrà esentare dall'obbligo di cui sopra merci non interessanti l'ordinario consumo.

Quando il produttore italiano indichi esso stesso il prezzo di vendita di una merce, questo non potrà essere aumentato dal venditore.

Il Ministro dell'Industria ha facoltà di prescrivere che date merci portino fin dall'origine la indicazione del prezzo, ovvero marchi od altre indicazioni che servono ad individuare le merci ed indicarne la quantità, la composizione od il grado di purezza.

ART. 13 — Ai contravventori alle norme dell'art. 9 sarà applicata la pena pecuniaria da Lire cinquanta a lire duemila, elevate a lire diecimila in caso di recidiva.

Le trasgressioni alle norme relative alla pubblicità dei prezzi potranno essere conciliate in via amministrativa mediante pagamento a titolo di pena pecuniaria, nella somma che sarà stabilita dal Prefetto della Provincia.

**5. R. Decreto 3 Aprile 1921 N. 436.**

ART. 4 — Chiunque, anche per negligenza o imperizia, produce, vende o in qualsiasi modo pone in commercio pane non lavorato secondo le buone regole dell'arte e a non giusta cottura, è punito con la multa di Lire Cento per ogni quintale o frazione di quintale di pane indebitamente prodotto o posto in vendita.



Si comunica inoltre che le Commissioni direttive dei vari Patronati e Uffici di Collocamento, che dipendono dagli Uffici Tecnici Provinciali, in attesa delle nuove disposizioni, rimangono in carica sotto la sorveglianza dei Direttori dei patronati, aventi o meno la Direzione degli ex Uffici Tecnici Provinciali, i quali sono personalmente responsabili dei vari servizi che dipendevano dagli ex Uffici Tecnici Provinciali.

*pel Prefetto — RAVOT*

## **R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno**

**Esame di abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario**

**Elenco dei candidati dichiarati idonei nella sessione straordinaria d'esame dell'agosto 1925.**

Benincasa Rosario	da	Vietri sul Mare	punti	36
Bernardo Francesco	»	Sessa Aurunca	»	46
Caggio Gaetano	»	Cava dei Tirreni	»	45
Caiazzo Tommaso	»	Angri	»	46
Cecchi Arturo	»	»	»	50
De Honestis Vincenzo	»	Scafati	»	36
Della Monica Vincenzo	»	Cava dei Tirreni	»	36
De Maio Francesco	»	Capua	»	36
Di Caudio Angelo	»	Eboli	»	39
Forte Pasquale	»	Salerno	»	40
Galano Francesco	»	Boscotrecase	»	24
Giordano Adolfo	»	Lettere	»	42
Giudice Luigi	»	Eboli	»	36
Grimaldi Giacomo	»	Nocera Inferiore	»	38
Izzo Pasquale	»	Salerno	»	40
Landolfi Vincenzo	»	Agropoli	»	36
Mancioni Aristide	»	Vallo Lucania	»	52
Manna Adolfo	»	Sarno	»	36
Napodano Pasquale	»	Boscotrecase	»	54
Negrini Luigi	»	Vietri sul Mare	»	51
Oliva Attilio	»	Nocera Inferiore	»	36
Onorato Vincenzo	»	Roccapiemonte	»	39

Pagano Gaetano	»	Cava dei Tirreni	punti	48
Palumbo Tommaso	»	Angri	»	39
Pizzuti Giuseppe	»	Alvito	»	36
Ragone Raimondo	»	Cava dei Tirreni	»	36
Rescigno Felice	»	Roccapiemonte	»	48
Rilletti Ciro	»	Sarno	»	48
Scotti Biagio	»	Agropoli	»	36
Segreto Giuseppe	»	Scafati	»	39
Squitieri Epaminonda	»	Sarno	»	36
Torrecuso Pasquale	»	Vietri sul Mare	»	39
Trezza Giuseppe	»	Cava dei Tirreni	»	39
Trotta Vito	»	Stio	»	48
Vastano Vincenzo	»	Ottaiano	»	43
Vinci Ettore	»	Vietri sul Mare	»	36

LA COMMISSIONE — Cav. Dott. Ruggi D'Aragona — *Presidente* — Cav. D.r Adinolfi e Rag. Simoneti — *Componenti*.

## Concorsi

**Ospedale Civile Umberto I di Nocera Inferiore** — Concorso per titoli ed esami al posto di Direttore dell'Ambulatorio Antitracomatoso: stipendio lire 2400 annue—Gli esami comprenderanno una prova scritta (etiologia, epidemiologia e profilassi del tracoma); e una prova clinica ed orale e si faranno in Napoli. — Termine pres. docum. 15 Ottobre 1925 — **Rivolgersi** per chiarimenti e visione condizioni di nomina alla Segreteria dell'Ospedale.

## PUBBLICAZIONI

**Cav. E. Menna** — *L'azione di rivalsa delle spese di spedalità verso il ricoverato od i suoi congiunti.* — Como, Tip. Ostinelli di C. Nani e C.° — L. 4.

E' uno studio di modesta mole, utile per le Ammin. Comunali, che hanno da recuperare crediti per spedalità pagate e non ancora rimborsate da chi di dovere.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

## AVVERTENZA IMPORTANTE

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm. ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

## ◀▶ SOMMARIO ▶◀

### PARTE I.

#### a) Leggi e decreti

146. Modificazioni alla legge com. e prov. (R. D. L. 11 settembre 1925 n. 1756).

#### b) Circolari

147. Provvedimenti contro la diffusione del contagio aftoso. (Ordinanza P. S. 29 settembre 1925 n. 29659).

148. Taglio di boschi cedui castagnali di anni 6. (C. P. S. 8 ottobre 1925 n. 27826).

149. Opere pubbliche. Richiesta del Provveditorato. Relazione. (C. P. S. 6 ottobre 1925 n. 29803).

150. Tombole, lotterie e fiere di beneficenza. (C. P. S. 28 ott. 1925 n. 30343).

151. Attraversamento della ferrovia con opere pubbliche di Provincie e Comuni. (C. P. S. 24 ottobre 1925 n. 29873).

152. Caccia alla « Palombella Romana ». (C. P. S. 2 ottobre 1925 n. 30555).

153. Pubblicazione delle descrizioni e dei disegni allegati ai brevetti industriali. (C. P. S. 29 settembre 1925 n. 30335).

154. Costituzione del patronato nazionale di assistenza per gli infortuni agri-

coli, industriali e per le assicurazioni sociali. (C. P. S. 29 settembre 1925 n. 29617).

155. Esami di segretario comunale (C. P. S. 30 settembre 1925 n. 29844).

156. Servizio di ripopolamenti ittici. (C. P. S. 11 ottobre 1925 n. 31103).

157. Dazio consumo. Esenzione dei combustibili per uso della Amm. Militare. (C. P. S. 17 ottobre 1925 n. 32404).

## PARTE II.

### Commenti pratici di leggi e di regolamenti, giurisprudenza dottrina, ecc.

La riforma del sistema tributario dei Comuni. *Rag. Michele Massa.*

### COPERTINA

*Avvertenza* — Continuazione circolare N. 157 a pag. 2 — Concorsi ed esami.

---

*Continuazione v. pag. 233.*

Le imprese pertanto, avvalendosi dell'Istituto del deposito nei sensi suespressi, si troveranno in condizione di non essere astrette al pagamento del dazio, presentando all'ufficio daziario insieme alla dichiarazione di estrazione, la richiesta di franchigia da rilasciarsi dall'Autorità Militare competente, a mente dell'art. 80 del regolamento generale più volte citato per l'emissione della relativa bolletta di accompagnamento.

A loro volta gli uffici daziari, a date prestabilite, in base alla proprie scritture, a quelle del depositante e alle attestazioni apposte dalle Autorità Militari sulle bollette di accompagnamento, nonchè agli accertamenti dei quantitativi di merce esistente in deposito, potranno procedere alla periodica sistemazione dei conti, esigendo, in caso, il dazio per quella parte di combustibili che risultasse estratta per consumi entro cinta non riguardanti l'Amministrazione Militare od eventualmente altri e l'Amministrazione dello Stato.

Ed a questo proposito importa ancor far notare che nei Presidi Militari di maggiore importanza, dove gli Enti che prelevano i combustibili sono numerosi e le distribuzioni avvengano necessariamente ogni giorno e in varie riprese, la precisa osservanza delle formalità innanzi cennate, specialmente quella della produzione all'Ufficio daziario delle singole denunce di estrazione e delle correlative richieste di esenzione, riuscirebbe di difficile attuazione pratica.

Convorrà quindi che in tali casi, come già si pratica in parecchi Comuni, fra i più importanti, le Amministrazioni daziarie, tenuto conto delle esigenze locali, in rapporto anche alle distanze che separano gli uffici daziarie dai locali di deposito e da quello



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

146. **Modificazioni alla legge com. e prov..** (R. D. L. 11 Settembre 1925 N. 1756 pubbl. G. U. 20 Ottobre 1925 n. 244).

VITTORIO EMMANUELE III, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico

Il 2.<sup>o</sup> comma dell'art. 102 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839 è sostituito col seguente:

« Quando sia necessario, il Prefetto o il Sottoprefetto possono, secondo le rispettive competenze, affidare provvisoriamente ad apposito Commissario la reggenza delle Amministrazioni provinciale, comunale o di consorzio, salvo le rispettive ratifiche ai singoli provvedimenti adottati dai Commissari con il potere del Consiglio. I provvedimenti però in ordine ai quali la legge richiede l'approvazione speciale non divengono esecutivi che, se oltre alla ratifica, non ricorre anche l'approvazione suddetta.

La reggenza dei Commissari non può eccedere la durata di due mesi, quando sia in carica oltre la metà dei consiglieri assegnati alla Provincia o Comune o dei membri della assemblea del Consorzio ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—FEDERZONI

## b) Circolari

147. **Provvedimenti contro la diffusione del contagio aftoso.** (Ordinanza P. S. 29 Settembre 1925 N. 20659 Div. V.<sup>a</sup> ai Sindaci).

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Vista la lettera del Ministero dell' Interno N. 2440012234 pervenuta in Prefettura il 21 corrente con la quale si rileva l'opportunità d'adottare provvedimenti precauzionali per fare argine ad una possibile maggiore diffusione del contagio aftoso;

Visti gli atti d'ufficio dai quali emerge che l'afta epizootica, già accertata in parecchi Comuni della Provincia, pur mantenendosi in forma lieve, presenta caratteri di larga diffusibilità;

Riconosciuta la necessità di stabilire un accurato piano d'azione contro la malattia, per modo che, tutto quanto è da porsi in opera dalle Autorità Sanitarie locali e dagli stessi proprietari di bestiame, abbia razionale e pronta attuazione ovunque nella Provincia;

Considerato che sta ora per iniziarsi il movimento di demonticazione del bestiame, che d'ordinario concorre alla diffusione delle epizozie;

Visto l'articolo 25 del Regolamento di polizia veterinaria del 10 maggio 1924 N. 533;

Visti gli articoli 125 e 193 comma 3 delle Leggi Sanitarie del 1.<sup>o</sup> Agosto 1907 N. 636;

Sentito il Veterinario Provinciale;

**ORDINA:**

Art. 1.<sup>o</sup>). Le Autorità Sanitarie Comunali provvederanno ad accertare con frequenti ispezioni, avvalendosi dell'opera del personale dipendente, lo stato sanitario del bestiame stabulante nel territorio Comunale, con speciale riguardo a quello di recente immissione nel Comune e a quello esistente nelle stazioni di monta pubblica taurina.

Art. 2.<sup>o</sup>). A carico dei proprietari ed eventualmente anche a



carico dei Veterinari, che comunque risultino trasgressori alle tassative disposizioni emesse dal Sindaco e a quelle dell'art. 2 del Regolamento di polizia Veterinaria del 10[5]1924 N. 533 per aver emessa o ritardata la denuncia di casi sospetti di malattie infettive diffuse, saranno senz'altro elevati verbali di contravvenzione per le penalità di cui all'art. 79 di detto Regolamento.

Art. 3.<sup>o</sup>) Le Autorità Comunali cureranno inoltre la rigorosa osservanza delle tassative disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 19 e 40 del suindicato Regolamento di Polizia Veterinaria;

Art. 4.<sup>o</sup>) I proprietari o conduttori, che intendano trasferire il bestiame dai pascoli montani nelle loro sedi invernali nei Comuni di questa Provincia, hanno l'obbligo, prima che s'inizi il trasferimento, di munirsi d'un certificato veterinario in carta libera per uso sanitario attestante che gli animali sono stati visitati, riconosciuti sani e non presentano alcuna lesione riferibile a recente progressa infezione aftosa. Nel certificato debbono essere contenute le seguenti indicazioni: nome del proprietario degli animali stessi, data e luogo della visita. La firma del Veterinario deve essere autenticata dal Sindaco.

Ai proprietari ed ai conduttori di cui sopra è fatto obbligo d'esibire, ad ogni richiesta fatta da chi di dovere, il certificato suindicato e d'informare subito — per le ulteriori provvidenze — l'Autorità Comunale del luogo di destinazione, dell'arrivo degli animali;

Nel caso che il Veterinario visitatore riscontri sugli animali casi di afta epizootica o sospetti, ne farà denuncia al Sindaco e ne darà sollecita comunicazione in Prefettura e si rifiuterà intanto di rilasciare il certificato;

Art. 5.<sup>o</sup>) E' imposto ai proprietari il divieto d'abbeverare in corsi d'acqua gli animali esistenti in zone infette o comunque provenienti da località sospette d'infezione;

Art. 6.<sup>o</sup>) I proprietari che immettano nelle loro aziende uno o più animali di nuovo acquisto — qualora abbiano i locali ed il personale disponibili — debbono tenere gli animali stessi isolati

ed il più possibilmente lontani da altri animali per la durata di almeno dieci giorni.

I proprietari che posseggano animali infetti o sospetti hanno l'obbligo d'impedire che i loro animali abbiano rapporti di contatto con altri animali o persone e d'informare subito i proprietari di altri animali vicini, indipendentemente dall'obbligo della denuncia al Sindaco prescritta dall'art. 2 del Regolamento di polizia veterinaria.

Art. 7.<sup>o</sup>). A norma degli art.li 17 e 19 del Regolamento di polizia veterinaria è imposta la sospensione delle fiere e dei mercati di bestiame nei quali — per mancanza del Veterinario — non sia possibile assicurare il regolare funzionamento del servizio di vigilanza zoiatrica.

Art. 8.<sup>o</sup>). Entro il mese di Dicembre le Autorità Comunali segnaleranno alla Prefettura l'azione contro le epizoozie spiegata dal personale dipendente — compresi gli agenti municipali e forestali — per promuovere la concessione di adeguati contributi governativi.

Le Autorità Sanitarie e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e della osservanza della presente ordinanza.

Salerno, li 29—9—1925.

*pel Prefetto — RAVOT*

148. **Taglio di boschi cedui castagnali di anni 6.** (C. P. S. 8 Ottobre 1925 N. 27826 Div. III).

Si comunica che il Comitato Forestale, in seduta 10 Settembre 1924, accolse la proposta di consentire nel Circondario di Salerno il taglio dei boschi cedui castagnali di età inferiore agli anni 9, ma che non abbiano meno di anni 6, sempre che il legname venga utilizzato per l'industria delle ceste.

A tal uopo basta la presentazione della domanda da parte del proprietario del bosco, munita del « Nulla Osta » del Comune.

*Per il Prefetto — RAVOT*



149. **Opere pubbliche. Richiesta del Provveditorato. Relazione.** (C. P. S. 6 Ottobre 1925 n. 29803 Div. 2 ai Sindaci e per comunicazioni ai Sottoprefetti).

In relazione alle circolari 26 settembre u. s. n. 2158 e 2180 inviate direttamente alle SS. LL. dal Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, prego farmi tenere subito e non più tardi del 12 corrente, copia della risposta o relazione trasmessa da codesta Amministrazione al Provveditorato, in riscontro alle circolari stesse fornendomi anche tutti quei rilievi o notizie aggiuntive ritenute necessarie.

Occorrerà pure farmi tenere un prospetto nel quale sia indicato quale è la sovrimposta comunale fondiaria utilizzata del corrente anno, quale è la parte di essa vincolata a favore della Cassa DD. e PP. e quella a favore degli altri Enti (per contributo scolastico, per debiti verso l'Erario dello Stato, per mutui con Istituti di credito, ecc.) ed infine qual'è la restante sovrimposta disponibile.

Confido pienamente nell'opera alacre e sollecita delle SS. LL., cui non sfuggirà l'alta importanza delle nuove provvidenze del Governo nazionale intese al risorgimento delle popolazioni del mezzogiorno.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

150. **Tombole, lotterie e fiere di beneficenza.** (C. P. S. 28 ottobre 1925 n. 30343 Div. III).

Con riferimento alla precedente circolare del 15 maggio u. s. N. 12427 riguardante l'oggetto suindicato, (1) si richiama l'attenzione della S. V. sugli articoli 60 e 61 del T. U. delle leggi sul lotto approvato con R. Decreto 29 luglio 1925, n. 1454.

Col primo dei detti articoli si autorizzano i Prefetti a concedere permessi di lotterie o di tombole, purchè per le prime l'importo dei biglietti non ecceda le lire 100 mila, la vendita sia

---

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 113.

limitata al territorio della Provincia ed il prodotto della lotteria sia destinato a scopo di beneficenza o di incoraggiamento di belle arti, e per le seconde l'importo dei premi non superi complessivamente il valore di lire 3000,00 e la vendita delle cartelle sia fatta solamente nel Comune in cui la tombola deve essere estratta e nei Comuni limitrofi.

Tali lotterie e tombole sono soggette alla tassa del 20 ‰ applicabile sull'importo dei biglietti venduti, depurato soltanto della tassa di bollo.

Sono esenti dalla tassa di bollo e del 20 ‰ le piccole lotterie che sono effettuate esclusivamente nelle località dove vengono esposti ed estratti i premi delle quali il prezzo di ciascun biglietto non superi i 50 centesimi ed il complessivo ammontare di questi non ecceda le lire 1000,00.

Prego la S. V. di rendere di pubblica ragione quanto sopra, porgendo un cenno di ricevuta della presente.

*pel Prefetto — RAVOT*

**151. Attraversamento della ferrovia con opere pubbliche di Provincie e Comuni.** (C. P. S. 24 ottobre 1925 n. 29373 ai Sindaci e Presidente Comm. Reale Provinciale).

Per l'esatta osservanza, comunico la seguente circolare del Ministero dei LL. PP. sul controsegnato oggetto:

« Accade sovente che gli Enti Autarchici locali chiudono la ferrovia mediante strade, canali o condotti d'acqua, non solo dopo che essi sono già stati approvati con deliberazioni consiliari debitamente omologate dalla competente Autorità Tutoria, ma spesso quanto sono stati già costruiti.

Ora l'art. 231 della Legge sui LL. PP. 20 marzo 1865 nel sancire l'obbligo dell'esercente di una strada ferrata di non opporsi all'attraversamento a mezzo di tali opere, ne precisa i limiti e ne pone le condizioni.

Di particolare importanza è che l'attraversamento non nuocia alla regolarità e sicurezza dell'esercizio.



Inoltre l' esercente la ferrovia ha diritto a compenso per le maggiori spese causate all' esercizio, manutenzione e custodia della ferrovia e per quelle inerenti alla costruzione, manutenzione e custodia dell'attraversamento.

Ora, evidentemente, se la Legge ha conferito all' esercente il diritto di opporsi, nel caso che l'attraversamento nuoccia alla regolarità o sicurezza dell'esercizio, ha dovuto necessariamente apprestargli i mezzi per far valere tale suo diritto; e poichè una opposizione non potrebbe esercitarsi dopo l'esecuzione dell'opera, senza dar luogo a inconvenienti, difficoltà o ritardi, la disposizione legislativa suddetta deve intendersi nel senso che, prima ancora che l'Amministrazione ferroviaria si trovi dinanzi al fatto compiuto, debba essere preventivamente interpellata per essere posta in grado di manifestare le sue ragioni ed sperimentare eventualmente i suoi diritti.

E ciò è imposto, non solo dalla necessità di rendere meno gravosa la nuova servitù per la ferrovia, agli effetti della sicurezza dello esercizio, facendo, quando si tratti di strada, di massima prevedere per l'attraversamento la costruzione di cavalcavia o di sottovia; ma anche dalla convenienza di regolare in antecedenza, tra le Amministrazioni interessate, i rapporti reciproci che derivano dall'attraversamento, ove questo possa aver luogo, e particolarmente, il diritto a compenso, che, come si è detto, compete all'Amministrazione ferroviaria per rivalsa delle maggiori spese che potranno esserle causate dall'esecuzione dell'opera; poichè l'onere che dovrà assumere l'Ente costruttore rientra naturalmente nel costo totale dell'opera, a cui lo stesso Ente dovrà dimostrare di poter provvedere con i propri mezzi di bilancio.

E' necessario, pertanto, che gli Enti Autarchici suaccennati, in armonia con lo spirito della disposizione del citato art. 251, in ogni caso in cui la costruzione delle opere, siano comunali o provinciali, importi l'attraversamento di una ferrovia, ottemperino all'obbligo di interrogare preventivamente l'Amministrazione ferroviaria e di prendere accordi con essa ».

Resto in attesa d'un cenno di assicurazione.

*bel Prefetto — RAVOT*

152. **Caccia alla " Palombella Romana "**, (C. P. S. 2 ottobre 1925 n. 30555 ai Sindaci).

In riferimento alla mia ordinanza n. 1418 in data 20 gennaio 1925, pubblicata nel « Boll. Amministrativo » (1) comunico la presente circolare del Ministero dell'Economia Nazionale :

« Con la precedente circolare N. 1406 del 15 gennaio u. s. si impartivano disposizioni relativamente alle specie per le quali l'articolo 3 b) del R. decreto-legge 4 maggio 1924 n. 754, consente la caccia fino al 20 marzo, salvo le restrizioni disposte, per talune ragioni, con il D. M. 19 maggio u. s..

Poichè la circolare stessa sarebbe stata da taluni erroneamente interpretata, dando luogo così ad incertezze ed a qualche abuso da parte dei cacciatori, nei riguardi delle specie indicate dall'art. 6 del predetto decreto-legge (rondini di qualunque specie, rondoni, colombi viaggiatori, piccioni terraioli o di allevamento in genere e piccioni che sfuggono ai tiri a volo), si avverte che la specie che si voleva escludere dal divieto, sancito dal citato art. 6, è la così detta palombella romana, varietà selvatica della Columba livia, localizzata all'Agro Romano.

Resta, perciò, chiaro che tale uccello potrà essere cacciato nei tempi di apertura, perchè assimilabile alle specie indicate dall'articolo 3 b) del R. Decreto-legge 4 maggio 1923, n. 754.

Per le specie indicate dall'art. 6 d) del decreto stesso il divieto di caccia rimane fermo in qualunque epoca ».

*pel Prefetto* — RAVOT

153. **Pubblicazione della descrizione e dei disegni alligati ai brevetti industriali.** (C. P. S. 29 settembre 1925 n. 30335 Div. III ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Con R. Decreto in corso di pubblicazione viene disposto che le descrizioni ed i disegni concernenti invenzioni e scoperte, munite di privativa industriale, siano testualmente stampati e

---

(1) Anno 1925 pag. 40.



posti in vendita a cura del Ministero della Economia Nazionale.

Tale decreto entrerà in vigore col 1.º ottobre p. v. e sarà applicato, quindi, a tutte le domande di privativa industriale, *che verranno depositate a partire da detta data*; la pubblicazione, però, non avrà luogo prima che siano trascorsi, dal conferimento degli atti stessi, i tre mesi di segreto stabiliti dalla vigente legge.

Sono evidenti i vantaggi economici e morali, che agl'interessati deriveranno dalla divulgazione dei loro trovati, i quali potranno così, molto più agevolmente o più rapidamente, essere valorizzati ed attuati.

Per contribuire alle non lievi spese di stampa i richiedenti dovranno, per ogni singola domanda di privativa industriale, versare all'atto del deposito di essa, in aggiunta alle altre tasse, la somma di lire cento, qualora la descrizione non superi dieci pagine, con un massimo di venticinque righe per ogni pagina e di ventotto sillabe per ogni riga, ed i disegni siano contenuti in un'unica tavola di dimensioni di cm. 21 x 33, compreso il prescritto margine non minore di due centimetri: per ogni pagina, o frazione di pagina in più delle dieci, si dovrà versare un supplemento di contributo di lire cinque; e per ogni tavola di disegni oltre l'unica consentita, si dovrà versare un supplemento di lire venti. Quando le tavole dei disegni abbiano le dimensioni di cm. 42 x 33, ognuna di esse sarà considerata come due tavole del formato 21 x 33.

In mancanza di tale versamento, ed anche nel caso d'insufficienza di esso, il deposito delle domande di privative industriali non sarà ricevuto dagli uffici competenti, o comunque, anche se accettato per errore, sarà considerato nullo, non essendo consentito procedere al versamento, di cui è parola in data posteriore a quella del deposito.

Il versamento delle tasse dovute per ogni domanda di privativa industriale potrà essere effettuato mediante l'emissione di un'unica vaglia postale, *Mod. I. H.*, il quale sarà intestato a favore del Procuratore del Registro di Roma e depositato, unita-

mente agli altri documenti di rito, a corredo della domanda di privativa. L'importo di tale vaglia dovrà quindi comprendere la tassa di domanda (L. 100), quella di 1.<sup>a</sup> annualità (L. 50), la tassa di pubblicazione da calcolarsi giusta le norme sopra indicate, lire 0,10 per marca da bollo dovuta per quitanzare il vaglia, nonchè, quando occorra, la tassa per la lettera d'incarico. Sul tagliando del vaglia, destinato alle comunicazioni private, saranno indicati la causale e il titolo del pagamento, il nome del richiedente la privativa industriale, e il titolo, almeno in forma abbreviata, dell'invenzione o scoperta. Non si trascurerà di specificare altresì la ripartizione della somma versata fra le diverse tasse di domanda, di 1.<sup>a</sup> annualità (ed eventualmente anche delle successive annualità) per la lettera d'incarico, e per contributo di stampa.

Con la pubblicazione dei brevetti, la compilazione della descrizione e dei disegni, da produrre a corredo della domanda di privativa industriale, viene ad acquistare una maggiore importanza: è necessario che al riguardo sia richiamata in modo particolare tutta l'attenzione degli interessati, perchè questo ufficio si vede ora costretto a pretendere un'osservanza più stretta e rigorosa di tutte le attuali prescrizioni regolamentari in materia. Così il decreto in questione fa anche richiamo all'obbligo di redigere la descrizione dei trovati su carta da bollo filigrata oppure su carta *dello stesso formato* (carta uso bollo) e ciò anche ai fini di un più spedito controllo del computo del contributo per la stampa: a tale precisa norma, completata dall'art. 2 del Regolamento approvato con R. D. 2 ottobre 1913, n. 1237, non dovrà essere permessa assolutamente alcuna deroga.

E' indispensabile altresì che la descrizione dell'invenzione o scoperta sia redatta con proprietà di linguaggio, con ordine logico, con chiarezza e tecnicità di forma, con completezza di particolari, in modo da essere appropriata per la stampa. Se l'ufficio riterrà che le descrizioni non siano adatte alla pubblicazione, le domande subiranno quanto meno un arresto, a tutto pregiudizio degli interessi dei richiedenti.



Anche per i disegni bisogna che gli interessati si attengano scrupolosamente alle prescrizioni ora vigenti, curandone specialmente l'esecuzione secondo le regole d'arte: così si ritiene utile ricordare pure che le tavole dei disegni, quando abbiano il formato maggiore fra i due prescritti, cioè quando abbiano le dimensioni di cm. 42 x 33, dovranno potersi ripiegare in due senza che la ripiegatura cada sul campo delle figure,

Si avverte che nella Segreteria di questa Prefettura può consultarsi un fascicolo di istruzioni, a cui fa d'uopo uniformarsi per la compilazione delle domande di privativa industriale.

Data l'imminenza dell'applicazione delle disposizioni sopra esposte, urge che esse siano portate a conoscenza degli interessati.

Si prega di voler dare un cenno di ricevuta della presente circolare.

*p. Il Prefetto -- RAVOT*

**154. Costituzione del Patronato Nazionale di assistenza per gli infortunii agricoli, industriali e per le assicurazioni sociali.** (C. P. S. 29 settembre 1925 N. 29647 Div. III ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Si comunica che con Decreto del 26 giugno 1925 del Ministero dell'Economia Nazionale si è costituito il « Patronato Nazionale » di assistenza per gli infortuni agricoli, industriali e per le assicurazioni sociali.

Detto Ente funziona ai sensi della Legge 31 gennaio 1904 N. 51, del D. Legge 27 agosto 1917 N. 1450, del R. D. 30 Dicembre 1923 N. 3158. In seguito a tale riconoscimento tutte le funzioni esplicate dall'Ufficio Tecnico Nazionale della Confederazione delle Corporazioni Sindacali Fasciste sono passate al Patronato Nazionale e conseguentemente gli Uffici Tecnici Provinciali delle Federazioni delle Corporazioni Fasciste si sono trasformati in Istituti Provinciali del Patronato Nazionale, che continuano a gestire tutti i servizi assistenziali degli Uffici Tecnici suddetti,

Con la creazione dell'Ente succitato, il Partito Nazionale Fascista e la Confederazione delle Corporazioni Sindacali Fasciste intendono conseguire, nel campo dell'assistenza e previdenza sociale, unità di indirizzo e di azione in tutta la provincia, ed una tutela rigida e completa a favore delle classi lavoratrici.

L'Ente svolge la propria attività mediante organismi provinciali, i quali dovranno al più presto avere una uniforme e completa attrezzatura, che li rende capaci, mediante la costituzione di sezioni circondariali o Comunali di:

assistere gli operai e gli agricoli infortunati sul lavoro;

assistere gli operai e gli agricoli invalidi al lavoro per vecchiaia o per invalidità;

assistere i sottoposti alla assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

assistere i disoccupati e gli emigranti;

provvedere all'elevazione culturale e morale delle classi lavoratrici;

provvedere alla raccolta di dati statistici, che mettano in condizioni di conoscere ed esattamente valutare sia le condizioni economiche e sociali delle classi lavoratrici, sia l'efficienza produttiva della Nazione;

svolgere l'assistenza tecnica agli organismi sindacali nel campo della legislazione sociale;

vigilare affinché le leggi sociali abbiano ovunque integrale applicazione, seguendo così le direttive del Governo Fascista, e collaborando con gli Organi Statali.

Si ritiene superfluo illustrare la importanza eccezionale e le finalità altamente umanitarie e sociali che l'Ente in parola intende raggiungere; si ricorda solo che fin dal Luglio 1923 il programma di cui sopra venne dal Gran Consiglio Fascista approvato, appoggiato incondizionalmente, e con un ordine del giorno venne deliberata la soppressione degli Uffici del Lavoro e disposto che le Amministrazioni Provinciali e Comunali passassero i relativi servizi ai nuovi Istituti Fascisti, ai quali doveva essere dato ogni appoggio morale e finanziario.



Il Patronato Nazionale, col riconoscimento ottenuto e per la sua struttura tecnica, organica e uniforme, è il solo Ente che possa esercitare con efficacia, nel campo del lavoro e della previdenza sociale, tutte quelle funzioni di assistenza, di vigilanza e di tutela, che erano nel passato svolte dagli Uffici del Lavoro.

E' pertanto necessario che sia svolta azione energica onde aiutare con ogni mezzo l'affermazione completa dei nuovi organismi locali e far che le Amministrazioni Provinciali e Comunali, gli Enti Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni Fasciste aderiscano agli Istituti Provinciali del Patronato Nazionale moralmente e finanziariamente.

Si ricorda che i pochissimi Uffici del Lavoro ancora esistenti debbono essere sciolti e le loro funzioni debbono essere affidate ai sopra citati Istituti.

Naturalmente il contributo che sarà deliberato di stanziare a favore del nuovo organismo, andrà a liberare le Amministrazioni Provinciali e Comunali da tutte le spese che oggi sostengono per l'assistenza sociale, essendo del resto evidente che gli organismi più adatti a disimpegnare tale programma non sono le Province ed i Comuni, ai quali spetta un compito ben definito, ma gli Istituti di Patronato, che vivono in quotidiano contatto con le forze produttive del Paese interpretandone i bisogni e provvedendo con agilità, uniformità e competenza, e col minimo costo, a tutte quelle funzioni di protezione di difesa del lavoro, previsto dalla nostra legislazione.

Si rende necessario pertanto che codesta Amministrazione Comunale e gli Enti Pubblici compresi nel territorio di ciascun Comune diano tutto il loro appoggio per l'applicazione delle disposizioni contemplate innanzi.

Si gradirà un cenno di riscontro.

*pel Prefetto — RAVOT*

155. **Esami di segretario comunale.** (C. P. S. 30 settembre 1925 n. 29844 ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

In riferimento a quesiti proposti da varie Prefetture, il Mi-

nistero ha richiamata l'attenzione sul disposto dell'art. 35 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839, che, fra l'altro, per l'esame di Segretario Comunale, abolisce il requisito della maggiore età ed eleva da L. 40 a L. 100 la tassa di ammissione. (1)

*pel Prefetto - RAVOT*

**Servizio di ripopolamento ittici** (C. P. S. 11 ottobre 1925 N. 31103 ai Sindaci).

Per opportuna norma di cotesta Amministrazione, trascrivo qui di seguito il Decreto Ministeriale 16 settembre 1925, che disciplina il servizio di ripopolamenti ittici.

« IL MINISTRO

« Riconosciuta l'opportunità di disciplinare il servizio dei  
« ripopolamenti ittici;

« Visto l'articolo 22 del Regolamento approvato col R. D.  
« 29 ottobre 1922;

« D E C R E T A

ART. 1.°

« Le provincie, i comuni, le cattedre ambulanti di agricol-  
« tura, i comizi agrari, le società di pesca, ed ogni altro ente,  
« ed i privati, che intendano di ottenere materiale ittico per ri-  
« popolare acque pubbliche, non soggetti a diritti esclusivi od  
« a concessioni di pesca, debbono rivolgere regolare domanda  
« al Ministero dell'Economia Nazionale, non oltre il 31 ottobre  
« di ogni anno.

« La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

« a) le specie ed i quantitativi delle uova da incubare, o  
« del novellame da esaminare;

« b) i laghi, le valli salse, i fiumi o torrenti, nei quali sa-  
« ranno eseguiti i ripopolamenti;

« c) allorchè trattasi di novellame da semina, la stazione

---

(1) v. B. A. anno 1925 pag. 204.



« ferrovia più prossima alle acque da ripopolare, e le distanze  
« che la separano da essa.

## ART. 2.º

« I direttore dei R. Stabilimenti ittiogenici, ricevuto dal Mi-  
« nistero l'incarico di dar corso alle domande, di cui al prece-  
« dente articolo, delibereranno quali partite di materiale debbano  
« essere scortate, e quali spedite alla stazione ferroviaria indi-  
« cata nella domanda.

« In quest'ultimo caso, il ritiro del materiale ed il trasporto  
« a destinazione, resta a cura ed a carico del richiedente, che do-  
« vrà attenersi alle norme e prescrizioni che riceverà dal diret-  
« tore dello Stabilimento ittiogenico.

## ART. 3.º

« Eccezionalmente, il Ministero dell'Economia Nazionale po-  
« trà anche fornire, con le norme di cui ai precedenti articoli,  
« materiale destinato a ripopolare acque private, od acque pub-  
« bliche soggette a diritti esclusivi od a concessioni di pesca,  
« quando riconosca che gl'interessati non hanno modo di fare  
« gli acquisti presso privati fornitori,

« Il materiale sarà ceduto al prezzo di costo, ivi comprese  
« le specie di trasporto ed eventualmente di scorta, se il ritiro  
« non sia fatto presso il R. Stabilimento ittiogenico, e l'importo  
« relativo sarà versato in Tesoreria, in conto entrate eventuali  
« o previamente depositato, presso lo stesso Stabilimento itti-  
« genico, a seconda che sarà, caso per caso, indicato dal Mini-  
« stero.

## ART. 4.º

« Potrà essere disposta la cessione gratuita del materiale  
« ittico anche nei casi in cui sia destinato alle acque di cui al  
« precedente articolo, allorquando le semine vengano eseguite  
« in via di esperimento, o come avviamento a successivi ripo-  
« polamenti intensivi ».

*per il Prefetto — RAVOT*

157. **Dazio Consumo — Esenzione dei combustibili per uso dell'Amministrazione Militare.** (C. P. S. 17 Ottobre 1925 N. 32404 Div. 1.<sup>a</sup> ai Sindaci).

Secondo notizie pervenute dal Ministero della Guerra a quello delle Finanze, risulta che le Amministrazioni daziarie di vari Comuni chiusi del Regno hanno sollevato difficoltà alla concessione della esenzione del dazio sui combustibili forniti dalle private imprese alle autorità Militari Territoriali, adducendo la incompleta od imprecisa osservanza delle norme dettate dall'art. 80 del Regolamento generale 25 febbraio 1924 N. 540, per fruire di tale esenzione, prevista dall'art. 15 dell'all. a) al R. D. Legge 24 settembre 1923 n. 2030.

Sta di fatto che, giusta disposizioni d'ordine generale adottate dal Ministero della Guerra in rispondenza ad imprescindibili necessità connesse al migliore e più economico funzionamento del servizio, le forniture di combustibili alle Autorità Militari sono seguite dalle imprese aggiudicatarie in base ad appositi ed uniformi capitoli d'onori, ed i relativi prezzi sono determinati al netto del dazio consumo comunale.

In conformità ai detti capitoli d'onori, i combustibili, appena introdotti nei comuni chiusi, non vengono subito consegnati, ma sono depositati nei magazzini delle stesse imprese per conto delle Autorità Militari Territoriali, le quali non solo vi fanno i loro prelevamenti, ma con periodiche o saltuarie visite ne verificano l'entità per accertarsi che siano in relazione alle prescritte quantità e qualità contrattuali.

Stante le accennate particolari modalità delle forniture, le quali, come si disse, traggono ragion d'essere e piena giustificazione in indiscutibili esigenze logistiche, consegne che i vari enti Militari, cui i combustibili sono destinati, non hanno modo di procedere per proprio esclusivo conto alla introduzione in cinta di detti generi e di ottenere così senz'altro la franchigia in base alla apposita richiesta da formularsi a' sensi del ricordato articolo 80 del Regol. gen. daziarario, mentre d'altra parte



le ditte fornitrici si vedono costrette a soddisfare l'importo del dazio che, per espresso patto contrattuale, non farebbe comunque loro carico.

E poichè in occasione dei successivi singoli prelevamenti dei combustibili dai magazzini delle ditte fornitrici, le Autorità Militari troverebbero le aziende daziarie restie al rimborso del tributo pagato, deriva da tutto ciò la pratica impossibilità da parte dell'Amministrazione Militare di usufruire della esenzione voluta dalla legge, rendendosi così frustaneo il conseguente beneficio per motivi d'ordine puramente formale, a causa cioè di una troppo rigida e letterale interpretazione ed applicazione delle norme regolamentari disciplinanti le concessioni della specie.

Ora è da rilevarsi al riguardo che ogni contestazione può benissimo essere eliminata, pur attenendosi fedelmente alle dette norme, quando si faccia ricorso all'Istituto dei depositi di proprietà privata, di cui agli art. 135 e seguenti del ripetuto regolamento generale 25 febbraio 1924 N. 540.

Premesso infatti che le aziende daziarie non possono in massima negare, se richieste, salvi i casi previsti nel regolamento ora citato e che qui non ricorrono, l'istituzione di tali magazzini e che appare del tutto equo ed opportuno che le aziende medesime dei Comuni chiusi prescindano, nella fattispecie, come è in loro facoltà, previa le garanzie regolamentari, dalla doppia chiave e dalle altre formalità di cui agli art. 140 e 146 dello stesso regolamento, tanto più trattandosi di genere facilmente identificabile, conviene tener presente che per la merce introdotta a dazio sospeso in detti magazzini, il momento generativo del tributo è costituito dall'atto dell'estrazione dal deposito (art. 143 regolamento).

E poichè questa estrazione coincide colla consegna della merce all'Amministrazione Militare, l'introduzione in consumo deve ritenersi fatta direttamente dall'Ente governativo in confronto del quale è quindi senza dubbio applicabile l'esenzione in parola.

*Segue pag. 2 copertina fasc. 19-20.*

## Parte II.

### La riforma del sistema tributario dei Comuni

Il sistema tributario dei Comuni fin dal gennaio 1925, è essenzialmente modificato, diverse leggi e numerosi decreti ne cambiano la struttura, il modo di tassazione e di accertamento, le norme pei ricorsi; alcune tasse che per decenni, malgrado gli inevitabili inconvenienti, avevano fatto buona prova, costituendo le principali fonti di entrata per i Comuni, sono state abolite e sostituite da altre di dubbia portata di fronte alle aumentate esigenze delle civiche aziende.

Senza altre premesse, vengo subito all'esame rapido di ogni singola tassa, incominciando senz'altro con la

#### Sovrimposta comunale.

Regolata dall'artic. 309 e seguenti dalla legge comunale e provinciale, Testo Unico 1915, ebbe diversi decreti di modifiche sino a quando si giunse al R. D. 18 febbraio 1923, n. 419 (1) che stabilì il blocco delle sovrimposte fondiari, opportunissimo provvedimento che pose un limite all'andazzo delle amministrazioni comunali che, timorose di colpire il contribuente con altre tasse più rimarcabili agli occhi del pubblico grosso, credevano più opportuno aumentare la sovrimposta. Il R. D. 16 ottobre 1924, n. 1613 (2) disciplina definitivamente il regime della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, con provvedimenti transitori limitatamente per il 1925, e con norme definitive per il completo assestamento delle sovrimposte. Con R. D. 18 novembre 1923, n. 2538 (3) viene abolita, a datare dal 1.º gennaio 1925, la sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile, mentre con recente R. D. 4 gennaio u. s. n. 2 (4) è stata data la facoltà ai

(1) V. B. anno 1923 pag. 116.

(3) » » 1924 » 73.

(2) V. B. anno 1924 pag. 241.

(4) » » 1925 » 2.



Comuni di applicare la sovrimposta di R. M. Categorie B e C, con la limitazione però che essa venga estesa solo sui redditi compresi nei ruoli pubblicati nell'anno corrente, ma riflettenti anni precedenti.

#### **Tasse di famiglia e sul valore locativo.**

Con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3063, (5) sono stati aboliti, con effetto dal 1.° gennaio 1925; vengono mantenuti solo transitoriamente pel corrente anuo (R. D. L. 23 maggio 1924, num. 759), (6) nel limite massimo di tre quarti della quota d'imposta stabilita nei ruoli dell'anno 1924. Col citato R. D. 4 gennaio u. s. n. 2, (4) è stata tolta ancora ogni limitazione all'applicazione di queste due tasse durante l'anno 1925.

In sostituzione di queste due tasse abolite è stata data facoltà ai Comuni di applicare l'addizionale all'imposta complementare istituita con R. D. 30 dicembre 1923, n. 3062 (7) per un massimo di L. 0,20 per ogni lira di imposta erariale, oppure, in sostituzione di questa, possono i Comuni applicare l'imposta progressiva sul reddito consumato dal contribuente, previa autorizzazione del Ministero delle Finanze (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3063). (8)

#### **Tassa di esercizio e rivendita.**

È stata pure abolita con R. D. 19 novembre 1923, n. 2538 (9) a datare dal 1.° gennaio u. s. In sua vece sono stati istituiti: l'imposta sulle industrie, soggetta ad addizionale da parte delle provincie, che colpisce chiunque eserciti una industria, un commercio, un'arte od una professione da cui tragga un reddito superiore alle L. 2000 annue, e la tassa di patente, che colpisce chiunque eserciti un'industria, un commercio, un'arte od una professione da cui tragga un reddito inferiore alle L. 2000 annue, o non sia accertata agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile. Con l'art. 6 del predetto R. D. 4 gennaio u. s. viene data la fa-

(5) V. B. anno 1924 » 51.  
(7) » » 1925 » 116.  
(8) » » 1924 » 52.

(6) B. A. anno 1924 pag. 121.  
(9) » » 1924 » 78.

coltà ai Prefetti, per agevolare la compilazione dei bilanci comunali, di autorizzare la provvisoria proroga per l'anno 1925 della tassa di esercizio e rivendita a quei comuni che ne facciano domanda.

#### Tassa sui cani.

Istituita per la prima volta dalla legge comunale e provinciale del 1865, fu resa obbligatoria dal Decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1393 (10). Successivamente con Decreto 18 novembre 1923, n. 2538 (11) fu data facoltà ai Comuni di portare al doppio la tariffa stabilita in L. 40 per i cani di lusso, L. 20, per i cani da caccia e da guardia specificati dalla razza e in lire 5 per i cani adibiti alla custodia di case rurali o del gregge.

#### Tassa sul bestiame e sulle bestie da tiro, da sella e da soma.

La prima colpisce il bestiame che pascola sul Comune, o che sia tenuto nelle stalle del Comune stesso. Essa è regolata dai regolamenti provinciali deliberati dalla G. P. A. (12) Con R. D. 7 aprile 1921, n. 374 (13) fu data facoltà ai Comuni di raddoppiare la tariffa stabilita dal regolamento provinciale; e successivamente, con R. D. L. 23 ottobre 1922, n. 1388 (14) fu stabilito: *Art. 5. E' data facoltà ai Comuni di applicare la tassa sul bestiame per il 1923 anzichè con le norme dell'art. 5, comma 1.º del R. D. L. 7 aprile 1921, n. 374, in base ad un' aliquota percentuale sul valor medio di ciascuna specie di bestiame stesso, da determinarsi per ogni provincia dalla G. P. A. sentito il parere della Camera di Commercio, del Veterinario provinciale e del Direttore della Cattedra ambulante provinciale di agricoltura. Tale aliquota non potrà eccedere l' uno per cento del valor predetto.*

Tale decreto è stato poi successivamente prorogato.

La tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma manca di una legge speciale, e perciò è regolata dai regolamenti locali.

(10) V. B. A. anno 1918 pag. 230.

(12) „ „ 1915 „ 20-35.

(13) „ „ 1921 „ 103.

(11) V. B. anno 1924 pag. 73.

(14) „ „ 1922 „ 250.



Essa può applicarsi in misura doppia di quella stabilita nel regolamento, in forza del R. D. 18 novembre 1923, n. 2538. (15)

#### **Contributo di manutenzione stradale e contributo di miglioria.**

Il contributo di manutenzione stradale fu stabilito con gli articoli 9, 10, 11 e 20 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2538 (15) e colpisce con un contributo annuo enti o persone, che per ragioni di commercio o di industria possono più facilmente determinare un più intenso logorio delle strade, mentre con l'art. 12 dello stesso R. D. fu disposta l'abolizione dell'imposta sulle aree fabbricabili, e in sua vece fu concessa ai Comuni la facoltà di applicare il contributo di miglioria, che colpisce il maggior valore acquistato dagli stabili per effetto di opere apportatevi.

#### **Dazio consumo.**

E' disciplinato dalla legge 24 settembre 1923, n. 2030 e dal relativo regolamento 25 febbraio 1924, n. 540. Col nuovo ordinamento lo Stato rinuncia, in favore dei Comuni, alle quote di dazio di propria spettanza, rimanendo in facoltà dei Comuni solamente di imporre dazi nella misura massima stabilita in tariffa. Questa può essere ecceduta di un quarto (Art. 7 R. D. 24 settembre 1923), previa autorizzazione del Ministero delle Finanze, per colmare accertate deficienze di bilancio.

#### **Altre tasse.**

Tralascio di parlare delle altre tasse comunali, come di quelle sui bigliardi, sui pianoforti, sulle insegne e fotografie, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sugli esercizi di vendita di bevande alcoliche e vinose, della tassa di soggiorno, perchè esse generalmente non vengono applicate nei piccoli Comuni, ai quali si riferisce la presente trattazione. (16)

(15) V. B. anno 1924 pag. 73.

(16) La tassa pei *pianoforti e bigliardi* fu istituita con D. L. 5 agosto 1917 n. 229, il D. luog. 17 ottobre 1918 ne stabilisce la misura massima. Vedi Boll. Amm. 1918 pag. 262 e 203.

La tassa *sulle insegne e fotografie* è regolata dal R. D. 11 febbraio 1923 n. 352 pubblicato nel B. A. anno 1923 pag. 81.

**Ricorsi.**

Il R. D. 18 novembre 1923, n. 2538 (17) provvede ancora all'unificazione del procedimento contenzioso di tutte le tasse, escluse le sovrimposte e il dazio consumo. La decisione di ogni controversia concernente le tasse comunali, spetta in primo grado alla Commissione da istituirsi in ogni comune con le norme stabilite dall'art. 117 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, e in secondo grado alla G. P. A.

Il termine per ricorrere, tanto in primo che in secondo grado, è di 20 giorni dalla notificazione del provvedimento.

\*  
\* \*

Esposte sommariamente le linee generali della riforma, ed accennato al nuovo sistema tributario dei Comuni, ne deriva qualche considerazione di indole generale.

I provvedimenti emessi con gli accennati decreti sono stati opportunissimi per i grandi Comuni, che hanno avuto un più vasto campo di tassazione, hanno visto porre un limite agli eccessi e ai disordini in cui erano giunti con i vari provvedimenti transitori, hanno ottenuto che gli stessi contribuenti non si vedessero premere sul capo la mano fiscale comunale contemporaneamente con diverse imposte gravanti lo stesso cespite.

Ma i piccoli Comuni? Oh, essi sono stati senza dubbio danneggiati dalla riforma. Come possono riparare alla mancata entrata della tassa di famiglia con l'addizionale all'imposta complementare, oppure con l'imposta progressiva sull'insieme del reddito consumato dal contribuente? La tassa di famiglia per

---

Per le tasse sulle *veiture pubbliche e private* e sui domestici vedi D. luog. 31 ottobre 1915 n. 1518 pubb. B. A. anno 1915 pag. 338 e D. luog. 5 agosto 1919 pubb. B. A. anno 1917 pag. 232.

Per la *tassa di soggiorno* vedi le recenti disposizioni dei R. D. 30 dicembre 1923 n. 3063 e 4 gennaio 1925 n. 2 pubblicate a pag. 98 del B. A. del 1924 e a pag. 2 del B. A. anno 1925.

(17) v. B. A. a nno 1924 pag. 73.



molti Comuni rappresentava il cardine della finanza comunale e non può utilmente essere sostituita dall'addizionale all'imposta complementare, perchè è troppo scarso il suo gettito; nè può d'altra parte essere sostituita dall'imposta sul reddito consumato per le difficoltà di applicazione che, purtroppo, sono maggiori di quella che presentava la tassa di famiglia. Non si comprende d'altra parte lo scopo di sostituire la tassa di esercizio e rivendita con l'imposta sulle industrie e con la tassa di patente. Sono perfettamente convinto che la prima aveva dato luogo ad inconvenienti non lievi, tra i quali principalissimo, gli abusi delle amministrazioni di gravare la mano più su un esercizio che su un altro; ma non sarebbe stato meglio disciplinare con nuovi criteri la tassa di esercizio, ora sdoppiata? Che cosa può dare la tassa sulle industrie nei piccoli Comuni? Ben poca cosa, forse dieci persone iscritte in matricola. Quella che può dare una discreta fonte di entrata è la tassa di patente, cioè la tassa di esercizio e rivendita riveduta nei criteri di tassazione.

Anche dunque con questi nuovi tributi i grandi Comuni si vedranno avvantaggiati; come pure potranno essi ricavare delle buone fonti di entrata coi contributi di manutenzione stradale e di migliorarla, con le tasse sui bigliardi, pianoforti, insegne, sulle vetture, sui domestici ecc. Dove sono nei piccoli Comuni i grandi industriali? E gli utenti di carri, e i bigliardi, e le insegne?

Purtroppo la grande riforma tributaria che per i Comuni importanti ha costituito la loro salvezza finanziaria, per i meno importanti e per quelli rurali ha apportata non poca delusione. Come riparare alla soppressione della tassa di famiglia, della tassa di esercizio e rivendita, della tassa sul valor locativo e della sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile? Sono insufficienti i tributi nuovi creati, di fronte alle aumentate esigenze dei Comuni, e agli oneri di ogni genere dai quali sono gravati. Unico vantaggio ad essi ne è derivato dal riordinamento sui dazi interni di consumo, col quale, oltre ad assicurare a tutti i Comuni,

grandi e piccoli, una non trascurabile fonte di entrata, il tributo stesso viene perequato tra le diverse categorie di consumatori.

Opportunissima e indovinatissima l'unificazione delle procedure contenziose per tutte le tasse comunali, escluse le sovrimposte e i dazi.

#### **Conclusione.**

Lungi dalla mente mia l'idea di voler discutere di una grande riforma tributaria, per la quale il giudizio sereno e sicuro potrà essere dato solo dopo diversi anni di prova e di esperienze, ho voluto semplicemente accennare agli inconvenienti cui essa, nella vita pratica, e nella sua prima applicazione ha dato luogo. E vorrei sinceramente che io errassi nel mio giudizio, sia per poter richiamare in me la bella impressione con cui a prima vista accolsi la riforma, sia anche per vedere una buona volta assestare le finanze dei Comuni, che sono il cardine della vita comunale, alla quale mi sento così intensamente ed affettuosamente legato.

Trivento, 1925.

**Rag. Michele Massa**

Segret. Comunale

In attesa della pubblicazione ufficiale delle annunziate provvidenze governative a tutela delle Finanze locali, pubblichiamo con piacere, traendolo dalla benemerita pubblicazione periodica « *L'Amministrazione locale* » di Foligno, l'ottimo articolo del Rag. Michele Massa, nel quale, in modo chiaro, per quanto sintetico, si espone l'attuale sistema tributario dei Comuni. R.R.D.A.



degli Enti consumatori, trovino modo di concretare opportuni temperamenti, che senza recare pregiudizio agli interessi daziari, servano a rendere il procedimento più agevole e meglio confacente ai bisogni dell'Amministrazione Militare.

Nelle dette città infatti si è all'uopo adottato un sistema che sembra rispondere in modo soddisfacente agli indicati scopi.

Secondo questo sistema l'Ufficio di Commissariato Militare, fermo restando l'istituzione dei depositi privati, il 1.º giorno di ogni trimestre consegna agli uffici daziari competenti una richiesta di esenzione per i quantitativi dei diversi combustibili presumibilmente occorrenti per l'intero trimestre, rimandando alla fine dello stesso trimestre la regolarizzazione dei conti in base a specifica attestazione dei quantitativi di combustibili effettivamente consumati il cui pagamento da parte della Amministrazione Militare alle imprese fornitrici rimane altresì subordinato, per maggiore cautela, al nulla osta degli uffici daziari.

È ciò sempre salvo ed impregiudicato il diritto delle aziende daziarie di eseguire quei controlli che ritenessero necessari nei riguardi delle operazioni concernenti l'estrazione dei generi dai magazzini delle imprese e la consegna agli Enti Militari.

Per quanto riflette poi la definizione delle vertenze insorte nel periodo dal 1º febbraio 1924 ad oggi pel rimborso del dazio pagato relativamente a combustibili in effetto forniti alla Amministrazione Militare, questo Ministero deve osservare che se le imprese fornitrici hanno a loro nome introdotti in cinta i combustibili predetti, pagando il rispettivo dazio a norma di legge, non è men vero che esse hanno agito per conto della detta Amministrazione Statale, in virtù di patti contrattuali, e che i combustibili, in sostanza, sono stati utilizzati dall'Ente Governativo avente diritto alla franchigia daziaria.

Ciò posto e ritenuto che le disposizioni del su ricordato art. 80 del regolamento generale daziario sono volte essenzialmente a garantire l'Amministrazione daziaria da eventuale abusi, parrebbe che sempre quando l'Amministrazione Militare offre la precisa documentata dimostrazione dei quantitativi di combustibili prelevati dai magazzini delle imprese, così che nessun dubbio sussista sulla reale destinazione di questi combustibili, le aziende daziarie non dovrebbero avere alcuna difficoltà a consentire in via equitativa e attenendosi allo spirito della legge, il rimborso del dazio pagato dalle imprese fornitrici medesime.

Mentre pertanto si avverte che il Ministero delle Finanze ha officiato quello della Guerra per le incombenze di sua spettanza nei sensi suespressi, si pregano i Sigg. Sindaci dei comuni chiusi della Provincia di spiegare il loro personale interessamento perchè da una parte le aziende daziarie per le ragioni innanzi addotte annuiscano al rimborso del dazio pagato sui combustibili che risultassero effettivamente consumati dall'Amministrazione Militare

dal 1° febbraio 1924 in poi e dall'altra non frappongano ostacoli alla istituzione dei depositi con le opportune facilitazioni così da mettere in grado la stessa amministrazione di beneficiare regolarmente per l'avvenire dell'esenzione prevista dalla legge.

*p. Il Prefetto — RAVOT*

## Concorsi ed esami

**COMUNE DI TORTORELLA**— Concorso al posto di Segretario Comunale— Stipendio annuo 4500, oltre indennità caroviveri 1200. L'aspirante non dovrà superare il 40.° anno di età. — Scadenza presentazione documenti e tassa di esame di lire 50 il 30 novembre 1925.

**Esame di abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario. Sessione ordinaria di novembre 1925.** (C. P. S. 7 ottobre 1925 n. 26128 ai Sindaci).

Si fa noto che a senso dell'art. 328 del Regolamento generale daziario, approvato con R. Decreto 25-2-1924, n. 140, entro il mese di novembre del corrente anno si terranno presso questa R. Prefettura gli esami pel conseguimento dell'abilitazione a commesso od agente daziario.

Gli aspiranti dovranno far tenere a questa Prefettura, non oltre il 20 novembre p. v., la domanda in carta di lire 2,00 di retta al sig. Prefetto corredata dai seguenti documenti:

- 1.° Atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 18° anno di età;
- 2.° Certificato di cittadinanza;
- 3.° Certificato di sana costituzione fisica da provarsi mediante certificato del medico condotto comunale;
- 4.° Certificato di buona condotta;
- 5.° Certificato penale generale;
- 6.° Vaglia cartolina di lire 23,05 intestata al sig. Presidente della Commissione esaminatrice presso la R. Prefettura di Salerno per tassa e marca alla patente, avvertendo che a quelli che non avranno conseguita l'approvazione saranno restituite lire 3,00 importo della marca.

Il documento di cui al num. 3 non deve essere di data anteriore ad un mese, e quelli di cui ai numeri 4 e 5 di data anteriore a 2 mesi.

L'esame consisterà nelle prove indicate nello art. 325 del cennato regolamento e sarà scritto ed orale, come prescrive lo stesso articolo

Prego la S. V. di dare la massima diffusione al presente avviso, assicurandomene.

*pel Prefetto — RAVOT*



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

---

## AVVERTENZA IMPORTANTE

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm.ni ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

---

### •>> SOMMARIO <<•

#### PARTE I.

##### a) Leggi e decreti

158. Provvedimenti per la finanza locale (R. D. L. 20 Ottobre 1925 n. 19)  
159. Costituzione di un « Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione » (R. D. L. 23 Luglio 1925 n. 1605).  
160. Proroga del termine di cui all' art. 1 del R. D. L. 16 aprile 1925 n. 538

relativo alla revisione degli organici del personale dipendente dagli enti locali (R. D. L. 11 settembre 1925 n. 1758).

161. Istituzione di una eventuale ferma abbreviata non inferiore a 6 mesi per i militari che si trovano in determinate condizioni di famiglia (R. D. L. 15 ottobre 1925 n. 1806).
162. Norme per l'erogazione dei sussidi su capitale diretti ad agevolare l'esecuzione di opere igieniche e di provvista di acqua potabile (DD. M. F e M. I. 30 giugno 1925).
163. Tassa sugli scambi. Vini mosti e uve da vino. Liquidazione e riscossione di canoni di abbonamento d'importo non superiore a lire 100 (D. M. 12 ottobre 1925 n. 48101).

### b) Circolari

164. Revisione delle liste elettorali politiche e amministrative per il 1926 (C. P. S. ottobre 1925 n. 306).
165. id id id. (C. P. S. 18 novembre 1925 n. 314).
166. Tassa sugli scambi. Vini, mosti e uve da vino. Liquidazione e riscossione dei canoni di abbonamento d'importo non superiore a lire 100 (C. P. 12 novembre 1925 n. 35247).
167. Indicazioni da apporre sui recipienti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali (C. P. S. 24 ottobre 1925 n. 32974).
168. Corrispondenza col municipio di Spalato (C. P. S. 6 novembre 1925 n. 34700).
169. Revisione delle patenti di 1.º e di 2.º grado dei conducenti autoveicoli (C. P. S. 20 novembre 1925 n. 36444).

### COPERTINA

Avvertenza — Continuazione circolari n. 167, 168 e 169— Comunicazione.

---

167. Indicazioni da apporre sui recipienti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali. Applicazione del R. D. 30 novembre 1924 N. 2035. (C. P. S. 24 ottobre 1925 n. 32974 Div. V. ai Sindaci).

Trascrivo la seguente circolare del Ministero dell'Economia Nazionale :

« Viene fatto presente a questo Ministero che in varii Comuni del Regno le autorità sanitarie vanno procedendo a sequestro, presso i rivenditori al minuto, delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali, contenute in recipienti



## Parte I.

### a) Leggi e decreti

158. **Provvedimenti per la finanza locale.** (R. D. L. 20 ott. 1925 n. 19-2220 pubb. G. U. 18 nov. 1925 n. 268).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 24 settembre 1923, n. 2030, e 16 dicembre 1923, sui dazi di consumo; (1)

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3063, relativo all'abolizione della tassa di famiglia e valore locativo ed alla istituzione della imposta sul reddito consumato; (2)

Visti i Regi decreti legge 23 maggio 1924, n. 759, (3) e 4 gennaio 1925, n. 2, (4) concernenti provvedimenti per la finanza locale;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, (5) per il riordinamento delle aliquote delle imposte dirette e delle sovrimposte;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

#### Art. 1.

E' accordata, a favore dei Comuni, una compartecipazione nella misura del 5 per cento, sul provento della vendita nel Regno dei tabacchi lavorati e prodotti secondari.

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 1.

(2) v. B. A. » 1924 » 52.

(3) v. B. A. » 1924 » 121.

(4) v. B. A. » 1925 » 2.

(5) v. B. A. » 1924 » 241.

## Art. 2.

La quota di compartecipazione al provento dei tabacchi, di cui al precedente art. 1 sarà versata, mediante vaglia di servizio, dai magazzini di deposito di private alle sezioni di tesoreria separatamente dalla quota spettante allo Stato, per costituire, presso la Cassa depositi e prestiti, un fondo in conto corrente infruttifero, da ripartirsi fra i diversi Comuni.

La ripartizione sarà fatta in proporzione della popolazione residente in ciascun Comune, secondo i risultati dell'ultimo censimento, ed il pagamento delle singole quote verrà effettuato semestralmente e con l'osservanza delle norme e modalità che verranno stabilite dal Ministero delle finanze.

## Art. 3.

I Comuni che abbiano, secondo i dati dell'ultimo censimento, una popolazione residente superiore a 50,000 abitanti, hanno facoltà, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, di imporre un dazio sul consumo del sale commestibile, fino al limite massimo di L. 1 per ogni chilogrammo.

Nel territorio ove vige il monopolio il dazio è riscosso sotto forma di maggiore prezzo di vendita e mediante vaglia postali di servizio, dagli uffici di vendita di generi di privata, i quali ne verseranno l'importo direttamente alla cassa comunale con detrazione degli oneri indicati all'articolo seguente.

Nel territorio dove non vige il monopolio il dazio è riscosso a cura dei Comuni.

Non è soggetto ad applicazione di dazio il sale che venga introdotto nel territorio del Comune per conto dello Stato.

## Art. 4.

Per i maggiori oneri derivanti ai rivenditori e per le maggiori prestazioni degli uffici di vendita, in conseguenza delle disposizioni dell'articolo precedente, dovranno i Comuni provvedere alla determinazione dei relativi compensi, che restano interamente a loro carico.

E' altresì a carico dei Comuni la spesa per il rilascio dei vaglia di servizio.



Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le norme e modalità per la riscossione ed i versamenti del dazio che si intendono effettuati nell'interesse esclusivo dei Comuni, restando lo Stato esonerato da qualsiasi responsabilità.

#### Art. 5.

Le Provincie ed i Comuni, che abbiano già istituita o che intendano istituire la imposta sulle industrie, possono farne applicazione, in base ad autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, con aliquote aumentate fino al limite massimo stabilito con l'art. 2 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 759, (1) e con l'art. 2 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 2. (2) Identica facoltà è accordata nei riguardi della imposta comunale di patente.

I Comuni che non intendano provvedere alla applicazione della imposta sulle industrie e di quella di patente, istituite col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, (3) hanno facoltà di continuare ad applicare, transitoriamente, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, la tassa di esercizio e rivendita che essi abbiano istituita in conformità delle norme legislative vigenti.

#### ART. 6.º

Per l'applicazione della imposta comunale sulla industria e della addizionale provinciale alla imposta stessa, la notificazione dell'accertamento ai contribuenti, già iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile, potrà essere fatta con avvisi pubblicati all'albo pretorio di ogni Comune ed affissi in luoghi pubblici, con i quali si renda nota rispettivamente l'istituzione della imposta comunale e della addizionale provinciale con indicazione delle aliquote relative.

I ruoli della imposta sulla industria e della addizionale provinciale per i contribuenti indicati al precedente comma, possono essere formati in base al ruolo della imposta di ricchezza mobile senza che occorra la compilazione e pubblicazione della matricola di cui all'art. 121 del regolamento per l'esecuzione della legge

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 121.

(2) v. B. A. » 1925 » 2.

(3) v. B. A. » 1924 » 73.

comunale e provinciale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Rimane fermo l'obbligo di procedere all'accertamento ed alla notificazione individuale, alla formazione e pubblicazione della matricola, per i redditi soggetti alla imposta sulla industria ed alla addizionale provinciale la cui valutazione viene fatta dal Comune o dalla Provincia ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 2.

#### ART. 7.º

I Comuni, per i quali i maggiori proventi derivanti dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 3 e 5 non bastino a coprire la diminuzione corrispondente ai tributi che vengono a cessare col 1º gennaio 1926, possono essere, transitoriamente, autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa, ad applicare la tassa di famiglia in base ai regolamenti comunali in vigore alla pubblicazione del presente decreto, limitatamente ai contribuenti che non siano assoggettati alla imposta complementare progressiva sul reddito, ferme le norme stabilite con l'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 759, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 2, per quanto riguarda la misura massima della tassa di famiglia applicabile in confronto dei singoli contribuenti.

L'autorizzazione di cui al precedente comma può essere data, in via eccezionale, anche quando, pur non concorrendo le condizioni previste nel comma stesso, permangano per il Comune deficienze di bilancio, dipendenti da spese obbligatorie ed urgenti.

#### ART. 8.º

È data facoltà alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare i Comuni, per far fronte a spese obbligatorie, inderogabili ed urgenti, ad applicare le tasse sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma e sui cani, di cui all'art. 193, n. 3, della legge comunale e provinciale e le tasse sui pianoforti e sui bigliardi in misura superiore di un



quarto a quella massima consentita dalle vigenti disposizioni legislative. (1)

ART. 9.°

La facoltà attribuita ai Comuni col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3063, per la istituzione di una imposta generale progressiva sull'insieme del reddito consumato è abrogata. (2)

In sostituzione dell'addizionale alla imposta complementare, di cui all'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3063, e della tassa di famiglia a carico dei contribuenti non soggetti ad imposta complementare di cui al precedente art. 7, i Comuni possono essere autorizzati dal Ministero delle finanze ad applicare una imposta sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze.

ART. 10.

L'imposta sul valore locativo, di cui al precedente art. 9, è dovuta da chiunque abbia a sua disposizione, nel Comune, una casa od un appartamento con mobili propri o di altri, quand'anche non occupi od occupi solo saltuariamente la casa o l'appartamento.

L'aliquota dell'imposta deve essere proporzionale e non può eccedere la misura del 5 per cento.

ART. 11,

Il valore locativo delle abitazioni si determina in base all'affitto reale o presunto.

L'affitto reale è quello risultante dai contratti scritti e verbali; l'affitto presunto è stabilito per via di confronto con le case ed abitazioni che sieno poste in condizioni analoghe.

ART. 12.

Le norme per l'applicazione e riscossione dell'imposta sul valore locativo delle abitazioni, i limiti di esenzione e la misura dell'aliquota, saranno stabiliti con regolamenti comunali, soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed alla omologazione del Ministero delle finanze.

---

(1) v. B. A. anno 1925 nota a pagg. 237 e 238.

(2) v. B. A. anno 1924 pag. 52.

## ART. 13.

Il limite invariabile, di minuta vendita ai fini dell'applicazione dei dazi di consumo, indicato all'art. 23 dell'allegato A al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, è fissato nella misura di litri 100 per il vino e per l'aceto e nella misura di litri 50 per l'alcool, per l'acquavite e per i liquori.

## ART. 14.

Il dazio di consumo sui foraggi, riscosso mediante tassa annua fissa per ogni capo di animale equino, di cui alla nota n. 5 della tariffa massima allegata al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030, allegato A, può essere elevato fino a L. 100 per gli equini di lusso e fino a L. 50 per gli equini da lavoro nei Comuni di prima e di seconda classe, e, rispettivamente, a L. 70 e a L. 40 nei Comuni di terza e quarta classe.

## Art. 15.

Quando concorrano le condizioni previste dall'ultimo capoverso dell'art. 19 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, allegato A, i Comuni chiusi possono essere autorizzati, in deroga alla disposizione dell'art. 181, comma 3°, del regolamento generale daziario, approvato con R. decreto 25 febbraio 1923, n. 540, a riscuotere il dazio sui materiali da costruzione all'introduzione dei materiali stessi in cinta.

Tale autorizzazione è concessa dal Prefetto della Provincia con motivato decreto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

## Art. 16.

Il dazio di consumo, sui commestibili di qualità fine non nominati nella tariffa massima, alligata al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, può essere imposto fino al 12 per cento del valore dei generi tassati.

## Art. 17.

I Comuni, per i quali, nonostante l'applicazione di tutte le disposizioni contenute o richiamate nel presente decreto, il bilancio presenti ancora un disavanzo, potranno, fino a concorrenza, essere eccezionalmente autorizzati dal Ministero delle finanze a valersi della facoltà di cui al 2° comma dell'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2720.



Di tale facoltà potrà farsi uso soltanto per il tempo in cui rimarrà in vigore l'art. 7 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Art. 18.

In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni enunciate nei precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17, è autorizzata la revisione dei contratti di appalto stipulati dai Comuni e delle convenzioni di abbonamento con gli esercenti.

Per la definizione delle eventuali controversie sarà adottata rispettivamente la procedura richiamata agli articoli 6 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e 29 dell'allegato A del decreto medesimo.

Art. 19.

E' accordata, a favore delle Provincie, una compartecipazione nella misura massima del 10 per cento sul provento della tassa di bollo sugli scambi.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà, di volta in volta, stabilita la misura della compartecipazione, entro il limite predetto, e saranno stabilite le norme sia per il versamento del relativo importo ad apposito conto corrente infruttifero presso la Cassa depositi e prestiti, sia per la sua ripartizione a favore di quelle Provincie che, per insufficienza assoluta di entrate, in relazione ad oneri dipendenti da disposizioni legislative, non possono raggiungere il pareggio del loro bilancio

Art. 20.

La disposizione dell'art. 11, primo comma, del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, riguardante la riduzione da parte dei Comuni e delle Provincie della sovrimposta eccedente il secondo limite autorizzato dall'art. 10 del decreto stesso, avrà il suo inizio di applicazione dal 1° gennaio 1927.

Art. 21.

Nessuna nuova o maggiore spesa, inerente a servizi di carattere statale potrà essere posta a carico dei Comuni e delle Provincie, per effetto di disposizioni legislative emanate dopo la pubblicazione del presente decreto, se non venga contemporaneamente provveduto ad assegnare ai detti Enti i corrispondenti mezzi di entrata.

## Art. 22.

Presso il Ministero delle finanze è istituita una Commissione per la finanza locale composta dei seguenti membri:

- a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato, in servizio attivo od a riposo, presidente;
- b) il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;
- c) il direttore generale dell'Amministrazione civile;
- d) il direttore generale delle Imposte dirette;
- e) il direttore generale delle Dogane;
- f) il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
- g) il presidente della Confederazione nazionale degli Enti autarchici;
- h) un altro componente della Confederazione predetta da esso designato;
- i) un contribuente, esperto in questioni economiche e finanziarie.

La Commissione è nominata per decreto Reale, su proposta del Ministero per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno. I membri non di diritto restano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero nelle finanze di grado non inferiore al settimo.

## Art. 23.

La Commissione per la finanza locale, istituita col precedente art. 22, ha attribuzioni consultive per ciò che si riferisce alla autorizzazione ad applicare le eccedenze di sovrimposte immobiliari ed i dazi di consumo di cui al R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, ed agli articoli 3 e 17 del presente decreto, in tutti i casi nei quali il Ministero delle finanze non abbia riscontrato che sussistano le condizioni necessarie per accordare la richiesta autorizzazione. Essa ha del pari attribuzioni consultive per ogni altra questione, relativa alla finanza locale, sopra cui il Ministero delle finanze, reputi di doverla interpellare.

## Art. 24.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1926 e rimarranno in vigore fino a che non sarà provveduto



al coordinamento di tutte le norme legislative concernenti la finanza locale.

Art. 25.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI

159. **Costituzione di un " Istituto Nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione "**. (R. D. L. n. 1605, del 23 luglio 1925 pubb. Gazz. Uff. 24 settembre 1925, n. 222).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' costituito in Roma un « Istituto Nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione ».

Esso ha personalità giuridica, patrimonio proprio, gestione autonoma e capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del suo fine, nonchè di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

Il detto Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministro per l'interno.

Art. 2. — Sono iscritti all'Istituto tutti i segretari e gli altri impiegati dei Comuni, delle Provincie, delle Istituzioni di

pubblica beneficenza, che abbiano nomina regolare ad uffici stabiliti per legge o per organico.

Art. 3. — L'Istituto ha per fine di provvedere:

1° Al conferimento di assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per età avanzata o per infermità, che importi assoluta inabilità a proficuo lavoro, prima di aver maturato il diritto a pensione, ed ai superstiti degli iscritti privi di pensione;

2° Al ricovero, all'educazione e all'istruzione degli orfani degli impiegati degli Enti locali.

Art. 4. — Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) dal contributo degli iscritti;

b) dal contributo per una volta tanto di centesimi quindici ad abitante dovuto da ciascun Comune, e di centesimi cinque per ciascuna Provincia; nonchè da un contributo delle Istituzioni pubbliche di beneficenza pari al doppio dell'importo del contributo dovuto dagli iscritti di ciascun Ente per il 1925. Detto contributo potrà essere pagato in quattro rate annuali;

c) alle rendite del patrimonio.

Le entrate predette sono versate in un conto corrente da istituirsi presso la Cassa Depositi e Prestiti, che ne amministra la gestione, provvedendo al loro impiego.

Art. 5. — Il contributo degli iscritti all'Istituto è costituito da una ritenuta che verrà effettuata a decorrere dal 1.° gennaio 1925 sugli stipendi corrisposti agli iscritti stessi in ragione dell'uno per cento del loro ammontare.

Le Amministrazioni dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza sono in obbligo di ritenere la quota suindicata sullo stipendio mensile di ciascun iscritto.

Art. 6.—La riscossione e il versamento del contributo degli iscritti sono eseguiti con le norme e condizioni di cui nel testo unico 17 giugno 1915, n. 968, che per questa parte si estendono anche ai Comuni e agli altri Enti che hanno regolamenti speciali per le pensioni.



Sono a carico della Cassa di Previdenza per gli impiegati degli Enti locali le spese relative al servizio che la Cassa dei Depositi e Prestiti sostiene per la gestione finanziaria dell'Istituto.

Art. 7. — Sulle disponibilità delle entrate l'Istituto, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'articolo 3, destina una assegnazione annuale:

a) per il collocamento degli orfani degli impiegati nei convitti di proprietà dell'Istituto;

b) per il collocamento degli orfani in altri convitti, qualora non fossero sufficienti o idonei all'attitudine dei ricoverandi i convitti dell'Istituto predetto;

c) per il conferimento di borse di studio ad orfani delle scuole elementari, le cui famiglie risultino trovarsi in disagiate condizioni economiche;

d) per il conferimento di borse di studio per frequentare corsi medi, superiori e di perfezionamento a favore degli orfani che meglio si distinguano nello studio.

Art. 8. — Hanno titolo per concorrere al beneficio della assistenza educativa ed istruttiva tutti gli orfani degli iscritti morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione o assegno vitalizio, purchè da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio.

Una parte dei posti gratuiti o delle borse non superiore ad un quarto del numero dei posti gratuiti o delle borse di studio da mettersi a concorso in ogni anno, potrà essere conferita ad orfani di impiegati che abbiano cessato dal servizio anteriormente al 1.º giugno 1925, purchè trovinsi nelle condizioni richieste dal comma precedente.

Art. 9. — L'Istituto provvede alla fondazione ed alla amministrazione di un convitto in Anagni per gli orfani degli impiegati degli Enti locali secondo l'offerta ed alle condizioni stabilite da quel Comune con le deliberazioni 15 maggio 1909 e 12 dicembre 1910 del Consiglio comunale, e 27 novembre 1924 del

Commissario prefettizio, usufruendo dei locali e del terreno concessi dal Comune. L'Istituto potrà inoltre fondare un convitto per le orfane in località da destinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Art. 10. — L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto:

- a) di un Presidente nominato dal Ministro per l'interno;
- b) di un Rappresentante per ciascuno dei Comuni ove hanno sede i convitti;
- c) di un Rappresentante della Direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza;
- d) di quattro Delegati degli iscritti, che procederanno alla nomina con le forme che saranno stabilite dal regolamento;
- e) di un Rappresentante del Ministero dell'istruzione;
- f) del Rettore e della Direttrice dei convitti.

I Membri del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Esso costituisce nel suo seno una Giunta, composta dal Presidente e di due Membri con l'ufficio di preparare i lavori, di curare l'esecuzione delle sue deliberazioni e di provvedere direttamente nei casi di urgenza, salva la ratifica del Consiglio stesso.

Art. 11. — Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dall'immobile e dal contributo straordinario offerto in donazione dal Comune di Anagni, giusta le deliberazioni indicate nell'art. 9;
- b) dai lasciti e dalle donazioni;
- c) dal contributo straordinario indicato all'art. 4;
- d) dai residui attivi e da quelle somme che alla fine di ciascun anno risultano non erogate nè impegnate.

Art. 12. — Per la direzione e l'amministrazione dei convitti si applicano le norme stabilite pei convitti nazionali.

Art. 13. — Sino a dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto il diritto a far parte dell'Istituto è limitato per gli impiegati delle Opere pie a quelli di Opere pie che dimostreranno di avere una rendita ordinaria non inferiore a L. 50,000.



Art. 14.—Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire in Anagni Regi Istituti medi di istruzione classica e tecnica, al mantenimento dei quali sarà provveduto ai termini dei R. decreti 11 marzo 1923, n. 685, 6 maggio 1923, n. 1054 e 7 giugno 1923, n. 1408.

Art. 15. — I fini di cui all'art. 3 saranno attuati dall'Istituto con le norme che regolano l'Opera di Previdenza per il personale civile e militare dello Stato in quanto siano applicabili.

Con decreto reale sarà provveduto alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Fino alla pubblicazione del regolamento il funzionamento dell'Istituto avverrà con le norme regolamentari stabilite per la predetta Opera di Previdenza a favore del personale dello Stato in quanto possano applicarsi.

Art. 16.—L'Istituto seguirà il movimento statistico annuale degli iscritti per lo svolgimento degli oneri assuntisi, e provvederà ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico ed alla eventuale revisione delle tabelle di determinazione degli impegni verso gli iscritti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—FEDERZONI—VOLPI—FEDELE

160. Proroga del termine di cui all'art. 1.º del R. decreto-legge 16 aprile 1925, n. 533, relativo alla revisione degli organici del personale dipendente dagli Enti locali. (R. D. L. n. 1758 dell'11 settembre 1925 pubbl. Gazz. Uff. 20 ottobre 1925, n. 244).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Veduto il regio decreto 16 aprile 1925, n. 533; ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico*

Il termine di cui al regio decreto 16 aprile 1925, n. 533, è prorogato di tre mesi. (1)

(1) Cioè al 21 novembre 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI—FEDERZONI

161. Istituzione di una eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi per militari che si trovano in determinate condizioni di famiglia. (R. D. L. 15 ottobre 1925, n. 1806, pubbl. G. U. 30 ottobre 1925, N. 253).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' data facoltà al Ministro per la guerra di far compiere una speciale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi ai militari arruolati di leva che si trovino in una delle seguenti condizioni e che non possano conseguire l'iscrizione alla ferma ridotta di tre mesi perchè non ricorrono le altre condizioni richieste dalla legge:

1.° figlio unico di padre vivente;

2.° figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

3.° nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

4.° figlio primogenito di madre tuttora vedova;

5.° primogenito di orfani di padre e di madre.

Art. 2. — Alla speciale ferma abbreviata prevista dal prece-



dente articolo possono pure essere ammessi i militari arruolati di leva che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1.° orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee — nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni — orfane soltanto del padre;

2.° orfano di entrambi i genitori che abbia fratelli consanguinei, orfani soltanto del padre;

3.° nipote primogenito di avo che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

4.° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

5.° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

6.° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale, o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale;

7.° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime quattro classi chiamate alle armi e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

I titoli di cui ai numeri 5, 6 e 7 del presente articolo sono subordinati alle stesse condizioni previste dal 2.° e 3.° comma dell'art. 4 del R. decreto del 7 gennaio 1923, n. 3.

Art. 3. — Possono infine essere ammessi alla speciale ferma abbreviata prevista dal precedente art. 1 i militari arruolati di leva che si trovino in condizioni di famiglia analoghe a quelle contemplate dagli articoli 3 e 4 del Regio decreto del 7 gennaio 1923, n. 3 e dagli articoli 1 e 2 del presente decreto e siano di fatto gli unici che possano provvedere al mantenimento della famiglia, essendo questa priva di altre risorse.

Art. 4. — Il Ministro per la guerra è incaricato di emanare le disposizioni necessarie per la esecuzione del presente decreto, che avrà vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

162. Norme per l'erogazione dei sussidi in capitale diretti ad agevolare l'esecuzione di opere igieniche e di provvista di acqua potabile. (D. M. F. e M. I. 30 giugno 1925 pubbl. Gazz. Uff. 10 agosto 1925, n. 184.

## IL MINISTRO PER L'INTERNO

E

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 18 giugno 1925;

Decretano:

### ART. 1.º

E' approvato il seguente regolamento per l'erogazione dei sussidi in capitale diretti ad agevolare l'esecuzione di opere di provvista di acqua potabile, in sostituzione delle agevolazioni consentite dagli articoli 2, 5 e 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e dagli articoli 2 e 3 del R.º decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3132, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il trasporto ed il rifornimento di acqua potabile, in periodi di siccità, ai Comuni che ne abbisognano, e l'esecuzione in genere delle opere igieniche.

1. — I sussidi che il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere in virtù dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, saranno erogati e somministrati secondo le norme di cui nei seguenti articoli.

2. — E' vietato il cumulo del sussidio in capitale e del con corso nel pagamento degli interessi di un mutuo di favore; ma non la loro coesistenza, quando, cioè, ad una parte della spesa prevista per una stessa opera viene applicato l'uno di detti benefici, e ad un'altra parte l'altro.

Per le opere di sistemazione stradale il sussidio da parte del Ministero dell'interno potrà essere concesso quando la finalità igienica sia prevalente su quella della viabilità.



Il sussidio non sarà accordato, che previo accertamento che, per le stesse opere, non sia stato concesso altro sussidio dal Ministero dei lavori pubblici, nè trovasi in corso presso il medesimo un'istanza del Comune per ottenerlo.

Della concessione del sussidio sarà data, poi, notizia al detto Ministero.

3. — I sussidi in capitale possono concedersi quando concorrono le medesime condizioni, che sarebbero necessarie per la concessione di un prestito di favore.

4. — I sussidi in capitale possono concedersi in misura variabile da un terzo ai due terzi dell'ammontare della spesa risultante dai preventivi presentati al Ministero e debitamente approvati.

Quando la spesa effettiva sorpassa, poi, le previsioni, si può concedere in base a perizia aggiuntiva, ovvero, a seconda dei casi, in base al certificato di regolare esecuzione dei lavori od al collaudo, un sussidio suppletivo della misura massima di un quinto della maggiore spesa effettiva.

I limiti di cui sopra non sono applicabili ai sussidi pel rifornimento idrico degli abitati in periodi di siccità.

5. — La concessione dei sussidi avrà luogo, ad esclusivo giudizio del Ministero, per le opere che presentino un prevalente interesse igienico e nella misura corrispondente a tale interesse igienico.

6. — La concessione dei sussidi sarà stabilita con decreto a firma di Sua Eccellenza il Ministro o di Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato.

7. — La somministrazione dei sussidi si esegue direttamente in favore dell'Ente concessionario a cura dell'Amministrazione centrale, con le forme previste dalla legge di contabilità generale, per i primi 9 decimi del rispettivo importo, in base a nulla osta del Prefetto e, per l'ultimo decimo, in seguito all'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione delle opere, trasporti e forniture, o dalla relativa contabilità finale, a seconda dei casi.

Il Prefetto rilascia il nulla osta di cui al comma precedente in base allo stato di avanzamento dei lavori, trasporti, forniture vistato dal Genio civile.

E' sempre in facoltà del Ministero di avocare a sè l'esame degli stati di avanzamento e delle contabilità, tutte le volte che lo reputi opportuno.

Solo in casi eccezionali potrà ammettersi deroga alle disposizioni precedenti, e le circostanze speciali, che l'avranno resa necessaria, dovranno risultare da decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti.

#### ART. 2.º

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

*Il Ministro per l'interno*  
Federzoni

*Il Ministro per la finanze*  
De' Stefani

163 **Tassa sugli scambi. Vini, mosti e uve da vino. Liquidazione e riscossione dei canoni di abbonamento d'imporfo non superiori a L. 100.** (D. M. 12 ottobre 1925 n. 48101).

#### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visti gli articoli 4, 6 e 7 del D. M. 26 settembre 1924, n. 47295 relativo alla riscossione della tassa di scambio sui vini, mosti ed uve da vino; (1)

Ritenuta la opportunità di disciplinare la riscossione del detto tributo nei Comuni che riscuotono sugli accennati prodotti il dazio di consumo in abbonamento;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1.º gennaio 1926 nei Comuni che riscuotono

(1) V. B. A. anno 1924 pag. 217.



il dazio di consumo sui vini, mosti e uve da vino in abbonamento, quando il canone della relativa tassa di scambio, da determinarsi giusta le norme di cui ai successivi articoli 2 e 3, non superi lire cento, sarà corrisposto all'atto del pagamento del canone di abbonamento al dazio di consumo o della prima rata di questo, mediante applicazione sulle bollette o quietanze relative, delle prescritte marche da bollo doppie per tassa scambi a cura di chi provvede alla riscossione del detto canone di dazio.

Art. 2.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo i Comuni dallo stesso articolo contemplati procederanno, al momento della stipulazione dei contratti di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti e uve da vino, anche alla liquidazione, sui medesimi contratti, della relativa tassa di scambio, applicando l'aliquota di L. 0,50 per cento sul prezzo medio della quantità presuntiva dei detti prodotti da indicarsi nei contratti di abbonamento al dazio a norma del secondo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295.

Art. 3.

Il prezzo dei vini, mosti ed uve da vino, sul quale dovrà essere liquidata e riscossa la tassa di scambio da parte dei Comuni a norma degli articoli precedenti, sarà determinato, a far capo dal mese di dicembre dell'anno corrente, nei mesi di dicembre e di giugno di ciascun anno dagli Uffici del demanio e delle tasse del relativo distretto, in base ai prezzi medi di mercato dei detti prodotti nel semestre in corso.

Tale prezzo medio sarà comunicato dai detti Uffici ai Comuni del rispettivo distretto, che riscuotono in abbonamento il dazio di consumo sui prodotti di cui trattasi, non oltre il 25 dicembre e il 25 giugno di ciascun anno e servirà di base alla liquidazione della tassa di scambio da parte dei Comuni stessi, a norma degli articoli precedenti, per il semestre successivo e cioè rispettivamente per i semestri gennaio-giugno e luglio-dicembre,

**Art. 4.**

I Comuni che riscuotono la tassa di scambio di importo non superiore a lire 100 con convenzioni di abbonamento a norma dei precedenti articoli, sono esonerati dalla trasmissione agli uffici del registro della copia delle relative convenzioni prescritta dall'art. 4, ultimo comma del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295.

**Art. 5.**

Nulla è innovato alle disposizioni di che agli articoli 4 e 6 del decreto Ministeriale 26 settembre 1924, n. 47295 per quanto riguarda la liquidazione e determinazione del canone di tassa di scambio da parte degli uffici del Demanio e delle tasse ed il pagamento in modo virtuale agli stessi uffici, per gli abbonamenti al dazio di consumo sui vini, mosti e uve da vino che importino un canone di tassa di scambio superiore a lire 100.

**Art. 6.**

Agli incaricati della riscossione dei canoni di abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti ed uve da vino, che provvedono alla riscossione della tassa di scambio a norma del precedente art. 1, compete, per gli acquisti di marche doppie per tassa di scambio presso gli uffici del Demanio e delle Tasse, l'aggio del 2 per cento stabilito per i distributori secondari di valori bollati.

**Art. 7.**

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazz. Uff. del Regno.

*Il Ministro*—VOLPI

**b) Circolari**

**164. Revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative per il 1926.** (C. P. S. ottobre 1925 n. 306 ai Sindaci).

In conformità dell'art. 8 della legge elettorale politica, testo unico 13 dicembre 1923, n. 2694, e dell'art. 13 della legge com.



e prov., testo unico 4 febbraio 1915 n. 148, devono avere inizio nel mese di ottobre le operazioni per la revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative per il 1926.

Trovo superfluo rammentare l'importanza che annetto a questo servizio, per il quale valgono le istruzioni e disposizioni impartite negli scorsi anni.

Devo soltanto riaffermare l'intendimento che le operazioni suddette si svolgano rigorosamente nei termini stabiliti. Perciò sarà da me esercitata la più assidua vigilanza affinché municipi ed altri uffici, commissioni elettorali comunali e provinciali curino tempestivamente e con ogni diligenza gli adempimenti di propria competenza, in modo che le liste elettorali sia sezionali che generali possano aversi, per tutti i comuni, complete e definite (le liste sezionali approvate, vidimate e autenticate; le liste generali rettificata e autenticate) entro il termine improrogabile del 31 maggio 1926. Le liste di sezione e gli elenchi di cui agli art. 16 della legge elettorale politica e 34 della legge comun. e prov. devono essere compilati contemporaneamente.

A questo proposito a rimuovere le difficoltà che da qualche comune talvolta si sollevano circa il numero degli esemplari delle liste di sezione da trasmettersi alla commissione elettorale provinciale, per essere da questa conservati dopo che siano stati vidimati e autenticati, confermo che detti esemplari debbono essere in numero di due, perchè, dovendo per legge uno di essi essere consegnato al Presidente del seggio elettorale in caso di elezione, possa l'altro restare presso la commissione, non soltanto per sopperire ai casi di smarrimento, ma anche per fornire della lista l'ufficio elettorale, qualora abbiano luogo nuove elezioni entro l'anno e prima del compimento della successiva revisione (la legge 15 febbraio 1925 n. 122, con la quale è stato ripristinato il collegio uninominale, contempla il caso di elezioni politiche anche parziali), e, seppure tale eventualità non si verificasse, per apportare all'esemplare rimasto le variazioni che venissero deliberate per effetto dell'art. 31 della legge.

Tutti i comuni dovranno compilare ex novo e in doppio esemplare le liste di sezione sia politiche che amministrative, e al riguardo non si ammetteranno nè eccezioni nè tolleranze.

E' stato rilevato, infine, che vari comuni pretendono che coloro i quali abbiano trasferito la propria residenza in altro comune, nel cui registro di popolazione siano stati iscritti, non possano essere cancellati dalle liste elettorali politiche del comune di precedente residenza se non in seguito ad esplicita rinunzia, invocando al riguardo il comma 3 dell'art. 12 della legge.

Ad evitare erronee interpretazioni, occorre chiarire che il comma 3.<sup>o</sup> dell'art. 12 prescrive la rinunzia soltanto nel caso in cui chi domanda la iscrizione nelle liste elettorali si trovi iscritto nel registro di popolazione e nelle liste elettorali di altro comune.

Se, però, come nel caso del quale si fa questione, il richiedente si trovi già compreso nel registro della popolazione stabile del comune, nelle liste del quale vuol essere iscritto, non v'è bisogno di rinunzia, ricorrendo senz'altro l'applicazione della norma generale sancita dall'art. 7, la quale dispone la iscrizione di ufficio di tutti coloro che, concorrendo gli altri requisiti, si trovino compresi nel registro della popolazione stabile del comune o vi abbiano la residenza. In altri termini, il fine che la legge si propone è sostanzialmente quello di evitare doppie iscrizioni, senza ostacolare il diritto alla iscrizione di chi si trova nelle condizioni volute.

Richiamo l'attenzione delle SS. LL. su tale argomento, nell'intento precipuo di eliminare fin da principio ogni dubbio e soprattutto ogni causa di ritardo.

Si pregano le SS. LL. di segnare intanto ricevuta della presente e dare poi, a misura che scadranno i relativi termini (al quale scopo potrà tuttora giovare lo scadenario pubblicato nel primo numero dell'anno 1925 del bollettino amministrativo di questa Prefettura (1) precise e categoriche assicurazioni della esecuzione dei prescritti adempimenti.

---

(1) Vedi pag. 20.



I Sigg. Sindaci dei Circondari di Campagna, di Sala Consilina e di Vallo della Lucania dovranno contemporaneamente dare assicurazione al Sig. Sottoprefetto del rispettivo circondario.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

**165. Revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative per il 1926.** (C. P. S. 18 Nov. 1925 n. 314 ai Sindaci).

Con la circolare dell'ottobre scorso n. 309 (1) relativa all'oggetto suindicato pregavo le SS. LL. di dare *precise e categoriche* assicurazioni sugli adempimenti elettorali, di cui allo scadenzario pubblicato nel primo numero dell'anno 1925 del bollettino di questa Prefettura.

Molti uffici comunali hanno segnato semplicemente ricevuta della circolare, ma non hanno dato, come si richiedeva, le assicurazioni richieste, mentre sono già scaduti i termini di alcuni adempimenti al 21 ottobre ed al 1. novembre.

Prego pertanto le SS. LL. di provvedere immediatamente avvertendo che in caso di ulteriore ritardo dovrò, mio malgrado, inviare apposito commissario, a spese dei responsabili, per l'accertamento della regolarità delle operazioni.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

**166. Tassa sugli scambi — Vini, mosti e uve da vino — Liquidazione e riscossione dei canoni di abbonamento di importo non superiore a L. 100,00.** (C. P. S. 12 Nov. 1925 N. 35247 Div. 1.<sup>a</sup> ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti).

Con decreto del Ministero delle Finanze 12 ottobre 1925 n. 48101, pubblicato nel Bollettino Amministrativo del mese corrente, (2) è stabilito il nuovo sistema di riscossione del canone di tassa di scambio sui vini, mosti ed uve da vino, compreso la vinaccia, quando sia di importo non superiore a lire 100,00, nei Comuni che riscuotono in abbonamento il dazio di consumo sui detti prodotti, disponendo in tal caso che il canone di tassa, an-

(1) Vedi pag. precedente.

(2) Vedi pag. 258.

chè versato in modo virtuale al competente Ufficio del Demanio e delle Tasse, deve essere corrisposto, mediante marche, all'atto del pagamento del canone daziario.

Come prescrive l'art. 1 del Decreto, il pagamento della tassa di scambio non può essere frazionato e quindi in ogni caso deve essere corrisposto in unica soluzione all'atto del pagamento della prima rata del canone di dazio.

Il pagamento del canone di tassa scambio deve essere effettuato a mezzo delle prescritte marche da bollo doppie per tassa scambi, che devono essere apposte sulle bollette o quietanze rilasciate per la riscossione del canone di abbonamento del dazio di consumo e della prima rata di questo.

L'obbligo dell'apposizione delle marche da bollo doppie incombe a chi provvede alla riscossione del canone daziario.

Le nuove disposizioni stabilite nel cennato decreto entrano in vigore col 1.º gennaio 1926 e quindi troveranno applicazione per i contratti d'abbonamento al dazio di consumo sui vini, mosti ed uve da vino stipulati dai Comuni a decorrere dalla detta data.

Gli incaricati della riscossione dei canoni di abbonamento al dazio di consumo fra i detti Comuni hanno l'obbligo:

a) di non rilasciare bollette o quietanze di introiti dei detti canoni o della prima rata di essi quando il corrispondente canone complessivo di tassa di scambio sia non superiore a lire 100,00, ove non venga effettuato il contemporaneo pagamento della tassa di scambio mediante marche applicate su dette bollette o quietanze;

b) di fornirsi di una congrua scorta di marche doppie per tassa di scambi.

In caso di mancata applicazione della tassa di scambio, i detti incaricati sono responsabili con la parte tanto della tassa che per le relative penali.

Prego la S. V. di portare quanto sopra a conoscenza del ceto commerciale e degli appaltatori daziari.

Attendo un cenno di ricevuta.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

---

Direttore responsabile — R. Ruggi d'Aragona



« sui quali non si trovino regolarmente impresse le indicazioni  
« prescritte dal Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2035, ema-  
« nato in applicazione dell'art. 5 del Regio Decreto-legge 8 feb-  
« braio 1923, n. 501.

« Questo Ministero non può che constatare con compiaci-  
« mento la solerte collaborazione che le Autorità sanitarie danno  
« alla completa e rigida esecuzione delle norme che disciplinano  
« la produzione e il commercio delle conserve vegetali.

« Senonchè, nel caso presente, esso non può rifiutarsi di  
« considerare come sia indispensabile, in pratica, distinguere le  
« fabbriche di conserve, e i relativi depositi, dai rivenditori al  
« minuto, inquantochè, mentre alle prime, e ai loro depositi, de-  
« vono e possono essere applicate con rigore le prescrizioni del  
« citato Decreto 30 novembre, sussistendo pienamente per esso  
« la possibilità di ottemperarvi in tempo debito, per i rivenditori  
« invece è da riconoscere che, per la merce acquistata in data  
« anteriore all'applicazione del provvedimento, essi non erano, e  
« non sono, materialmente in grado di apporre le indicazioni  
« stabilite.

« In armonia pertanto con lo spirito cui furono informate  
« le disposizioni del Decreto 30 novembre 1924, si ritiene oppor-  
« tuno stabilire che, transitoriamente, si prescinda dall'applica-  
« zione di sanzioni di rigore nei confronti dei rivenditori che di-  
« mostrano di avere acquistato le conserve in data anteriore al  
« 1.º agosto 1925, accordando ad essi una proroga sino al 30  
« aprile 1926, allo scopo di dar loro il modo di smerciare le  
« dette conserve ».

Prego le SS. LL. di diffidare i rivenditori interessati che,  
trascorso il periodo di proroga, dovranno essere applicate, sui  
recipienti di conserve rimaste ancora invendute, etichette com-  
plementari che essi potranno richiedere, fin da ora, alle fabbriche  
fornitrici.

*Il Prefetto* — D'ARIENZO

168. **Corrispondenza col Municipio di Spalato.** (C. P. S. 6 Novembre 1925 n. 34700 Div. 2<sup>a</sup> ai Sindaci e per conoscenza ai Sottoprefetti).

Per disposizione Ministeriale, s'invitano le SS. LL. astenersi dal corrispondere *direttamente* col Municipio di Spalato, avvertendo che le eventuali richieste di informazioni, di atti o documenti, dovranno essere fatte pel tramite di quel R. Console.

*Il Prefetto* — D'ARIENZO

169. **Revisione delle patenti di 1° e 2° grado dei conducenti autoveicoli.** (C. P. S. 20 nov. 1925 n. 36444 Div. IV ai Sindaci).

Per opportuna conoscenza degli interessati e per norma delle Autorità di Polizia, avverto che le patenti di 1.° e 2.° grado di abilitazione a condurre autoveicoli soggette alla revisione ordinata con mie circolari n. 18971 del 10 luglio e n. 26094 del 3 settembre 1926, che non saranno presentate a questa Prefettura per la revisione stessa entro il termine massimo del 15 dicembre p. v., saranno dichiarate nulle e quindi di nessuno effetto giuridico.

Le Autorità di P. S., alla scadenza del termine predetto, ritireranno senz'altro dai possessori che risultassero in flagrante contravvenzione le patenti di 1.° e di 2.° grado sprovviste rispettivamente della conferma del Prefetto e della conferma del Direttore del Circolo Ferroviario di Ispezione.

Dette patenti saranno trasmesse a questa R. Prefettura, salve le maggiori sanzioni previste dall'art. 62 del R. D. 31 dicembre 1923 n. 3043 nei casi nei quali i conducenti continuino a circolare dopo il ritiro della patente.

Gradirò un segno di ricevuta.

*Il Prefetto* — D'ARIENZO

---

## COMUNICAZIONE

Il Manicomio Provinciale di Napoli, con provvedimento di quella Deputazione Provinciale, ha assunto la denominazione di « Ospedale Provinciale Psichiatrico ».



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

SI PUBBLICANO DUE FASCICOLI AL MESE

Abbonamento annuo L. TRENTA oltre cent. 45 per spese di quitanza e postali

Un fascicolo semplice L. 1,50, doppio L. 2,50

Inserzioni a pagamento in copertina L. 2,00 la linea di corpo otto. Si darà recensione delle opere pervenute in doppio esemplare

Direzione ed Amministrazione

R. PREFETTURA — SALERNO

---

## AVVERTENZA IMPORTANTE

Le circolari pubblicate nel Bollettino Amm., anche se non diramate a parte, hanno carattere ufficiale ed obbligatorio per i Comuni e per le Istituzioni pubbliche di beneficenza della Provincia.

Si raccomanda quindi ai Capi delle Amm.ni ed ai dirigenti gli uffici di segreteria di prendere visione delle disposizioni impartite con le circolari stesse e di provvedere per la loro esecuzione.

---

## »»» SOMMARIO «««

### PARTE I.

#### b) Circolari

170. Intitolazioni di vie, piazze, circoli, associazioni, ecc. (C. P. S. 22 Nov. 1925 n. 3864).
171. Regolamenti comunali relativi alla circolazione di veicoli, degli animali e dei pedoni nell'interno degli abitati (C. M. L. P. 17 Nov. 1925 n. 10613).
172. Costituzione di Patronato Nazionale di assistenza per gli infortuni agricoli, industriali e per le assicurazioni sociali (C. P. S. 23 Nov. 1925 n. 35234).
173. Bilancio comunale 1926 (C. P. S. 12 Nov. 1925 n. 34691).
174. Prelievo campioni di derrate alimentari presso i magazzini militari (C. P. S. 4 dic. 1925 n. 37290).
175. Tariffe medicinali (C. P. S. 1.º Nov. 1925 n. 37745).
176. Indice del costo della vita (C. P. S. 18 Nov. 1925 n. 36018).
177. Servizio di leva presso gli uffici comunali (C. P. S. 11 dic. 1925 num. 4174).

### COPERTINA

Avvertenza — Continuazione circolari n. 176 e 177—Esami agente o commesso daziario. Approvati sessione dicembre 1925—Concorsi.

Indice alfabetico analitico dell' anno 1925.

---

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & Figli

176. **Indice del costo della vita.** (C. P. S. 18 Novembre 1925 n. 36018 ai Sindaci).

Il Ministero per l'Economia Nazionale comunica al Ministero dell'Interno:

« E' noto a cotesto On.le Ministero che vari municipi sogliono mensilmente calcolare gli indici del costo della vita delle classi operaie e che questo calcolo ha una grande importanza pratica, poichè, dato il sistema vigente di contrattazione delle mercedi, detti indici servono di base per la determinazione delle variazioni delle indennità di caro viveri, che gli imprenditori debbano corrispondere ai propri dipendenti. Donde la necessità che detti indici siano calcolati in modo da rispondere ai dettami della tecnica così da rispecchiare le effettive variazioni del costo della vita delle maestranze.

E' certamente altresì noto a cotesto On.le Ministero che in questo anno gli industriali di vari comuni, allo scopo di esercitare una azione calmieratrice sui prezzi dei generi di consumo a favore delle maestranze, hanno istituito nei propri stabilimenti spacci in cui si vendono prodotti di prima necessità a prezzi più bassi di quelli di mercato.

E' evidente che i municipi, nel calcolare i numeri indici del costo della vita delle classi operaie, debbono tener conto dei prezzi in tal modo praticati, specie quando trattasi di centri urbani in cui la popolazione è nella maggioranza occupata negli stabilimenti, e non già dei soli prezzi del mercato libero, perchè sono i primi che determinano o concorrono a determinare la situazione economica delle classi sudette.

Invece alcuni municipi si limitano a tener conto solo dei prezzi di mercato, con l'effetto di portar il numero indice, così calcolato, ad un livello superiore all'effettivo costo della vita della classe operaia, e, quindi, di costringere gli industriali — che affrontano oneri per fornire alle maestranze generi a basso prezzo — a corrispondere a queste indennità di caro viveri che non rispondono alla realtà del bilancio operaio.

Il che, non solo determina un danno ingiustificato per gli industriali, ma avrà per effetto di provocare la chiusura degli spacci



## Parte I.

### b) Circolari

170. **Intitolazione di vie, piazze, circoli, associazioni, ecc.** (C. P. S. 22 novembre 1925 n. 3864 Gab. ai Sindaci).

Con circolari in data 5 marzo n. 700 e 18 novembre 1923 n. 3896, pubblicate in questo stesso Bollettino (1) si faceva conoscere alle SS. LL. che S. E. il Presidente del Consiglio non gradiva l'intitolazione al suo nome di Piazze, Vie, Istituti ed Associazioni di qualsiasi genere.

Essendosi constatati — specialmente in questi ultimi tempi — casi d'inadempienza alle circolari stesse, si richiama l'attenzione delle SS. LL. sull'esplicito divieto anzidetto: divieto che non ammette eccezioni di sorta.

Le SS. LL. sono altresì pregate di adoperarsi perchè le eventuali iniziative del genere prese da Associazioni e Circoli locali siano nettamente sconsigliate al loro sorgere, prima cioè che si concretino in provvedimenti e ne abbiano notizia le popolazioni.

Per le inosservanze già avvenute, per quanto riguarda intitolazione di vie e piazze, si sostituisca al nome di S. E. un nome che ricordi la guerra e la Vittoria o avvenimenti relativi alla rivoluzione del 28 ottobre.

Alle associazioni private, che non abbiano avuto preventiva autorizzazione, si faccia intendere l'opportunità di provvedere alla sostituzione della denominazione

In entrambi i casi la sostituzione deve avvenire con speciale provvedimento, in cui sia esplicitamente detto che ciò avviene unicamente per ubbidire ad espressa volontà di S. E. il Presidente.

Attendo un cenno sollecito di assicurazione.

*Il Prefetto — D' ARIENZO*

---

(1) anno 1924 pagg. 58 e 267.

**171. Regolamenti comunali relativi alla circolazione di veicoli, degli animali e dei pedoni nell'interno degli abitati.** (C. M. L. P. 17 Nov. 1925 n. 10613 Div. 6.<sup>a</sup> ai Prefetti).

Ai sensi dell'art. 91 del D. Legislativo 31 dicem. 1923 n. 3045 (1) è data facoltà ai Comuni di emanare regolamenti allo scopo di dettare norme di cui è fatto richiamo in singole disposizioni del detto decreto e ogni altra norma relativa alla circolazione dei veicoli, degli animali e dei pedoni nell'interno degli abitati, in quanto le esigenze della viabilità lo richiedono o purchè le norme non siano contrarie alle disposizioni del detto Decreto. Inoltre è stabilito nello stesso articolo che tali regolamenti comunali debbono essere preventivamente comunicati a questo Ministero dei Lavori pubblici.

Avvalendosi di tale facoltà, le amministrazioni comunali nell'emanare i propri regolamenti di polizia urbana e rurale o di edilizia, mettono in questi delle disposizioni concernenti la circolazione di cui si è detto, oppure, alcune volte, emanano regolamenti aventi esclusivamente tale oggetto.

Ritenendosi opportuno che tali norme siano preliminarmente esaminate dagli Uffici del Genio Civile per le loro eventuali osservazioni, si prega la S. V. I. dopo compiute le formalità che occorressero ai sensi degli art. 217 n. 9 del T. U. di legge com. e prov. 4 febbraio 1915 n. 148, e 12 del Reg. 12 febbraio 1911, n. 297, di trasmettere le copie dei regolamenti comunali all'Ufficio del Genio Civile di codesta Provincia per il suo preventivo esame, il quale poi curerà di inviarle direttamente a questo Ministero.

*pel Ministro — ISACCO*

**172. Costituzione di Patronato Nazionale di assistenza per gli infortuni agricoli, industriali e per le assicurazioni sociali.** (C. P. S. 23 Novem. 1925 n. 35234 ai Sindaci e Pres. Amm. Prov.).

A complemento della precedente circolare del 29 settembre

---

(1) v. B. A. anno 1924 pag. 146.



1925 N. 29647 relativa al controdistinto oggetto, (1) per facilitare l'interessamento della S. V. a favore del Patronato Nazionale, si rimette uno schema di deliberazione che dovrebbero adottare le Amministrazioni Provinciali e Comunali e uno schema di contratto che tali Amministrazioni dovrebbero stipulare con gli Istituti Provinciali di questo Patronato Nazionale.

Si confida che la S. V. vorrà prestare tutta la propria autorità affinché l'opera che il nuovo Ente fascista va svolgendo, anche a tramite dei propri Istituti Provinciali, abbia favorevole accogliamento.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

**SCHEMA DI DELIBERAZIONE DA ADOTTARSI  
DALLE PROVINCE E DAI COMUNI**

Il Consiglio . . . . (Prov. o Comunale).

Vista la circolare dell' Ill.mo Sig. Prefetto;

Vista la domanda inoltrata dal Patronato Nazionale, approvato con Decreto Ministeriale del 26 giugno 1925 e funzionante ai sensi della legge 31 gennaio 1904 n. 51—del D. L. 23 agosto 1917, n. 1450—del D. L. 17 novembre 1918—del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3184 e del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3158;

Presa visione di quanto è contemplato in tali leggi e regolamenti;

Tenuto presente la deliberazione del Gran Consiglio e la circolare del 5 settembre 1925 a firma del Segretario Generale del P. N. F. e del Presidente della Confederazione Corporazioni Fasciste;

Ritenuto necessario che anche questa Amministrazione (Comunale e Provinciale) aderisca al Patronato Nazionale, che per legge deve provvedere alla tutela dei contadini e operai infortunati, all'assistenza degli assicurati contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione; e espleta i servizi inerenti al collocamento, alla disoccupazione e all'emigrazione.

---

(1) v. pag. 227.

## DELIBERA

con voti . . . . (di sopprimere il proprio Ufficio del Lavoro e) di passare i servizi relativi — compresi quelli di emigrazione, dei sussidi di disoccupazione, dell'invalidità e la vecchiaia, al Patronato Nazionale e di aderire a tale Istituto per la durata di anni cinque, assegnando un contributo annuo anticipato di L....

Dà inoltre mandato all'Ill.mo Sig. . . . . (Presidente o Sindaco) di redigere regolare contratto e di fare inscrivere nel bilancio per l'esercizio 192 . la occorrente somma di L. . . . alla parte 2.º . . . Titolo 1.º . . . Capo 3.º -- Cat. 1.ª -- Art. . . . .

Letto, approvato e sottoscritto.

## SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno . . . . . ed addì . . . . del mese di . . . . .

Nell'Ufficio della Segreteria (Provinciale o Comunale) di . . .

Presenti i Sigg. . . . . testi idonei e richiesti.

Avanti a me. . . . . Segretario del . . . Provincia o Comune) . . di . . . . . sono personalmente comparsi:

L' Ill.mo Sig. . . . (Presidente o Sindaco) rappresentante . . . . (la Provincia o il Comune) nel cui nome e interesse agisce e il Sig. . . . . Presidente dell' Istituto Provinciale di . . . . del Patronato Nazionale, a me personalmente noti.

Letta la deliberazione presa in data del . . . . , . Consiglio . . (Provinciale o Comunale) . . ratificata dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data del . . . . .

Si conviene e si stipula quanto in appresso:

(La Provincia o il Comune) . . in data odierna aderisce al Patronato Nazionale e passa allo stesso tutti i servizi di previdenza e assistenza sociale, fissando il contributo annuo di L. . . . da versarsi a quadrimestri anticipati a partire dalla data della firma del presente contratto.



(Se la Provincia o il Comune hanno l'Ufficio del Lavoro bisognerà aggiungere: e si impegna di sciogliere il proprio Ufficio del Lavoro).

Il Sig. . . . , che agisce per nome e conto del Patronato Nazionale, accetta il trapasso dei sopra citati servizi e l'incarico di provvedere alla loro espletazione sistemazione e precisamente:

1.º) Disciplinare il collocamento della mano d'opera e provvedere al collocamento dei disoccupati.

2.º) Diffondere l'assicurazione contro la disoccupazione e contro la invalidità e la vecchiaia.

3.º) Curare il servizio di accettazione di domande di sussidio presentate dai disoccupati.

4.º) Provvedere alla erogazione dei sussidi di disoccupazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

5.º) Provvedere alle statistiche e rivelazioni in merito al mercato del lavoro ed alle condizioni tariffarie del lavoro.

6.º) Curare e disciplinare tutti i servizi inerenti all'Emigrazione compresi i servizi Sanitari, e il rilascio dei biglietti di riduzioni ferroviarie, certificati e passaporti.

7.º) Provvedere all'assistenza agli infortunati agricoli Industriali ed ai sottoposti all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia.

IL CONTRATTO AVRÀ LA DURATA DI CINQUE ANNI E SI INTENDERÀ TACITAMENTE RINNOVATO QUALORA NON SIA INTERVENUTO REGOLARE DISDETTA SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA.

173. **Bilancio Comunale 1926.** (C. P. S. 12 Nov. 1925 n. 34691 Rag. ai Sindaci).

Comunico alla S. V. i seguenti dati e le seguenti notizie per la sovrimposta 1926 di codesto Comune e per alcune spese obbligatorie da stanziarsi nel bilancio del venturo esercizio (si omettono), riservandomi d'impartire, ove occorrono, altre istruzioni appena saranno pubblicate le annunziate nuove disposizioni legislative circa i tributi locali. (1)

(1) v. pag. 241.

Anzitutto è da far presente che con R. D., in corso di pubblicazione, è stata rinviata al 1.º gennaio 1927 la riduzione della sovrimposta comunale in eccedenza al 2.º limite, di che al 1.º comma dell'art. 11 del R. D. 16 ottobre 1924 n. 1613. (1) Pertanto, nei ruoli fondiari 1926 può essere iscritta la sovrimposta stessa, compresa nel blocco 1922, previo, beninteso, l'autorizzazione della Giunta P. A. nel caso tale sovrimposta ecceda il 1.º limite legale ordinario di che all'art. 10—1.º capoverso del detto R. D. n. 1613.

Per quanto riguarda la redazione del bilancio, si confermano le norme prescritte per gli esercizi decorsi e principalmente:

— di accompagnare il preventivo con una sobria relazione illustrativa, nella quale siano esposte dettagliatamente ed accuratamente le ragioni di tutte le variazioni in più o in meno apportate rispetto al bilancio del precedente esercizio;

— di riportare, come per legge, negli appositi prospetti le risultanze, da specificarsi con alligati, degli esercizi precedenti;

— di non omettere di segnare a colonna 5 gli accertamenti dell'anno precedente, elemento questo necessario per valutare, nei riguardi dei fondi a calcolo, la sufficienza o meno degli stanziamenti;

— di compilare in modo regolare tutti i quadri prescritti dal modello ufficiale e segnatamente quelli relativi alla statistica sulla sovrimposta, sul dazio, sulle tasse ecc.;

— di tener conto, nella previsione delle entrate, del loro effettivo e sicuro rendimento, specie per le tasse e pel dazio consumo, rappresentanti i principali cespiti comunali;

— di contenere le spese nei limiti più ristretti, tenendo conto della loro natura, se cioè obbligatorie o facoltative, e le une e le altre se ordinarie o straordinarie, iscrivendole, in conseguenza, alle rispettive sedi;

— di corredare il preventivo degli occorrenti alligati di svolgimento, specie per quanto riguarda stipendi, salari, indennità,

(1) v. art. 17 R. D. L. 20 ottobre 1925 n. 19. 2220 pubblicato a pag. 241.



caroviveri ecc., alligati che vanno compilati con cura e devono riportare anche le previsioni dell'anno precedente, al fine di potere agevolmente rilevare, per gli articoli complessi che essi sviluppano, le differenze in più ed in meno per ciascuna partita;

— di non fare variazioni agli stanziamenti per stipendi ed assegni al personale, se non quando tali variazioni risultino da speciali deliberazioni già approvate e che debbono alligarsi in copia, completate con l'indicazione degli estremi dei superiori provvedimenti.

Prego la S. V. di telegrafarmi non oltre il 30 corr. l'ammontare della sovrimposta fondiaria, che codesto Comune intende applicare pel 1926, onde possa essere ripartita coi ruoli principali fondiari 1926 interamente, o per la parte almeno non eccedente i limiti legali e che perciò non ha bisogno di essere previamente autorizzata.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

**174. Prelievo campioni di derrate alimentari presso i magazzini militari.** (C. P. S. 4 dicembre 1925 n. 37290 Div. V.<sup>a</sup> ai Sindaci e per comunicazione ai Sottoprefetti),

Per opportuna norma e con preghiera di darne comunicazione a codesto Ufficiale Sanitario, si comunica alla S. V. la seguente circolare del Ministero dell'Interno N. 209000-34110890:

« Poichè i generi alimentari introdotti nei magazzini militari di viveri sono, di volta in volta, collaudati da apposite commissioni militari, delle quali fa sempre parte un ufficiale medico, e tenuto conto che detti generi non sono distribuiti alle truppe se non previo accertamento della loro bontà e completa commestibilità, questo Ministero ritiene, in linea di massima, superfluo ogni altro controllo da parte di organi estranei all'Amministrazione militare-

Comunque, verificandosi, per ragioni speciali, la necessità di speciali indagini, occorrerà ne siano, preventivamente, avvertite le competenti autorità militari territoriali, per gli opportuni accordi ».

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

**175. Tariffe medicinali.** (C. P. S. 1° Novem. 1925 n. 34745 ai Sindaci).

Per la esecuzione immediata e per la vigilanza continua sulla sua osservanza, trasmetto alla S. V. copia del mio decreto col quale ho annullato la tariffa dei medicinali stabilita dall'Ordine dei farmacisti di questa provincia.

I Comandi di Stazione dei R.R. Carabinieri, di accordo con gli ufficiali sanitari, ritireranno dalle farmacie la tariffa suddetta,

e invigileranno perchè in ciascuno esercizio resti esposta al pubblico la tariffa prefettizia 18 giugno 1920 pubblicata a suo tempo a cura dell'Ordine.

Esigo che tale tariffa sia rigorosamente osservata, e ne fo obbligo alle SS. LL. e al personale dipendente.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

*Il Prefetto della Provincia di Salerno*

Vista la tariffa dei medicinali stabilita dall'Ordine dei farmacisti di Salerno per la vendita al pubblico nelle farmacie;

Considerato che la compilazione della tariffa dei medicinali non rientra nelle competenze degli Ordini dei farmacisti, ma spetta esclusivamente al Ministero dell'Interno;

Ritenuto che, in attesa della pubblicazione della tariffa di Stato, ha pieno vigore ed efficacia giuridica la tariffa provinciale emanata dal Prefetto con decreto 18 giugno 1920 in applicazione del D. L. 30 settembre 1918 n. 1461.

Che se la legge 7 ottobre 1923 n. 2389 ha abrogato la facoltà conferita ai Prefetti di formulare le tariffe provinciali a datare dal 1.º gennaio 1924, non ha annullato le tariffe stabilite prima di detta data, le quali hanno vigore sino alla pubblicazione della tariffa di Stato.

Considerato che l'Ordine dei farmacisti ha operato illegalmente emanando la tariffa e prescrivendone la osservanza ai farmacisti della provincia; e che pertanto debbasi annullare l'ille-gale provvedimento;

Visto l'art. 17 della legge 22 maggio 1913 n. 468, il D. L. 30 settembre 1918 n. 1461, il R. D. Legge 7 ottobre 1923 num 2389 e l'art. 52 del R. D. legge 30 dicembre 1923 n. 2889.

DECRETA

La tariffa dei medicinali compilata dall'Ordine dei farmacisti della provincia di Salerno e pubblicata nell'anno 1925 è annullata.

Continua ad avere pieno vigore ed efficacia giuridica la tariffa provinciale emanata con decreto prefettizio 18 giugno 1920, sino alla pubblicazione delle tariffe statali.

Ogni farmacia deve avere esposta al pubblico copia soltanto della cennata tariffa provinciale.

I Sindaci, gli ufficiali sanitari e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Salerno, 8 novembre 1925.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*



suddetti, in quanto viene a cessare l'interesse per gl'impreditoi a sostenere le spese, e, quel che è più grave, varrà ad arrestare quel lodevole movimento che si sta manifestando presso la suddetta classe, di impiantare e dare incremento, anche in altre località, alle cennate istituzioni, che costituiscono uno dei mezzi più efficaci per esercitare una influenza calmieratrice sui mercati di consumo della classe operaia, ed il cui esperimento può essere base per il sorgere di analoghe istituzioni in altri campi.

Ciò premesso, il Ministero dell'Interno mi incarica di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni Comunali sulla necessità che, nel calcolo dei propri numeri indici, si tenga conto di tutti gli elementi che servono a determinare il costo della vita delle classi operaie, e che quindi non si trascurino i prezzi praticati dalle istituzioni suddette che, in alcune località, sono quelle che determinano l'effettivo tono del mercato di consumo delle classi su indicate.

Si gradirà assicurazione.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

177. Servizio di Leva presso gli uffici comunali, (C. P. S. 11 dicembre 1925 N. 4174 Div. Gab. ai Sindaci).

Il Ministero della Guerra ha rilevato che non pochi Comuni trascurano gli adempimenti loro demandati dalle leggi e dal regolamento sul reclutamento.

Essi infatti compilano le liste di leva in ritardo, e spesso non osservando le disposizioni in materia; trascurano la compilazione dei documenti da produrre nell'interesse degli iscritti e non rispondono il più delle volte alle richieste degli uffici di leva.

Tutto ciò dimostra come le autorità comunali, salvo qualche eccezione, non danno al servizio della leva quella importanza che è insita nella delicatezza del servizio stesso e che tocca così da vicino gravi ed importanti interessi dei loro amministrati.

Se si pone mente, poi, che le liste di leva e le schede personali, la cui compilazione è affidata precisamente ai Comuni, costituiscono la base essenziale delle operazioni di leva e del reclutamento del Regio Esercito, si può comprendere quale intralcio e quale non lieve danno possano derivare dalla inosservanza delle disposizioni che regolano e disciplinano la compilazione dei documenti suddetti.

Le SS. LL. vorranno, pertanto, curare che i dipendenti uffici di segreteria attendano con la maggiore diligenza all'osservanza delle disposizioni in vigore in materia di leva, favorendo un cenno di assicurazione.

*Il Prefetto — D'ARIENZO*

---

## R. PREFETTURA DI SALERNO

---

### Esame di abilitazione alle funzioni di agente o commesso daziario

Elenco dei candidati dichiarati idonei nella sessione ordinaria di esame di dicembre 1925.

1. Altruia Ciro, Scafati; 2. Cataldo Vitantonio, Eboli; 3. Chirico Carmine, Scafati; 4. Ciatelli Martino, Serre; 5. Ciccirelli Lamberto, Salerno; 6. Conforti Vincenzo, Sacco; 7. Costa Beniamino, S. Arsenio; 8. Crescenzi Armando, Sarno; 9. Cuomo Vincenzo, Nocera Inferiore; 10. Del Pizzo Giuseppe, Cava dei Tirreni; 11. Ferrigno Gaetano, Baronissi; 12. Fortunato Vito, Cava dei Tirreni; 13. Galdi Alfonso, Pellezzano; 14. Genovese Edgardo, Salerno; 15. Lanzara Angelo, Nocera Inferiore; 16. Luciani Annibale, Angri; 17. Masullo Domenico, Sacco; 18. Pappalardo Annibale, Salerno; 19. Pergola Udalrico, id.; 20. Racioppi Raffaele, Monte S. Giacomo; 21. Rescigno Pasquale, Roccapiemonte; 22. Rossi Antonio, Angri; 23. Rossi Enrico, Salerno; 24. Spera Giuseppe, S. Marzano sul Sarno; 25. Triola Alfredo, Montecorvino Rovella; 26. Valente Carlo, Nocera Inferiore.

---

## Concorsi

**Comune di Siano** — Concorso al posto di *Veterinario Consorziale* tra i comuni di Siano, Castel S. Giorgio e Bracigliano. Stipendio annuo lire 5000 lordo R. M. e ritenuta Cassa Previdenza. Domanda e documenti relativi devono essere presentati alla Segreteria del Comune di Siano entro le ore 12 del 10 gennaio 1926.

Per maggiori chiarimenti rivolgersi Segreteria comune Siano. Il Presidente del Consorzio—F. Sessa.

**Comune di Vallo della Lucania** — *Segretario comunale*. Stipendio annuo lire 8000, oltre indennità caroviveri in ragione 20 per cento dello stipendio. Termine pres. domande, titoli e tassa esame lire 50, scade 4 gennaio 1926.

*Applicato*—Stipendio annuo 4300, oltre indennità come sopra. Termine pres. domande, licenza ginnasiale o tecnica, oltre titoli e tassa esame lire 25, scade 4 gennaio 1926.





